

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 20 settembre 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (18CE1701)..... Pag. 1

Pubblicato nel n. L 187 del 24 luglio 2018

Adozione definitiva (UE, Euratom) 2018/1024 del bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2018 (18CE1702)..... Pag. 134

Pubblicato nel n. L 191 del 27 luglio 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1025 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (18CE1703)..... Pag. 156


Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1026 della Commissione, del 19 luglio 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventiduesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (18CE1704)..... Pag. 158

Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1027 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per Sorghum spp. (18CE1705)..... Pag. 159

Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1028 della Commissione, del 19 luglio 2018, che rettifica la direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth (18CE1706)..... Pag. 162

Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Turchia, del 27 marzo 2018, che modifica il protocollo 2 della decisione n. 1/98 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli [2018/1029] (18CE1707)..... Pag. 165

Pubblicati nel n. L 184 del 20 luglio 2018



Decisione (UE) 2018/1030 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (18CE1708)..... Pag. 167

Decisione (UE) 2018/1031 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania (18CE1709)..... Pag. 172

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione, del 20 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (18CE1710)..... Pag. 175

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1033 della Commissione, del 20 luglio 2018, recante duecentottantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (18CE1711)..... Pag. 180

Decisione (UE) 2018/1034 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. x/xxxx di tale comitato (18CE1712)..... Pag. 182

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1035 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati sul DNA (18CE1713)..... Pag. 193

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1036 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 4875] (18CE1714)..... Pag. 195

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1037 della Commissione, del 20 luglio 2018, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferro Cromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese, della Russia e della Turchia (18CE1715)..... Pag. 214

Pubblicati nel n. L 185 del 23 luglio 2018


Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1038 della Commissione, del 19 luglio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lentille verte du Puy» (DOP)] (18CE1716)..... Pag. 217

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018, relativo all'autorizzazione delle sostanze rame(II) diacetato monoidrato, rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, cloruro di rame(II) diidrato, ossido di rame(II), solfato di rame(II) pentaidrato, chelato di rame(II) di amminoacidi idrato, chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) e chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006 e (UE) n. 349/2010 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 e (UE) 2016/2261 della Commissione (18CE1717)..... Pag. 219

Decisione (UE) 2018/1040 della Commissione, del 16 giugno 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.32544 (2011/C) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore del gruppo ferroviario greco TRAINOSE S.A. [notificata con il numero C(2017) 4047] (18CE1718)..... Pag. 241


Pubblicati nel n. L 186 del 24 luglio 2018

Decisione (UE) 2018/1041 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (18CE1719)..... Pag. 273




<u>Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione, del 23 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l'equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5 700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno (18CE1720)</u>	<i>Pag.</i> 275
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1043 della Commissione, del 24 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenamidone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (18CE1721)</u>	<i>Pag.</i> 281
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1044 della Commissione, del 23 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 4795] (18CE1722)</u>	<i>Pag.</i> 284
<u>Decisione n. 2/2018 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio», del 14 maggio 2018, relativa al ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione e delle misure di salvaguardia per i dazi all'esportazione, di cui agli allegati I-C e I-D del capo I del titolo IV dell'accordo di associazione [2018/1045] (18CE1723)</u>	<i>Pag.</i> 289

Pubblicati nel n. L 188 del 25 luglio 2018



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1023 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2018

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1° gennaio 2018 la Commissione deve istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) A norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2015/2283, il nuovo regolamento sui nuovi alimenti si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. Vari prodotti sono stati autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 durante il periodo compreso tra il voto del comitato permanente sull'elenco dell'Unione, il 6 dicembre 2017, e la data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2283, il 1° gennaio 2018. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere inclusi nell'elenco dell'Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (4) Il 19 dicembre 2017, la società Demethra Biotech S.r.l. ha comunicato alla Commissione di avere immesso sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «Estratto di *Echinacea purpurea* da colture cellulari» a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Tale nuovo alimento non è stato incluso nell'elenco dell'Unione. È pertanto opportuno inserire una nuova voce nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (5) Il 21 e il 22 dicembre 2017 due società, DuPont Nutrition & Biosciences ApS e FrieslandCampina Nederland BV, hanno comunicato alla Commissione di aver immesso sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «2-fucosillattosio (fonte microbica)» a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Il «2-fucosillattosio (fonte microbica)» è già stato incluso nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Le nuove notifiche modificano i valori numerici di vari parametri riportati nelle specifiche di tale nuovo alimento, pertanto è opportuno rettificare di conseguenza la voce «2-fucosillattosio (fonte microbica)» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

⁽¹⁾ GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GUL 351 del 30.12.2017, pag. 72).



- (6) Il 20 dicembre 2017, la società c-LEcta GmbH ha comunicato alla Commissione di avere immesso sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «trealosio» a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Il «trealosio» è già stato incluso nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La nuova notifica riguarda una nuova fonte del trealosio, il saccarosio. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le specifiche della voce «trealosio» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (7) Dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, sono stati rilevati vari errori o omissioni riguardanti le specifiche o le condizioni di impiego di alcuni nuovi alimenti autorizzati. È pertanto opportuno rettificare l'elenco dell'Unione che figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (8) Il nuovo alimento «L-alanil-L-glutamina» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La categoria «Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi» è stata erroneamente omessa. Occorre pertanto rettificare la voce «L-alanil-L-glutamina» nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, al fine di aggiungere «Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi» quale categoria di alimenti ammessa.
- (9) Il nuovo alimento «Glucosamina HCl» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La categoria di alimenti «Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia» è stata aggiunta erroneamente e dovrebbe essere soppressa in questa voce. Occorre pertanto rettificare la voce «Glucosamina HCl» nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (10) Il nuovo alimento «latto-N-neotetraosio» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego e a specifici livelli massimi dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/375 della Commissione⁽¹⁾. La dicitura «a concentrazioni fino a 1,2 g/l» è stata aggiunta erroneamente e dovrebbe essere soppressa nella categoria di alimenti «Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia» per tale nuovo alimento. Occorre pertanto rettificare la voce «latto-N-neotetraosio» nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (11) Il nuovo alimento «estratto di germi di frumento (*Triticum aestivum*) ricco di spermidina» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego per la «popolazione adulta escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento» a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. L'elenco dell'Unione tuttavia erroneamente non prevede l'esclusione delle donne durante la gravidanza e l'allattamento. Occorre pertanto rettificare la voce «estratto di germi di frumento (*Triticum aestivum*) ricco di spermidina» nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (12) In relazione al nuovo alimento «olio di krill antartico estratto da *Euphausia superba*» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è stato erroneamente omesso il seguente requisito, che è opportuno aggiungere: «Stabilità ossidativa: tutti i prodotti alimentari contenenti olio di krill antartico estratto da *Euphausia superba* devono dimostrare la stabilità ossidativa in base a un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (ad esempio AOAC).» È pertanto necessario rettificare tale voce nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (13) Il nuovo alimento «olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da *Euphausia superba*» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego dalle autorità competenti finlandesi⁽²⁾. Nelle specifiche è stato erroneamente aggiunto il seguente requisito: «Stabilità ossidativa: tutti i prodotti alimentari contenenti olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da *Euphausia superba* devono dimostrare la stabilità ossidativa in base a un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (ad esempio AOAC).» È opportuno eliminare tale requisito. Occorre pertanto rettificare la voce «olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da *Euphausia superba*» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2017/2470.
- (14) Il nuovo alimento «semi di chia (*Salvia hispanica*)» è stato inizialmente autorizzato a determinate condizioni di impiego dalla decisione 2009/827/CE della Commissione⁽³⁾. Nelle specifiche è stato erroneamente aggiunto il seguente requisito: «(UE: carboidrati disponibili = zucchero + amido)». È opportuno eliminare tale requisito. Occorre pertanto rettificare la voce «semi di chia (*Salvia hispanica*)» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(1) Decisione di esecuzione (UE) 2016/375 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che autorizza l'immissione sul mercato del lacto-N-neotetraose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 22).

(2) Lettera dell'8 maggio 2015 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2015_auth-letter_krill-oil_it.pdf).

(3) Decisione 2009/827/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che autorizza l'immissione sul mercato dei semi di chia (*Salvia hispanica*) in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 14).



- (15) Il nuovo alimento «estratto di chitosano dai funghi (*Agaricus bisporus*; *Aspergillus niger*)» è stato inizialmente autorizzato a determinate condizioni di impiego a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Nelle specifiche è stato erroneamente aggiunto il seguente requisito: «Capacità di legare i grassi 800×9 (p/peso umido): accertata mediante test». Tale requisito dovrebbe essere sostituito dal seguente «Capacità di legare i grassi $800 \times$ (p/p, peso umido): accertata mediante test». Occorre pertanto rettificare la voce «estratto di chitosano dai funghi (*Agaricus bisporus*; *Aspergillus niger*)» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (16) Il nuovo alimento «citicolina» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego dalla decisione di esecuzione 2014/423/UE della Commissione ⁽¹⁾. Nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, le specifiche del nuovo alimento «citicolina» riguardano la citicolina ottenuta mediante un procedimento con materiale sintetico o microbico. Dopo la pubblicazione di detto regolamento, è emerso chiaramente che il procedimento microbico per la produzione della citicolina comporta anche il procedimento con materiale sintetico. È pertanto opportuno rettificare le specifiche della voce «citicolina» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 al fine di includere solo il procedimento microbico.
- (17) Il nuovo alimento «estratto di *Echinacea angustifolia* da colture cellulari» è stato inizialmente autorizzato a determinate condizioni di impiego a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Nelle specifiche è stata erroneamente omessa la dicitura «Descrizione/definizione». Occorre pertanto rettificare la voce «estratto di *Echinacea angustifolia* da colture cellulari» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (18) Il nuovo alimento «galatto-oligosaccaride» è incluso nell'elenco dell'Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Nelle specifiche sono state erroneamente omesse le seguenti fonti microbiche dell'enzima « β -galattosidasi»: *Pichia pastoris*, *Kluyveromyces lactis*, *Sporobolomyces singularis* e *Papiliotrema terrestris*. È pertanto opportuno aggiungere tali fonti di β -galattosidasi alla voce «galatto-oligosaccaride» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (19) Il nuovo alimento «vitamina K₂ (menachinone)» è stato inizialmente autorizzato a determinate condizioni di impiego dalla decisione 2009/345/CE della Commissione ⁽²⁾. La definizione chimica della vitamina K₂ è stata aggiunta alle «specifiche della vitamina K₂ ottenuta per via microbiologica (menachinone-7)» ma erroneamente non è stata aggiunta alle «specifiche della vitamina K₂ sintetica (menachinone-7)». Occorre pertanto rettificare la voce «vitamina K₂ (menachinone)» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (20) Il nuovo alimento «beta-glucani del lievito» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego dalla decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione ⁽³⁾. Nelle specifiche i «Dati microbiologici» e i «Metalli pesanti» fanno erroneamente riferimento alle tre forme di beta-glucani del lievito anziché alla sola forma «insolubile in acqua ma disperdibile in molte matrici liquide». Occorre pertanto rettificare la voce «beta-glucani del lievito» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (21) Il nuovo alimento «fitosteroli/fitostanoli» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego dalla decisione 2004/333/CE della Commissione ⁽⁴⁾. Il 14 aprile 2016, la società BASF SE Human Nutrition, ENS/HR ha comunicato alla Commissione di avere immesso sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «fitosteroli/fitostanoli» a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La categoria «Integratori alimentari» è stata erroneamente omessa. Occorre pertanto rettificare la voce «fitosteroli/fitostanoli» nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 al fine di aggiungere «Integratori alimentari» quale categoria di alimenti ammessa.
- (22) Il nuovo alimento «olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da *Mortierella alpina*» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego dalla decisione 2008/968/CE della Commissione ⁽⁵⁾. Il ceppo non geneticamente modificato «CBS 210.32» del fungo *Mortierella alpina* erroneamente non è stato incluso nelle specifiche. È quindi opportuno aggiungere tale ceppo alla voce «olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da *Mortierella alpina*» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.


⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2014/423/UE della Commissione, del 1° luglio 2014, che autorizza l'immissione sul mercato della citicolina quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 3.7.2014, pag. 24).

⁽²⁾ Decisione 2009/345/CE della Commissione, del 22 aprile 2009, che autorizza la commercializzazione della vitamina K₂ (menachinone) ottenuta mediante il *Bacillus subtilis natto* quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 25.4.2009, pag. 16).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione, del 24 novembre 2011, che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 26.11.2011, pag. 41).

⁽⁴⁾ Decisione 2004/333/CE della Commissione, del 31 marzo 2004, che autorizza la commercializzazione di margarine spalmabili, condimenti per insalate, prodotti tipo latte, prodotti tipo latte fermentato, bevande a base di soia e prodotti tipo formaggio addizionati di fitosteroli/fitostanoli quali nuovi prodotti alimentari o nuovi ingredienti alimentari a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 40).

⁽⁵⁾ Decisione 2008/968/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, che autorizza la commercializzazione dell'olio ricco di acido arachidonico estratto da *Mortierella alpina* in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell'ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 123).



- (23) Il nuovo alimento «epigallocatechina gallato come estratto purificato di foglie di tè verde (*Camellia sinensis*)» è stato inizialmente autorizzato a determinate condizioni di impiego a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La categoria «Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006» è stata aggiunta erroneamente e dovrebbe essere soppressa in questa voce. Occorre inoltre rettificare la voce «epigallocatechina gallato come estratto purificato di foglie di tè verde (*Camellia sinensis*)» nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 al fine di aggiungere «Alimenti» a «Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE» quale categoria di alimenti ammessa.
- (24) Il nuovo alimento «licopene estratto da pomodori» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La categoria di alimenti «Integratori alimentari» è stata omessa erroneamente e dovrebbe essere aggiunta a questa voce. Occorre pertanto rettificare la voce «licopene estratto da pomodori» nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, al fine di aggiungere «Integratori alimentari» quale categoria di alimenti ammessa.
- (25) Dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, sono stati inoltre individuati diversi errori tipografici nell'allegato. Sebbene tali errori tipografici siano generalmente corretti mediante una rettifica, ai fini di una maggiore chiarezza per gli operatori economici e le autorità responsabili dell'applicazione, è opportuno includere la correzione di tali errori nel presente atto di rettifica.
- (26) Dato il numero delle correzioni, è opportuno sostituire l'intero allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (27) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

ELENCO DELL'UNIONE DEI NUOVI ALIMENTI

Contenuto dell'elenco

1. L'elenco dell'Unione è costituito dalle tabelle 1 e 2.
2. La tabella 1 comprende i nuovi alimenti autorizzati e contiene le seguenti informazioni.
 - Colonna 1: Nuovo alimento autorizzato
 - Colonna 2: Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato. Questa colonna è ulteriormente suddivisa in due: Categoria degli alimenti specificati e livelli massimi
 - Colonna 3: Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura
 - Colonna 4: Altri requisiti
3. La tabella 2 comprende le specifiche sui nuovi alimenti autorizzati e contiene le seguenti informazioni.
 - Colonna 1: Nuovo alimento autorizzato
 - Colonna 2: Specifiche




Tabella 1 - Nuovi alimenti autorizzati

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Acido N-acetil-D-neuraminico	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «acido N-acetil-D-neuraminico». Gli integratori alimentari contenenti acido N-acetil-D-neuraminico recano l'indicazione secondo cui l'integratore alimentare non deve essere somministrato a lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini di età inferiore a 10 anni qualora essi consumino latte materno o altri alimenti addizionati di acido N-acetil-D-neuraminico durante lo stesso periodo di ventiquattro ore.	
	Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 (1)	0,05 g/l di formula ricostituita		
	Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	0,05 g/kg per gli alimenti solidi		
	Alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	A seconda delle particolari esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia cui sono destinati, ma in ogni caso non superiori ai livelli massimi stabiliti per la categoria di cui alla tabella, corrispondente ai prodotti		
	Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	0,2 g/l (bevande) 1,7 g/kg (barrette)		
	Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione (2)	1,25 g/kg		
	Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte	0,05 g/l		



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente	0,05 g/l (bevande) 0,4 g/kg (alimenti solidi)		
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande	0,05 g/l (bevande) 0,25 g/kg (alimenti solidi)		
Barrette ai cereali	0,5 g/kg		
Edulcoranti da tavola	8,3 g/kg		
Bevande a base di frutta e di verdure	0,05 g/l		
Bevande aromatizzate	0,05 g/l		
Caffè speciale, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni	0,2 g/kg		
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE ⁽²⁾	300 mg/giorno per la popolazione in generale (persone di età superiore a 10 anni) 55 mg/giorno per i lattanti 130 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia 250 mg/giorno per i bambini di età compresa fra 3 e 10 anni		
Polpa disidratata del frutto di <i>Adansonia digitata</i> (baobab)	Non specificato	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «polpa disidratata del frutto del baobab».	




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi		
Estratto di <i>Ajuga reptans</i> da colture cellulari	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile delle parti aeree fiorite di <i>Ajuga reptans</i>		
L-alanil-L-glutammina	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE			
	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia			
	Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi			
Olio derivato dalla microalga <i>Ulkenia</i> sp.	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi di DHA	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga <i>Ulkenia</i> sp.».	
	Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)	200 mg/100 g		
	Barrette ai cereali	500 mg/100 g		
	Bevande analcoliche (incluse le bevande a base di latte)	60 mg/100 ml		
Olio di semi di <i>Allanblackia</i>	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di semi di <i>Allanblackia</i> ».	
	Margarine e prodotti spalmabili a base di panna	20 g/100 g		



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi		
Estratto delle foglie di <i>Aloe macroclada</i> Baker	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un gel simile ottenuto da <i>Aloe vera</i> (L.) Burm		
Olio di krill antartico estratto da <i>Euphausia superba</i>	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi di EPA e DHA combinati	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto lipidico del krill antartico (<i>Euphausia superba</i>)»	
	Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte	200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g		
	Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande	200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g		
	Bevande analcoliche	80 mg/100 ml		
	Bevande a base di latte			
	Bevande sostitutive delle bevande a base di latte			
	Grassi spalmabili e condimenti	600 mg/100 g		
	Grassi da cucina	360 mg/100 ml		
	Cereali da prima colazione	500 mg/100 g		
	Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)	200 mg/100 g		
	Barrette nutrizionali/barrette ai cereali	500 mg/100 g		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	3 000 mg/giorno per la popolazione in generale 450 mg/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento		
	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti		




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
<p>Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso</p> <p>Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013</p> <p>Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi</p> <p>Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione</p>	<p>250 mg/pasto</p>		
	<p>200 mg/100 ml</p>		
	<p>Olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da <i>Euphausia superba</i></p>	<p><i>Livelli massimi di EPA e DHA combinati</i></p> <p>200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g</p> <p>200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g</p> <p>80 mg/100 ml</p> <p>600 mg/100 g</p> <p>360 mg/100 ml</p> <p>500 mg/100 g</p>	<p>La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto lipidico del krill antartico (<i>Euphausia superba</i>)»</p>




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	
<p>Olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da <i>Mortierella alpina</i></p>	Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)	200 mg/100 g			
	Barrette nutrizionali/barrette ai cereali	500 mg/100 g			
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	3 000 mg/giorno per la popolazione in generale 450 mg/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento			
	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti			
	Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso	250 mg/pasto			
	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013	200 mg/100 ml			
	Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi				
	Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione				
	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi			La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio estratto da <i>Mortierella alpina</i> » o «olio di <i>Mortierella alpina</i> ».
	Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013	A norma del regolamento (UE) n. 609/2013			




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Olio di argan estratto da <i>Argania spinosa</i>	Alimenti a fini medici speciali per lattanti pretermine, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	A norma del regolamento (UE) n. 609/2013	
	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di argan» e, se utilizzato come condimento, sull'etichetta è indicato «olio vegetale solo per condimento».
	Come condimento	Non specificato	
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	In linea con il normale uso degli oli vegetali alimentari		
Oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga <i>Haematococcus pluvialis</i>	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «astaxantina».
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	40-80 mg/giorno di oleoresina, corrispondenti a ≤ 8 mg di astaxantina al giorno	
Semi di basilico (<i>Ocimum basilicum</i>)	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	
	Succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura	3 g/200 ml per l'aggiunta di semi di basilico interi (<i>Ocimum basilicum</i>)	
Estratto di fagioli neri fermentati	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di fagioli neri (soia) fermentati» o «estratto di soia fermentata».
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	4,5 g/giorno	
Lattoferrina bovina	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Lattoferrina da latte vaccino».
	Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 (pronte da bere)	100 mg/100 ml	
	Alimenti a base di latte per bambini nella prima infanzia (pronti da mangiare/bere)	200 mg/100 g	
	Alimenti trasformati a base di cereali (solidi)	670 mg/100 g	
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le esigenze dei singoli fino a un massimo di 3 g/giorno		




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Bevande a base di latte	200 mg/100 g			
Miscela in polvere per bevande a base di latte (pronte da bere)	330 mg/100 g			
Bevande a base di latte fermentato (comprese le bevande allo yogurt)	50 mg/100 g			
Bevande analcoliche	120 mg/100 g			
Prodotti a base di yogurt	80 mg/100 g			
Prodotti a base di formaggio	2 000 mg/100 g			
Gelati	130 mg/100 g			
Prodotti di pasticceria	1 000 mg/100 g			
Caramelle	750 mg/100 g			
Gomme da masticare	3 000 mg/100 g			
Olio di semi di <i>Buglossoides arvensis</i>	Livello massimo dell'acido stearidionico (STA)		La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio raffinato di <i>Buglossoides</i> ».	
Prodotti lattiero-caseari e prodotti sostitutivi	250 mg/100 g			
Formaggio e prodotti caseari	75 mg/100 g per le bevande			
Burro ed altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste spalmabili (non destinati a cottura o frittura)	750 mg/100 g			
Cereali da prima colazione	625 mg/100 g			
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia	500 mg/giorno			




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti		
	Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituiti di un pasto per il controllo del peso	250 mg/pasto		
Olio di <i>Calanus finmarchicus</i>	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di <i>Calanus finmarchicus</i> (crostaceo)».	
Base per gomma da masticare (monometossi polietilenglicole)	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	2,3 g/giorno		
Base per gomma da masticare (monometossi polietilenglicole)	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «gomma base (1,3-butadiene, 2-metil-omopolimero, maleato, esteri con polietilenglicole-monometiletero)» oppure «gomma base (n. CAS: 1246080-53-4)».	
Base per gomma da masticare (copolimero di metilvinilfotere e di anidride maleica)	Gomme da masticare	8 %		
Base per gomma da masticare (copolimero di metilvinilfotere e di anidride maleica)	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «base per gomma (compreso il copolimero di metilvinilfotere e anidride maleica)» oppure «base per gomma (n. CAS 9011-16-9)».	
Olio di semi di chia da <i>Salvia hispanica</i>	Gomme da masticare	2 %		
Olio di semi di chia da <i>Salvia hispanica</i>	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di semi di chia (<i>Salvia hispanica</i>)».	
	Grassi e oli	10 %		
	Olio di semi di chia puro	2 g/giorno		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	2 g/giorno		




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Semi di chia (<i>Salvia hispanica</i>)	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «semi di chia (<i>Salvia hispanica</i>)». 2. I semi preconfezionati di chia (<i>Salvia hispanica</i>) recano un'etichetta aggiuntiva per informare il consumatore del fatto che la dose giornaliera non deve superare i 15 g.	
	Pane	5 % (semi di chia interi o macinati)		
	Prodotti di panetteria	10 % di semi di chia interi		
	Cereali da prima colazione	10 % di semi di chia interi		
	Frutta, noci e miscele di semi	10 % di semi di chia interi		
	Succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura	15 g/giorno per l'aggiunta di semi di chia interi, schiacciati o macinati		
	Semi di chia preconfezionati	15 g/giorno per i semi di chia interi		
	Prodotti da spalmare a base di frutta	1 % di semi di chia interi		
	Yogurt	1,3 g di semi di chia interi per 100 g di yogurt o 4,3 g di semi di chia interi per 330 g di (porzione di) yogurt		
	Pasti pronti sterilizzati a base di cereali, pseudocereali e/o legumi secchi	5 % di semi di chia interi		
Complesso chitina-glucano derivato dall'<i>Aspergillus niger</i>	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «complesso chitina-glucano derivato dall' <i>Aspergillus niger</i> ».	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	5 g/giorno		
Complesso chitina-glucano derivato dal <i>Fomes fomentarius</i>	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «complesso chitina-glucano derivato dal <i>Fomes fomentarius</i> ».	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	5 g/giorno		
Estratto di chitosano dai funghi (<i>Agaricus bisporus</i>; <i>Aspergillus niger</i>)	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di chitosano dall' <i>Agaricus bisporus</i> » o «estratto di chitosano dall' <i>Aspergillus niger</i> ».	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	In linea con il normale uso negli integratori alimentari del chitosano derivante dai crostacei		



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Solfato di condroitina	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	Livelli massimi 1 200 mg/giorno	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «solfato di condroitina derivato da fermentazione microbica e solfatazione».	
Cromo picolinato	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	Livelli massimi di cromo totale 250 µg/giorno	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «cromo picolinato».	
Erbe di <i>Cistus incanus</i> L. Pandalis	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	Livelli massimi Dose giornaliera prevista: 3 g di erbe/giorno (2 tazze/giorno)	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «erbe di <i>Cistus incanus</i> L. Pandalis».	
Citicolina	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	Livelli massimi 500 mg/giorno 250 mg per porzione e un livello massimo di consumo giornaliero di 1 000 mg	1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «citicolina». 2. Le etichette degli alimenti contenenti citicolina recano l'indicazione secondo cui il prodotto non è adatto al consumo da parte dei bambini.	
<i>Clostridium butyricum</i>	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	Livelli massimi 1,35 × 10 ⁸ CFU/giorno	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è « <i>Clostridium butyricum</i> MIYAIRI 588 (CBM 588)» o « <i>Clostridium butyricum</i> (CBM 588)».	




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>		
Estratto di cacao in polvere sgrassato	Barrette nutrizionali Bevande a base di latte Altri alimenti (compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE), noti per contenere ingredienti funzionali e di norma destinati al consumo da parte di adulti attenti alla salute	1 g/giorno e 300 mg di polifenoli, corrispondenti a non più di 550 mg di estratto di cacao in polvere sgrassato in una porzione di alimenti (o integratori alimentari)	I consumatori sono informati del fatto che non è possibile consumare più di 600 mg di polifenoli, corrispondenti a 1,1 g di estratto di cacao in polvere sgrassato al giorno.	
Estratto di cacao a basso contenuto di grassi	<i>Categoria dell'alimento specificato</i> Alimenti, compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	<i>Livelli massimi</i> 730 mg per porzione e circa 1,2 g/giorno	I consumatori sono informati del fatto che non è possibile consumare più di 600 mg di flavanoli di cacao al giorno.	
Olio di semi di coriandolo da <i>Coriandrum sativum</i>	<i>Categoria dell'alimento specificato</i> Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	<i>Livelli massimi</i> 600 mg/giorno	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di semi di coriandolo».	
Frutti essiccati di <i>Crataegus pinnatifida</i>	<i>Categoria dell'alimento specificato</i> Infusioni di erbe Confetture e gelatine in conformità alla direttiva 2001/113/CE ⁽⁵⁾ Composte	<i>Livelli massimi</i> In linea con il normale uso alimentare di <i>Crataegus laevigata</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «frutti essiccati di <i>Crataegus pinnatifida</i> ».	
α-ciclodestrina	Non specificato		La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «alfa-ciclodestrina» o « α -ciclodestrina».	




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti																
γ-ciclodestrina	Non specificato	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «gamma-ciclodestrina» o «γ-ciclodestrina».																	
Preparato di destrano prodotto da <i>Leuconostoc mesenteroides</i>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="352 495 400 869">Categoria dell'alimento specificato</td> <td data-bbox="352 869 400 1451">Livelli massimi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 495 448 869">Prodotti di panetteria</td> <td data-bbox="400 869 448 1451">5 %</td> </tr> </table>	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	Prodotti di panetteria	5 %	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «destrano».													
Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi																		
Prodotti di panetteria	5 %																		
Olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="400 495 448 869">Categoria dell'alimento specificato</td> <td data-bbox="400 869 448 1451">Livelli massimi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 495 496 869">Oli da cucina</td> <td data-bbox="448 869 496 1451"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 495 544 869">Margarine spalmabili</td> <td data-bbox="496 869 544 1451"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 495 592 869">Condimenti per insalata</td> <td data-bbox="544 869 592 1451"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 495 639 869">Maionese</td> <td data-bbox="592 869 639 1451"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 495 687 869">Sostituto di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande)</td> <td data-bbox="639 869 687 1451"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="687 495 735 869">Prodotti di panetteria</td> <td data-bbox="687 869 735 1451"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="735 495 783 869">Prodotti di tipo yogurt</td> <td data-bbox="735 869 783 1451"></td> </tr> </table>	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	Oli da cucina		Margarine spalmabili		Condimenti per insalata		Maionese		Sostituto di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande)		Prodotti di panetteria		Prodotti di tipo yogurt		La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo (contenente almeno l'80 % di diacilgliceroli)».	
Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi																		
Oli da cucina																			
Margarine spalmabili																			
Condimenti per insalata																			
Maionese																			
Sostituto di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande)																			
Prodotti di panetteria																			
Prodotti di tipo yogurt																			
Diidrocapsiato (DHC)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="783 495 831 869">Categoria dell'alimento specificato</td> <td data-bbox="783 869 831 1451">Livelli massimi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 495 879 869">Barrette ai cereali</td> <td data-bbox="831 869 879 1451">9 mg/100 g</td> </tr> <tr> <td data-bbox="879 495 927 869">Biscotti, gallette e cracker</td> <td data-bbox="879 869 927 1451">9 mg/100 g</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 495 975 869">Spuntini a base di riso</td> <td data-bbox="927 869 975 1451">12 mg/100 g</td> </tr> <tr> <td data-bbox="975 495 1023 869">Bevande gassose, bevande diluibili, bevande a base di succo di frutta</td> <td data-bbox="975 869 1023 1451">1,5 mg/100 ml</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1023 495 1070 869">Bevande a base di verdure</td> <td data-bbox="1023 869 1070 1451">2 mg/100 ml</td> </tr> </table>	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	Barrette ai cereali	9 mg/100 g	Biscotti, gallette e cracker	9 mg/100 g	Spuntini a base di riso	12 mg/100 g	Bevande gassose, bevande diluibili, bevande a base di succo di frutta	1,5 mg/100 ml	Bevande a base di verdure	2 mg/100 ml	<p>1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «diidrocapsiato».</p> <p>2. Gli integratori alimentari contenenti diidrocapsiato sintetico recano l'etichetta: «non destinato ai bambini fino ai quattro anni e mezzo».</p>					
Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi																		
Barrette ai cereali	9 mg/100 g																		
Biscotti, gallette e cracker	9 mg/100 g																		
Spuntini a base di riso	12 mg/100 g																		
Bevande gassose, bevande diluibili, bevande a base di succo di frutta	1,5 mg/100 ml																		
Bevande a base di verdure	2 mg/100 ml																		



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	Bevande a base di caffè e di tè	1,5 mg/100 ml		
	Acqua aromatizzata - non frizzante	1 mg/100 ml		
	Cereali precotti a base di avena	2,5 mg/100 g		
	Altri cereali	4,5 mg/100 g		
	Gelati e dessert a base di latte	4 mg/100 g		
	Miscele pronte per budino	2 mg/100 g		
	Prodotti a base di yogurt	2 mg/100 g		
	Prodotti a base di cioccolato	7,5 mg/100 g		
	Caramelle dure	27 mg/100 g		
	Gomme da masticare senza zucchero	115 mg/100 g		
	Prodotti a base di latte da aggiungere al caffè	40 mg/100 g		
	Edulcoranti	200 mg/100 g		
	Zuppe pronte	1,1 mg/100 g		
	Condimenti per insalata	16 mg/100 g		
	Proteine vegetali	5 mg/100 g		
	Pasti pronti	3 mg/pasto		
	Sostituti di un pasto per il controllo del peso	3 mg/pasto		
	Sostituto di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande)	1 mg/100 ml		




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Estratto secco di <i>Lippia citriodora</i> da colture cellulari	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	3 mg/singola assunzione 9 mg/giorno	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto secco di <i>Lippia citriodora</i> da colture cellulari HTN®Vb».	
	Miscela in polvere per bevande analcoliche	14,5 mg/kg pari a 1,5 mg/100 ml		
Estratto di <i>Echinacea angustifolia</i> da colture cellulari	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto secco di <i>Echinacea purpurea</i> da colture cellulari HTN®Vb».	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile delle foglie di <i>Lippia citriodora</i>		
Estratto di <i>Echinacea purpurea</i> da colture cellulari	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto secco di <i>Echinacea purpurea</i> da colture cellulari HTN®Vb».	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile delle radici di <i>Echinacea angustifolia</i>		
Olio di <i>Echium plantagineum</i>	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di <i>Echium raffinato</i> ».	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile dei flosculi del capolino di <i>Echinacea purpurea</i>		
	Categoria dell'alimento specificato	Livello massimo dell'acido stearidomico (STA)		
	Prodotti a base di latte e prodotti del tipo yogurt da bere, presentati in dosi individuali	250 mg/100 g; 75 mg/100 g per le bevande		
	Preparazioni a base di formaggi	750 mg/100 g		
Grassi spalmabili e condimenti	750 mg/100 g			
Cereali da prima colazione	625 mg/100 g			
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	500 mg/giorno			




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti		
	Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso	250 mg/pasto		
Epigallocatechina gallato come estratto purificato di foglie di tè verde (<i>Camellia sinensis</i>)	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	L'etichetta reca l'indicazione secondo cui i consumatori non devono consumare più di 300 mg di estratto al giorno.	
	Alimenti, compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	150 mg di estratto in una porzione di alimenti o integratori alimentari		
L-ergotioneina	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «L-ergotioneina».	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	30 mg/giorno per la popolazione in generale (escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento)		
	Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013	20 mg/giorno per i bambini di età superiore a 3 anni		
Feredetato sodico	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi (espressi come EDTA amdro)</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «feredetato sodico».	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	18 mg/giorno per i bambini		
	Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013	75 mg/giorno per gli adulti		
	Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006	12 mg/100 g		



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Fosfato ferroso di ammonio	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fosfato ferroso di ammonio».	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	Da utilizzare in conformità alla direttiva 2002/46/CE, al regolamento (UE) n. 609/2013 e/o al regolamento (CE) n. 1925/2006		
	Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013			
	Alimenti arricchiti in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006			
Peptidi di origine ittica da <i>Sardinops sagax</i>	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi del prodotto peptidico di origine ittica</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «peptidi di origine ittica (<i>Sardinops sagax</i>)».	
	Alimenti a base di yogurt, yogurt da bere, prodotti a base di latte fermentato e latte in polvere	0,48 g/100 g (pronti da mangiare/berere)		
	Acqua aromatizzata e bevande a base di verdure	0,3 g/100 g (pronti da bere)		
	Cereali da prima colazione	2 g/100 g		
	Minestre, stufati e minestre in polvere	0,3 g/100 g (pronti da mangiare)		
Flavonoidi derivati dalla <i>Glycyrrhiza glabra</i>	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi di flavonoidi derivati dalla <i>Glycyrrhiza glabra</i></i>	1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «flavonoidi derivati dalla <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.».	Le bevande contenenti flavonoidi sono presentate al consumatore finale come porzioni singole.
	Bevande a base di latte	120 mg/giorno		
	Bevande a base di yogurt			
	Bevande a base di frutta o verdura			
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	120 mg/giorno	2. L'etichetta dei prodotti alimentari cui il prodotto è stato aggiunto come nuovo ingrediente alimentare indica che:	
	Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	120 mg/giorno	a) il prodotto non è indicato per donne incinte o che allattano, bambini e giovani adolescenti;	
	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	120 mg/giorno	b) le persone che assumono farmaci da prescrizione dovrebbero consultare il prodotto soltanto sotto controllo medico;	



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
		<p>c) la dose massima giornaliera di flavonoidi è 120 mg.</p> <p>3. La quantità di flavonoidi nel prodotto alimentare finito è indicata sull'etichetta del prodotto che lo contiene.</p>	
Estratto di fucooidano dall'alga marina <i>Fucus vesiculosus</i>	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p> <p>Alimenti, compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale</p>	<p><i>Livelli massimi</i></p> <p>250 mg/giorno</p>	<p>La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di fucooidano dall'alga marina <i>Fucus vesiculosus</i>».</p>
Estratto di fucooidano dall'alga marina <i>Undaria pinnatifida</i>	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p> <p>Alimenti, compresi gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale</p>	<p><i>Livelli massimi</i></p> <p>250 mg/giorno</p>	<p>La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di fucooidano dall'alga marina <i>Undaria pinnatifida</i>».</p>
2'-fucosillattosio	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p> <p>Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte</p> <p>Prodotti non aromatizzati, fermentati, a base di latte</p> <p>Prodotti aromatizzati, fermentati, a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente</p> <p>Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande</p>	<p><i>Livelli massimi</i></p> <p>1,2 g/l</p> <p>1,2 g/l per le bevande</p> <p>19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande</p> <p>1,2 g/l per le bevande</p> <p>19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande</p> <p>1,2 g/l per le bevande</p> <p>12 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande</p> <p>400 g/kg per i preparati per la macchiatura</p>	<p>1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «2'-fucosillattosio».</p> <p>2. L'etichetta degli integratori alimentari contenenti 2'-fucosillattosio indica che gli integratori non dovrebbero essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti addizionati di 2'-fucosillattosio.</p> <p>3. L'etichetta degli integratori alimentari contenenti 2'-fucosillattosio destinati ai bambini nella prima infanzia indica che gli integratori non dovrebbero essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati latte materno o altri alimenti addizionati di 2'-fucosillattosio.</p>




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Barrette ai cereali	12 g/kg	200 g/kg		
Edulcoranti da tavola	Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013	1,2 g/l da solo o in combinazione con max. 0,6 g/l di lattato-N-neotetraosio in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore		
Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013	Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013	1,2 g/l da solo o in combinazione con max. 0,6 g/l di lattato-N-neotetraosio in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore		
Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	12 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande		
Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia	Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia	1,2 g/l per prodotti alimentari liquidi pronti per il consumo, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore		
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	1,2 g/l per le bevande a base di latte e prodotti analoghi aggiunto da solo o in combinazione con max. 0,6 g/l di lattato-N-neotetraosio, in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore		
Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti 4,8 g/l per le bevande 40 g/kg per le barrette		




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	Prodotti di panetteria e paste alimentari recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione.	60 g/kg		
	Bevande aromatizzate	1,2 g/l		
	Caffè, tè (escluso il tè nero), infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti	9,6 g/l - il livello massimo si riferisce ai prodotti pronti per il consumo		
	Integratori alimentari quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti	3,0 g/giorno per la popolazione in generale		
		1,2 g/giorno per i bambini nella prima infanzia		
Galatto-oligosaccaride	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi (espressi come rapporto galatto-oligosaccaride/kg del prodotto alimentare finito)		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	0,333		
	Latte	0,020		
	Bevande a base di latte	0,030		
	Sostituto di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande)	0,020		
	Bevande sostitutive delle bevande a base di latte	0,020		
	Yogurt	0,033		




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	Dessert a base di latte	0,043	
	Dessert congelati a base di latte	0,043	
	Bevande a base di frutta e bevande energetiche	0,021	
	Bevande sostitutive di un pasto per lattanti	0,012	
	Succhi per lattanti e bambini nella prima infanzia	0,025	
	Bevande a base di yogurt per lattanti e bambini nella prima infanzia	0,024	
	Dessert per lattanti e bambini nella prima infanzia	0,027	
	Spuntini per lattanti e bambini nella prima infanzia	0,143	
	Cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia	0,027	
	Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi	0,013	
	Succhi	0,021	
	Ripieni per torte di frutta	0,059	
	Preparazioni a base di frutta	0,125	
	Barrette	0,125	
	Cereali	0,125	
	Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013	0,008	



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Glucosamina HCl	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p> <p>Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE</p> <p>Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013</p> <p>Sostituto di un pasto per il controllo del peso</p> <p>Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi</p> <p>Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione</p>	<p><i>Livelli massimi</i></p> <p>In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai crostacei</p>	
Glucosamina solfato KCl	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p> <p>Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE</p>	<p><i>Livelli massimi</i></p> <p>In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai crostacei</p>	
Glucosamina solfato NaCl	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p> <p>Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE</p>	<p><i>Livelli massimi</i></p> <p>In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai crostacei</p>	
Gomma di guar	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p> <p>Latticini freschi quali yogurt, latte fermentato, formaggi freschi e altri dessert a base di latte</p> <p>Alimenti liquidi a base di verdura o di frutta (della varietà «smoothie»)</p> <p>Composte di frutta o di verdure</p> <p>Cereali accompagnati da un prodotto a base di latte, in un imballaggio contenente due compartimenti</p>	<p><i>Livelli massimi</i></p> <p>1,5 g/100 g</p> <p>1,8 g/100 g</p> <p>3,25 g/100 g</p> <p>10 g/100 g nei cereali</p> <p>Niente nei prodotti a base di latte che li accompagnano</p>	<p>1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «gomma di guar».</p> <p>2. Uno specifico riferimento al possibile rischio di disturbi digestivi per bambini di età inferiore a 8 anni in seguito all'esposizione alla gomma di guar deve essere visibile sull'etichetta dei prodotti alimentari che la contengono.</p>



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Prodotti lattieri trattati termicamente, fermentati con <i>Bacteroides xyloamisolvens</i>	<i>Categoria dell'alimento specificato</i> Prodotti lattieri fermentati (in forma liquida, semiliquida e come polvere atomizzata)	1 g/100 g nel prodotto pronto per il consumo	Ad esempio: «Un eccessivo consumo di questi prodotti può determinare disturbi digestivi, in particolare nei bambini di età inferiore a 8 anni». 3. Nel caso di prodotti in due compartimenti contenenti, rispettivamente, prodotti a base di latte e cereali, le istruzioni per l'uso devono indicare chiaramente la necessità di mescolare i cereali e i prodotti a base di latte prima del consumo, al fine di tenere conto del possibile rischio di ostruzione del tratto gastrointestinale.	
		<i>Categoria dell'alimento specificato</i> Livelli massimi		
Idrossitiroso	<i>Categoria dell'alimento specificato</i> Oli di pesce e vegetali [esclusi gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva quali definiti nell'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽⁶⁾], immessi sul mercato in quanto tali.	Livelli massimi 0,215 g/kg	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «idrossitiroso». L'etichetta dei prodotti alimentari contenenti idrossitiroso reca le seguenti indicazioni: a) «Questo prodotto alimentare non è indicato per i bambini di età inferiore ai tre anni e per le donne durante la gravidanza e l'allattamento»; b) questo prodotto non è adatto per la cottura, anche in forno, e la frittura».	
	Grassi da spalmare quali definiti nell'allegato VII, parte VII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, immessi sul mercato in quanto tali.	0,175 g/kg		
Proteina ISP (Ice Structuring Protein) tipo III HPLC 12	<i>Categoria dell'alimento specificato</i> Ghiaccio commestibile	Livelli massimi 0,01 %	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina ISP».	




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Estratto acquoso di foglie essiccate di <i>Ilex guayusa</i>	<i>Categoria dell'alimento specificato</i> Infusioni di erbe	<i>Livelli massimi</i> In linea con il normale uso nelle infusioni di erbe e negli integratori alimentari di un estratto acquoso simile delle foglie di <i>Ilex paraguariensis</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di foglie essiccate di <i>Ilex guayusa</i> ».	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE			
	Isomalto-oligosaccaride	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «isomalto-oligosaccaride».
	Bevande analcoliche a ridotto contenuto calorico	6,5 %		
	Bevande energetiche	5,0 %	2. Gli alimenti contenenti il nuovo ingrediente devono recare l'etichetta «fonte di glucosio».	
	Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto per gli sportivi (comprese le bevande isotoniche)	6,5 %		
	Succhi di frutta	5 %		
	Verdure trasformate e succhi di verdura	5 %		
	Altre bevande analcoliche	5 %		
	Barrette ai cereali	10 %		
	Biscotti e gallette	20 %		
	Barrette ai cereali da prima colazione	25 %		
	Caramelle dure	97 %		
	Caramelle morbide/barrette di cioccolato	25 %		
	Sostituto di un pasto per il controllo del peso (in forma di barrette o a base di latte)	20 %		




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Isomaltulosio	Non specificato		<p>1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «isomaltulosio».</p> <p>2. La denominazione del prodotto alimentare figurante sull'etichetta è accompagnata dalla dicitura «L.isomaltulosio è una fonte di glucosio e di fruttosio».</p>	
Lattitolo	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p> <p>Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (capsule o compresse), destinati alla popolazione adulta</p>	<p><i>Livelli massimi</i></p> <p>20 g/giorno</p>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «lattitolo».	
Latto-N-neotetraosio	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p> <p>Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte</p> <p>Prodotti non aromatizzati, fermentati, a base di latte</p> <p>Prodotti aromatizzati, fermentati, a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente</p> <p>Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande</p> <p>Barrette ai cereali</p> <p>Edulcoranti da tavola</p>	<p><i>Livelli massimi</i></p> <p>0,6 g/l</p> <p>0,6 g/l per le bevande</p> <p>9,6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande</p> <p>0,6 g/l per le bevande</p> <p>9,6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande</p> <p>0,6 g/l per le bevande</p> <p>6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande</p> <p>200 g/kg per i preparati per la macchiatura</p> <p>6 g/kg</p> <p>100 g/kg</p>	<p>1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «latto-N-neotetraosio».</p> <p>2. L'etichetta degli integratori alimentari contenenti latte-N-neotetraosio indica che gli integratori non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti addizionati di latte-N-neotetraosio.</p> <p>3. L'etichetta degli integratori alimentari contenenti latte-N-neotetraosio destinati ai bambini nella prima infanzia indica che gli integratori non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati latte materno o altri alimenti addizionati di latte-N-neotetraosio.</p>	




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013	0,6 g/l in combinazione con max. 1,2 g/l di 2'-fucosillattosio in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore		
Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013	0,6 g/l in combinazione con max. 1,2 g/l di 2'-fucosillattosio in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore		
Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande 0,6 g/l per prodotti alimentari liquidi pronti per il consumo, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore		
Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia	0,6 g/l per le bevande a base di latte e prodotti analoghi aggiunto da solo o in combinazione con 2'-fucosillattosio, in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore		
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti		
Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	2,4 g/l per le bevande 20 g/kg per le barrette		
Prodotti di panetteria e paste alimentari recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione	30 g/kg		



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	
<p>Bevande aromatizzate</p> <p>Caffè, tè (escluso il tè nero), infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti</p> <p>Integratori alimentari quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti</p>	0,6 g/l	4,8 g/l - il livello massimo si riferisce ai prodotti pronti per il consumo			
		1,5 g/giorno per la popolazione in generale 0,6 g/giorno per i bambini nella prima infanzia			
	<p>Estratto della foglia di erba medica <i>Medicago sativa</i></p> <p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p> <p>Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE</p>	Livelli massimi 10 g/giorno		La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina di erba medica <i>Medicago sativa</i> » o «proteina di alfalfa <i>Medicago sativa</i> ».	
<p>Licopene</p> <p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p> <p>Bevande a base di succhi di frutta o di verdura (compresi i concentrati)</p> <p>Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi</p> <p>Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso</p> <p>Cereali da prima colazione</p> <p>Grassi e condimenti</p> <p>Minestre (escluse quelle di pomodoro)</p> <p>Pane (anche del tipo croccante)</p>	Livelli massimi 2,5 mg/100 g 2,5 mg/100 g 8 mg/pasto		La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «licopene».		




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	
<p>Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013</p>	<p>Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti</p>				
	<p>Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE</p>	<p>15 mg/giorno</p>			
<p>Licopene ottenuto da <i>Blakeslea trispora</i></p>	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p>	<p><i>Livelli massimi</i></p>	<p>La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «licopene».</p>		
	<p>Bevande a base di succhi di frutta o di verdura (compresi i concentrati)</p>	<p>2,5 mg/100 g</p>			
	<p>Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi</p>	<p>2,5 mg/100 g</p>			
	<p>Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso</p>	<p>8 mg/pasto</p>			
	<p>Cereali da prima colazione</p>	<p>5 mg/100 g</p>			
	<p>Grassi e condimenti</p>	<p>10 mg/100 g</p>			
	<p>Minestre (escluse quelle di pomodoro)</p>	<p>1 mg/100 g</p>			
	<p>Pane (anche del tipo croccante)</p>	<p>3 mg/100 g</p>			
	<p>Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013</p>	<p>Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti</p>			
	<p>Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE</p>	<p>15 mg/giorno</p>			




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>		
Licopene estratto da pomodori	Beverande a base di succhi di frutta o di verdura (compresi i concentrati)	2,5 mg/100 g	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «licopene».	
	Beverande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi	2,5 mg/100 g		
	Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituiti di un pasto per il controllo del peso	8 mg/pasto		
	Cereali da prima colazione	5 mg/100 g		
	Grassi e condimenti	10 mg/100 g		
	Minestre (escluse quelle di pomodoro)	1 mg/100 g		
	Pane (anche del tipo croccante)	3 mg/100 g		
	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	15 mg/giorno		
Oleoresina di licopene estratta dal pomodoro	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi di licopene</i>		
	Beverande a base di succhi di frutta o di verdura (compresi i concentrati)	2,5 mg/100 g		
	Beverande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi	2,5 mg/100 g		




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso	8 mg/pasto		
	Cereali da prima colazione	5 mg/100 g		
	Grassi e condimenti	10 mg/100 g		
	Minestre (escluse quelle di pomodoro)	1 mg/100 g		
	Pane (anche del tipo croccante)	3 mg/100 g		
	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti		
Citrato-malato di magnesio	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «citrato-malato di magnesio».	
Estratto della corteccia di magnolia	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE		La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto della corteccia di magnolia».	
	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>		
	Confetti alla menta (prodotti di pasticceria) Gomme da masticare	0,2 % per rinfrescare l'alito. Con un livello massimo pari a 0,2 % e dimensioni massime di una gomma/un confetto di 1,5 g, ogni gomma o confetto conterrà non oltre 3 mg di estratto di corteccia di magnolia		
Olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di olio di germi di granturco».	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	2 g/giorno		
	Gomme da masticare	2 %		



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Metilcellulosa	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «metilcellulosa».	La metilcellulosa non può essere usata in alimenti preparati specificamente per bambini nella prima infanzia.
Ghiaccio commestibile	2 %			
Bevande aromatizzate				
Prodotti a base di latte fermentato aromatizzati o no				
Dessert da consumare freddi (prodotti lattiero-caseari e a base di grassi, frutta, cereali, uova)				
Preparazioni a base di frutta (polpa, purea e composta) Minestre e brodi				
Acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina» o «5MTHF-glucosamina».	
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE come fonti di folato				
Monometilsilanetriolo (silicio organico)	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi di silicio	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «silicio organico (monometilsilanetriolo)».	
Integratori alimentari dietetici quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta (in forma liquida)	10.40 mg/giorno			
Categoria dell'alimento specificato				
Estratto miceliale del fungo Shiitake (<i>Lentinula edodes</i>)	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto miceliale del <i>Lentinula edodes</i> » o «estratto del fungo Shiitake».	
Prodotti di panetteria	2 ml/100 g			
Bevande analcoliche	0,5 ml/100 ml			
Pasti pronti	2,5 ml per pasto			



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Alimenti a base di yogurt	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	1,5 ml/100 ml 2,5 ml per dose giornaliera		
Succo di frutta di noni (Morinda citrifolia)	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «succo di noni» o «succo di Morinda citrifolia».	
	Bevande pastorizzate a base di frutta e nettare di frutta	30 ml in una porzione (fino al 100 % di succo di noni) o 20 ml due volte al giorno, non oltre 40 ml al giorno		
Succo di frutta di noni in polvere (Morinda citrifolia)	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	6,6 g/giorno (equivalenti a 30 ml di succo di noni)	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «succo di noni in polvere» o «succo di Morinda citrifolia in polvere».	
Purea e concentrato dei frutti del noni (Morinda citrifolia)	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è la seguente:	
	Confetti/confetteria	45 g/100 g	per le puree di frutta:	
	Barrette ai cereali	53 g/100 g	«purea dei frutti di Morinda citrifolia» oppure «purea dei frutti del noni»	
	Miscela di bevande nutrizionali in polvere (peso secco)	53 g/100 g	per i concentrati di frutta:	
	Bevande gassate	11 g/100 g	«concentrato dei frutti di Morinda citrifolia» oppure «concentrato dei frutti del noni».	
	Gelati e sorbetti	31 g/100 g		
	Yogurt	12 g/100 g		
	Biscotti	53 g/100 g		
	Brioche, torte e prodotti di pasticceria	53 g/100 g		




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Cereali da prima colazione (integrali)	88 g/100 g		
Confetture e gelatine in conformità alla direttiva 2001/113/CE	133 g/100 g sulla base della quantità prima della trasformazione, da cui si ottengono 100 g finali di prodotto		
Creme dolci spalmabili, per farcitura e glassa	31 g/100 g		
Salse aromatiche, sottaceti, sughi e condimenti	88 g/100 g		
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	26 g/giorno		
	Concentrato di frutta		
Confetti/confetteria	10 g/100 g		
Barrette ai cereali	12 g/100 g		
Miscela di bevande nutrizionali in polvere (peso secco)	12 g/100 g		
Bevande gassate	3 g/100 g		
Gelati e sorbetti	7 g/100 g		
Yogurt	3 g/100 g		
Biscotti	12 g/100 g		
Brioche, torte e prodotti di pasticceria	12 g/100 g		
Cereali da prima colazione (integrali)	20 g/100 g		
Confetture e gelatine in conformità alla direttiva 2001/113/CE	30 g/100 g		
Creme dolci spalmabili, per farcitura e glassa	7 g/100 g		



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	
Foglie di noni (<i>Morinda citrifolia</i>)	Salse aromatiche, sottaceti, sughi e condimenti	20 g/100 g	1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «foglie di noni» o «foglie di <i>Morinda citrifolia</i> ». 2. Il consumatore è informato del fatto che per la preparazione di una tazza di infuso non deve essere utilizzato più di 1 g di foglie essiccate e tostate di <i>Morinda citrifolia</i> .		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	6 g/giorno			Livelli massimi
Frutti del noni in polvere (<i>Morinda citrifolia</i>)	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «frutti di <i>Morinda citrifolia</i> in polvere» o «frutti del noni in polvere».		
	Per la preparazione di infusi	2,4 g/giorno			Livelli massimi
Microalga <i>Odontella aurita</i>	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «microalga <i>Odontella aurita</i> ».		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	2,4 g/giorno			Livelli massimi
	Paste alimentari aromatizzate	1,5 %			Livelli massimi
	Zuppe a base di pesce	1 %			
	Terrine di pesce	0,5 %			
	Preparazioni per brodo	1 %			
	Cracker	1,5 %			
Pesce congelato, impanato	1,5 %				




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
<p>Olio arricchito di fitosteroli/fitostanoli</p>	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p> <p>Grassi da spalmare quali definiti nell'allegato VII, parte VII e nell'appendice II, punti B e C, del regolamento (UE) n. 1308/2013, esclusi i grassi di cottura e frittura e i grassi da spalmare a base di burro o altri grassi animali</p>	<p><i>Livelli massimi di fitosteroli/fitostanoli</i></p> <p>1. I prodotti contenenti il nuovo ingrediente alimentare sono presentati in modo da essere facilmente suddivisi in porzioni contenenti un massimo di 3 g (in caso di una porzione giornaliera) o di 1 g (in caso di tre porzioni giornaliere) di fitosteroli/fitostanoli aggiunti.</p> <p>2. Il tenore di fitosteroli/fitostanoli aggiunti a una confezione di bevande non supera 3 g.</p> <p>3. I condimenti per insalata, la maionese e le salse piccanti sono confezionati in porzioni singole.</p>	
	<p>Prodotti a base di latte, per esempio i prodotti a base di latte parzialmente scremato e di latte scremato, cui sono stati eventualmente aggiunti frutta e/o cereali, prodotti a base di latte fermentato quali yogurt e prodotti a base di formaggio (tenore in grassi ≤ 12 g per 100 g), in cui il tenore di materie grasse è stato eventualmente ridotto e in cui le materie grasse o le proteine sono state parzialmente o interamente sostituite da grassi o proteine vegetali</p>		
	<p>Bevande a base di soia</p> <p>Condimenti per insalata, maionese e salse piccanti</p>		
<p>Olio estratto da calamari</p>	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p>	<p>La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio estratto da calamari».</p>	
	<p>Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte</p>		
	<p>Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande</p>		
	<p>Grassi spalmabili e condimenti</p>		
	<p>Cereali da prima colazione</p> <p>Prodotti di panetteria (pane e panini)</p>		
<p><i>Livelli massimi di DHA e EPA combinati</i></p> <p>200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g</p> <p>200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g</p> <p>600 mg/100 g</p> <p>500 mg/100 g</p> <p>200 mg/100 g</p>			




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
<p>Preparati pastorizzati a base di frutta, prodotti mediante pastorizzazione ad alta pressione</p>	Barrette ai cereali	500 mg/100 g	
	Bevande analcoliche (incluse le bevande a base di latte)	60 mg/100 ml	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	3 000 mg/giorno per la popolazione in generale 450 mg/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento	
	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti	
	Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso	200 mg/pasto	
<p>Amido di mais fosfatato</p>	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p> <p>Tipi di frutta: mela, albicocca, banana, mora di rovo, mirtillo, ciliegia, noce di cocco, fico, uva, pompelmo, mandarino, mango, melone, pesca, pera, ananas, prugna, lampone, rabarbaro, fragola</p>	<p>La dicitura «pastorizzato mediante trattamento ad alta pressione» figura accanto alla denominazione dei preparati a base di frutta in quanto tali e su ogni prodotto in cui è utilizzato tale trattamento.</p>	
	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p>	<p>La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «amido di mais fosfatato».</p>	
	Prodotti di panetteria	15 %	
	Pasta	Livelli massimi	
	Cereali da prima colazione	Livelli massimi di fosfatidilserina	
Barrette ai cereali	50 mg/100 ml		
<p>Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di pesce</p>	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p>	<p>La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fosfatidilserina ricavata da pesce».</p>	
Bevande a base di yogurt	3 500 mg/100 g (equivalenti a 40 mg/100 ml pronti da bere)		
Polveri a base di latte in polvere			




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti			
	Alimenti a base di yogurt	80 mg/100 g					
	Barrette ai cereali	350 mg/100 g					
	Prodotti dolciari a base di cioccolato	200 mg/100 g					
	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	A norma del regolamento (UE) n. 609/2013					
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	300 mg/giorno					
	Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>			<i>Livelli massimi di fosfatidilserina</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fosfatidilserina da soia».	
Bevande a base di yogurt		50 mg/100 ml					
Polveri a base di latte in polvere		3,5 g/100 g (equivalenti a 40 mg/100 ml pronti da bere)					
Alimenti a base di yogurt		80 mg/100 g					
Barrette ai cereali		350 mg/100 g					
Prodotti dolciari a base di cioccolato		200 mg/100 g					
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013		A norma del regolamento (UE) n. 609/2013					
Prodotto a base di fosfolipidi contenente fosfatidilserina e acido fosfatidico in uguali quantità		<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi di fosfatidilserina</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fosfatidilserina e acido fosfatidico di soia».	Il prodotto non è destinato alle donne durante la gravidanza o l'allattamento.		
		Cereali da prima colazione	80 mg/100 g				
		Barrette ai cereali	350 mg/100 g				
	Alimenti a base di yogurt	80 mg/100 g					
Prodotti tipo yogurt a base di soia	80 mg/100 g						




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Beverande a base di yogurt	50 mg/100 g			
Alternative allo yogurt da bere a base di soia	50 mg/100 g			
Polveri a base di latte in polvere	3,5 g/100 g (equivalenti a 40 mg/100 ml pronti da bere)			
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	800 mg/giorno			
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	A norma del regolamento (UE) n. 609/2013			
Fosfolipidi del tuorlo d'uovo	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi		
Non specificato				
Fitoglicogeno	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «fitoglicogeno».	
Prodotti alimentari trasformati		25 %		
Fitosteroli/fitostanoli	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	A norma dell'allegato III, punto 5, del regolamento (UE) n. 1169/2011.	
Beverande a base di riso		1. I prodotti sono presentati in modo da essere facilmente suddivisi in porzioni contenenti un massimo di 3 g (in caso di una porzione giornaliera) o di 1 g (in caso di tre porzioni giornaliere) di fitosteroli/fitostanoli aggiunti.		
Pane di segale contenente ≥ 50 % di farina di segale integrale (chicchi di segale interi o frantumati e fiocchi di segale) e ≤ 30 % di farina di frumento, nonché ≤ 4 % di zucchero, ma senza aggiunta di grassi		Il tenore di fitosteroli/fitostanoli aggiunti a una confezione di bevande non supera 3 g.		
Condimenti per insalata, maionese e salse piccanti		I condimenti per insalata, la maionese e le salse piccanti sono confezionati in porzioni singole.		
Beverande a base di soia				




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
<p>Prodotti del tipo latte, per esempio tipo latte parzialmente scremato e scremato, con eventuale aggiunta di frutta e/o cereali, in cui il tenore di materie grasse è stato eventualmente ridotto o in cui le materie grasse e/o le proteine del latte sono state parzialmente o interamente sostituite da grassi e/o da proteine vegetali</p>	<p>Prodotti a base di latte fermentato quali yogurt e prodotti di tipo formaggio (tenore in grassi ≤ 12 % per 100 g), in cui il tenore di materie grasse è stato eventualmente ridotto o in cui le materie grasse e/o le proteine del latte sono state parzialmente o interamente sostituite da grassi e/o da proteine vegetali</p>		
<p>Grassi da spalmare quali definiti nell'allegato VII, parte VII e nell'appendice II, punti B e C, del regolamento (UE) n. 1308/2013, esclusi i grassi di cottura e frittura e i grassi da spalmare a base di burro o altri grassi animali</p>	<p>Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE</p>	<p>3 g/giorno</p>	
<p>Olio del nocciolo di prugna</p>	<p>Categoria dell'alimento specificato</p>	<p>Livelli massimi</p>	
<p>Proteine di patate (coagulate) e relativi idrolizzati</p>	<p>Per frittura e condimenti</p>	<p>In linea con il normale uso degli oli vegetali alimentari</p>	<p>La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina di patate».</p>




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Profiloligopeptidasi (preparato enzimatico)	<i>Categoria dell'alimento specificato</i> Integratori alimentari dietetici quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale	<i>Livelli massimi</i> 120 PPU/giorno (2,7 g di preparato enzimatico/giorno) (2×10^6 PPI/giorno) PPU – unità di prolilpeptidasi o di prolil-proteasi (Prolyl Peptidase Units o Proline Protease Units) PPI – Protease Picomole International	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «profiloligopeptidasi».	
Estratto proteico di rene di suino	<i>Categoria dell'alimento specificato</i> Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE Alimento a fini medici speciali, quale definito nel regolamento (UE) n. 609/2013	<i>Livelli massimi</i> 3 capsule/giorno, pari a 12,6 mg di estratto di rene di suino al giorno Tenore di diaminossidasi (DAO): 0,9 mg/giorno (3 capsule con un tenore di DAO pari a 0,3 mg/capsula)		
Olio di colza ad alto tenore di insaponificabili	<i>Categoria dell'alimento specificato</i> Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	<i>Livelli massimi</i> 1,5 g per porzione raccomandata di consumo giornaliero	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di olio di colza».	
Proteina di semi di colza	Come fonte di proteine vegetali negli alimenti, escluse le formule per lattanti e le formule di proseguimento		1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «proteina di semi di colza». 2. Un prodotto alimentare contenente «proteina di semi di colza» deve recare l'indicazione secondo cui questo ingrediente può causare una reazione allergica per i consumatori allergici alla senape e ai prodotti a base di senape. Ove necessario, tale indicazione figura chiaramente accanto all'elenco degli ingredienti.	




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Trans-resveratrolo	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è « <i>trans-resveratrolo</i> ». 2. L'etichetta degli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo deve recare l'indicazione secondo cui il consumo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico.	
	Integratori alimentari dietetici quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta (in forma di capsule o compresse)	150 mg/giorno		
Trans-resveratrolo (fonte microbica)	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è « <i>trans-resveratrolo</i> ». 2. L'etichetta degli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo deve recare l'indicazione secondo cui il consumo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico.	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	In linea con il normale uso negli integratori alimentari di resveratrolo estratto dal poligono giapponese (<i>Fallopia japonica</i>)		
Estratto di cresta di gallo	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di cresta di gallo» o «estratto di cresta di galletto».	
	Bevande a base di latte	40 mg/100 g o mg/100 ml		
	Bevande fermentate a base di latte	80 mg/100 g o mg/100 ml		
	Prodotti tipo yogurt	65 mg/100 g o mg/100 ml		
	<i>Fromage frais</i>	110 mg/100 g o mg/100 ml		
Olio di sachà inchi estratto da <i>Plukenetia volubilis</i>	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di sachà inchi (<i>Plukenetia volubilis</i>)».	
	Come l'olio di lino	In linea con il normale uso alimentare dell'olio di lino		



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Altri requisiti
Salatrim	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	
	Prodotti di panetteria e pasticceria		<p>Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura</p> <p>1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «grasso a basso tenore energetico (salatrim)».</p> <p>2. Si segnala in modo chiaro che il consumo eccessivo può provocare disturbi gastrointestinali.</p> <p>3. Si segnala in modo chiaro che i prodotti non sono destinati ad essere consumati dai bambini.</p>
Olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp.	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi di DHA e EPA combinati</i>	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento	3 000 mg/giorno	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga <i>Schizochytrium sp.</i> ».
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alle donne durante la gravidanza e l'allattamento	450 mg/giorno	
	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti	
	Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso	250 mg/pasto	
	Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia	200 mg/100 g	
	Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013		




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi			
Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione			
Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)	200 mg/100 g		
Cereali da prima colazione	500 mg/100 g		
Grassi da cucina	360 mg/100 g		
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande	600 mg/100 g per il formaggio; 200 mg/100 g per la soia e i prodotti sostitutivi del latte (escluse le bevande)		
Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte	600 mg/100 g per il formaggio; 200 mg/100 g per i prodotti lattieri (compresi il latte, il formaggio fresco e i prodotti a base di yogurt; escluse le bevande)		
Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte)	80 mg/100 g		
Barrette ai cereali/nutrizionali	500 mg/100 g		
Grassi spalmabili e condimenti	600 mg/100 g		



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Olio derivato da <i>Schizochytrium</i> sp. (ATCC PTA-9695)	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi di DHA</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga <i>Schizochytrium</i> sp. (ATCC PTA-9695)».	
Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte	200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g	200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g		
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande	600 mg/100 g	500 mg/100 g		
Grassi spalmabili e condimenti	250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale	450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento		
Cereali da prima colazione	250 mg/pasto	200 mg/100 g		
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE				
Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso				
Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia				
Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi				
Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione				




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti			
Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)	200 mg/100 g			
Barrette ai cereali	500 mg/100 g			
Grassi da cucina	360 mg/100 g			
Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte)	80 mg/100 ml			
Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013	A norma del regolamento (UE) n. 609/2013			
Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	200 mg/100 g			
Olio derivato da <i>Schizochytrium</i> sp.	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi di DHA</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga <i>Schizochytrium</i> sp.».	
Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte	200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g			
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande	200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g			
Grassi spalmabili e condimenti	600 mg/100 g			
Cereali da prima colazione	500 mg/100 g			




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale	450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento	250 mg/pasto	
Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso	Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia	200 mg/100 g		
Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi			
Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti	200 mg/100 g	
Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)	Barrette ai cereali	500 mg/100 g		
Grassi da cucina		360 mg/100 g		



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
<p>Olio derivato da <i>Schizochytrium</i> sp. (T18)</p>	<p>Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte)</p>	<p>80 mg/100 ml</p>	
	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p>	<p><i>Livelli massimi di DHA</i></p>	
	<p>Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte</p>	<p>200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g</p>	<p>La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga <i>Schizochytrium</i> sp.».</p>
	<p>Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande</p>	<p>200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g</p>	
	<p>Grassi spalmabili e condimenti</p>	<p>600 mg/100 g</p>	
	<p>Cereali da prima colazione</p>	<p>500 mg/100 g</p>	
	<p>Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE</p>	<p>250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale</p>	
	<p>Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso</p>	<p>450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento</p>	
	<p>Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia</p>	<p>250 mg/pasto</p>	
	<p>Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi</p>	<p>200 mg/100 g</p>	
	<p>Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione</p>		




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti		
	Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)	200 mg/100 g		
	Barrette ai cereali	500 mg/100 g		
	Grassi da cucina	360 mg/100 g		
	Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostituitivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte)	80 mg/100 ml		
	Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013	A norma del regolamento (UE) n. 609/2013		
	Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	200 mg/100 g		
Estratto di soia fermentata	<i>Categoria dell'alimento specificato</i> Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (in forma di capsule, compresse o in polvere), destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento	<i>Livelli massimi</i> 100 mg/giorno	1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di soia fermentata». 2. L'etichetta degli integratori alimentari contenenti l'estratto di soia fermentata deve recare l'indicazione secondo cui il consumo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico.	
Estratto di germi di frumento (<i>Triticum aestivum</i>) ricco di spermidina	<i>Categoria dell'alimento specificato</i> Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento	<i>Livelli massimi</i> Equivalente a 6 mg/giorno max. di spermidina	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di germi di frumento ricco di spermidina».	




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Sucromalt	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	<p>1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «sucromalt».</p> <p>2. La denominazione del prodotto alimentare figurante sull'etichetta è accompagnata dalla dicitura «il sucromalt è una fonte di glucosio e di fruttosio».</p>	
Non specificato				
Fibra di canna da zucchero	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi		
	Pane	8 %		
	Prodotti di panetteria	5 %		
	Prodotti a base di carne	3 %		
	Condimenti e spezie	3 %		
	Formaggi grattugiati	2 %		
	Prodotti dietetici speciali	5 %		
	Salse	2 %		
	Bevande	5 %		
Estratto di olio di girasole	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	1,1 g/giorno		La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto di olio di girasole».
Microalga liofilizzata <i>Tetraselmis chuii</i>	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi		
	Salse	20 % o 250 mg/giorno		La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «microalga liofilizzata <i>Tetraselmis chuii</i> » o «microalga liofilizzata <i>T. chuii</i> ».
	Sali speciali	1 %		
	Condimenti	250 mg/giorno		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	250 mg/giorno		Gli integratori alimentari contenenti la microalga liofilizzata <i>Tetraselmis chuii</i> recano la seguente dicitura: «Contiene quantità trascurabili di iodio».




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Therapon barcoo/Scortum	L'uso previsto è identico a quello del salmone, vale a dire la preparazione di piatti e prodotti gastronomici a base di pesce, inclusi i prodotti ittici cotti, crudi, affumicati e al forno.			
D-tagatosio	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «D-tagatosio». 2. Sull'etichetta dei prodotti con un tenore di D-tagatosio superiore a 15 g per porzione e di tutte le bevande che contengono più dell'1 % di D-tagatosio (nella forma in cui vengono consumate) deve figurare l'indicazione «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi».	
	Non specificato			
Estratto ricco in tassifolina	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto ricco in tassifolina».	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti, i bambini nella prima infanzia, i bambini e gli adolescenti di età inferiore a 14 anni	100 mg/giorno		
Trealosio	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «trealosio» e figura nell'etichettatura del prodotto in quanto tale, o negli elenchi degli ingredienti dei prodotti alimentari che lo contengono. 2. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta è accompagnata dalla dicitura «il trealosio è una fonte di glucosio».	
	Non specificato			



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
<p>Funghi (<i>Agaricus bisporus</i>) trattati con raggi UV</p>	<p>Categoria dell'alimento specificato</p> <p>Funghi (<i>Agaricus bisporus</i>)</p>	<p>Livelli massimi di vitamina D₂</p> <p>10 µg di vitamina D₂/100 g di peso fresco</p>	
	<p>Categoria dell'alimento specificato</p> <p>Funghi (<i>Agaricus bisporus</i>)</p>	<p>Livelli massimi di vitamina D₂</p> <p>10 µg di vitamina D₂/100 g di peso fresco</p>	<p>1. La denominazione figurante sull'etichetta del nuovo alimento in quanto tale o su quella dei prodotti alimentari che lo contengono è «funghi (<i>Agaricus bisporus</i>) trattati con raggi UV».</p> <p>2. La denominazione figurante sull'etichetta del nuovo alimento in quanto tale o su quella dei prodotti alimentari che lo contengono è accompagnata dall'indicazione: «è stato applicato un trattamento con luce controllata per aumentare i livelli di vitamina D» o «è stato applicato un trattamento con raggi UV per aumentare i livelli di vitamina D₂».</p>
<p>Lievito per panificazione (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) trattato con raggi UV</p>	<p>Categoria dell'alimento specificato</p> <p>Pane e panini lievitati</p>	<p>Livelli massimi di vitamina D₂</p> <p>5 µg di vitamina D₂/100 g</p>	
	<p>Prodotti da forno fini lievitati</p>	<p>5 µg di vitamina D₂/100 g</p>	
	<p>Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE</p>	<p>5 µg di vitamina D₂/giorno</p>	
<p>Pane trattato con raggi UV</p>	<p>Categoria dell'alimento specificato</p> <p>Pane e panini lievitati (senza guarniture)</p>	<p>Livelli massimi di vitamina D₂</p> <p>3 µg di vitamina D₂/100 g</p>	
	<p>Categoria dell'alimento specificato</p> <p>Latte intero pastorizzato, consumato in quanto tale, quale definito nel regolamento (UE) n. 1308/2013</p> <p>Latte parzialmente scremato pastorizzato, consumato in quanto tale, quale definito nel regolamento (UE) n. 1308/2013</p>	<p>Livelli massimi di vitamina D₃</p> <p>5-32 µg/kg per la popolazione in generale, esclusi i lattanti</p> <p>1-15 µg/kg per la popolazione in generale, esclusi i lattanti</p>	<p>La denominazione figurante sull'etichetta del nuovo alimento è accompagnata dalla dicitura «contiene vitamina D prodotta mediante trattamento con raggi UV».</p>
<p>Latte trattato con raggi UV</p>	<p>Categoria dell'alimento specificato</p> <p>Latte intero pastorizzato, consumato in quanto tale, quale definito nel regolamento (UE) n. 1308/2013</p> <p>Latte parzialmente scremato pastorizzato, consumato in quanto tale, quale definito nel regolamento (UE) n. 1308/2013</p>	<p>Livelli massimi di vitamina D₃</p> <p>5-32 µg/kg per la popolazione in generale, esclusi i lattanti</p> <p>1-15 µg/kg per la popolazione in generale, esclusi i lattanti</p>	<p>1. La denominazione figurante sull'etichetta del nuovo alimento è «latte trattato con raggi UV».</p> <p>2. Se il latte trattato con raggi UV contiene un quantitativo di vitamina D considerato significativo ai sensi dell'allegato XIII, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, la denominazione sull'etichetta è accompagnata dalla dicitura «contiene vitamina D prodotta mediante trattamento con raggi UV» o «latte contenente vitamina D risultante dal trattamento con raggi UV».</p>



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Vitamina K₂ (menachinone)	Da utilizzare in conformità alla direttiva 2002/46/CE, al regolamento (UE) n. 609/2013 e/o al regolamento (CE) n. 1925/2006		
Estratto di crusca di frumento	<i>Categoria dell'alimento specificato</i> Livelli massimi		L'estratto di crusca di frumento non può essere immesso sul mercato come integratore alimentare o ingrediente di integratori alimentari, né può essere aggiunto alle formule per lattanti.
	Birra e relativi succedanei	0,4 g/100 g	
	Cereali pronti per il consumo	9 g/100 g	
	Prodotti lattiero-caseari	2,4 g/100 g	
	Succhi di frutta e di verdura	0,6 g/100 g	
	Bevande analcoliche	0,6 g/100 g	
	Preparati a base di carne	2 g/100 g	
Beta-glucani del lievito	<i>Categoria dell'alimento specificato</i> Livelli massimi di beta-glucani del lievito (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) puri		La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «beta-glucani del lievito (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)».
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia	1,275 g/giorno per i bambini di età superiore a 12 anni e la popolazione in generale 0,675 g/giorno per i bambini di età inferiore a 12 anni	
	Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	1,275 g/giorno	
	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia	1,275 g/giorno	
	Bevande a base di frutta e/o di verdura, compresi i succhi concentrati e disidratati	1,3 g/kg	



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	Bevande aromatizzate alla frutta	0,8 g/kg	
	Cacao in polvere per la preparazione di bevande	38,3 g/kg (in polvere)	
	Altre bevande	0,8 g/kg (pronti da bere)	
		7 g/kg (in polvere)	
	Barrette ai cereali	6 g/kg	
	Cereali da prima colazione	15,3 g/kg	
	Cereali da prima colazione calda integrali e ad alto contenuto di fibre	1,5 g/kg	
	Biscotti tipo «gallette»	6,7 g/kg	
	Biscotti tipo «cracker»	6,7 g/kg	
	Bevande a base di latte	3,8 g/kg	
	Prodotti a base di latte fermentato	3,8 g/kg	
	Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari	3,8 g/kg	
	Latte in polvere/polvere di latte	25,5 g/kg	
	Zuppe, minestre e preparati per minestre	0,9 g/kg (pronti per il consumo)	
		1,8 g/kg (condensati)	
		6,3 g/kg (in polvere)	
	Cioccolato e dolci	4 g/kg	
	Barrette e polveri proteiche	19,1 g/kg	
	Confetture, marmellate e altri prodotti spalmabili a base di frutta	11,3 g/kg	



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Zeaxantina	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p> <p>Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE</p>	<p><i>Livelli massimi</i></p> <p>2 mg/giorno</p>	<p>La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «zeaxantina sintetica».</p>	
Zinco L-pidolato	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p> <p>Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 609/2013</p> <p>Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia</p> <p>Sostituto di un pasto per il controllo del peso</p> <p>Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi</p> <p>Alimenti recanti una dicitura sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione</p> <p>Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE</p>	<p><i>Livelli massimi</i></p> <p>3 g/giorno</p>	<p>La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «zinco L-pidolato».</p>	

(1) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 5).

(3) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(4) Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).

(5) Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67).

(6) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).





Tabella 2 - Specifiche


Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
Acido N-acetil-D-neuraminico	<p>Descrizione L'acido N-acetil-D-neuraminico si presenta come polvere cristallina di colore bianco-biancastro</p> <p>Definizione</p> <p>Denominazione chimica Denominazioni IUPAC: acido N-acetil-D-neuraminico (diidrato) 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-galactero-D-galacto-non-2-ulopyranosonic acid (dihydrate), Sinonimi acido sialico (diidrato)</p> <p>Formula chimica $C_{11}H_{19}NO_9$ (acido) $C_{11}H_{23}NO_{11}$ ($C_{11}H_{19}NO_9 \cdot 2H_2O$) (diidrato)</p> <p>Massa molecolare 309,3 Da (acido) 345,3 (309,3 + 36,0) (diidrato)</p> <p>N. CAS 131-48-6 (acido libero) 50795-27-2 (diidrato)</p> <p>Specifiche Descrizione: polvere cristallina di colore bianco-biancastro pH (20 °C, soluzione al 5 %): 1,7-2,5 acido N-acetil-D-neuraminico (diidrato): > 97,0 % Acqua (10,4 % nel diidrato): ≤ 12,5 % (p/p) Ceneri, solfate: < 0,2 % (p/p) Acido acetico (acido libero e/o acetato di sodio): < 0,5 % (p/p)</p> <p>Metalli pesanti Ferro: < 20,0 mg/kg Piombo: < 0,1 mg/kg Proteine residue: < 0,01 % (p/p)</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Solventi residui</p> <p>2-propanolo: < 0,1 % (p/p)</p> <p>Acetone: < 0,1 % (p/p)</p> <p>Acetato di etile: < 0,1 % (p/p)</p> <p>Criteri microbiologici</p> <p><i>Salmonella</i>: assenza in 25 g</p> <p>Conteggio totale degli aerobi mesofili: < 500 CFU/g</p> <p>Enterobatteriacee: assenza in 10 g</p> <p><i>Cronobacter (Enterobacter) sakazakii</i>: assenza in 10 g</p> <p><i>Listeria monocytogenes</i>: assenza in 25 g</p> <p><i>Bacillus cereus</i>: < 50 CFU/g</p> <p>Lieviti: < 10 CFU/g</p> <p>Muffe: < 10 CFU/g</p> <p>Endotossine residue: < 10 EU/mg</p> <p>CFU: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina</p>
	<p>Descrizione/definizione</p> <p>I frutti del baobab (<i>Adansonia digitata</i>) vengono raccolti dagli alberi. I gusci duri vengono spezzati e la polpa è separata dai semi e dal guscio. Essa viene quindi macinata, suddivisa in particelle grossolane e fini (di misura compresa tra 3 e 600 µ) e confezionata.</p> <p>Principali componenti nutrizionali</p> <p>Umidità (perdita per essiccazione) (g/100 g): 4,5-13,7</p> <p>Proteine (g/100 g): 1,8-9,3</p> <p>Grassi (g/100 g): 0-1,6</p> <p>Carboidrati totali (g/100 g): 76,3-89,5</p> <p>Zuccheri totali (in glucosio): 15,2-36,5</p> <p>Sodio (mg/100 g): 0,1-25,2</p> <p>Caratteristiche analitiche</p> <p>Sostanze estranee visibili: non oltre lo 0,2 %</p> <p>Umidità (perdita per essiccazione) (g/100 g): 4,5-13,7</p> <p>Cenere (g/100 g): 3,8-6,6</p>
	<p>Polpa disidratata del frutto di <i>Adansonia digitata</i> (baobab)</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Estratto di <i>Ajuga reptans</i> da colture cellulari</p>	<p>Descrizione/definizione L'estratto idroalcolico delle colture di tessuti di <i>Ajuga reptans</i> L. è sostanzialmente equivalente agli estratti delle parti aeree fiorite di <i>Ajuga reptans</i> ottenute da colture tradizionali.</p>
<p>L-alanil-L-glutamina</p>	<p>Descrizione/definizione L'L-alanil-L-glutamina è ottenuta mediante fermentazione di un ceppo geneticamente modificato di <i>Escherichia coli</i>. Durante il processo di fermentazione, l'ingrediente è secreto nel terreno di coltura, dal quale in seguito è separato e purificato a una concentrazione superiore al 98 %.</p> <p>Aspetto: polvere cristallina bianca Purezza: > 98 % Spettroscopia infrarossa: conformità alla norma di riferimento Aspetto della soluzione: incolore e limpida Tenore (su base secca): 98-102 % Sostanze collegate (ciascuna): ≤ 0,2 % Residuo alla calcinazione: ≤ 0,1 % Perdita all'essiccazione: ≤ 0,5 % Rotazione ottica: +9,0 - +11,0° pH (1 %; H₂O): 5,0-6,0 Ammonio (NH₄): ≤ 0,020 % Cloruro (Cl): ≤ 0,020 % Solfato (SO₄): ≤ 0,020 %</p> <p>Criteri microbiologici <i>Escherichia coli</i>: assenza/g</p>
<p>Olio derivato dalla microalga <i>Ulkenia</i> sp.</p>	<p>Descrizione/definizione Olio derivato dalla microalga <i>Ulkenia</i> sp. Indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg di olio Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 % Insaponificabili: ≤ 4,5 % Acidi grassi trans: ≤ 1,0 % Tenore di DHA: ≥ 32 %</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Olio di semi di <i>Allanblackia</i></p> <p>Descrizione/definizione L'olio raffinato di semi di <i>Allanblackia</i> si ottiene dai semi di <i>Allanblackia</i> delle specie: <i>A. floribunda</i> (sinonimo di <i>A. parviflora</i>) e <i>A. stuhlmannii</i>.</p> <p>Composizione in acidi grassi Acido laurico (C12:0): < 1,0 % Acido miristico (C14:0): < 1,0 % Acido palmitico (C16:0): < 2,0 % Acido palmitoleico (C16:1): < 1,0 % Acido stearico (C18:0): 45-58 % Acido oleico (C18:1): 40-51 % Acido linoleico (C18:2): < 1,0 % Acido γ-linoleico (C18:3): < 1,0 % Acido arachidico (C20:0): < 1,0 % Acidi grassi liberi: max. 0,1 %</p> <p>Caratteristiche Acidi grassi trans: max. 0,5 % Indice di perossido (PV): max. 0,8 meq/kg Indice di iodio: < 46 g/100 g Sostanze insaponificabili: max. 1,0 % Indice di saponificazione: 185-198 mg KOH/g</p>	
<p>Estratto delle foglie di <i>Aloe macroclada</i> Baker</p> <p>Descrizione/definizione L'estratto di gel in polvere ottenuto dalle foglie dell'<i>Aloe macroclada</i> Baker è sostanzialmente equivalente a quello del gel ottenuto dalle foglie dell'<i>Aloe vera</i> L. Burm f.</p> <p>Ceneri: 25 % Fibre alimentari: 28,6 % Grassi: 2,7 % Umidità: 4,7 % Polisaccaridi: 9,5 % Proteine: 1,63 % Glucosio: 8,9 %</p>	




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Olio di krill antartico estratto da <i>Euphausia superba</i></p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>L'estratto lipidico del krill antartico (<i>Euphausia superba</i>) è ottenuto per estrazione dei lipidi dal krill antartico congelato o da farina di krill essiccato con un solvente di estrazione approvato (a norma della direttiva 2009/32/CE). Le proteine e il materiale residuo del krill vengono rimossi dall'estratto lipidico tramite filtrazione. I solventi di estrazione e l'acqua residua sono eliminati tramite evaporazione.</p> <p>Indice di saponificazione: ≤ 230 mg KOH/g</p> <p>Indice di perossido (PV): ≤ 3 meq O₂/kg di olio</p> <p>Stabilità ossidativa: tutti i prodotti alimentari contenenti olio di krill antartico estratto da <i>Euphausia superba</i> devono dimostrare la stabilità ossidativa in base a un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (ad esempio AOAC).</p> <p>Umidità e sostanze volatili: $\leq 3\%$ o $0,6$ espresso come attività dell'acqua a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$</p> <p>Fosfolipidi: $35\text{-}50\%$</p> <p>Acidi grassi trans: $\leq 1\%$</p> <p>EPA (acido eicosapentaenoico): $\geq 9\%$</p> <p>DHA (acido docosaesaenoico) $\geq 5\%$</p>
<p>Olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da <i>Euphausia superba</i></p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>L'olio ricco di fosfolipidi è prodotto a partire dal krill antartico (<i>Euphausia superba</i>) mediante ripetuti lavaggi con un solvente approvato (a norma della direttiva 2009/32/CE) per aumentare il tenore di fosfolipidi dell'olio. I solventi sono rimossi dal prodotto finale tramite evaporazione.</p> <p>Indice di saponificazione: ≤ 230 mg KOH/g</p> <p>Indice di perossido (PV): ≤ 3 meq O₂/kg di olio</p> <p>Umidità e sostanze volatili: $\leq 3\%$ o $0,6$ espresso come attività dell'acqua a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$</p> <p>Fosfolipidi: $\geq 60\%$</p> <p>Acidi grassi trans: $\leq 1\%$</p> <p>EPA (acido eicosapentaenoico): $\geq 9\%$</p> <p>DHA (acido docosaesaenoico) $\geq 5\%$</p>
<p>Olio fungino ricco di acido arachidonico estratto da <i>Mortierella alpina</i></p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>L'olio ricco di acido arachidonico, di colore giallo chiaro, è ottenuto per fermentazione dei ceppi non geneticamente modificati JS-4, I49-N18, FRK-MA01 e CBS 210.32 del fungo <i>Mortierella alpina</i> mediante l'impiego di un liquido idoneo. L'olio è poi estratto dalla biomassa e purificato.</p> <p>Acido arachidonico: $\geq 40\%$ in peso del tenore totale di acidi grassi</p> <p>Acidi grassi liberi: $\leq 0,45\%$ del tenore totale di acidi grassi</p> <p>Acidi grassi trans: $\leq 0,5\%$ del tenore totale di acidi grassi</p> <p>Sostanze insaponificabili: $\leq 1,5\%$</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Indice di perossido (PV): ≤ 5 meq/kg Indice di anisidina: ≤ 20 Indice di acidità: ≤ 1,0 KOH/g Umidità: ≤ 0,5 %</p>
<p>Olio di argan estratto da <i>Argania spinosa</i></p>	<p>Descrizione/definizione L'olio di argan è ottenuto mediante spremitura a freddo dei semi simili a mandorle dei frutti di <i>Argania spinosa</i> (L.) Skeels. I semi possono essere tostati prima della spremitura, ma senza contatto diretto con la fiamma.</p> <p>Composizione Acido palmitico (C16:0): 12-15 % Acido stearico (C18:0): 5-7 % Acido oleico (C18:1): 43-50 % Acido linoleico (C18:2): 29-36 % Sostanze insaponificabili: 0,3-2 % Steroli totali: 100-500 mg/100 g Tocoferoli totali: 16-90 mg/100 g Acidità oleica: 0,2-1,5 % Indice di perossido (PV): < 10 meq O₂/kg</p>
<p>Oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga <i>Haematococcus pluvialis</i></p>	<p>Descrizione/definizione L'astaxantina è un carotenoide derivato dall'alga <i>Haematococcus pluvialis</i>. I metodi per favorire la crescita delle alghe sono vari; è possibile ricorrere a sistemi chiusi esposti alla luce del sole o illuminati con luci artificiali rigorosamente controllate oppure utilizzare bacini aperti. Le cellule algali sono raccolte ed essiccate; l'oleoresina è estratta mediante CO₂ supercritica o un solvente (acetato di etile). L'astaxantina è diluita e standardizzata al 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % o 20 % mediante olio di oliva, di cartamo, di girasole o MCT (trigliceridi a catena media).</p> <p>Composizione dell'oleoresina Grassi: 42,2-99 % Proteine: 0,3-4,4 % Carboidrati: 0-52,8 % Fibre: < 1,0 % Ceneri: 0,0-4,2 % Specifiche per i carotenoidi peso/peso% Astaxantine totali: 2,9-11,1 %</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>9-cis-astaxantina: 0,3-17,3 % 13-cis-astaxantina: 0,2-7,0 % Monoesteri di astaxantina: 79,8-91,5 % Diesteri di astaxantina: 0,16-19,0 % β-carotene: 0,01-0,3 % Luteina: 0-1,8 % Cantaxantina: 0-1,30 %</p> <p>Criteri microbiologici</p> <p>Batteri aerobici totali: < 3 000 CFU/g Lieviti e muffe: < 100 CFU/g Coliformi: < 10 CFU/g <i>E. coli</i>: negativo <i>Salmonella</i>: negativo <i>Stafilococci</i>: negativo</p>
<p>Semi di basilico (<i>Ocimum basilicum</i>)</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Il basilico (<i>Ocimum basilicum</i> L.) appartiene alla famiglia delle «Lamiaceae» nell'ordine delle «Lamiales». Dopo il raccolto i semi sono puliti meccanicamente. I fiori, le foglie e altre parti della pianta sono rimossi. Il massimo livello di purezza dei semi di basilico deve essere garantito tramite filtrazione (ottica, meccanica). Il processo di produzione di succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura contenenti semi di basilico (<i>Ocimum basilicum</i> L.) comprende le fasi di preidratazione dei semi e di pastorizzazione. Sono previsti controlli microbiologici e sistemi di monitoraggio.</p> <p>Sostanza secca: 94,1 % Proteine: 20,7 % Grassi: 24,4 % Carboidrati: 1,7 % Fibre alimentari: 40,5 % (metodo: AOAC 958.29) Generi: 6,78 %</p>
<p>Estratto di fagioli neri fermentati</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>L'estratto di fagioli neri fermentati (estratto Touchi) è una polvere fine, di color marrone chiaro, proteica, ottenuta per estrazione con acqua da piccoli semi di soia [<i>Glycine max</i> (L.) Merr.] fermentati con <i>Aspergillus oryzae</i>. L'estratto contiene un inibitore dell'α-glucosidasi.</p> <p>Caratteristiche</p> <p>Grassi: \leq 1,0 % Proteine: \geq 55 %</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Acqua: ≤ 7,0 % Ceneri: ≤ 10 % Carboidrati: ≥ 20 % Attività inibitoria dell'α-glucosidasi: IC50 min. 0,025 mg/ml Isoflavoni di soia: ≤ 0,3 g/100 g</p>
<p>Lattoferrina bovina</p>	<p>Descrizione/definizione La lattoferrina bovina è una proteina naturalmente presente nel latte vaccino. Si tratta di una glicoproteina in grado di legare il ferro di circa 77 kDa, formata da una catena polipeptidica singola di 689 aminoacidi. Processo di produzione: la lattoferrina bovina è isolata dal latte scremato o dal siero di latte tramite scambio ionico e successive fasi di ultrafiltrazione. Infine viene essiccata mediante liofilizzazione o nebulizzazione e le particelle più grandi vengono scartate. È una polvere virtualmente inodore, di colore rosato chiaro.</p> <p>Proprietà fisico-chimiche della lattoferrina bovina Umidità: < 4,5 % Ceneri: < 1,5 % Arsenico: < 2,0 mg/kg Ferro: < 350 mg/kg Proteine: > 93 % di cui lattoferrina bovina: > 95 % di cui altre proteine: < 5,0 % pH (soluzione al 2 %, 20 °C): 5,2-7,2 Solubilità (soluzione al 2 %, 20 °C): completa</p>
<p>Olio di semi di <i>Buglossoides arvensis</i></p>	<p>Descrizione/definizione L'olio raffinato di <i>Buglossoides</i> è estratto dai semi di <i>Buglossoides arvensis</i> (L.) LM.Johnst. Acido alfa-linolenico: ≥ 35 % p/p degli acidi grassi totali Acido stearidonico: ≥ 15 % p/p degli acidi grassi totali Acido linoleico: ≥ 8,0 % p/p degli acidi grassi totali Acidi grassi trans: ≤ 2,0 % p/p degli acidi grassi totali Indice di acidità: ≤ 0,6 mg KOH/g Indice di perossido (PV): < 5,0 meq O₂/kg Tenore di insaponificabili: ≤ 2,0 % Tenore di proteine (azoto complessivo): ≤ 10 µg/ml Alcaloidi pirrolizidinici: non rilevabili, con un limite di rivelabilità di 4,0 µg/kg</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Olio di <i>Calanus finmarchicus</i></p>	<p>Descrizione/definizione Il nuovo alimento è un olio di colore rubino, leggermente viscoso, con un leggero odore di molluschi, estratto dal crostaceo (zooplankton marino) <i>Calanus finmarchicus</i>. L'ingrediente è costituito principalmente da esteri di cera (> 85 %) con piccoli quantitativi di trigliceridi e altri lipidi neutri.</p> <p>Specifiche Acqua: < 1,0 % Esteri di cera: > 85 % Acidi grassi totali: > 46 % Acido eicosapentaenoico (EPA): > 3,0 % Acido docosaesaenoico (DHA): > 4,0 % Alcoli grassi totali: > 28 % Alcole grasso C20: 1 n-9: > 9,0 % Alcole grasso C22: 1 n-11: > 12 % Acidi grassi trans: < 1,0 % Esteri di astaxantina: < 0,1 % Indice di perossido (PV): < 3,0 meq. O₂/kg</p>
<p>Base per gomma da masticare (monometossi polietilenglicole)</p>	<p>Descrizione/definizione Il nuovo ingrediente alimentare è un polimero sintetico (numero di brevetto WO2006016179). Consiste in polimeri ramificati del monometossi polietilenglicole (MPEG) innestati su poliisoprene legato all'anidride maleica (PIP-g-MA) e MPEG che non hanno reagito (meno del 35 % in peso). È di colore bianco-biancastro. N. CAS: 1246080-53-4</p> <p>Caratteristiche Umidità: < 5,0 % Alluminio: < 3,0 mg/kg Litio: < 0,5 mg/kg Nichel: < 0,5 mg/kg Anidride residua: < 15 µmol/g Indice di polidispersione: < 1,4 Isoprene: < 0,05 mg/kg Ossido di etilene: < 0,2 mg/kg Anidride maleica libera: < 0,1 %</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Totale di oligomeri (inferiore a 1 000 Dalton): ≤ 50 mg/kg Glicole etilenico: < 200 mg/kg Glicole dietilenico: < 30 mg/kg Monoetilene glicol metil etere: < 3,0 mg/kg Dietilene glicol metil etere: < 4,0 mg/kg Trietilene glicol metil etere: < 7,0 mg/kg 1,4-diossano: < 2,0 mg/kg Formaldeide: < 10 mg/kg</p>	<p>Descrizione/definizione Il copolimero di metilvinilietere e di anidride maleica è un copolimero anidro di metilvinilietere e anidride maleica. Polvere fluida da bianca a biancastra N. CAS: 9011-16-9</p> <p>Purezza Tenore: almeno 99,5 % in sostanza secca Viscosità specifica (1 % in MEK): 2-10 Metilvinilietere residuo: ≤ 150 ppm Anidride maleica residua: ≤ 250 ppm Acetaldeide: ≤ 500 ppm Metanolo: ≤ 500 ppm Dilauroile perossido: ≤ 15 ppm Totale metalli pesanti: ≤ 10 ppm</p> <p>Criteri microbiologici Conteggio della carica aerobica totale su piastra: ≤ 500 CFU/g Lieviti e muffe: ≤ 500 CFU/g <i>Escherichia coli</i>: negativo al test <i>Salmonella</i>: negativo al test <i>Staphylococcus aureus</i>: negativo al test <i>Pseudomonas aeruginosa</i>: negativo al test</p>
<p>Base per gomma da masticare (copolimero di metilvinilietere e di anidride maleica)</p>	




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Olio di semi di chia da <i>Salvia hispanica</i></p>	<p>Descrizione/definizione L'olio di semi di chia è ottenuto dai semi della chia (<i>Salvia hispanica</i> L.) (purezza 99,9 %) mediante spremitura a freddo. Non vengono utilizzati solventi; una volta spremuto, l'olio è conservato in vasche di decantazione ed è sottoposto a un procedimento di filtrazione per eliminarne le impurità. Può anche essere prodotto mediante estrazione con CO₂supercritica.</p> <p>Processo di produzione È ottenuto mediante spremitura a freddo. Non vengono utilizzati solventi; una volta spremuto, l'olio è conservato in vasche di decantazione ed è sottoposto a un procedimento di filtrazione per eliminarne le impurità.</p> <p>Acidità espressa in acido oleico: ≤ 2,0 % Indice di perossido (PV): ≤ 10 meq/kg Impurità insolubili: ≤ 0,05 % Acido alfa-linolenico: ≥ 60 % Acido linoleico: 15-20 %</p>
<p>Semi di chia (<i>Salvia hispanica</i>)</p>	<p>Descrizione/definizione La chia (<i>Salvia hispanica</i>) è una pianta erbacea annuale, estiva, appartenente alla famiglia delle <i>Labiatae</i>. Dopo il raccolto i semi sono puliti meccanicamente. I fiori, le foglie e altre parti della pianta sono rimossi.</p> <p>Sostanza secca: 90-97 % Proteine: 15-26 % Grassi: 18-39 % Carboidrati(*): 18-43 % Fibra grezza (**): 18-43 % Ceneri: 3-7 %</p> <p>(*) I carboidrati comprendono il valore della fibra (**) Per fibra grezza si intende la parte composta prevalentemente da cellulosa, pentosani e lignina non digeribili.</p> <p>Processo di produzione Il processo di produzione di succhi di frutta e miscele di succhi di frutta contenenti semi di chia comprende le fasi di preidratazione dei semi e di pastorizzazione. Sono previsti controlli microbiologici e sistemi di monitoraggio.</p>
<p>Complesso chitina-glucano derivato dall'<i>Aspergillus niger</i></p>	<p>Descrizione/definizione Il complesso chitina-glucano è ottenuto dal micelio dell'<i>Aspergillus niger</i>; si tratta di una polvere di colore giallastro, inodore e fluida. Il suo tenore di sostanza secca è pari o superiore al 90 %.</p> <p>Il complesso chitina-glucano è composto principalmente da due polisaccaridi: — chitina, composta da unità di ripetizione di N-acetil-D-glucosamina (n. CAS: 1398-61-4), — beta(1,3)-glucano, composto da unità di ripetizione di D-glucosio (n. CAS: 9041-22-9).</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Complesso chitina-glucano derivato dal <i>Fomes fomentarius</i></p>	<p>Perdita all'essiccazione: ≤ 10 % Chitina-glucano: ≥ 90 % Rapporto chitina/glucano: da 30:70 a 60:40 Ceneri: ≤ 3,0 % Lipidi: ≤ 1,0 % Proteine: ≤ 6,0 %</p> <p>Descrizione/definizione Il complesso chitina-glucano è ottenuto dalle pareti cellulari dei frutti del fungo <i>Fomes fomentarius</i>. È composto principalmente da due polisaccaridi: — chitina, composta da unità di ripetizione di N-acetil-D-glucosamina (n. CAS: 1398-61-4); — beta(1,3)-glucano, composto da unità di ripetizione di D-glucosio (n. CAS: 9041-22-9). Il processo di produzione comprende diverse fasi, tra cui: pulizia, riduzione in termini di dimensioni e frantumazione, ammorbidimento in acqua e riscaldamento in soluzione alcalina, lavaggio, essiccazione. Durante il processo di produzione non va effettuata l'idrolisi. Aspetto: polvere inodore e insapore, di colore marrone</p> <p>Purezza Umidità: ≤ 15 % Ceneri: ≤ 3,0 % Chitina-glucano: ≥ 90 % Rapporto chitina/glucano: 70:20 Carboidrati totali, esclusi i glucani ≤ 0,1 % Proteine: ≤ 2,0 % Lipidi: ≤ 1,0 % Melanine: ≤ 8,3 % Additivi: nessuno pH: 6,7-7,5</p> <p>Metalli pesanti Piombo (ppm): ≤ 1,00 Cadmio (ppm): ≤ 1,00 Mercurio (ppm): ≤ 0,03 Arsenico (ppm): ≤ 0,20</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Criteri microbiologici</p> <p>Batteri mesofili totali: $\leq 10^3$/g</p> <p>Lieviti e muffe: $\leq 10^3$/g</p> <p>Coliformi a 30 °C: $\leq 10^3$/g</p> <p><i>E. coli</i>: ≤ 10/g</p> <p><i>Salmonella</i> e altri batteri patogeni: assenza/25 g</p>
<p>Estratto di chitosano dai funghi (<i>Agaricus bisporus</i>; <i>Aspergillus niger</i>)</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>L'estratto di chitosano [contenente principalmente poli(D-glucosamina)] è ottenuto dai gambi di <i>Agaricus bisporus</i> o dal micelio di <i>Aspergillus niger</i>. Il processo di produzione brevettato comprende diverse fasi, tra cui: estrazione e deacetilazione (idrolisi) in ambiente alcalino, solubilizzazione in ambiente acido, precipitazione in ambiente alcalino, lavaggio ed essiccazione.</p> <p>Sinonimo: poli(D-glucosamina)</p> <p>Chitosano (n. CAS: 9012-76-4)</p> <p>Formula del chitosano: $(C_6H_{11}NO_4)_n$</p> <p>Aspetto: polvere fine, fluida</p> <p>Colore: da biancastra a leggermente marrone</p> <p>Odore: inodore</p> <p>Purezza</p> <p>Tenore di chitosano (% p/p - peso a secco): ≥ 85</p> <p>Tenore di glucano (% p/p - peso a secco): ≤ 15</p> <p>Perdita all'essiccazione (% p/p - peso a secco): ≤ 10</p> <p>Viscosità (1 % in acido acetico all'1 %): 1-15</p> <p>Grado di acetilazione (in % mol/peso umido): 0-30</p> <p>Viscosità (1 % in acido acetico all'1 %) (mPa.s): 1-14 per il chitosano derivato da <i>Aspergillus niger</i>; 12-25 per la chitina derivata da <i>Agaricus bisporus</i></p> <p>Ceneri (% p/p peso a secco): $\leq 3,0$</p> <p>Proteine (% p/p peso a secco): $\leq 2,0$</p> <p>Granulometria delle particelle: > 100 nm</p> <p>Densità da compattazione (g/cm^3): 0,7-1,0</p> <p>Capacità di legare i grassi 800 x (p/p peso umido): accertata mediante test</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Metalli pesanti</p> <p>Mercurio (ppm): $\leq 0,1$</p> <p>Piombo (ppm): $\leq 1,0$</p> <p>Arsenico (ppm): $\leq 1,0$</p> <p>Cadmio (ppm): $\leq 0,5$</p> <p>Criteri microbiologici</p> <p>Conteggio della carica aerobica (CFU/g): $\leq 10^3$</p> <p>Conteggio dei lieviti e delle muffe (CFU/g): $\leq 10^3$</p> <p><i>Escherichia coli</i> (CFU/g): ≤ 10</p> <p>Enterobatteriacee (CFU/g): ≤ 10</p> <p><i>Salmonella</i>: assenza/25 g</p> <p><i>Listeria monocytogenes</i>: assenza/25 g</p>
<p>Solfato di condroitina</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Il solfato di condroitina (sale di sodio) è un prodotto biosintetico. È ottenuto mediante solfatazione chimica della condroitina derivata dalla fermentazione attivata dal ceppo del batterio <i>Escherichia coli</i> O5:K4:H4, U1-41 (ATCC 23502).</p> <p>Solfato di condroitina (sale di sodio) (% su base secca): 95-105</p> <p>MWp (peso medio) (kDa): 5-12</p> <p>MWn (numero medio) (kDa): 4-11</p> <p>Dispersione ($w_h/w_{0,05}$): $\leq 0,7$</p> <p>Modello di solfatazione ($\Delta Di-6S$) (%): ≤ 85</p> <p>Perdita all'essiccazione (%) (105 °C a peso costante): $\leq 10,0$</p> <p>Residuo alla calcinazione (% su base secca): 20-30</p> <p>Proteina (% su base secca): $\leq 0,5$</p> <p>Endotossine (EU/mg): ≤ 100</p> <p>Impurità organiche totali (mg/kg): ≤ 50</p>
<p>Cromo picolinato</p>	<p>Descrizione/definizione:</p> <p>Il cromo picolinato è una polvere fluida rossastra, leggermente solubile in acqua a pH 7. Il sale è solubile anche in solventi organici polari.</p> <p>Denominazione chimica: tris(2-piridincarbossilato-N,O)cromo(III) oppure 2-acido piridincarbossilico sale di cromo(III)</p> <p>N. CAS: 14639-25-9</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Erbe di <i>Cistus incanus</i> L. Pandalis</p>	<p>Formula chimica: $\text{Cr}(\text{C}_6\text{H}_4\text{NO}_2)_3$ Caratteristiche chimiche Cromo picolinato: $\geq 95\%$ Cromo (III): 12-13 % Cromo (IV): non rilevato Acqua: $\leq 4,0\%$</p> <p>Descrizione Le erbe di <i>Cistus incanus</i> L. Pandalis rientrano in una specie appartenente alla famiglia delle <i>Cistaceae</i> originaria della regione mediterranea, più precisamente della penisola calcidica.</p> <p>Composizione Umidità: 9-10 g/100 g di erbe Proteine: 6,1 g/100 g di erbe Grassi: 1,6 g/100 g di erbe Carboidrati: 50,1 g/100 g di erbe Fibre: 27,1 g/100 g di erbe Minerali: 4,4 g/100 g di erbe Sodio: 0,18 g Potassio: 0,75 g Magnesio: 0,24 g Calcio: 1,0 g Ferro: 65 mg Vitamina B₁: 3,0 µg Vitamina B₂: 30 µg Vitamina B₆: 54 µg Vitamina C: 28 mg Vitamina A: inferiore a 0,1 mg Vitamina E: 40-50 mg ALFA-tocoferolo: 20-50 mg Beta e gamma-tocoferolo: 2-15 mg Delta-tocoferolo: 0,1-2 mg</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Citicolina</p>	<p>Descrizione/definizione La citicolina è prodotta mediante un procedimento microbiologico. È composta da citosina, ribosio, pirofosfato e colina. Polvere cristallina bianca</p> <p>Denominazione chimica: colina citidina 5'-pirofosfato, citidina 5'-(tridrogeno difosfato) P'-[2-(trimetilammonio)etile]estere sale interno Formula chimica: $C_{14}H_{26}N_4O_{11}P_2$ Peso molecolare: 488,32 g/mol N. CAS: 987-78-0 pH (soluzione campione dell'1 %): 2,5-3,5</p> <p>Purezza Tenore: ≥ 98 % di sostanza secca Perdita all'essiccazione (a 100 °C per 4 ore): $\leq 5,0$ % Ammonio: $\leq 0,05$ % Arsenico: non più di 2 ppm Acidi fosforici liberi: $\leq 0,1$ % Acido 5'-citidilico: $\leq 1,0$ %</p> <p>Criteri microbiologici Conteggio totale su piastra: $\leq 10^3$ CFU/g Lieviti e muffe: $\leq 10^2$ CFU/g <i>Escherichia coli</i>: assenza in 1 g</p>
<p><i>Clostridium butyricum</i></p>	<p>Descrizione/definizione Il <i>Clostridium butyricum</i> (CBM-588) è un batterio Gram positivo, sporigeno, anaerobio obbligato, non patogeno, non geneticamente modificato. Numero di deposito: FERM BP-2789</p> <p>Criteri microbiologici Conta totale batteri aerobi vivi: $\leq 10^3$ CFU/g <i>Escherichia coli</i>: non rilevato in 1 g</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p><i>Staphylococcus aureus</i>: non rilevato in 1 g <i>Pseudomonas aeruginosa</i>: non rilevato in 1 g Lieviti e muffe: $\leq 10^2$ CFU/g</p>
<p>Estratto di cacao in polvere sgrassato</p>	<p>Estratto di cacao (<i>Theobroma cacao</i> L.) Aspetto: polvere marrone scuro, priva di impurità visibili Proprietà fisiche e chimiche Tenore di polifenoli: min. 55,0 % GAE Tenore di teobromina: max. 10,0 % Tenore di ceneri: max. 5,0 % Tenore di umidità: max. 8,0 % Densità d'insieme: 0,40-0,55 g/cm³ pH: 5,0-6,5 Solvente residuo: max. 500 ppm</p>
<p>Estratto di cacao a basso contenuto di grassi</p>	<p>Estratto di cacao a basso contenuto di grassi (<i>Theobroma cacao</i> L.) Aspetto: polvere di colore da rosso scuro a porpora Estratto di cacao, concentrato: min. 99 % Brossido di silicio (aiuto tecnologico): max. 1,0 % Flavanoli di cacao: min. 300 mg/g — Epicatechina: min. 45 mg/g Perdita all'essiccazione: max. 5,0 %</p>
<p>Olio di semi di coriandolo da <i>Coriandrum sativum</i></p>	<p>Descrizione/definizione L'olio di semi di coriandolo è un olio contenente gliceridi degli acidi grassi prodotti dai semi della pianta di coriandolo <i>Coriandrum sativum</i> L. Colore giallognolo, sapore leggero N. CAS: 8008-52-4 Composizione in acidi grassi Acido palmitico (C16:0): 2-5 % Acido stearico (C18:0): < 1,5 % Acido petroselinico [cis-C18:1 (n-12)]: 60-75 % Acido oleico [cis-C18:1 (n-9)]: 8-15 %</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Acido linoleico (C18:2): 12-19 % Acido α-linoleico (C18:3): < 1,0 % Acidi grassi trans: \leq 1,0 %</p> <p>Purezza</p> <p>Indice di rifrazione (20 °C): 1,466-1,474 Indice di acidità: \leq 2,5 mg KOH/g Indice di perossido (PV): \leq 5,0 meq/kg Indice di iodio: 88-110 unità Indice di saponificazione: 186-200 mg KOH/g Sostanze insaponificabili: \leq 15 g/kg</p>
<p>Frutti essiccati di <i>Crataegus pinnatifida</i></p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>I frutti essiccati di <i>Crataegus pinnatifida</i> rientrano in una specie appartenente alla famiglia delle Rosacee originaria della Cina settentrionale e della Corea.</p> <p>Composizione</p> <p>Sostanza secca: 80 % Carboidrati: 55 g/kg di peso fresco Fruttosio: 26,5-29,3 g/100 g Glucosio: 25,5-28,1 g/100 g Vitamina C: 29,1 mg/100 g di peso fresco Sodio: 2,9 g/100 g di peso fresco</p> <p>Le composte sono prodotti ottenuti mediante trattamento termico della parte commestibile di una o più specie di frutti, interi o in pezzi, con o senza setacciatura, a una concentrazione non significativa. Possono essere aggiunti zucchero, acqua, sidro, spezie e succo di limone.</p>
<p>α-ciclodestrina</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Saccaride ciclico non riducente: formato da 6 unità di D-glucopiranosile con legame α-1,4; prodotto per l'azione della ciclodestrina glucosiltransferasi (CGTase, EC 2.4.1.19) su amido idrolizzato. Recupero e purificazione dell'α-ciclodestrina possono avvenire con una delle seguenti procedure: precipitazione di un complesso di α-ciclodestrina con 1-decanolo, dissoluzione in acqua ad alta temperatura e riprecipitazione, strippaggio con vapore del complessante e cristallizzazione dell'α-ciclodestrina dalla soluzione; oppure cromatografia con scambio ionico o cromatografia a esclusione (gel filtrazione) seguita da cristallizzazione dell'α-ciclodestrina dalle acque madri purificate; o processi di separazione a membrana come ultrafiltrazione e osmosi inversa. Descrizione: solido cristallino bianco o quasi bianco, praticamente inodore.</p> <p>Sinonimi: α-ciclodestrina, α-destrina, cicloesaamilosio, ciclo-maltoesoso, α-cicloamilasi</p> <p>Denominazione chimica: cicloesaamilosio</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>N. CAS: 10016-20-3</p> <p>Formula chimica: $(C_6H_{10}O_5)_6$</p> <p>Peso formula: 972,85</p> <p>Tenore: $\geq 98\%$ (su base secca)</p> <p>Identificazione</p> <p>Intervallo di fusione: si decompone a temperatura superiore a 278 °C</p> <p>Solubilità: facilmente solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo</p> <p>Rotazione specifica: $[\alpha]_D^{25}$: tra +145° e +151° (soluzione all'1 %)</p> <p>Cromatografia: il tempo di ritenzione del picco più elevato in un cromatogramma liquido del campione corrisponde a quello dell'α-ciclodestrina in un cromatogramma di riferimento di α-ciclodestrina (disponibile presso <i>Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH</i>, Monaco, Germania o presso <i>Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA</i>) nelle condizioni descritte nel METODO DI PROVA.</p> <p>Purezza</p> <p>Acqua: $\leq 11\%$ (metodo di Karl Fischer)</p> <p>Complessante residuo: ≤ 20 mg/kg (1-decanolo)</p> <p>Sostanze riducenti: $\leq 0,5\%$ (in glucosio)</p> <p>Ceneri solfatate: $\leq 0,1\%$</p> <p>Piombo: $\leq 0,5$ mg/kg</p> <p>Metodo di prova</p> <p>Analisi mediante cromatografia liquida alle seguenti condizioni.</p> <p>Soluzione del campione: versare con cura circa 100 mg di campione per la prova in un matraccio con taratura a 10 ml e aggiungere 8 ml di acqua deionizzata. Sciogliere completamente il campione con un bagno a ultrasuoni (10-15 minuti) e portare a volume con acqua deionizzata purificata. Filtrare con filtro da 0,45 micron.</p> <p>Soluzione di riferimento: versare con cura circa 100 mg di α-ciclodestrina in un matraccio con taratura a 10 ml e aggiungere 8 ml di acqua deionizzata. Sciogliere completamente il campione con un bagno a ultrasuoni e portare a volume con acqua deionizzata purificata.</p> <p>Cromatografia: cromatografo liquido munito di rivelatore dell'indice di rifrazione e di registratore integratore.</p> <p>Colonna e riempimento: nucleosil-100-NH₂ (10 μm) (<i>Macherey & Nagel Co.</i>, Düren, Germania) o equivalente.</p> <p>Lunghezza: 250 mm</p> <p>Diametro: 4 mm</p> <p>Temperatura: 40 °C</p> <p>Fase mobile: acetonitrile/acqua (67/33, v/v)</p> <p>Velocità di flusso: 2,0 ml/min</p> <p>Volume di iniezione: 10 μl</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Procedimento: iniettare la soluzione di campione nel cromatografo, registrare il cromatogramma e misurare l'area del picco di α-CD. Calcolare la percentuale di α-ciclodestrina nel campione di prova come segue:</p> $\% \text{ di } \alpha\text{-ciclodestrina (base secca)} = 100 \times (A_S/A_R) (W_R/W_S) \text{ in}$ <p>cui</p> <p>A_S e A_R rappresentano le aree dei picchi massimi dovuti ad α-ciclodestrina per la soluzione di campione e, rispettivamente, per la soluzione di riferimento;</p> <p>W_S e W_R rappresentano il peso (mg) del campione di prova e, rispettivamente, dell'α-ciclodestrina di riferimento dopo correzione del contenuto idrico.</p>
<p>γ-ciclodestrina</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Saccaride ciclico non riducente, formato da otto unità di D-glucopiranosile con legame α-1,4 prodotto per l'azione della ciclodestrina glucosiltransferasi (CGTase, EC 2.4.1.19) su amido idrolizzato. Recupero e purificazione della γ-ciclodestrina possono avvenire con precipitazione di un complesso di γ-ciclodestrina con 8-cicloesadecen-1-one, dissoluzione del complesso in acqua e n-decano, strippaggio con vapore della fase acquosa e recupero della gamma-CD dalla soluzione mediante cristallizzazione.</p> <p>Solido cristallino bianco o quasi bianco, praticamente inodore</p> <p>Sinonimi: γ-ciclodestrina, γ-destrina, ciclo-octa-amilosio, ciclomaltootaoosio, γ-cicloamilasi</p> <p>Denominazione chimica: ciclo-octa-amilosio</p> <p>N. CAS: 17465-86-0</p> <p>Formula chimica: $(C_6H_{10}O_5)_8$</p> <p>Tenore: $\geq 98\%$ (su base secca)</p> <p>Identificazione</p> <p>Intervallo di fusione: si decompone a temperatura superiore a 285°C</p> <p>Solubilità: facilmente solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo</p> <p>Rotazione specifica: $[\alpha]_D^{25}$: tra $+174^\circ$ e $+180^\circ$ (soluzione all'1%)</p> <p>Purezza</p> <p>Acqua: $\leq 11\%$</p> <p>Complessante residuo (8-cicloesadecen-1-one (CHDC): $\leq 4\text{ mg/kg}$</p> <p>Solvente residuo (n-decano): $\leq 6\text{ mg/kg}$</p> <p>Sostanze riducenti: $\leq 0,5\%$ (in glucosio)</p> <p>Generi solfatate: $\leq 0,1\%$</p>
<p>Preparato di destrano prodotto da <i>Leuconostoc mesenteroides</i></p>	<p>1. In forma di polvere</p> <p>Carboidrati: 60% con: (destrano: 50%, mannitolo: 0,5%, fruttosio: 0,3%, leucrosio: 9,2%)</p> <p>Proteine: 6,5%</p> <p>Lipidi: 0,5%</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Acido lattico: 10 % Etanolo: tracce Ceneri: 13 % Umidità: 10 %</p> <p>2. In forma liquida Carboidrati: 12 % con: (dextrano: 6,9 %, mannitolo: 1,1 %, fruttosio: 1,9 %, leucrosio: 2,2 %) Proteine: 2,0 % Lipidi: 0,1 % Acido lattico: 2,0 % Etanolo: 0,5 % Ceneri: 3,4 % Umidità: 80 %</p>
<p>Olio di origine vegetale a base di diacilglicerolo</p>	<p>Descrizione/definizione Prodotto a partire da glicerolo e acidi grassi derivati da oli vegetali commestibili, in particolare da olio di soia (<i>Glycine max</i>) o da olio di colza (<i>Brassica campestris</i>, <i>Brassica napus</i>), utilizzando un enzima specifico.</p> <p>Distribuzione dell'acilglicerolo Diacilgliceroli (DAG): ≥ 80 % 1,3-Diacilgliceroli (1,3-DAG): ≥ 50 % Triacilgliceroli (TAG): ≤ 20 % Monoacilgliceroli (MAG): ≤ 5,0 %</p> <p>Composizione degli acidi grassi (MAG, DAG, TAG) Acido oleico (C18:1): 20-65 % Acido linoleico (C18:2): 15-65 % Acido linoleico (C18:3): ≤ 15 % Acidi grassi saturi: ≤ 10 %</p> <p>Altro Indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,1 % Indice di perossido (PV): ≤ 1,0 meq/kg Insaponificabili: ≤ 2,0 % Acidi grassi trans: ≤ 1,0 % MAG = monoacilgliceroli, DAG = diacilgliceroli, TAG = triacilgliceroli</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Diidrocapsiato (DHC)</p>	<p>Descrizione/definizione Il diidrocapsiato è sintetizzato mediante esterificazione, catalizzata da enzima, dell'alcol vanillico e dell'acido 8-metilnonanoico. Dopo l'esterificazione il diidrocapsiato è estratto con n-esano. Liquido viscoso da incolore a giallo Formula chimica: C₁₈ H₂₈ O₄ N. CAS: 205687-03-2 Proprietà fisiche e chimiche Diidrocapsiato: > 94 % Acido 8-metilnonanoico: < 6,0 % Alcol vanillico: < 1,0 % Altre sostanze collegate alle sintesi: < 2,0 %</p>
<p>Estratto secco di <i>Lippia citriodora</i> da colture cellulari</p>	<p>Descrizione/definizione Estratto secco di <i>Lippia citriodora</i> (Palau) Kunth da colture cellulari HTN®Vb.</p>
<p>Estratto di <i>Echinacea angustifolia</i> da colture cellulari</p>	<p>Descrizione/definizione L'estratto delle radici di <i>Echinacea angustifolia</i> ottenuto da colture di tessuti vegetali è sostanzialmente equivalente a un estratto delle radici di <i>Echinacea angustifolia</i> ottenuto in etanolo-acqua con titolazione al 4 % di echinacoside.</p>
<p>Estratto di <i>Echinacea purpurea</i> da colture cellulari</p>	<p>Descrizione/definizione Estratto secco di <i>Echinacea purpurea</i> da colture cellulari HTN®Vb.</p>
<p>Olio di <i>Echium plantagineum</i></p>	<p>Descrizione/definizione L'olio di <i>Echium</i> raffinato è un prodotto giallo chiaro ottenuto dalla raffinazione dell'olio estratto dai semi dell'<i>Echium plantagineum</i> L. Acido stearidonico: ≥ 10 % p/p degli acidi grassi totali Acidi grassi trans: ≤ 2,0 % (p/p degli acidi grassi totali) Indice di acidità: ≤ 0,6 mg KOH/g Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq O₂/kg Tenore di insaponificabili: ≤ 2,0 % Tenore di proteine (azoto complessivo): ≤ 20 µg/ml Alcaloidi pirrolizidini: non rilevabili, con un limite di rivelabilità di 4,0 µg/kg</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifiche												
<p>Epigallocatechina gallato come estratto purificato di foglie di tè verde (<i>Camellia sinensis</i>)</p>	<p>Descrizione/definizione Estratto altamente purificato di foglie di tè verde [<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze] in forma di polvere fine, di colore dal biancastro al rosa chiaro. È composto da un minimo di 90 % di epigallocatechina gallato (EGCG), e ha un punto di fusione tra 210 e 215 °C circa. Aspetto: polvere di colore dal biancastro al rosa chiaro Denominazione chimica: polifenolo(+)/epigallocatechina-3-gallato Sinonimi: epigallocatechina gallato (EGCG) N. CAS: 989-51-5 Denominazione INCI: epigallocatechina gallato Massa molecolare 458,4 g/mol Perdita all'essiccazione: max. 5,0 %</p> <p>Metalli pesanti Arsenico: max. 3,0 ppm Piombo: max. 5,0 ppm</p> <p>Tenore min. 94 % EGCG (su base secca) max. 0,1 % di caffeina</p> <p>Solubilità: l'EGCG è abbastanza solubile in acqua, etanolo, metanolo e acetone</p>												
<p>L-ergotioneina</p>	<p>Definizione Denominazione chimica (IUPAC): (2S)-3-(2-tiosso-2,3-diidro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimetilammonio)-propanoato Formula chimica: C₉H₁₅N₃O₂S Massa molecolare: 229,3 Da N. CAS: 497-30-3</p> <table border="1" data-bbox="957 239 1396 1906"> <thead> <tr> <th data-bbox="957 239 1005 1906">Parametro</th> <th data-bbox="1005 239 1053 1906">Specifica</th> <th data-bbox="1053 239 1396 1906">Metodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="957 239 1005 1906">Aspetto</td> <td data-bbox="1005 239 1053 1906">Polvere bianca</td> <td data-bbox="1053 239 1396 1906">Esame visivo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="957 239 1005 1906">Rotazione ottica</td> <td data-bbox="1005 239 1053 1906">[α]_D ≥ (+) 122° (c = 1, H₂O)^{a)}</td> <td data-bbox="1053 239 1396 1906">Polarimetria</td> </tr> <tr> <td data-bbox="957 239 1005 1906">Purezza chimica</td> <td data-bbox="1005 239 1053 1906">≥ 99,5 % ≥ 99,0 %</td> <td data-bbox="1053 239 1396 1906">HPLC [Eur. Ph. 2.2.29] 1H-NMR</td> </tr> </tbody> </table>	Parametro	Specifica	Metodo	Aspetto	Polvere bianca	Esame visivo	Rotazione ottica	[α] _D ≥ (+) 122° (c = 1, H ₂ O) ^{a)}	Polarimetria	Purezza chimica	≥ 99,5 % ≥ 99,0 %	HPLC [Eur. Ph. 2.2.29] 1H-NMR
Parametro	Specifica	Metodo											
Aspetto	Polvere bianca	Esame visivo											
Rotazione ottica	[α] _D ≥ (+) 122° (c = 1, H ₂ O) ^{a)}	Polarimetria											
Purezza chimica	≥ 99,5 % ≥ 99,0 %	HPLC [Eur. Ph. 2.2.29] 1H-NMR											




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche	
Identificazione	<p>Conforme alla struttura</p> <p>C: 47,14 ± 0,4 %</p> <p>H: 6,59 ± 0,4 %</p> <p>N: 18,32 ± 0,4 %</p>	<p>1H-NMR</p> <p>Analisi elementare</p>
Solventi residui totali (metanolo, acetato di etile, isopropenolo, etanolo)	<p>[Eur. Ph. 01/2008:50400]</p> <p>< 1 000 ppm</p>	<p>Gasromatografia</p> <p>[Eur. Ph. 01/2008:20424]</p>
Perdita all'essiccazione	<p>Standard interno < 0,5 %</p>	<p>[Eur. Ph. 01/2008:20232]</p>
Impurità	<p>< 0,8 %</p>	<p>HPLC/GPC o 1H-NMR</p>
Metalli pesanti^{b) c)}		
Piombo:	<p>< 3,0 ppm</p>	<p>ICP/AES</p>
Cadmio	<p>< 1,0 ppm</p>	<p>(Pb, Cd)</p>
Mercurio	<p>< 0,1 ppm</p>	<p>Fluorescenza atomica (Hg)</p>
Specifiche microbiologiche^{b)}		
Conta totale batteri aerobi vivi (TVAC)	<p>≤ 1 x 10³ CFU/g</p>	<p>[Eur. Ph. 01/2011:50104]</p>
Conta totale dei lieviti e delle muffe (TYMC)	<p>≤ 1 x 10² CFU/g</p>	
<i>Escherichia coli</i>	<p>assenza in 1 g</p>	
Eur. Ph.: farmacopea europea; 1H-NMR: risonanza magnetica nucleare protonica; HPLC: cromatografia liquida ad alta prestazione; GPC: cromatografia a permeazione di gel; ICP/AES: spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente; CFU: unità formanti colonie.		
a) Lit. [α] _D = (+) 126,6° (c = 1, H ₂ O)		
b) analisi effettuate su ciascun lotto		
c) livelli massimi in conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006.		




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Feredetato sodico</p>	<p>Descrizione/definizione Il feredetato sodico (acido etilendiamminotetraacetico - EDTA) è una polvere inodore, fluida, da giallo a marrone con una purezza chimica superiore al 99 % (p/p). È facilmente solubile in acqua. Formula chimica: $C_{10}H_{12}FeN_2NaO_8 \cdot 3H_2O$ Caratteristiche chimiche pH di una soluzione all'1 %: 3,5-5,5 Ferro: 12,5-13,5 % Sodio: 5,5 % Acqua: 12,8 % Materia organica (CHNO): 68,4 % EDTA: 65,5-70,5 % Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0,1 % Acido nitriloriacetico: ≤ 0,1 %</p>
<p>Fosfato ferroso di ammonio</p>	<p>Descrizione/definizione Il fosfato ferroso di ammonio si presenta sotto forma di polvere fine di colore grigio/verde, praticamente insolubile nell'acqua e solubile negli acidi minerali diluiti. N. CAS: 10101-60-7 Formula chimica: $FeNH_4PO_4$ Caratteristiche chimiche pH di una sospensione acquosa al 5 %: 6,8-7,8 Ferro (totale): ≥ 28 % Ferro (II): 22-30 % (p/p) Ferro (III): ≤ 7,0 % (p/p) Ammoniaca: 5-9 % (p/p) Acqua: ≤ 3,0 %</p>
<p>Peptidi di origine ittica da <i>Sardinops sagax</i></p>	<p>Descrizione/definizione Il nuovo ingrediente alimentare è una miscela peptidica ottenuta mediante idrolisi catalizzata da proteasi alcalina del muscolo di pesce (<i>Sardinops sagax</i>), successivo isolamento della frazione peptidica per cromatografia su colonna, concentrazione sotto vuoto ed essiccazione a spruzzo. Si tratta di una polvere bianco-giallastra.</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Peptidi ⁽¹⁾ (peptidi a catena corta, dipeptidi e tripeptidi di peso molecolare inferiore a 2 kDa): ≥ 85 g/100 gVal-Tyr (dipeptide): 0,1-0,16 g/100 g Ceneri: ≤ 10 g/100 g Umidità: ≤ 8 g/100 g ⁽¹⁾ Metodo di Kjeldahl</p>
<p>Flavonoidi derivati dalla <i>Glycyrrhiza glabra</i></p>	<p>Descrizione/definizione I flavonoidi derivano dalla radice o dal rizoma della <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. per estrazione con etanolo seguita da un'ulteriore estrazione di questo estratto etanolo con trigliceridi a media catena. Si tratta di un liquido di colore marrone scuro contenente glabridina in dosi comprese fra 2,5 % e 3,5 %. Umidità: $< 0,5$ % Ceneri: $< 0,1$ % Indice di perossido (PV): $< 0,5$ meq/kg Glabridina: 2,5-3,5 % di grassi Acido glicirrizico: $< 0,005$ % Grassi, incluse le sostanze di tipo polifenolico: ≥ 99 % proteine: $< 0,1$ % Carboidrati: non rilevabili</p>
<p>Estratto di fucoidano dall'alga marina <i>Fucus vesiculosus</i></p>	<p>Descrizione/definizione Il fucoidano derivato dall'alga marina <i>Fucus vesiculosus</i> è ottenuto mediante estrazione acquosa in soluzione acida e procedimenti di filtrazione senza l'uso di solventi organici. L'estratto ottenuto è sottoposto a concentrazione ed essiccazione per produrre l'estratto di fucoidano con le specifiche che seguono. Polvere il cui colore varia tra biancastro e marrone Odore e sapore: odore e sapore tenui Umidità: < 10 % (105 °C per 2 ore) pH: 4,0-7,0 (soluzione all'1 % a 25 °C) Metalli pesanti Arsenico (inorganico): $< 1,0$ ppm Cadmio: $< 3,0$ ppm Piombo: $< 2,0$ ppm Mercurio: $< 1,0$ ppm</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Criteri microbiologici</p> <p>Conta dei microrganismi aerobi totali: < 10 000 CFU/g</p> <p>Conteggio dei lieviti e delle muffe: < 100 CFU/g</p> <p>Conteggio degli enterobatteri totali: assenza/g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: assenza/g</p> <p><i>Salmonella</i>: assenza/10 g</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: assenza/g</p> <p>Composizione dei due tipi di estratti consentiti sulla base del livello di fucoidano</p> <p>Estratto 1:</p> <p>fucoidano: 75-95 %</p> <p>alginato: 2,0-5,5 %</p> <p>polifloroglucino: 0,5-15 %</p> <p>mannitolo: 1-5 %</p> <p>livello di minerali nei sali naturali: 0,5-2,5 %</p> <p>altri carboidrati: 0,5-1,0 %</p> <p>proteine: 2,0-2,5 %</p> <p>Estratto 2:</p> <p>fucoidano: 60-65 %</p> <p>alginato: 3,0-6,0 %</p> <p>polifloroglucino: 20-30 %</p> <p>mannitolo: < 1,0 %</p> <p>livello di minerali nei sali naturali: 0,5-2,0 %</p> <p>altri carboidrati: 0,5-2,0 %</p> <p>proteine: 2,0-2,5 %</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Il fucoidano derivato dall'alga marina <i>Undaria pinnatifida</i> è ottenuto mediante estrazione acquosa in soluzione acida e procedimenti di filtrazione senza l'uso di solventi organici. L'estratto ottenuto è sottoposto a concentrazione ed essiccazione per produrre l'estratto di fucoidano con le specifiche che seguono.</p> <p>Polvere il cui colore varia tra biancastro e marrone</p> <p>Odore e sapore: odore e sapore tenui</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Umidità: < 10 % (105 °C per 2 ore) pH: 4,0-7,0 (soluzione all'1 % a 25 °C)</p> <p>Metalli pesanti</p> <p>Arsenico (inorganico): < 1,0 ppm Cadmio: < 3,0 ppm Piombo: < 2,0 ppm Mercurio: < 1,0 ppm</p> <p>Microbiologia</p> <p>Conta dei microrganismi aerobi totali: < 10 000 CFU/g Conteggio dei lieviti e delle muffe: < 100 CFU/g Conteggio degli enterobatteri totali: assenza/g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: assenza/g <i>Salmonella</i>: assenza/10 g <i>Staphylococcus aureus</i>: assenza/g</p> <p>Composizione dei due tipi di estratti consentiti sulla base del livello di fucoidano</p> <p>Estratto 1: fucoidano: 75-95 % alginato: 2,0-6,5 % polifloroglucinolo: 0,5-3,0 % mannitolo: 1-10 % livello di minerali nei sali naturali: 0,5-1,0 % altri carboidrati: 0,5-2,0 % proteine: 2,0-2,5 %</p> <p>Estratto 2: fucoidano: 50-55 % alginato: 2,0-4,0 % polifloroglucinolo: 1,0-3,0 % mannitolo: 25-35 % livello di minerali nei sali naturali: 8-10 % altri carboidrati: 0,5-2,0 % proteine: 1,0-1,5 %</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>2'-fucosillattosio (sintetico)</p>	<p>Definizione Denominazione chimica: α-L-fucopiranosil-(1 → 2)-β-D-galattopiranosil-(1 → 4)- D-glucopiranosio Formula chimica: C₁₈H₃₂O₁₅ N. CAS: 41263-94-9 Peso molecolare: 488,44 g/mol</p> <p>Descrizione Il 2'-fucosillattosio è una polvere da bianca a biancastra ottenuta mediante un processo di sintesi chimica.</p> <p>Purezza 2'-fucosillattosio: ≥ 95 % D-lattosio: ≤ 1,0 % p/p L-fucosio: ≤ 1,0 % p/p Isomeri del difucosil-D-lattosio: ≤ 1,0 % p/p 2'-fucosil-D-lattulosio: ≤ 1,0 % p/p pH (20 °C, soluzione al 5 %): 3,2-7,0 Acqua (%): ≤ 9,0 % Ceneri, solfate: ≤ 0,2 % Acido acetico: ≤ 0,3 % Solventi residui (metanolo, 2-propanolo, acetato di metile, acetone): ≤ 50,0 mg/kg separatamente, ≤ 200,0 mg/kg in combinazione Proteine residue: ≤ 0,01 %</p> <p>Metalli pesanti Palladio: ≤ 0,1 mg/kg Nichel: ≤ 3,0 mg/kg</p> <p>Criteri microbiologici Conta totale batteri aerobi mesofili: ≤ 500 CFU/g Lieviti e muffe: ≤ 10 CFU/g Endotossine residue: ≤ 10 EU/mg</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche	
<p>2'-fucosillattosio (fonte microbica)</p>	<p>Definizione Denominazione chimica: α-L-fucopiranosil-(1 → 2)-β-D-galattopiranosil-(1 → 4)-D-glucopiranosio Formula chimica: $C_{18}H_{32}O_{15}$ N. CAS: 41263-94-9 Peso molecolare: 488,44 g/mol</p>	<p>Fonte Ceppo geneticamente modificato di <i>Escherichia coli</i> K-12</p>
	<p>Fonte Ceppo geneticamente modificato di <i>Escherichia coli</i> BL21</p>	<p>Descrizione Il 2'-fucosillattosio è una polvere da bianca a biancastra e il concentrato liquido è una soluzione acquosa chiara (45 % ± 5 % p/v), da incolore a leggermente gialla. Il 2'-fucosillattosio è prodotto mediante un procedimento microbiologico.</p> <p>Purezza 2'-fucosillattosio: ≥ 90 % Lattosio: ≤ 5,0 % Fucosio: ≤ 3,0 % 3-fucosillattosio: ≤ 5,0 % Fucosilgalattosio: ≤ 3,0 % Difucosillattosio: ≤ 5,0 % Glucosio: ≤ 3,0 % Galattosio: ≤ 3,0 % Acqua: ≤ 9,0 % (in polvere) Ceneri, solfate: ≤ 0,5 % (in polvere e liquido) Proteine residue: ≤ 0,01 % (in polvere e liquido)</p>
	<p>Descrizione Il 2'-fucosillattosio è una polvere da bianca a biancastra ottenuta mediante un procedimento microbico.</p> <p>Purezza 2'-fucosillattosio: ≥ 90 % D-lattosio: ≤ 3,0 % L-fucosio: ≤ 2,0 % Difucosil-D-lattosio: ≤ 2,0 % 2'-fucosil-D-lattulosio: ≤ 1,0 % pH (20 °C, soluzione al 5 %): 3,0-7,5 Acqua: ≤ 9,0 % Ceneri solfate: ≤ 2,0 % Acido acetico: ≤ 1,0 % Proteine residue: ≤ 0,01 %</p> <p>Criteri microbiologici Conta totale batteri aerobi mesofili: ≤ 3 000 CFU/g Lieviti: ≤ 100 CFU/g Muffe: ≤ 100 CFU/g Endotossine: ≤ 10 EU/mg</p>	




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Metalli pesanti</p> <p>Piombo: $\leq 0,02$ mg/kg (in polvere e liquido)</p> <p>Arsenico: $\leq 0,2$ mg/kg (in polvere e liquido)</p> <p>Cadmio: $\leq 0,1$ mg/kg (in polvere e liquido)</p> <p>Mercurio: $\leq 0,5$ mg/kg (in polvere e liquido)</p> <p>Criteri microbiologici</p> <p>Conteggio totale su piastra: $\leq 10^4$ CFU/g (in polvere), $\leq 5\ 000$ CFU/g (liquido)</p> <p>Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g (in polvere), ≤ 50 CFU/g (liquido)</p> <p>Enterobatteriacee/coliformi: assenza in 11 g (in polvere e liquido)</p> <p><i>Salmonella</i>: negativo/100 g (in polvere), negativo/200 ml (liquido)</p> <p><i>Cronobacter</i>: negativo/100 g (in polvere), negativo/200 ml (liquido)</p> <p>Endotossine: ≤ 100 EU/g (in polvere), ≤ 100 EU/ml (liquido)</p> <p>Aflatossina M1: $\leq 0,025$ µg/kg (in polvere e liquido)</p>
<p>Galatto-oligosaccaride</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Il galatto-oligosaccaride è ottenuto dal lattosio del latte mediante un procedimento enzimatico con β-galattosidasi derivante da <i>Aspergillus oryzae</i>, <i>Bifidobacterium bifidum</i>, <i>Pichia pastoris</i>, <i>Sporobolomyces singularis</i>, <i>Kluyveromyces lactis</i>, <i>Bacillus circulans</i> e <i>Papiliotrema terrestris</i>.</p> <p>GOS: min. 46 % di sostanza secca</p> <p>Lattosio: max. 40 % di sostanza secca</p> <p>Glucosio: max. 27 % di sostanza secca</p> <p>Galattosio: min. 0,8 % di sostanza secca</p> <p>Ceneri: max. 4,0 % di sostanza secca</p> <p>Proteine: max. 4,5 % di sostanza secca</p> <p>Nitrito: max. 2 mg/kg</p>
<p>Glucosamina HCl da <i>Aspergillus niger</i> e dal ceppo geneticamente modificato di <i>E. coli</i> K-12</p>	<p>Polvere inodore, cristallina, bianca</p> <p>Formula molecolare: $C_6H_{13}NO_5 \cdot HCl$</p> <p>Massa molecolare relativa: 215,63 g/mol</p> <p>D-glucosamina HCl: 98,0-102,0 % dello standard di riferimento (HPLC)</p> <p>Rotazione specifica: $+ 70,0^\circ - + 73,0^\circ$</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Glucosamina solfato KCl da <i>Aspergillus niger</i> e dal ceppo geneticamente modificato di <i>E. coli</i> K-12</p>	<p>Polvere inodore, cristallina, bianca Formula molecolare: $(C_6H_{14}NO_3)_2SO_4 \cdot 2KCl$ Massa molecolare relativa: 605,52 g/mol D-glucosamina solfato 2KCl: 98,0-102,0 % dello standard di riferimento (HPLC) Rotazione specifica da + 50,0° a + 52,0°</p>
<p>Glucosamina solfato NaCl da <i>Aspergillus niger</i> e dal ceppo geneticamente modificato di <i>E. coli</i> K-12</p>	<p>Polvere inodore, cristallina, bianca Formula molecolare: $(C_6H_{14}NO_3)_2SO_4 \cdot 2NaCl$ Massa molecolare relativa: 573,31 g/mol D-glucosamina HCl: 98-102 % dello standard di riferimento (HPLC) Rotazione specifica: + 52° a + 54°</p>
<p>Gomma di guar</p>	<p>Descrizione/definizione La gomma di guar naturale è costituita dall'endosperma macinato dei semi di ceppi naturali della pianta del guar <i>Cyamopsis tetragonolobus</i> L. Taub. (famiglia delle Leguminose). È costituita da un polisaccaride ad elevato peso molecolare, composto principalmente da unità del galattopiranosio e del mannopiranosio collegate attraverso legami glucosidici (combinazioni che, dal punto di vista chimico, possono essere descritte come galattomannani e il cui tenore non sia inferiore a 75 %). Aspetto: polvere bianco-giallastra Peso molecolare: 50 000 – 8 000 000 Dalton N. CAS: 9000-30-0 N. EINECS: 232-536-8 Purezza: secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), così come dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 della Commissione, del 5 febbraio 2015, che stabilisce condizioni particolari applicabili all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine (2). Proprietà fisico-chimiche Polvere Durata di conservazione: 2 anni Colore: bianco Odore: leggero Diametro medio delle particelle: 60-70 µm Umidità: max. 15 % Viscosità* a 1 ora: -</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Viscosità* a 2 ore: min. 3 600 mPa.s Viscosità* a 24 ore: min. 4 000 mPa.s Solubilità: solubile in acqua calda e fredda pH per 10 g/l, a 25 °C: 6-7,5</p> <p>Fiocchi</p> <p>Durata di conservazione: 1 anno Colore: Bianco/biancastro con assenza o presenza minima di punti neri Odore: leggero Diametro medio delle particelle: 1-10 mm Umidità: max. 15 % Viscosità* a 1 ora: min. 3 000 mPa.s Viscosità* a 2 ore: - Viscosità* a 24 ore: - Solubilità: solubile in acqua calda e fredda pH per 10 g/l, a 25 °C: 5-7,5</p> <p>(*) Le misurazioni di viscosità sono effettuate nelle seguenti condizioni: 1 %, 25 °C, 20 rpm</p>
<p>Prodotti lattieri trattati termicamente, fermentati con <i>Bacteroides xyloisobvens</i></p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>I prodotti lattieri fermentati trattati termicamente sono prodotti con <i>Bacteroides xyloisobvens</i> (DSM 23964) come coltura starter. Il latte parzialmente scremato (contenente tra l'1,5 % e l'1,8 % di grassi) o il latte scremato (contenente lo 0,5 % di grassi o meno) vengono pastorizzati o trattati a temperatura ultra alta prima che abbia inizio la fermentazione con <i>Bacteroides xyloisobvens</i> (DSM 23964). Il prodotto lattiero fermentato così ottenuto viene omogeneizzato e successivamente trattato termicamente per inattivare il <i>Bacteroides xyloisobvens</i> (DSM 23964). Il prodotto finale non contiene cellule vitali di <i>Bacteroides xyloisobvens</i> (DSM 23964)⁽¹⁾.</p> <p>(1) DIN EN ISO 21528-2 modificato.</p>
<p>Idrossitiroso</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>L'idrossitiroso è un liquido viscoso di colore giallo pallido ottenuto per sintesi chimica.</p> <p>Formula molecolare: C₈H₁₀O₃ Peso molecolare: 154,6 g/mol N. CAS: 10597-60-1 Umidità: ≤ 0,4 % Odore: caratteristico</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Sapore: leggermente amarognolo</p> <p>Solubilità (acqua): miscibile con acqua</p> <p>pH: 3,5-4,5</p> <p>Indice di rifrazione: 1,571-1,575</p> <p>Purezza</p> <p>Idrossitiroso: $\geq 99\%$</p> <p>Acido acetico: $\leq 0,4\%$</p> <p>Idrossitiroso acetato: $\leq 0,3\%$</p> <p>Somma di acido omovanillico, acido iso-omovanillico e 3-metossi-4-idrossifenilglicolo: $\leq 0,3\%$</p> <p>Metalli pesanti</p> <p>Piombo: $\leq 0,03$ mg/kg</p> <p>Cadmio: $\leq 0,01$ mg/kg</p> <p>Mercurio: $\leq 0,01$ mg/kg</p> <p>Solventi residui</p> <p>Acetato di etile: $\leq 25,0$ mg/kg</p> <p>Isopropanolo: $\leq 2,50$ mg/kg</p> <p>Metanolo: $\leq 2,00$ mg/kg</p> <p>Tetraidrofuranolo: $\leq 0,01$ mg/kg</p>
<p>Proteina ISP (<i>Ice Structuring Protein</i>) tipo III HPLC 12</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Il preparato di ISP (<i>Ice Structuring Protein</i> - proteina strutturante del ghiaccio) è un liquido di colore marrone chiaro prodotto tramite la fermentazione sommersa di un ceppo geneticamente modificato di lievito alimentare per panificazione (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) nel cui genoma è stato inserito un gene sintetico per la ISP. La proteina è espressa e secreta nel terreno di coltura, dove è separata dalle cellule del lievito tramite microfiltrazione e concentrata mediante ultrafiltrazione. Di conseguenza le cellule del lievito non sono trasferite in quanto tali o in forma modificata nel preparato di ISP. Il preparato di ISP consiste di ISP nativa, ISP glicosilata, proteine e peptidi di lievito e zuccheri nonché di acidi e sali comunemente riscontrati negli alimenti. Il concentrato è stabilizzato con 10 mM di tampone acido citrico.</p> <p>Tenore: ≥ 5 g/l di ISP attiva</p> <p>pH: 2,5-3,5</p> <p>Ceneri: $\leq 2,0\%$</p> <p>DNA: non rilevabile</p>
<p>Estratto acquoso di foglie essiccate di <i>Ilex guayusa</i></p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Liquido di colore marrone scuro. Estratti acquosi di foglie essiccate di <i>Ilex guayusa</i>.</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Composizione</p> <p>Proteine: 0,1 g/100 ml Grassi: 0,1 g/100 ml Carboidrati: 0,2-0,3 g/100 ml Zuccheri totali: 0,2 g/100 ml Caffaina: 19,8-57,7 mg/100 ml Teobromina: 0,14-2,0 mg/100 ml Acidi clorogenici: 9,9-72,4 mg/100 ml</p>
<p>Isomalto-oligosaccaride</p>	<p>Polvere</p> <p>Solubilità (acqua) (%): > 99 Glucosio (% su base secca): ≤ 5,0 Isomaltosio + da DP3 a DP9 (% su base secca): ≥ 90 Umidità (%): ≤ 4,0 Ceneri solfatate (g/100 g): ≤ 0,3</p> <p>Metalli pesanti</p> <p>Piombo (mg/kg): ≤ 0,5 Arsenico (mg/kg): ≤ 0,5</p> <p>Sciroppo</p> <p>Solidi secchi (g/100 g): > 75 Glucosio (% su base secca): ≤ 5,0 Isomaltosio + da DP3 a DP9 (% su base secca): ≥ 90 pH: 4-6 Ceneri solfatate (g/100 g): ≤ 0,3</p> <p>Metalli pesanti</p> <p>Piombo (mg/kg): ≤ 0,5 Arsenico (mg/kg): ≤ 0,5</p>
<p>Isomaltulosio</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Disaccaride riducente che consiste in una frazione di glucosio e una frazione di fruttosio collegate da un legame glicosidico alpha-1,6. È ricavato dal saccarosio mediante un procedimento enzimatico. Il prodotto commerciale è il monoidrato. Aspetto: pressoché inodore, cristalli bianchi o quasi bianchi di sapore dolce.</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Denominazione chimica: 6-O-α-D-glucopiranosil-D-fruttofuranosio, monoidratoN. CAS: 13718-94-0</p> <p>Formula chimica: $C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O$</p> <p>Formula strutturale</p> <div data-bbox="384 1032 632 1536" style="text-align: center;"> </div> <p>Peso formula: 360,3 (monoidrato)</p> <p>Purezza</p> <p>Tenore: $\geq 98\%$ (su base secca)</p> <p>Perdita all'essiccazione: $\leq 6,5\%$ (60 °C, 5 ore)</p> <p>Metalli pesanti</p> <p>Piombo: $\leq 0,1$ mg/kg</p> <p>Determinazione mediante tecnica di assorbimento atomico adatta al livello specificato. La scelta delle dimensioni del campione e il metodo di preparazione dello stesso possono basarsi sui principi del metodo descritto nel FNP 5⁽¹⁾, «Metodi strumentali».</p> <p>(¹) Food and Nutrition Paper 5, Rev. 2 — <i>Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials</i>, (JECFA) 1991, 322 pagine, inglese - ISBN 92-5-102991-1.</p>
	<p>Lattitolo</p> <p>Descrizione/definizione</p> <p>Polvere cristallina o soluzione incolore prodotta dall'idrogenazione catalitica del lattosio. I prodotti cristallini si presentano in forma anidra, monoidrata e diidrata. Il nichel è utilizzato come catalizzatore.</p> <p>Denominazione chimica: 4-O-β-D-galattopiranosil-D-glucitolo</p> <p>Formula chimica: $C_{12}H_{24}O_{11}$</p> <p>Peso molecolare: 344,31 g/mol</p> <p>N. CAS: 585-86-4</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Purezza</p> <p>Solubilità in acqua: molto solubile in acqua</p> <p>Rotazione specifica: $[\alpha]_{D}^{20} = \text{da} + 13^{\circ} \text{ a} + 16^{\circ}$</p> <p>Tenore: ≥ 95 % d.b. (d.b.: calcolato sulla base del peso a secco)</p> <p>Acqua: $\leq 10,5$ %</p> <p>Altri polioili: $\leq 2,5$ % d.b.</p> <p>Zuccheri riduttori: $\leq 0,2$ % d.b.</p> <p>Cloruri: ≤ 100 mg/kg d.b.</p> <p>Solfati: ≤ 200 mg/kg d.b.</p> <p>Ceneri solfate: $\leq 0,1$ % d.b.</p> <p>Nichel: $\leq 2,0$ mg/kg d.b.</p> <p>Arsenico: $\leq 3,0$ mg/kg d.b.</p> <p>Piombo: $\leq 1,0$ mg/kg d.b.</p>
<p>Latto-N-neotetraosio (sintetico)</p>	<p>Definizione</p> <p>Denominazione chimica: β-D-galattopiranosyl-(1 \rightarrow 4)-2-acetamido-2-deossi-β-D-glucopiranosil-(1 \rightarrow 3)-β-D-galattopiranosil-(1 \rightarrow 4)-D-glucopiranosio</p> <p>Formula chimica: $C_{26}H_{45}NO_{21}$</p> <p>N. CAS: 13007-32-4</p> <p>Peso molecolare: 707,63 g/mol</p> <p>Descrizione</p> <p>Il latto-N-neotetraosio è una polvere da bianca a biancastra. È ottenuto mediante un processo di sintesi chimica e isolato per cristallizzazione.</p> <p>Purezza</p> <p>Tenore (in assenza di acqua): ≥ 96 %</p> <p>D-lattosio: $\leq 1,0$ %</p> <p>Latto-N-triosio II: $\leq 0,3$ %</p> <p>Isomero del latto-N-neotetraosio fruttosio: $\leq 0,6$ %</p> <p>pH (20 °C, soluzione al 5 %): 5,0-7,0</p> <p>Acqua: $\leq 9,0$ %</p> <p>Ceneri, solfate: $\leq 0,4$ %</p> <p>Acido acetico: $\leq 0,3$ %</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Solventi residui (metanolo, 2-propanolo, acetato di metile, acetone): ≤ 50 mg/kg separatamente, ≤ 200 mg/kg in combinazione</p> <p>Proteine residue: ≤ 0,01 %</p> <p>Palladio: ≤ 0,1 mg/kg</p> <p>Nichel: ≤ 3,0 mg/kg</p> <p>Criteri microbiologici</p> <p>Conta totale batteri aerobi mesofili: ≤ 500 CFU/g</p> <p>Lieviti: ≤ 10 CFU/g</p> <p>Muffe: ≤ 10 CFU/g</p> <p>Endotossine residue: ≤ 10 EU/mg</p>
<p>Latto-N-neotetraosio (fonte microbica)</p>	<p>Definizione</p> <p>Denominazione chimica: β-D-galattopiranosyl-(1 → 4)-2-acetamido-2-deossi-β-D-glucopiranosil-(1 → 3)-β-D-galattopiranosil-(1 → 4)- D-glucopiranosio</p> <p>Formula chimica: C₂₆H₄₅NO₂₁</p> <p>N. CAS: 13007-32-4</p> <p>Peso molecolare: 707,63 g/mol</p> <p>Fonte</p> <p>Ceppo geneticamente modificato di <i>Escherichia coli</i> K-12</p> <p>Descrizione</p> <p>Il latto-N-neotetraosio è una polvere cristallina da bianca a biancastra ottenuta mediante un procedimento microbico. Il latto-N-neotetraosio è isolato per cristallizzazione.</p> <p>Purezza</p> <p>Tenore (in assenza di acqua): ≥ 92 %</p> <p>D-lattosio: ≤ 3,0 %</p> <p>Latto-N-triosio II: ≤ 3,0 %</p> <p>para-latto-N-neososo: ≤ 3,0 %</p> <p>Isomero del latto-N-neotetraosio fruttosio: ≤ 1,0 %</p> <p>pH (20 °C, soluzione al 5 %): 4,0-7,0</p> <p>Acqua: ≤ 9,0 %</p> <p>Ceneri, solfatate: ≤ 0,4 %</p> <p>Solventi residui (metanolo): ≤ 100 mg/kg</p> <p>Proteine residue: ≤ 0,01 %</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Criteri microbiologici</p> <p>Conta totale batteri aerobi mesofili: ≤ 500 CFU/g</p> <p>Lieviti: ≤ 10 CFU/g</p> <p>Muffe: ≤ 10 CFU/g</p> <p>Endotossine residue: ≤ 10 EU/mg</p>
<p>Estratto della foglia di erba medica <i>Medicago sativa</i></p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>L'erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.) viene trattata entro 2 ore dalla raccolta. Dopo essere stata tagliata, frantumata e sottoposta all'azione di una pressa analoga a quella utilizzata per i semi oleosi, l'erba medica fornisce un residuo fibroso e un succo (10 % di sostanza secca). La sostanza secca del succo contiene circa il 35 % di proteine grezze. Il succo (pH 5,8-6,2) è neutralizzato. Il preiscaldamento e l'iniezione di vapore consentono la coagulazione di proteine associate a carotenoidi e pigmenti clorofilliani. Il precipitato proteico viene separato tramite centrifugazione e quindi essiccato. Una volta aggiunto acido ascorbico, il concentrato proteico di erba medica è granulato e conservato in gas inerte o in impianti frigoriferi.</p> <p>Composizione</p> <p>Proteine: 45-60 %</p> <p>Grassi: 9-11 %</p> <p>Carboidrati liberi (fibra solubile): 1-2 %</p> <p>Polisaccaridi (fibra insolubile): 11-15 % compresa la cellulosa: 2-3 %</p> <p>Minerali: 8-13 %</p> <p>Saponine: ≤ 1,4 %</p> <p>Isoflavoni: ≤ 350 mg/kg</p> <p>Cumestrololo: ≤ 100 mg/kg</p> <p>Fitati: ≤ 200 mg/kg</p> <p>L-canavanina: ≤ 4,5 mg/kg</p>
<p>Licopene</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Il licopene sintetico è prodotto mediante la condensazione Wittig di intermedi sintetici comunemente utilizzati nella produzione di altri carotenoidi impiegati in prodotti alimentari. Il licopene sintetico è costituito per almeno il 96 % da licopene e da piccole quantità di altri carotenoidi affini. Si presenta in forma di polvere in idonea matrice o di dispersione oleosa. È di colore rosso scuro o rosso violetto. Deve essere assicurata una protezione antiossidativa.</p> <p>Denominazione chimica: Licopene</p> <p>N. CAS: 502-65-8 (tutti i licopene trans)</p> <p>Formula chimica: C₄₀H₅₆</p> <p>Peso formula: 536,85 Da</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Licopene ottenuto da <i>Blakeslea trispora</i></p>	<p>Descrizione/definizione Il licopene purificato ottenuto da <i>Blakeslea trispora</i> è costituito per almeno il 95 % da licopene e per non più del 5 % da altri carotenoidi. Si presenta in forma di polvere in idonea matrice o di dispersione oleosa. È di colore rosso scuro o rosso violetto. Deve essere assicurata una protezione antiossidativa.</p> <p>Denominazione chimica: licopene N. CAS: 502-65-8 (tutti i licopene trans) Formula chimica: C₄₀H₅₆ Peso formula: 536,85 Da</p>
<p>Licopene estratto da pomodori</p>	<p>Descrizione/definizione Il licopene purificato ottenuto dai pomodori (<i>Lycopersicon esculantum</i> L.) è costituito per almeno il 95 % da licopene e per non più del 5 % da altri carotenoidi. Si presenta in forma di polvere in idonea matrice o di dispersione oleosa. È di colore rosso scuro o rosso violetto. Deve essere assicurata una protezione antiossidativa.</p> <p>Denominazione chimica: licopene N. CAS: 502-65-8 (tutti i licopene trans) Formula chimica: C₄₀H₅₆ Peso formula: 536,85 Da</p>
<p>Oleoresina di licopene estratta dal pomodoro</p>	<p>Descrizione/definizione L'oleoresina di licopene estratta dal pomodoro è ottenuta mediante estrazione con solvente da pomodori (<i>Lycopersicon esculantum</i>) maturi e successiva eliminazione del solvente. È un liquido viscoso, chiaro, di colore da rosso a marrone scuro.</p> <p>Licopene totale: 5-15 % di cui licopene in forma trans: 90-95 % Carotenoidi totali (calcolati come licopene): 6,5-16,5 % Altri carotenoidi: 1,75 % (Fitoene/Fitofluene/β-carotene): (0,5-0,75/0,4-0,65/0,2-0,35 %) Tocoferoli totali: 1,5-3,0 % Sostanze insaponificabili: 13-20 % Acidi grassi totali: 60-75 % Acqua (Karl Fischer): ≤ 0,5 %</p>
<p>Citrato-malato di magnesio</p>	<p>Descrizione/definizione Il citrato-malato di magnesio è una polvere amorfa, di colore da bianco a bianco-giallastro.</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Formula chimica: $Mg_5(C_6H_5O_7)_2(C_4H_4O_3)_2$</p> <p>Denominazione chimica: pentamagnesio di-(2-idrossibutanodioato)-di-(2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato)</p> <p>N. CAS: 1259381-40-2</p> <p>Peso molecolare: 763,99 Dalton (anidro)</p> <p>Solubilità: facilmente solubile in acqua (circa 20 g in 100 ml)</p> <p>Descrizione dello stato fisico: polvere amorfa</p> <p>Tenore di magnesio: 12,0-15,0 %</p> <p>Perdita all'essiccazione (a 120 °C/4 ore): ≤ 15 %</p> <p>Colore (solido): polvere bianco-giallastra</p> <p>Colore (20 % di soluzione acquosa): da incolore a giallastra</p> <p>Aspetto (20 % di soluzione acquosa): soluzione chiara</p> <p>pH (20 % di soluzione acquosa): circa 6,0</p> <p>Impurità</p> <p>Cloruro: ≤ 0,05 %</p> <p>Solfato: ≤ 0,05 %</p> <p>Arsenico: ≤ 3,0 ppm</p> <p>Piombo: ≤ 2,0 ppm</p> <p>Cadmio: ≤ 1 ppm</p> <p>Mercurio: ≤ 0,1 ppm</p>
<p>Estratto della corteccia di magnolia</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>L'estratto della corteccia di magnolia è ottenuto dalla corteccia della pianta <i>Magnolia officinalis</i> L. e prodotto con biossido di carbonio supercritico. La corteccia è lavata ed essiccata in forno per ridurre il tenore di umidità prima di essere frantumata e sottoposta ad estrazione mediante biossido di carbonio supercritico. L'estratto è disciolto in etanolo per uso medico e ricristallizzato per produrre l'estratto di magnolia.</p> <p>L'estratto di magnolia è principalmente costituito da due composti fenolici, magnololo e onochiolo.</p> <p>Aspetto: polvere di colore marrone chiaro</p> <p>Purezza</p> <p>Magnololo: ≥ 85,2 %</p> <p>Onochiolo: ≥ 0,5 %</p> <p>Magnololo e onochiolo: ≥ 94 %</p> <p>Eudesmolo totale: ≤ 2 %</p> <p>Umidità: 0,50 %</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Metalli pesanti Arsenico (ppm): ≤ 0,5 Piombo (ppm): ≤ 0,5 Metil-eugenolo (ppm): ≤ 10 Tubocurarina (ppm): ≤ 2,0 Alcaloidi totali (ppm): ≤ 100</p>
<p>Olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili</p>	<p>Descrizione/definizione L'olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili viene prodotto per distillazione sotto vuoto e si differenzia dall'olio di germi di granturco raffinato per la concentrazione della frazione insaponificabile (1,2 g nell'olio di germi di granturco raffinato e 10 g nell'«olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili»).</p> <p>Purezza Sostanze insaponificabili: > 9,0 g/100 g Tocoferoli: ≥ 1,3 g/100 g α-tocoferolo (%): 10-25 % β-tocoferolo (%): < 3,0 % γ-tocoferolo (%): 68-89 % δ-tocoferolo (%): < 7,0 % Steroli, alcoli triterpenici, metilsteroli: > 6,5 g/100 g</p> <p>Acidi grassi in trigliceridi: acido palmitico: 10,0-20,0 % acido stearico: < 3,3 % acido oleico: 20,0-42,2 % acido linoleico: 34,0-65,6 % acido linolenico: < 2,0 % Indice di acidità: ≤ 6,0 mg KOH/g Indice di perossido (PV): ≤ 10 meq O₂/kg</p> <p>Metalli pesanti Ferro (Fe): < 1 500 µg/kg Rame (Cu): < 100 µg/kg</p> <p>Impurità Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Benzo(a)pirene: < 2 µg/kg</p> <p>È richiesto un trattamento con carbone attivo per evitare l'arricchimento degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nella produzione di «olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili».</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Metilcellulosa</p>	<p>Descrizione/definizione La metilcellulosa è ottenuta direttamente da ceppi naturali di fibre vegetali e parzialmente eterificata dai gruppi metilici. Denominazione chimica: etere metilico di cellulosa Formula chimica: i polimeri contengono unità di anidroglicosio sostituite corrispondenti alla seguente formula generale: $C_6H_7O_2(OR_1)(OR_2)(OR_3)$ dove R1, R2, R3 possono essere: — H — CH₃ oppure — CH₂CH₃ Peso molecolare: macromolecole: da circa 20 000 (n = circa 100) fino a circa 380 000 g/mol (n = circa 2 000) Tenore: dal 25 % al 33 % di gruppi metossilici (-OCH₃) e non più del 5 % di gruppi idrossietossilici (-OCH₂CH₂OH) Polvere granulata o fibrosa, bianca o leggermente giallastra o grigiastra, lievemente igroscopica, inodore ed insapore. Solubilità: la metilcellulosa si dilata nell'acqua, con formazione di una soluzione colloidale e viscosa, da limpida a opalescente; insolubile in etanolo, etere e cloroformio; solubile in acido acetico glaciale.</p> <p>Purezza Perdita all'essiccazione: ≤ 10 % (105 °C, 3 ore) Ceneri solfatate: ≤ 1,5 % determinato a 800 ± 25 °C pH: ≥ 5,0 e ≤ 8,0 (soluzione colloidale all'1 %)</p> <p>Metalli pesanti Arsenico: ≤ 3,0 mg/kg Piombo: ≤ 2,0 mg/kg Mercurio: ≤ 1,0 mg/kg Cadmio: ≤ 1,0 mg/kg</p>
<p>Acido (6S)-5-metil-tetraidrofolico, sale della glucosamina</p>	<p>Descrizione/definizione Denominazione chimica: N-[4-[[[(6S)-2-ammino-1,4,5,6,7,8-esaidro-5-metil-4-oxo-6-pteridimil]metil]ammino]benzoi]]-L-acido glutammico, sale della glucosamina Formula chimica: C₃₂H₅₁N₉O₁₆ Peso molecolare: 817,80 g/mol (anidro) N. CAS: 1181972-37-1 Aspetto: polvere di colore crema-marrone chiaro</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Purezza Purezza diastereoisomerica: almeno il 99 % di acido (6S)-5-metiltetraidrofolico Tenore di glucosamina: 34-46 % su base secca Tenore di acido 5-metiltetraidrofolico: 54-59 % su base secca Acqua: ≤ 8,0 %</p> <p>Metalli pesanti Piombo: ≤ 2,0 ppm Cadmio: ≤ 1,0 ppm Mercurio: ≤ 0,1 ppm Arsenico: ≤ 2,0 ppm Boro: ≤ 10 ppm</p> <p>Criteri microbiologici Conta dei microrganismi aerobi totali: ≤ 100 CFU/g Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g <i>Escherichia coli</i>: assenza in 10 g</p>
Monometilsilanetriolo (silicio organico)	<p>Descrizione/definizione Denominazione chimica: 1-metil-silanetriolo Formula chimica: CH₆O₃Si Peso molecolare: 94,14 g/mol N. CAS: 2445-53-6</p> <p>Purezza Preparato (soluzione acquosa) di silicio organico (monometilsilanetriolo) Acidità (pH): 6,4-6,8 Silicio: 100-150 mg Si/l</p> <p>Metalli pesanti Piombo: ≤ 1,0 µg/l Mercurio: ≤ 1,0 µg/l Cadmio: ≤ 1,0 µg/l Arsenico: ≤ 3,0 µg/l</p> <p>Solventi Metanolo: ≤ 5,0 mg/kg (presenza residua)</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Estratto miceliale del fungo Shiitake (<i>Lentinula edodes</i>)</p>	<p>Descrizione/definizione Il nuovo ingrediente alimentare è un estratto acquoso sterile ottenuto dal micelio del <i>Lentinula edodes</i> coltivato mediante la tecnica della fermentazione sommersa. Si tratta di un liquido di colore marrone chiaro, leggermente torbido.</p> <p>Il lentinano è un β-(1-3) β-(1-6)-D-glucano di peso molecolare pari a circa 5×10^5 Dalton, con un grado di ramificazione di 2/5 e una struttura terziaria a tripla elica.</p> <p>Purezza/Composizione dell'estratto miceliale del <i>Lentinula edodes</i></p> <p>Umidità: 98 %</p> <p>Sostanza secca: 2 %</p> <p>Glucosio libero: < 20 mg/ml</p> <p>Proteine totali ⁽¹⁾: < 0,1 mg/ml</p> <p>Costituenti contenenti azoto ⁽²⁾: < 10 mg/ml</p> <p>Lentinano: 0,8-1,2 mg/ml</p> <p>⁽¹⁾ Metodo di Bradford</p> <p>⁽²⁾ Metodo di Kjeldahl</p>
<p>Succo di frutta di noni (<i>Morinda citrifolia</i>)</p>	<p>Descrizione/definizione I frutti del noni (frutti di <i>Morinda citrifolia</i> L.) sono sottoposti a pressatura. Il succo ottenuto viene pastorizzato. Può essere prevista una fase di fermentazione prima o dopo la pressatura.</p> <p>Rubiadina: $\leq 10 \mu\text{g}/\text{kg}$</p> <p>Lucidina: $\leq 10 \mu\text{g}/\text{kg}$</p>
<p>Succo di frutta di noni in polvere (<i>Morinda citrifolia</i>)</p>	<p>Descrizione/definizione I frutti di <i>Morinda citrifolia</i> essiccati al sole sono privati di semi e buccia. La polpa ottenuta è filtrata per separarne il succo. L'essiccazione del succo prodotto è effettuata in uno dei modi seguenti: mediante atomizzazione con maltodestrine da mais; questa miscela è ottenuta mantenendo costante il tasso di afflusso del succo e delle maltodestrine; oppure mediante zeodratizzazione o essiccazione e successiva miscelazione con un eccipiente; secondo questo procedimento il succo viene inizialmente essiccato e successivamente miscelato alle maltodestrine (stesso quantitativo usato per l'atomizzazione).</p>
<p>Purea e concentrato dei frutti del noni (<i>Morinda citrifolia</i>)</p>	<p>Descrizione/definizione I frutti di <i>Morinda citrifolia</i> sono raccolti a mano. I semi e la buccia sono separati meccanicamente dai frutti ridotti in purea. Successivamente alla pastorizzazione la purea è confezionata in contenitori asettici e conservata al freddo.</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Il concentrato di <i>Morinda citrifolia</i> è preparato dalla purea di <i>M. citrifolia</i> mediante trattamento con enzimi pectinolitici (a 50-60 °C per 1-2 ore). La purea viene poi riscaldata per inattivare le pectinasi e immediatamente raffreddata. Il succo viene separato in un decanter centrifugo. Il succo viene poi raccolto e pastorizzato prima di essere concentrato in un evaporatore sottovuoto da 6-8 brix a 49-51 nel concentrato finale.</p> <p>Composizione</p> <p>Purea</p> <p>Umidità: 89-93 %</p> <p>Proteine: < 0,6 g/100 g</p> <p>Grassi: ≤ 0,4 g/100 g</p> <p>Ceneri: < 1,0 g/100 g</p> <p>Carboidrati totali: 5-10 g/100 g</p> <p>Fruttosio: 0,5-3,82 g/100 g</p> <p>Glucosio: 0,5-3,14 g/100 g</p> <p>Fibre alimentari: < 0,5-3 g/100 g</p> <p>5,15-dimetilmorindolo⁽¹⁾: ≤ 0,254 µg/ml</p> <p>Lucidina (1): non rilevabile</p> <p>Alizarina (1): non rilevabile</p> <p>Rubiadina (1): non rilevabile</p> <p>Concentrato</p> <p>Umidità: 48-53 %</p> <p>Proteine: 3-3,5 g/100 g</p> <p>Grassi: < 0,04 g/100 g</p> <p>Ceneri: 4,5-5,0 g/100 g</p> <p>Carboidrati totali: 37-45 g/100 g</p> <p>Fruttosio: 9-11 g/100 g</p> <p>Glucosio: 9-11 g/100 g</p> <p>Fibre alimentari: 1,5-5,0 g/100 g</p> <p>5,15-dimetilmorindolo⁽¹⁾: ≤ 0,254 µg/ml</p>	<p>(¹) Attraverso un metodo HPLC-UV sviluppato e convalidato dal richiedente per l'analisi degli antrachinoni presenti nella purea e nel concentrato di <i>Morinda citrifolia</i>. Limiti di rilevazione: 2,5 ng/ml (5,15 dimetilmorindolo); 50,0 ng/ml (lucidina); 6,3 ng/ml (alizarina) e 62,5 ng/ml (rubiadina).</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Foglie di noni (<i>Morinda citrifolia</i>)</p>	<p>Descrizione/definizione Una volta tagliate, le foglie di <i>Morinda citrifolia</i> vengono sottoposte a essiccazione e tostatura. Il prodotto ha una dimensione che varia da frammenti di foglie a polvere a grana grossa contenente elementi fini, di colore variabile tra il marrone-verde e il marrone.</p> <p>Purezza/Composizione Umidità: < 5,2 % Proteine: 17-20 % Carboidrati: 55-65 % Ceneri: 10-13 % Grassi: 4-9 % Acido ossalico: < 0,14 % Acido tannico: < 2,7 % 5,15-dimetilmorindolo: < 47 mg/kg Rubiadina: non rilevabile, ≤ 10 µg/kg Lucidina: non rilevabile, ≤ 10 µg/kg</p>
<p>Frutti del noni in polvere (<i>Morinda citrifolia</i>)</p>	<p>Descrizione/definizione La polvere di frutti del noni è ottenuta dalla polpa dei frutti del noni (<i>Morinda citrifolia</i> L.) mediante liofilizzazione. I frutti sono ridotti in polpa e i semi sono eliminati. Successivamente alla liofilizzazione, durante la quale l'acqua è rimossa dai frutti del noni, la polpa restante è macinata in modo da ottenere una polvere che viene incapsulata.</p> <p>Purezza/Composizione Umidità: 5,3-9 % Proteine: 3,8-4,8 g/100 g Grassi: 1-2 g/100 g Ceneri: 4,6-5,7 g/100 g Carboidrati totali: 80-85 g/100 g Fruttosio: 20,4-22,5 g/100 g Glucosio: 22-25 g/100 g Fibre alimentari: 15,4-24,5 g/100 g 5,15-dimetilmorindolo⁽¹⁾: ≤ 2,0 µg/ml</p> <p>⁽¹⁾ Attraverso un metodo HPLC-UV sviluppato e convalidato dal richiedente per l'analisi degli antrachinoni presenti nella polvere di <i>Morinda citrifolia</i>. Limiti di rilevazione: 2,5 ng/ml (5,15 dimetilmorindolo)</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Microalga <i>Odontella aurita</i></p>	<p>Silicio: 3,3 %Silice cristallina: max. 0,1-0,3 % come impurità</p>
<p>Olio arricchito di fitosteroli/fitostanoli</p>	<p>Descrizione/definizione L'olio arricchito di fitosteroli/fitostanoli è composto da una frazione di olio e da una frazione di fitosterolo.</p> <p>Distribuzione dell'acilglicerolo acidi grassi liberi (espressi in acido oleico): ≤ 2,0 % monoacilgliceroli (MAG): ≤ 10 % diacilgliceroli (DAG): ≤ 25 % triacilgliceroli (TAG): percentuale rimanente</p> <p>Frazione di fitosterolo β-sitosterolo: ≤ 80 % β-sitostanolo: ≤ 15 % campesterolo: ≤ 40 % campestanolo: ≤ 5,0 % stigmasterolo: ≤ 30 % brassicasterolo: ≤ 3,0 % altri steroli/stanoli: ≤ 3,0 %</p> <p>Altro Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,5 % Indice di perossido (PV): < 5,0 meq/kg Acidi grassi trans: ≤ 1 % Contaminazione/Purezza (per GC-FID o metodo equivalente) di fitosteroli/fitostanoli I fitosteroli e fitostanoli estratti da fonti che non siano oli vegetali per uso alimentare devono essere esenti da contaminanti, con una purezza superiore al 99 %.</p>
<p>Olio estratto da calamari</p>	<p>Indice di acidità: ≤ 0,5 KOH/g di olio Indice di perossido (PV): ≤ 5 meq O₂/kg di olio Valore di p-anisidina: ≤ 20 Prova a freddo a 0 °C: ≤ 3 ore Umidità: ≤ 0,1 % (p/p) Sostanze insaponificabili: ≤ 5,0 %</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche		
Acidi grassi trans: ≤ 1,0 % Acido docosaesaenoico: ≥ 20 % Acido eicosapentaenoico: ≥ 10 %			
Preparati pastorizzati a base di frutta, prodotti mediante pastorizzazione ad alta pressione	Parametro	Obiettivo	Osservazioni
	Magazzinaggio della frutta prima del trattamento ad alta pressione	Almeno 15 giorni a - 20 °C	Frutta raccolta e immagazzinata conformemente a buone pratiche agricole e di fabbricazione
Frutta aggiunta	40-60 % del frutto scongelato	Frutta omogeneizzata e aggiunta ad altri ingredienti	
pH	3,2-4,2		
° Brix	7-42	Assicurato da aggiunta di zuccheri	
Attività dell'acqua (a _w)	< 0,95	Assicurato da aggiunta di zuccheri	
Magazzinaggio finale	Un massimo di 60 giorni a un massimo di + 5 °C	Equivalente a regime di magazzinaggio per frutta trattata nel processo convenzionale	
Amido di mais fosfatato	Descrizione/definizione L'amido di mais fosfatato (fosfato di diamido fosfatato) è un amido resistente chimicamente modificato, ricavato da amido ad alto contenuto di amiloso grazie a trattamenti chimici combinati volti a creare legami crociati fosfati tra residui carboidrati e gruppi ossidrilici esterificati. Il nuovo ingrediente alimentare è una polvere di colore bianco o quasi bianco. N. CAS: 11120-02-8 Formula chimica: (C ₆ H ₁₀ O ₅) _n [(C ₆ H ₉ O ₅) ₂ PO ₂ H] _x [(C ₆ H ₉ O ₅) ₃ PO ₃ H ₂] _y n = numero delle unità di glucosio; x, y = gradi di sostituzione Caratteristiche chimiche del fosfato di diamido fosfatato: Perdita all'essiccazione: 10-14 % pH: 4,5-7,5 Fibre alimentari: ≥ 70 % Amido: 7-14 % Proteine: ≤ 0,8 % Lipidi: ≤ 0,8 % Fosforo legato residuo: ≤ 0,4 % (in fosforo) «mais ad alto contenuto di amiloso» come fonte		




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di pesce</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Il nuovo ingrediente alimentare è una polvere di colore da giallo a marrone. La fosfatidilserina è ottenuta da fosfolipidi di pesce mediante transfosforilazione enzimatica con l'aminoacido L-serina.</p> <p>Specifiche del prodotto a base di fosfatidilserina ottenuto da fosfolipidi di pesce</p> <p>Umidità: < 5,0 %</p> <p>Fosfolipidi: ≥ 75 %</p> <p>Fosfatidilserina: ≥ 35 %</p> <p>Gliceridi: < 4,0 %</p> <p>L-serina in forma libera: < 1,0 %</p> <p>Tocoferoli: < 0,5 % ⁽¹⁾</p> <p>Indice di perossido (PV): < 5,0 meq O₂/kg</p> <p>⁽¹⁾ I tocoferoli possono essere aggiunti come antiossidanti a norma del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione.</p>
<p>Fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Il nuovo ingrediente alimentare è una polvere il cui colore varia tra il bianco e il giallo chiaro. È inoltre disponibile in forma liquida, il cui colore varia tra il marrone chiaro e l'arancione, contenente triacilgliceroli a catena media (MCT) come vettore. La forma liquida presenta livelli inferiori di fosfatidilserina in quanto contiene notevoli quantitativi di olio (MCT).</p> <p>La fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia è ottenuta mediante transfosforilazione enzimatica di lecitina di soia ad alto contenuto di fosfatidilcolina con l'aminoacido L-serina. La fosfatidilserina è costituita da una struttura di glicerofosfato coniugato con due acidi grassi e L-serina da un legame fosfodiestereico.</p> <p>Caratteristiche della fosfatidilserina ricavata da fosfolipidi di soia</p> <p>In forma di polvere</p> <p>Umidità: < 2,0 %</p> <p>Fosfolipidi: ≥ 85 %</p> <p>Fosfatidilserina: ≥ 61 %</p> <p>Gliceridi: < 2,0 %</p> <p>L-serina in forma libera: < 1,0 %</p> <p>Tocoferoli: < 0,3 %</p> <p>Fitoosteroli: < 0,2 %</p> <p>In forma liquida</p> <p>Umidità: < 2,0 %</p> <p>Fosfolipidi: ≥ 25 %</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Fosfatidilserina: $\geq 20\%$ Gliceridi: non applicabile L-serina in forma libera: $< 1,0\%$ Tocoferoli: $< 0,3\%$ Fitosteroli: $< 0,2\%$</p>
<p>Prodotto a base di fosfolipidi contenente fosfatidilserina e acido fosfatidico in uguali quantità</p>	<p>Descrizione/definizione Il prodotto è ottenuto mediante conversione enzimatica della lecitina di soia. Il prodotto a base di fosfolipidi è in forma di polvere altamente concentrata, di colore giallo-marrone, costituita in parti uguali da fosfatidilserina e acidi fosfatidici.</p> <p>Specifiche del prodotto Umidità: $\leq 2,0\%$ Fosfolipidi totali: $\geq 70\%$ Fosfatidilserina: $\geq 20\%$ Acido fosfatidico: $\geq 20\%$ Gliceridi: $\leq 1,0\%$ L-serina in forma libera: $\leq 1,0\%$ Tocoferoli: $\leq 0,3\%$ Fitosteroli: $\leq 2,0\%$ Nel prodotto è utilizzato biossido di silicio con un tenore massimo dell'1,0 %.</p>
<p>Fosfolipidi del tuorlo d'uovo</p>	<p>Fosfolipidi di tuorlo d'uovo puri all'85 % e al 100 %</p>
<p>Fitoglicogeno</p>	<p>Descrizione: polisaccaride costituito da una polvere da biancastra a biancastra, insapore, incolore e inodore, derivato da colture non geneticamente modificate di granturco dolce con tecniche tradizionali di lavorazione degli alimenti.</p> <p>Definizione: polimero di glucosio ($C_6H_{12}O_6$)_n collegato in modo lineare a legami glicosidici α (1-4) ramificati ogni 8-12 unità di glucosio con legami glicosidici α (1-6).</p> <p>Specifiche Carboidrati: 97 % Zuccheri: 0,5 % Fibre: 0,8 % Grassi: 0,2 % Proteine: 0,6 %</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Fitosteroli/fitostanoli</p>	<p>Descrizione/definizione I fitosteroli e i fitostanoli sono steroli e stanoli estratti dalle piante e possono essere presentati come steroli e stanoli liberi o esterificati con acidi grassi alimentari.</p> <p>Composizione (metodo GC-FID o equivalente) β-sitosterolo: < 81 % β-sitostanolo: < 35 % campesterolo: < 40 % campestanolo: < 15 % stigmasterolo: < 30 % brassicasterolo: < 3,0 % altri steroli/stanoli: < 3,0 %</p> <p>Contaminazione/Purezza (per GC-FID o metodo equivalente) I fitosteroli e fitostanoli estratti da fonti che non siano oli vegetali per uso alimentare devono essere esenti da contaminanti, con una purezza superiore al 99 % dell'ingrediente a base di fitosterolo o fitostanolo.</p>
<p>Olio del nocciolo di prugna</p>	<p>Descrizione/definizione L'olio del nocciolo di prugna è un olio vegetale ottenuto mediante spremitura a freddo dei noccioli di prugna (<i>Prunus domestica</i>).</p> <p>Composizione Acido oleico (C18:1): 68 % Acido linoleico (C18:2): 23 % γ-tocoferolo: 80 % dei tocoferoli totali β-sitosterolo: 80-90 % degli steroli totali Trioleina: 40-55 % dei trigliceridi Acido cianidrico: non più di 5 mg/kg di olio</p>
<p>Proteine di patate (coagulate) e relativi idrolizzati</p>	<p>Sostanza secca: ≥ 800 mg/g Proteina (N * 6,25): ≥ 600 mg/g (sostanza secca) Ceneri: ≤ 400 mg/g (sostanza secca) Glicocalcoidi (totale): ≤ 150 mg/kg Lisinoalanina (totale): ≤ 500 mg/kg Lisinoalanina (libera): ≤ 10 mg/kg</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Proliloligopeptidasi (preparato enzimatico)</p>	<p>Specifica dell'enzima</p> <p>Nome sistematico: proliloligopeptidasi</p> <p>Sinonimi: prolilendopeptidasi, prolil-endopeptidasi, prolil-endo-peptidasi</p> <p>Peso molecolare: 66 kDa</p> <p>Numero della Commissione per gli enzimi: EC 3.4.21.26</p> <p>N. CAS: 72162-84-6</p> <p>Fonte: ceppo geneticamente modificato dell'<i>Aspergillus niger</i> (GEP-44)</p> <p>Descrizione la proliloligopeptidasi è disponibile sotto forma di preparato enzimatico contenente circa il 30 % di maltodestrina.</p> <p>Specifiche del preparato enzimatico di proliloligopeptidasi</p> <p>Attività: > 580 000 PPI⁽¹⁾/g (> 34,8 PPU⁽²⁾/g)</p> <p>Aspetto: microgranulato</p> <p>Colore: da biancastro ad arancione giallognolo; il colore può variare da una partita all'altra</p> <p>Sostanza secca: > 94 %</p> <p>Glutine: < 20 ppm</p> <p>Metalli pesanti</p> <p>Piombo: ≤ 1,0 mg/kg</p> <p>Arsenico: ≤ 1,0 mg/kg</p> <p>Cadmio: ≤ 0,5 mg/kg</p> <p>Mercurio: ≤ 0,1 mg/kg</p> <p>Criteri microbiologici</p> <p>Conteggio della carica aerobica totale su piastra: ≤ 10⁷ CFU/g</p> <p>Lieviti e muffe totali: ≤ 10² CFU/g</p> <p>Anaerobi solfito-riduttori: ≤ 30 CFU/g</p> <p>Enterobatteriacee: < 10 CFU/g</p> <p><i>Salmonella</i>: assenza in 25 g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: assenza in 25 g</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: assenza in 10 g</p> <p><i>Pseudomonas aeruginosa</i>: assenza in 10 g</p> <p><i>Listeria monocytogenes</i>: assenza in 25 g</p> <p>Attività antimicrobica: assente</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Micotossine: al di sotto dei limiti di rilevazione: aflatoossina B1, B2, G2, G1 (< 0,25 µg/kg), aflatoossine totali (< 2,0 µg/kg), ocratossina A (< 0,20 µg/kg), tossina T-2 (< 5 µg/kg), zearalenone (< 2,5 µg/kg), fumonisina B1 e B2 (< 2,5 µg/kg)</p> <p>(¹) PPI – Protease Picomole International (²) PPU – unità di prolipetidasi o di prolin-proteasi (Prolyl Peptidase Units o Proline Protease Units)</p>
<p>Estratto proteico di rene di suino</p>	<p>Descrizione/definizione L'estratto proteico è ottenuto da rene di suino omogeneizzato mediante una combinazione di precipitazione di sali e centrifugazione ad alta velocità. Il precipitato ottenuto contiene essenzialmente proteine con il 7 % dell'enzima diaminossidasi (nomenclatura degli enzimi E.C. 1.4.3.22) ed è risospeso in un sistema tampone fisiologico. L'estratto di rene di suino è formulato in capsule di pellet a rivestimento enterico per raggiungere i siti attivi nella digestione.</p> <p>Prodotto di base</p> <p>Specificità: estratto proteico di rene di suino con un tenore naturale di diaminossidasi (DAO)</p> <p>Condizioni fisiche: liquido</p> <p>Colore: brunoastro</p> <p>Aspetto: soluzione leggermente torbida</p> <p>pH: 6,4-6,8</p> <p>Attività enzimatica: > 2 677 kHDU DAO/ml [REA DAO (Radioextractionassay - saggio di radioestrazione della DAO)]</p> <p>Criteri microbiologici</p> <p><i>Brachyspira</i> spp.: negativo (PCR in tempo reale)</p> <p><i>Listeria monocytogenes</i>: negativo (PCR in tempo reale)</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: < 100 CFU/g</p> <p>Influenza A: negativo (PCR retro-trascrizionale in tempo reale)</p> <p><i>Escherichia coli</i>: < 10 CFU/g</p> <p>Conteggio della carica microbiologica aerobica totale: < 10⁵ CFU/g</p> <p>Conteggio dei lieviti e delle muffe: < 10⁵ CFU/g</p> <p><i>Salmonella</i>: assenza/10 g</p> <p>Enterobatteriacee resistenti ai sali biliari: < 10⁴ CFU/g</p> <p>Prodotto finito</p> <p>Specificità del dell'estratto proteico di rene di suino con un tenore naturale di DAO (E.C. 1.4.3.22) in una formulazione con rivestimento enterico</p> <p>Condizioni fisiche: solido</p> <p>Colore: giallo-grigio</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Aspetto: micropellet</p> <p>Attività enzimatica: 110-220 kHDU DAO/g di pellet [REA DAO (Radioextractionmasssy - saggio di radioestrazione della DAO)]</p> <p>Stabilità nell'acido 15 min 0,1M HCl seguito da 60 min borato pH = 9,0: > 68 kHDU DAO/g di pellet [REA DAO (Radioextractionmasssy - saggio di radioestrazione della DAO)]</p> <p>Umidità: < 10 %</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: < 100 CFU/g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: < 10 CFU/g</p> <p>Conteggio della carica microbiologica aerobica totale: < 10⁴ CFU/g</p> <p>Conteggio di lieviti e muffe combinati totali: < 10³ CFU/g</p> <p><i>Salmonella</i>: assenza/10 g</p> <p>Enterobatteriacee resistenti ai sali biliari: < 10² CFU/g</p>
<p>Olio di colza ad alto tenore di insaponificabili</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>L'olio di colza ad alto tenore di insaponificabili viene prodotto per distillazione sotto vuoto e si differenzia dall'olio di colza raffinato per la concentrazione della frazione insaponificabile (1 g nell'olio di colza raffinato e 9 g nell'olio di colza ad alto tenore di insaponificabili). Si ha una leggera riduzione di trigliceridi contenenti acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi.</p> <p>Purezza</p> <p>Sostanze insaponificabili: > 7,0 g/100 g</p> <p>Tociferoli: > 0,8 g/100 g</p> <p>α-tocofenolo (%): 30-50 %</p> <p>γ-tocofenolo (%): 50-70 %</p> <p>δ-tocofenolo (%): < 6,0 %</p> <p>Steroli, alcoli triterpenici, metilsteroli: > 5,0 g/100 g</p> <p>Acidi grassi in trigliceridi</p> <p>acido palmitico: 3-8 %</p> <p>acido stearico: 0,8-2,5 %</p> <p>acido oleico: 50-70 %</p> <p>acido linoleico: 15-28 %</p> <p>acido linolenico: 6-14 %</p> <p>acido erucico: < 2,0 %</p> <p>Indice di acidità: ≤ 6,0 mg KOH/g</p> <p>Indice di perossido (PV): ≤ 10 meq O₂/kg</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Metalli pesanti Ferro (Fe): < 1 000 µg/kg Rame (Cu): < 100 µg/kg</p> <p>Impurità Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Benzo(a)pirene: < 2 µg/kg</p> <p>È richiesto un trattamento con carbone attivo per evitare l'arricchimento degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nella produzione di «olio di colza ad alto tenore di insaponificabili».</p>
<p>Proteina di semi di colza</p>	<p>Definizione La proteina di semi di colza è un estratto acquoso ricco di proteine proveniente dal pannello di semi di colza <i>Brassica napus</i> L. e <i>Brassica rapa</i> L. non geneticamente modificati.</p> <p>Descrizione polvere atomizzata di colore da bianco a biancastro</p> <p>Proteine totali: ≥ 90 % Proteine solubili: ≥ 85 % Umidità: ≤ 7,0 % Carboidrati: ≤ 7,0 % Grassi: ≤ 2,0 % Ceneri: ≤ 4,0 % Fibre: ≤ 0,5 % Glucosinolati totali: ≤ 1 mol/kg</p> <p>Purezza Fitato totale: ≤ 1,5 % Piombo: ≤ 0,5 mg/kg</p> <p>Criteri microbiologici Conteggio dei lieviti e delle muffe: ≤ 100 CFU/g Conteggio dei batteri aerobici: ≤ 10 000 CFU/g Conteggio dei coliformi totali: ≤ 10 CFU/g <i>Escherichia coli</i>: assenza in 10 g <i>Salmonella</i>: assenza in 25 g</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Trans-resveratrolo</p>	<p>Descrizione/definizione Il <i>trans-resveratrolo sintetico</i> si presenta sotto forma di cristalli di colore dal biancastro al beige. Denominazione chimica: 5-[(E)-2-(4-idrossifenil)etenil]benzen-1,3-diolo Formula chimica: C₁₄H₁₂O₃ Peso molecolare: 228,25 Da N. CAS: 501-36-0</p> <p>Purezza Trans-resveratrolo: ≥ 98 % - 99 % Sottoprodotti totali (sostanze correlate): ≤ 0,5 % Ogni singola sostanza correlata: ≤ 0,1 % Ceneri solfatate: ≤ 0,1 % Perdita all'essiccazione: ≤ 0,5 %</p> <p>Metalli pesanti Piombo: ≤ 1,0 ppm Mercurio: ≤ 0,1 ppm Arsenico: ≤ 1,0 ppm</p> <p>Impurità Diisopropilammina: ≤ 50 mg/kg</p> <p>Fonte microbica: ceppo geneticamente modificato del <i>Saccharomyces cerevisiae</i> Aspetto: polvere il cui colore varia tra biancastro e leggermente giallo Granulometria delle particelle: 100 % inferiore a 62,23 µm Tenore di trans-resveratrolo: min. 98 % p/p (sulla base del peso a secco) Ceneri: max. 0,5 % p/p Umidità: max. 3 % p/p</p>
<p>Estratto di cresta di gallo</p>	<p>Descrizione/definizione: L'estratto di cresta di gallo è ottenuto dal <i>Gallus gallus</i> per idrolisi enzimatica delle creste di gallo e per successiva filtrazione, concentrazione e precipitazione. I principali componenti dell'estratto di cresta di gallo sono i seguenti glicosaminoglicani: acido ialuronico, condroitin solfato A e dermatan solfato (condroitin solfato B). Polvere igroscopica, di colore bianco o quasi bianco.</p> <p>Acido ialuronico: 60-80 % Condroitin solfato A: ≤ 5,0 %</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Dermatan solfato (condroitin solfato B): ≤ 25 % pH: 5,0-8,5</p> <p>Purezza</p> <p>Cloruri: ≤ 1,0 % Azoto: ≤ 8,0 %</p> <p>Perdita all'essiccazione: (a 105 °C per 6 ore): ≤ 10 %</p> <p>Metalli pesanti</p> <p>Mercurio: ≤ 0,1 mg/kg Arsenico: ≤ 1,0 mg/kg Cadmio: ≤ 1,0 mg/kg Cromo: ≤ 10 mg/kg Piombo: ≤ 0,5 mg/kg</p> <p>Criteri microbiologici</p> <p>Conta totale batteri aerobi vivi: ≤ 10² CFU/g <i>Escherichia coli</i>: assenza in 1 g <i>Salmonella</i>: assenza in 1 g <i>Staphylococcus aureus</i>: assenza in 1 g <i>Pseudomonas aeruginosa</i>: assenza in 1 g</p>
<p>Olio di sachà inchi estratto da <i>Plukenetia volubilis</i></p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>L'olio di sachà inchi è un olio al 100 % vegetale spremuto a freddo, ottenuto dai semi del <i>Plukenetia volubilis</i> L. È un olio fluido (liquido) trasparente e brillante a temperatura ambiente. Ha un sapore fruttato, leggero, di verdure verdi, senza aromi indesiderati.</p> <p>Aspetto, limpidezza, lucentezza e colore: a temperatura ambiente fluido, limpido, di colore giallo dorato brillante</p> <p>Odore e sapore: fruttato, di verdura, non è di odore o sapore sgradevole</p> <p>Purezza</p> <p>Acqua e sostanze volatili: < 0,2 g/100 g Impurità insolubili in esano: < 0,05 g/100 g Acidità oleica: < 2,0 g/100 g Indice di perossido (PV): < 15 meq O₂/kg Acidi grassi trans: < 1,0 g/100 g Acidi grassi insaturi totali: > 90 %</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Acido alfa-linolenico (ALA) omega-3: > 45 % Acidi grassi saturi: < 10 % Assenza di acidi grassi trans (< 0,5 %) Assenza di acido eruico (< 0,2 %) Più del 50 % dei trigliceridi trilinoleina e dilinoleina Composizione e tenore di fitosteroli Assenza di colesterolo (< 5,0 mg/100 g)</p>
<p>Salatrim</p>	<p>Descrizione/definizione Salatrim è l'acronimo, riconosciuto a livello internazionale, che designa le molecole di trigliceridi a catena corta e lunga (<i>Short And Long chain Acyl Triglycerids Molecules</i>). Salatrim è preparato mediante interesterificazione non enzimatica di triacetina, tripropionina, tributirina, o del loro miscuglio con olio idrogenato di canola, soia, semi di cotone o girasole. Descrizione: a temperatura ambiente, da liquido trasparente di colore lievemente ambrato, a sostanza solida di consistenza cerosa leggermente colorata. Privo di particelle e di odori particolari o rancidi. Distribuzione degli esteri di glicerolo Trigliceridi: > 87 % Digliceridi: ≤ 10 % Monogliceridi: ≤ 2,0 % Composizione in acidi grassi MOLE % LCFA (acidi grassi a catena lunga): 33-70 % MOLE % LCFA (acidi grassi a catena corta): 30-67 % Acidi grassi saturi a catena lunga: < 70 % in peso Acidi grassi trans: ≤ 1,0 % Acidi grassi liberi come acido oleico: ≤ 0,5 % Profilo del triacilglicerolo Triesteri (corti/lunghi da 0,5 a 2,0): ≥ 90 % Triesteri (corti/lunghi = 0): ≤ 10 % Sostanze insaponificabili: ≤ 1,0 % Umidità: ≤ 0,3 % Ceneri: ≤ 0,1 % Colore: < 3,5 rosso (Lovibond) Indice di perossido (PV): ≤ 2,0 meq/kg</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Olio ricco di DHA e di EPA derivato da <i>Schizochytrium</i> sp.</p>	<p>Indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg di olio Stabilità ossidativa: tutti i prodotti alimentari contenenti olio ricco di DHA e di EPA derivato da <i>Schizochytrium</i> sp. devono dimostrare la stabilità ossidativa in base a un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (ad esempio AOAC). Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 % Insaponificabili: ≤ 4,5 % Acidi grassi trans: ≤ 1 % Tenore di DHA: ≥ 22,5 % Tenore di EPA: ≥ 10 %</p>
<p>Olio derivato da <i>Schizochytrium</i> sp. (ATCC PTA-9695)</p>	<p>Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg di olio Insaponificabili: ≤ 3,5 % Acidi grassi trans: ≤ 2,0 % Acidi grassi liberi: ≤ 0,4 % Acido docosapentaenoico (DPA) n-6: ≤ 7,5 % Tenore di DHA: ≥ 35 %</p>
<p>Olio derivato da <i>Schizochytrium</i> sp.</p>	<p>Indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg di olio Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 % Insaponificabili: ≤ 4,5 % Acidi grassi trans: ≤ 1,0 % Tenore di DHA: ≥ 32,0 %</p>
<p>Olio derivato da <i>Schizochytrium</i> sp. (T18)</p>	<p>Indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg di olio Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 % Insaponificabili: ≤ 3,5 % Acidi grassi trans: ≤ 2,0 % Acidi grassi liberi: ≤ 0,4 % Tenore di DHA: ≥ 35 %</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Estratto di soia fermentata</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>L'estratto di soia fermentata si presenta sotto forma di polvere inodore di colore bianco latte. È costituito per il 30 % di polvere di estratto di soia fermentata e per il 70 % di destrina resistente (come supporto) derivata dall'amido di mais, che viene aggiunta durante la lavorazione. La vitamina K₂ viene eliminata durante il processo di fabbricazione.</p> <p>L'estratto di soia fermentata contiene nattochinasi isolata dal natto, un alimento prodotto dalla fermentazione di soia non geneticamente modificata [<i>Glicine max</i> (L.)] con un ceppo selezionato di <i>Bacillus subtilis</i> var. natto.</p> <p>Attività della nattochinasi: 20 000 - 28 000 unità di degradazione della fibrina/g⁽¹⁾</p> <p>Identità: confermabile</p> <p>Condizione: nessun sapore o odore sgradevole</p> <p>Perdita all'essiccazione: ≤ 10 %</p> <p>Vitamina K₂: ≤ 0,1 mg/kg</p> <p>Metalli pesanti</p> <p>Piombo: ≤ 5,0 mg/kg</p> <p>Arsenico: ≤ 3,0 mg/kg</p> <p>Criteri microbiologici</p> <p>Conta totale batteri aerobi vivi: ≤ 10³ CFU⁽³⁾/g</p> <p>Lieviti e muffe: ≤ 10² CFU/g</p> <p>Coliformi: ≤ 30 CFU/g</p> <p>Batteri sporigeni: ≤ 10 CFU/g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: assenza/25 g</p> <p><i>Salmonella</i>: assenza/25 g</p> <p><i>Listeria</i>: assenza/25 g</p> <p>(¹) Metodo di analisi descritto in Takaoka et al. (2010).</p>
<p>Estratto di germi di frumento (<i>Triticum aestivum</i>) ricco di spermidina</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>L'estratto di germi di frumento ricco di spermidina è ottenuto da germi di frumento (<i>Triticum aestivum</i>) non fermentato e non germogliato mediante un processo di estrazione solido-liquido riguardante specificamente, ma non esclusivamente, le poliammine.</p> <p>Spermidina: 0,8-2,4 mg/g</p> <p>Spermina: 0,4-1,2 mg/g</p> <p>Tricloruro di spermidina: < 0,1 µg/g</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Putrescina: < 0,3 mg/g Cadaverina: < 0,1 µg/g</p> <p>Micotossine Aflatossine (totale): < 0,4 µg/kg</p> <p>Criteri microbiologici Batteri aerobici totali: < 10 000 CFU/g Lieviti e muffe: < 100 CFU/g <i>Escherichia coli</i>: < 10 CFU/g <i>Salmonella</i>: assenza/25 g <i>Listeria monocytogenes</i>: assenza/25 g</p>
<p>Sucromalt</p>	<p>Descrizione/definizione Il sucromalt è una miscela complessa di saccaridi prodotta dal saccarosio e da un amido idrolizzato mediante una reazione enzimatica. In questo processo, le unità di glucosio si uniscono ai saccaridi dell'amido idrolizzato grazie a un enzima prodotto dal batterio <i>Leuconostoc citreum</i> o mediante un ceppo ricombinante dell'organismo di produzione <i>Bacillus licheniformis</i>. I risultanti oligosaccaridi sono caratterizzati dalla presenza di composti glicosidici α-(1→6) e α-(1→3). Il prodotto è uno sciroppo che, oltre a detti oligosaccaridi, contiene principalmente fruttosio ma anche il disaccaride leucrosio e altri disaccaridi.</p> <p>Solidi totali: 75-80 % Umidità: 20-25 % Solfatasi: max. 0,05 % pH: 3,5-6,0 Conduttività: < 200 (30 %) Azoto: < 10 ppm Fruttosio: 35-45 % del peso secco Leucrosio: 7-15 % del peso secco Altri disaccaridi: max. 3 % Saccaridi superiori: 40-60 % del peso secco</p>
<p>Fibra di canna da zucchero</p>	<p>Descrizione/definizione La fibra di canna da zucchero è derivata dalla parete cellulare secca o dal residuo fibroso rimanenti dopo la spremitura o l'estrazione del succo dalla canna da zucchero, del genotipo <i>Saccharum</i>. È costituita principalmente da cellulosa ed emicellulosa.</p> <p>Il processo di produzione comprende diverse fasi, tra cui: frantumazione, digestione alcalina, rimozione della lignina e di altri componenti non cellululosi, sbiancamento delle fibre purificate, lavaggio con acido e neutralizzazione.</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Umidità: ≤ 7,0 % Ceneri: ≤ 0,3 % Totale fibre alimentari (AOAC) su base secca (tutte insolubili): ≥ 95 % di cui: emicellulosa (20-25 %) e cellulosa (70-75 %) Silice (ppm): ≤ 200 Proteine: 0,0 % Grassi: tracce pH: 4-7</p> <p>Metalli pesanti Mercurio (ppm): ≤ 0,1 Piombo (ppm): ≤ 1,0 Arsenico (ppm): ≤ 1,0 Cadmio (ppm): ≤ 0,1</p> <p>Criteri microbiologici Conteggio dei lieviti e delle muffe (CFU/g): ≤ 1 000 <i>Salmonella</i>: assenza <i>Listeria monocytogenes</i>: assenza</p>
Estratto di olio di girasole	<p>Descrizione/definizione L'estratto di girasole è ottenuto mediante un fattore di concentrazione 10 della frazione insaponificabile dell'olio di girasole raffinato estratto dai semi di girasole, <i>Helianthus Annuus</i> L.</p> <p>Composizione Acido oleico (C18:1): 20 % Acido linoleico (C18:2): 70 % Sostanze insaponificabili: 8,0 % Fitosteroli: 5,5 % Tociferoli: 1,1 %</p>
Microalga liofilizzata <i>Tetraselmis chuii</i>	<p>Descrizione/definizione Il prodotto liofilizzato si ottiene dalla microalga marina <i>Tetraselmis chuii</i>, appartenente alla famiglia delle <i>Chlorodendraceae</i>, coltivata in acqua di mare sterile in fotobiorreattori chiusi e isolati dall'ambiente esterno.</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Purezza/Composizione</p> <p>Identità stabilita mediante marcatore nucleare rDNA 18 S (sequenza analizzata non inferiore a 1 600 coppie di basi) sulla base della banca dati del <i>National Centre for Biotechnology Information</i> (NCBI): non inferiore al 99,9 %</p> <p>Umidità: ≤ 7,0 %</p> <p>Proteine: 35-40 %</p> <p>Ceneri: 14-16 %</p> <p>Carboidrati: 30-32 %</p> <p>Fibre: 2-3 %</p> <p>Grassi: 5-8 %</p> <p>Acidi grassi saturi: 29-31 % degli acidi grassi totali</p> <p>Acidi grassi monoinsaturi: 21-24 % degli acidi grassi totali</p> <p>Acidi grassi polinsaturi: 44-49 % degli acidi grassi totali</p> <p>iodio: ≤ 15 mg/kg</p>
<p>Therapon barcoo/Scortum</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Lo Scortum/Therapon barcoo è una specie di pesce della famiglia dei Terapontidi. Si tratta di una specie di acqua dolce endemica dell'Australia, ora allevata in impianti di piscicoltura.</p> <p>Identificazione tassonomica: classe: Attinopteri > ordine: Perciformi > famiglia: Terapontidi > genere: <i>Therapon</i> o <i>Scortum Barcoo</i></p> <p>Composizione della polpa di pesce:</p> <p>Proteine (%): 18-25</p> <p>Umidità (%): 65-75</p> <p>Ceneri (%): 0,5-2,0</p> <p>Energia (kJ/kg): 6 000-11 500</p> <p>Carboidrati (%): 0,0</p> <p>Grassi (%): 5-15</p> <p>Acidi grassi (mg FA/g di filetto):</p> <p>Σ PUFA n-3: 1,2-20,0</p> <p>Σ PUFA n-6: 0,3-2,0</p> <p>PUFA n-3/n. 6: 1,5-15,0</p> <p>Acidi omega 3 totali: 1,6-40,0</p> <p>Acidi omega 6 totali: 2,6-10,0</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
D-tagatosio	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Il tagatosio è ottenuto per isomerizzazione del galattosio mediante conversione chimica o enzimatica oppure epimerizzazione del fruttosio attraverso conversione enzimatica. Si tratta di conversioni in un'unica tappa.</p> <p>Aspetto: cristalli bianchi o quasi bianchi</p> <p>Denominazione chimica: D-tagatosio</p> <p>Sinonimo: D-<i>Iso</i>-esulosio</p> <p>N. CAS: 87-81-0</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₂O₆</p> <p>Peso formula: 180,16 (g/mol)</p> <p>Purezza</p> <p>Tenore: ≥ 98 % su base di peso secco</p> <p>Perdita all'essiccazione: ≤ 0,5 % (102 °C, 2 ore)</p> <p>Rotazione specifica: [α]_D²⁰: da -4 a -5,6° (in soluzione acquosa all'1 %)⁽¹⁾</p> <p>Intervallo di fusione: 133-137 °C</p> <p>Metalli pesanti</p> <p>Piombo: ≤ 1,0 mg/kg(*)</p> <p>(*) Determinazione mediante tecnica di assorbimento atomico adatta al livello specificato. La scelta delle dimensioni del campione e il metodo di preparazione dello stesso possono basarsi sui principi del metodo descritto nel FNP 5, «Metodi strumentali».</p> <p>(1) Food and Nutrition Paper 5, Rev. 2 — <i>Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials</i>, (JECFA) 1991, 307 pagine, inglese - ISBN 92-5-102991-1.</p>
Estratto ricco in tassifolina	<p>Descrizione</p> <p>l'estratto ricco in tassifolina di legno di <i>Larix gmelinii</i> (Rupr.) Rupr. è una polvere di colore da bianco a giallo pallido che cristallizza da soluzioni acquose ad alta temperatura.</p> <p>Definizione</p> <p>Denominazione chimica: [(2R,3R)-2-(3,4 diidrossifenil)-3,5,7-triidrossi-2,3-diidrocromen-4-one, anche noto come (+) trans (2R,3R)- diidroquercetina]</p> <p>Formula chimica: C₁₅H₁₂O₇</p> <p>Massa molecolare: 304,25 Da</p> <p>N. CAS: 480-18-2</p> <p>Specifiche</p> <p><i>Parametro fisico</i></p> <p>Umidità: ≤ 10 %</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche																																								
	<p><i>Analisi del composto</i></p> <p>Tassifolina (m/m): ≥ 90,0 % del peso a secco</p> <p>Metalli pesanti, pesticida</p> <p>Piombo: ≤ 0,5 mg/kg</p> <p>Arsenico: ≤ 0,02 mg/kg</p> <p>Cadmio: ≤ 0,5 mg/kg</p> <p>Mercurio: ≤ 0,1 mg/kg</p> <p>Diclorodifeniltricloroetano (DDT) ≤ 0,05 mg/kg</p> <p>Solventi residui</p> <p>Etanolo: < 5 000 mg/kg</p> <p>Criteri microbiologici</p> <p>Conteggio totale su piastra (TPC): ≤ 10⁴ CFU/g</p> <p>Enterobatteri: ≤ 100/g</p> <p>Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: assenza/1 g</p> <p><i>Salmonella</i>: assenza/10 g</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: assenza/1 g</p> <p><i>Pseudomonas</i>: assenza/1 g</p> <p>Range consueto di componenti dell'estratto ricco di tassifolina (per la sostanza secca)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente dell'estratto</th> <th>Contenuto, range consueto osservato (%)</th> <th>Componente dell'estratto</th> <th>Contenuto, range consueto osservato (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tassifolina</td> <td>90-93</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aromadendrina</td> <td>2,5-3,5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eriodictiolo</td> <td>0,1-0,3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quercetina</td> <td>0,3-0,5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Naringenina</td> <td>0,2-0,3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kaempferolo</td> <td>0,01-0,1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pinocembrino</td> <td>0,05-0,12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flavonoidi non identificati</td> <td>1 - 3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acqua(*)</td> <td>1,5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Componente dell'estratto	Contenuto, range consueto osservato (%)	Componente dell'estratto	Contenuto, range consueto osservato (%)	Tassifolina	90-93			Aromadendrina	2,5-3,5			Eriodictiolo	0,1-0,3			Quercetina	0,3-0,5			Naringenina	0,2-0,3			Kaempferolo	0,01-0,1			Pinocembrino	0,05-0,12			Flavonoidi non identificati	1 - 3			Acqua(*)	1,5		
Componente dell'estratto	Contenuto, range consueto osservato (%)	Componente dell'estratto	Contenuto, range consueto osservato (%)																																						
Tassifolina	90-93																																								
Aromadendrina	2,5-3,5																																								
Eriodictiolo	0,1-0,3																																								
Quercetina	0,3-0,5																																								
Naringenina	0,2-0,3																																								
Kaempferolo	0,01-0,1																																								
Pinocembrino	0,05-0,12																																								
Flavonoidi non identificati	1 - 3																																								
Acqua(*)	1,5																																								
	<p>(*) La tassifolina in forma idrata e durante il processo di essiccazione è un cristallo. Ciò comporta l'inclusione dell'acqua di cristallizzazione a un tenore dell'1,5 %.</p>																																								




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Trealosio</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Disaccaride non riducente consistente in due frazioni di glucosio collegate da un legame glucosidico $\alpha,1,1$. È ricavato da amido liquificato o da saccarosio mediante procedimento enzimatico pluristadio. Il prodotto commerciale è il diidrato. pressoché inodore, cristalli bianchi o quasi bianchi di sapore dolce.</p> <p>Sinonimi: $\alpha,4$-trealosio</p> <p>Denominazione chimica: α-D-glucopiranosil-α-D-glucopiranoside, diidrato</p> <p>N. CAS: 6138-23-4 (diidrato)</p> <p>Formula chimica: $C_{12}H_{22}O_{11} \cdot 2H_2O$ (diidrato)</p> <p>Peso formula: 378,33 (diidrato)</p> <p>Tenore: ≥ 98 % (su base secca)</p> <p>Determinazione mediante tecnica di assorbimento atomico adatta al livello specificato. La scelta delle dimensioni del campione e il metodo di preparazione dello stesso possono basarsi sui principi del metodo descritto nel FNP 5(1), «Metodi strumentali».</p> <p>Metodo di prova</p> <p>Principio: il trealosio è identificato mediante cromatografia liquida e quantificato rispetto al trealosio standard di riferimento.</p> <p>Preparazione della soluzione campione: versare con cura circa 3 g di campione secco in un matraccio con taratura a 100 ml e aggiungere circa 80 ml di acqua deionizzata. Far sciogliere completamente il campione e diluire fino al segno con acqua deionizzata. Filtrare con filtro da 0,45 micron.</p> <p>Preparazione di una soluzione standard: sciogliere in acqua le quantità accuratamente pesate di trealosio standard secco di riferimento per ottenere una soluzione dalla concentrazione nota di circa 30 mg di trealosio per ml.</p> <p>Apparecchiatura: cromatografo liquido munito di rivelatore dell'indice di rifrazione e di registratore integratore.</p> <p>Condizioni</p> <p>Colonna: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) o equivalenti</p> <ul style="list-style-type: none"> — lunghezza: 300 mm — diametro: 10 mm — temperatura: 50 °C <p>Fase mobile: acqua</p> <p>Velocità di flusso: 0,4 ml/min</p> <p>Volume di iniezione: 8 μl</p> <p>Procedimento: iniettare separatamente volumi uguali della soluzione campione e della soluzione standard nel cromatografo.</p> <p>Registrare i cromatogrammi e misurare la reazione di picco del trealosio.</p> <p>Calcolare la quantità, in mg, di trealosio in 1 ml della soluzione campione mediante la seguente formula:</p>





Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>% trealosio = $100 \times (R_U/R_S) (W_S/W_U)$ in cui</p> <p>R_S = zona di picco del trealosio nel preparato standard</p> <p>R_U = zona di picco del trealosio nel preparato campione</p> <p>W_S = peso in mg del trealosio nel preparato standard</p> <p>W_U = peso del campione secco in mg.</p> <p>Caratteristiche</p> <p>Identificazione</p> <p>Solubilità: liberamente solubile in acqua, pochissimo solubile in etanolo</p> <p>Rotazione specifica: $[\alpha]_D^{20} = +179^\circ$ (5 % di soluzione acquosa, diidrata) + 199° (5 % di soluzione acquosa, sostanza anidra)</p> <p>Punto di fusione: 97°C (diidrato)</p> <p>Purezza</p> <p>Perdita all'essiccazione: $\leq 1,5\%$ (60°C, 5 h)</p> <p>Ceneri totali: $\leq 0,05\%$</p> <p>Metalli pesanti</p> <p>Piombo: $\leq 1,0\text{ mg/kg}$</p>
<p>Funghi (<i>Agaricus bisporus</i>) trattati con raggi UV</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Funghi (<i>Agaricus bisporus</i>) coltivati commercialmente e sottoposti dopo il raccolto a un trattamento ai raggi UV.</p> <p>Radiazione UV: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d'onda compresa tra 200 e 800 nm.</p> <p>Vitamina D₂</p> <p>Denominazione chimica: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo</p> <p>Sinonimo: ergocalciferolo</p> <p>N. CAS: 50-14-6</p> <p>Peso molecolare: 396,65 g/mol</p> <p>Contenuto</p> <p>Vitamina D₂ nel prodotto finale: 5-10 $\mu\text{g}/100\text{ g}$ di peso fresco alla scadenza della durata di conservazione</p>
<p>Lievito per panificazione (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) trattato con raggi UV</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Il lievito per panificazione (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>), è trattato con raggi ultravioletti per indurre la conversione dell'ergosterolo in vitamina D₂ (ergocalciferolo). Il contenuto di vitamina D₂ nel concentrato di lievito varia tra 1 800 000 e 3 500 000 UI di vitamina D/100 g (450-875 $\mu\text{g/g}$). Granuli scorrevoli di colore marrone chiaro.</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Vitamina D₂ Denominazione chimica: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo Sinonimo: ergocalciferolo N. CAS: 50-14-6 Peso molecolare: 396,65 g/mol</p> <p>Criteri microbiologici del concentrato di lievito Coliformi: $\leq 10^3$/g <i>Escherichia coli</i>: ≤ 10/g <i>Salmonella</i>: assenza in 25 g</p>
<p>Pane trattato con raggi UV</p>	<p>Descrizione/definizione Per «pane trattato con raggi UV» si intendono pane e panini lievitati con lievito (senza guarniture) ai quali si applica, dopo la cottura, un trattamento con radiazioni ultraviolette al fine di convertire l'ergosterolo in vitamina D₂ (ergocalciferolo). Radiazione UV: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d'onda compresa tra i 240 e i 315 nm per un massimo di 5 secondi con un apporto di energia di 10-50 mJ/cm².</p> <p>Vitamina D₂ Denominazione chimica: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo Sinonimo: ergocalciferolo N. CAS: 50-14-6 Peso molecolare: 396,65 g/mol</p> <p>Contenuto Vitamina D₂ (ergocalciferolo) nel prodotto finale: 0,75-3 µg/100 g⁽¹⁾ Lievito nell'impasto: 1-5 g/100 g⁽²⁾ EN 12821, 2009, norma europea. ⁽¹⁾ EN 12821, 2009, norma europea. ⁽²⁾ Calcolo della ricetta.</p>
<p>Latte trattato con raggi UV</p>	<p>Descrizione/definizione Il latte trattato con raggi UV consiste in latte vaccino (intero e parzialmente scremato) sottoposto ad un trattamento con radiazione ultravioletta (UV) tramite flusso turbolento dopo la pastorizzazione. Il trattamento del latte pastorizzato con radiazione UV determina un aumento delle concentrazioni di vitamina D₃ (coleciferolo) dovuto alla trasformazione del 7-didrocolesterolo in vitamina D₃. Radiazione UV: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d'onda compresa tra i 200 e i 310 nm con un apporto di energia di 0,45 J/l.</p>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Vitamina D₃</p> <p>Denominazione chimica: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metileptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-esaidro-1H-inden-4-ilidene]etilidene]-4-metilidene]cicloesan-1-olo</p> <p>Sinonimo: colecalciferolo</p> <p>N. CAS: 67-97-0</p> <p>Peso molecolare: 384,6377 g/mol</p> <p>Contenuto</p> <p>Vitamina D₃ nel prodotto finale: latte intero⁽¹⁾: 0,5-3,2 µg/100 g⁽²⁾ latte parzialmente scremato⁽¹⁾: 0,1-1,5 µg/100 g⁽²⁾</p> <p>⁽¹⁾ Come definito nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).</p> <p>⁽²⁾ HPLC</p>
<p>Vitamina K₂ (menachinone)</p>	<p>Questo nuovo alimento è ottenuto mediante un procedimento microbiologico o mediante sintesi chimica. La vitamina K₂ (2-metil-3-tutto-trans-poliprenil-1,4-naftochinone), o la serie di menachinoni, è un gruppo di derivati prenilati del naftochinone. Il numero di residui isoprenici, nei quali un'unità isoprenica è costituita da 5 atomi di carbonio compresi nella catena laterale, è utilizzato per caratterizzare gli omologhi del menachinone contenuti primariamente MK-7 e, in misura minore, MK-6.</p> <p>Serie della vitamina K₂ (menachinoni) in cui il menachinone-7 (MK-7)(n = 6) corrisponde a C₄₆H₆₄O₂, il menachinone-6 (MK-6)(n = 5) corrisponde a C₄₁H₅₆O₂ e il menachinone-4 (MK-4)(n = 3) corrisponde a C₃₁H₄₀O₂.</p> <p>Denominazione chimica: (tutti-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-eptrametil-2,6,10,14,18,22,26-ottacosaptaeni)-3-metil-1,4-naftalenedione</p> <p>N. CAS: 2124-57-4</p> <p>Formula molecolare: C₄₆H₆₄O₂</p> <p>Peso molecolare: 649 g/mol</p> <div style="text-align: center;">  <p>2-metil-1,4-naftochinone (frazione di menadiolone)</p> </div>




Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Specifiche della vitamina K₂ sintetica (menachinone-7) Aspetto: polvere gialla Purezza: max. 6,0 % del cis-isomero, max. 2,0 % di altre impurità Contenuto: 97-102 % di menchione-7 (di cui almeno il 92 % di menachinone-7 tutto-trans) Specifiche della vitamina K₂ ottenuta per via microbiologica (menachinone-7) Fonte: <i>Bacillus subtilis</i> spp. natto e <i>Bacillus licheniformis</i> Aspetto: polvere gialla o sospensione oleosa</p>
<p>Estratto di crusca di frumento</p>	<p>Descrizione/definizione Polvere cristallina bianca ottenuta dall'estrazione enzimatica della crusca <i>Triticum aestivum</i> L., ricca di arabinossilano-oligosaccaridi Sostanza secca: min. 94 % Arabinossilano-oligosaccaridi: min. 70 % di sostanza secca Grado di polimerizzazione medio degli arabinossilano-oligosaccaridi: 3-8 Acido ferulico (legato agli arabinossilano-oligosaccaridi): 1-3 % di sostanza secca Polisaccaridi/oligosaccaridi totali min. 90 % Proteine: max. 2 % di sostanza secca Ceneri: max. 2 % di sostanza secca Parametri microbiologici Batteri mesofili - conteggio totale: max. 10 000/g Lieviti: max. 100/g Funghi: max. 100/g <i>Salmonella</i>: assenza in 25 g <i>Bacillus cereus</i>: max. 1000/g <i>Clostridium perfringens</i>: max. 1000/g</p>
<p>Beta-glucani del lievito</p>	<p>Descrizione/definizione I beta-glucani consistono in un complesso ad alto peso molecolare (100-200 kDa) di polisaccaridi derivati dalla parete cellulare di molti lieviti e cereali. La denominazione chimica dei «beta-glucani del lievito» è (1-3),(1-6)-β-D-glucani. I beta-glucani consistono in una struttura di residui di glucosio β-1-3, connessi con legami β-1-6, alla quale sono collegate chitina e mannoproteine attraverso legami β-1-4.</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>I beta-glucani vengono isolati dal lievito <i>Saccharomyces cerevisiae</i>.</p> <p>La struttura terziaria della parete cellulare del glucano del <i>Saccharomyces cerevisiae</i> consiste in catene di residui di glucosio β-1,3, connessi con legami β-1,6, che costituiscono una struttura alla quale sono collegati chitina attraverso legami β-1,4, glucani β-1,6 e alcune mannoproteine.</p> <p>Questo nuovo ingrediente alimentare è disponibile in tre forme diverse: solubile, insolubile e insolubile in acqua ma disperdibile in molte matrici liquide.</p> <p>Caratteristiche chimiche dei beta-glucani del lievito (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)</p> <p>Forma solubile</p> <p>Carboidrati totali: > 75 %</p> <p>Beta-glucani (1,3/1,6): > 75 %</p> <p>Ceneri: < 4,0 %</p> <p>Umidità: < 8,0 %</p> <p>Proteine: < 3,5 %</p> <p>Grassi: < 10 %</p> <p>Forma insolubile</p> <p>Carboidrati totali: > 70 %</p> <p>Beta-glucani (1,3/1,6): > 70 %</p> <p>Ceneri: \leq 12 %</p> <p>Umidità: < 8,0 %</p> <p>Proteine: < 10 %</p> <p>Grassi: < 20 %</p> <p>Insolubile in acqua ma disperdibile in molte matrici liquide</p> <p>(1,3)-(1,6)-β-D-glucani: > 80 %</p> <p>Ceneri: < 2,0 %</p> <p>Umidità: < 6,0 %</p> <p>Proteine: < 4,0 %</p> <p>Grassi totali: < 3,0 %</p> <p><i>Dati microbiologici per la forma insolubile in acqua ma disperdibile in molte matrici liquide</i></p> <p>Conteggio totale su piastra: < 1 000 CFU/g</p> <p>Enterobatteriacee: < 100 CFU/g</p> <p>Coliformi totali: < 10 CFU/g</p> <p>Lievito: < 25 CFU/g</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Muffe: < 25 CFU/g</p> <p><i>Salmonella</i>: assenza in 25 g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: assenza in 1 g</p> <p><i>Bacillus cereus</i>: < 100 CFU/g</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: assenza in 1 g</p> <p>Metalli pesanti per la forma insolubile in acqua ma disperdibile in molte matrici liquide</p> <p>Piombo: < 0,2 mg/g</p> <p>Arsenico: < 0,2 mg/g</p> <p>Mercurio: < 0,1 mg/g</p> <p>Cadmio: < 0,1 mg/g</p>
<p>Zeaxantina</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>La zeaxantina è un pigmento xantofilico presente in natura: si tratta di un carotenoide ossidato.</p> <p>La zeaxantina sintetica si presenta o come polvere atomizzata di granuli a base di gelatina o di amido con aggiunta di α-tocoferolo e ascorbil palmitato oppure come sospensione di olio di granturco con aggiunta di α-tocoferolo. La zeaxantina sintetica si ottiene per sintesi chimica multifase da molecole più piccole.</p> <p>Polvere cristallina di colore rosso-arancione, inodore o dall'odore poco pronunciato.</p> <p>Formula chimica: $C_{40}H_{56}O_2$</p> <p>N. CAS: 144-68-3</p> <p>Peso molecolare: 568,9 Dalton</p> <p>Proprietà fisiche e chimiche</p> <p>Perdita all'essiccazione: < 0,2 %</p> <p>Zeaxantina tutto-trans: > 96 %</p> <p>Cis-zeaxantina: < 2,0 %</p> <p>Altri carotenoidi: < 1,5 %</p> <p>Ossido di trifenilfosfina (n. CAS 791-28-6): < 50 mg/kg</p>
<p>Zinco L-pidolato</p>	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Lo zinco L-pidolato è una polvere da bianca a biancastra, dall'odore caratteristico.</p> <p>Denominazione internazionale non brevettata (INN): Acido L-piroglutamico, sale di zinco</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Sinonimi: Zinco 5-ossoprolina, zinco piroglutamato, pirrolidone-carbossilato di zinco, zinco PCA, L-zinco pidolato</p> <p>N. CAS: 15454-75-8</p> <p>Formula molecolare: $(C_5 H_6 NO)_2 Zn$</p> <p>Massa molecolare anidra relativa: 321,4</p> <p>Aspetto: polvere bianca o leggermente bianca</p> <p>Purezza</p> <p>Zinco L-pidolato (purezza): $\geq 98 \%$</p> <p>pH (10 % della soluzione acquosa): 5,0-6,0</p> <p>Rotazione specifica: $19,6^\circ$-$22,8^\circ$</p> <p>Acqua: $\leq 10,0 \%$</p> <p>Acido glutammico: $< 2,0 \%$</p> <p>Metalli pesanti</p> <p>Piombo: $\leq 3,0$ ppm</p> <p>Arsenico: $\leq 2,0$ ppm</p> <p>Cadmio: $\leq 1,0$ ppm</p> <p>Mercurio: $\leq 0,1$ ppm</p> <p>Criteri microbiologici</p> <p>Conta totale batteri mesofili vivi: $\leq 1\ 000$ CFU/g</p> <p>Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g</p> <p>Patogeni: assenti</p>
	<p>(1) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).</p> <p>(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 della Commissione, del 5 febbraio 2015, che stabilisce condizioni particolari applicabili all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine (GU L 30 del 6.2.2015, pag. 10).</p>



ADOZIONE DEFINITIVA (UE, Euratom) 2018/1024**del bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2018**

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽³⁾,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, definitivamente adottato il 30 novembre 2017 ⁽⁵⁾,

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2018, adottato dalla Commissione il 22 febbraio 2018,

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018, adottata dal Consiglio il 14 maggio 2018 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno,

vista l'approvazione della posizione del Consiglio da parte del Parlamento europeo il 30 maggio 2018,

visti gli articoli 88 e 91 del regolamento del Parlamento europeo,

CONSTATA:

Articolo unico

La procedura di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è espletata e il bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2018 è definitivamente adottato.

Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018

Il Presidente
A. TAJANI


⁽¹⁾ GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

⁽²⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 57 del 28.2.2018.



BILANCIO RETTIFICATIVO N. 1 PER L'ESERCIZIO 2018

SOMMARIO

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale	
B. Stato generale delle entrate per linea di bilancio	
— Titolo 1: Risorse proprie	

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE**Sezione III: Commissione**

— Spese	
— Titolo 13: Politica regionale e urbana	



A. INTRODUZIONE E FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE


FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

Stanziamanti da coprire durante l'esercizio 2018, a norma dell'articolo 1 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

SPESE

Descrizione	Bilancio 2018 ⁽¹⁾	Bilancio 2017 ⁽²⁾	Variazione (in %)
1. Crescita intelligente e inclusiva	66 624 486 101	49 393 819 321	+ 34,88
2. Crescita sostenibile: risorse naturali	56 083 793 633	54 120 940 747	+ 3,63
3. Sicurezza e cittadinanza	2 980 707 175	3 224 307 287	- 7,56
4. Europa globale	8 906 075 154	9 055 843 969	- 1,65
5. Amministrazione	9 666 318 627	9 394 599 816	+ 2,89
6. Compensazione	p.m.	p.m.	—
Strumenti speciali	517 246 105	1 581 200 013	- 67,29
Totale delle spese ⁽³⁾	144 778 626 795	126 770 711 153	+ 14,21

(1) Le cifre in questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2018 (GU L 57 del 28.2.2018, pag. 1) cui si aggiunge il bilancio rettificativo n. 1/2018.
(2) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2017 (GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1) e dei bilanci rettificativi da n.1 a n. 6/2017.
(3) L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».



ENTRATE

Descrizione	Bilancio 2018 ⁽¹⁾	Bilancio 2017 ⁽²⁾	Variazione (in %)
Entrate varie (titoli da 4 a 9)	1 848 645 936	4 882 392 898	- 62,14
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente (capitolo 3 0, articolo 3 0 0)	p.m.	6 404 529 791	—
Riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne (capitolo 3 0, articolo 3 0 2)	p.m.	p.m.	—
Saldo netto delle risorse proprie provenienti dall'IVA e delle risorse proprie basate sul PNL/RNL relativo agli esercizi precedenti (capitoli 3 1, 3 2 e 3 3)	p.m.	p.m.	—
Totale delle entrate dei titoli da 3 a 9	1 848 645 936	11 286 922 689	- 83,62
Importo netto dei dazi doganali e dei contributi nel settore dello zucchero (capitoli 1 1 e 1 2)	22 844 000 000	20 507 300 000	+ 11,39
Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme (tabelle 1 e 2, capitolo 1 3)	17 249 560 050	16 620 148 350	+ 3,79
Rimanenza da finanziare con la risorsa complementare (risorse proprie RNL, tabella 3, capitolo 1 4)	102 836 420 809	78 356 340 114	+ 31,24
Stanziamanti da coprire con le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2014/335/EU, Euratom ⁽³⁾	142 929 980 859	115 483 788 464	+ 23,77
Totale delle entrate ⁽⁴⁾	144 778 626 795	126 770 711 153	+ 14,21
<p>⁽¹⁾ Le cifre in questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2018 (GU L 57 del 28.2.2018, pag. 1) cui si aggiunge il bilancio rettificativo n. 1/2018.</p> <p>⁽²⁾ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2017 (GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1) e dei bilanci rettificativi da n.1 a n. 6/2017.</p> <p>⁽³⁾ Le risorse proprie per il bilancio 2018 sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio adottate nel corso della 169ª riunione del comitato consultivo delle risorse proprie del 19 maggio 2017.</p> <p>⁽⁴⁾ L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».</p>			




TABELLA 1

Calcolo della riduzione delle basi armonizzate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom

Stato membro	1 % della base IVA non ridotta	1 % del reddito nazionale lordo	Tasso di riduzione (in %)	1 % del reddito nazionale lordo moltiplicato per il tasso di riduzione	1 % della base IVA ridotta (1)	Stati membri la cui base IVA è ridotta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belgio	1 875 386 000	4 450 833 000	50	2 225 416 500	1 875 386 000	
Bulgaria	238 743 000	503 702 000	50	251 851 000	238 743 000	
Repubblica ceca	732 794 000	1 792 468 000	50	896 234 000	732 794 000	
Danimarca	1 140 616 000	3 048 528 000	50	1 524 264 000	1 140 616 000	
Germania	13 953 667 000	33 995 907 000	50	16 997 953 500	13 953 667 000	
Estonia	119 112 000	230 792 000	50	115 396 000	115 396 000	Estonia
Irlanda	860 539 000	2 431 496 000	50	1 215 748 000	860 539 000	
Grecia	740 156 000	1 882 276 000	50	941 138 000	740 156 000	
Spagna	5 294 283 000	12 003 612 000	50	6 001 806 000	5 294 283 000	
Francia	10 445 711 000	23 880 801 000	50	11 940 400 500	10 445 711 000	
Croazia	299 825 000	483 272 000	50	241 636 000	241 636 000	Croazia
Italia	6 653 984 000	17 500 853 000	50	8 750 426 500	6 653 984 000	
Cipro	125 263 000	185 558 000	50	92 779 000	92 779 000	Cipro
Lettonia	113 835 000	279 697 000	50	139 848 500	113 835 000	
Lituania	175 208 000	411 930 000	50	205 965 000	175 208 000	
Lussemburgo	282 492 000	394 697 000	50	197 348 500	197 348 500	Lussemburgo
Ungheria	525 608 000	1 239 469 000	50	619 734 500	525 608 000	
Malta	71 317 000	104 602 000	50	52 301 000	52 301 000	Malta
Paesi Bassi	3 133 325 000	7 354 650 000	50	3 677 325 000	3 133 325 000	
Austria	1 730 418 000	3 720 154 000	50	1 860 077 000	1 730 418 000	
Polonia	1 992 720 000	4 681 410 000	50	2 340 705 000	1 992 720 000	
Portogallo	964 881 000	1 933 791 000	50	966 895 500	964 881 000	
Romania	686 064 000	1 874 072 000	50	937 036 000	686 064 000	
Slovenia	200 037 000	429 322 000	50	214 661 000	200 037 000	
Slovacchia	300 056 000	865 923 000	50	432 961 500	300 056 000	
Finlandia	962 168 000	2 268 419 000	50	1 134 209 500	962 168 000	
Svezia	2 144 162 000	5 044 851 000	50	2 522 425 500	2 144 162 000	
Regno Unito	11 550 289 000	24 483 615 000	50	12 241 807 500	11 550 289 000	
Totale	67 312 659 000	157 476 700 000		78 738 350 000	67 114 110 500	

(1) La base da tenere in considerazione non supera il 50 % dell'RNL.




TABELLA 2

Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/EU, Euratom (capitolo 1 3)

Stato membro	1 % della base IVA ridotta	Aliquota uniforme delle risorse proprie IVA (in %)	Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	1 875 386 000	0,30	562 615 800
Bulgaria	238 743 000	0,30	71 622 900
Repubblica ceca	732 794 000	0,30	219 838 200
Danimarca	1 140 616 000	0,30	342 184 800
Germania	13 953 667 000	0,15	2 093 050 050
Estonia	115 396 000	0,30	34 618 800
Irlanda	860 539 000	0,30	258 161 700
Grecia	740 156 000	0,30	222 046 800
Spagna	5 294 283 000	0,30	1 588 284 900
Francia	10 445 711 000	0,30	3 133 713 300
Croazia	241 636 000	0,30	72 490 800
Italia	6 653 984 000	0,30	1 996 195 200
Cipro	92 779 000	0,30	27 833 700
Lettonia	113 835 000	0,30	34 150 500
Lituania	175 208 000	0,30	52 562 400
Lussemburgo	197 348 500	0,30	59 204 550
Ungheria	525 608 000	0,30	157 682 400
Malta	52 301 000	0,30	15 690 300
Paesi Bassi	3 133 325 000	0,15	469 998 750
Austria	1 730 418 000	0,30	519 125 400
Polonia	1 992 720 000	0,30	597 816 000
Portogallo	964 881 000	0,30	289 464 300
Romania	686 064 000	0,30	205 819 200
Slovenia	200 037 000	0,30	60 011 100
Slovacchia	300 056 000	0,30	90 016 800
Finlandia	962 168 000	0,30	288 650 400
Svezia	2 144 162 000	0,15	321 624 300
Regno Unito	11 550 289 000	0,30	3 465 086 700
Totale	67 114 110 500		17 249 560 050




TABELLA 3

Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul reddito nazionale lordo a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 4)

Stato membro	1 % del reddito nazionale lordo	Aliquota uniforme di risorse proprie «base complementare»	Risorse proprie «base complementare» all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	4 450 833 000		2 906 510 838
Bulgaria	503 702 000		328 930 634
Repubblica ceca	1 792 468 000		1 170 528 678
Danimarca	3 048 528 000		1 990 768 846
Germania	33 995 907 000		22 200 220 084
Estonia	230 792 000		150 713 237
Irlanda	2 431 496 000		1 587 830 745
Grecia	1 882 276 000		1 229 175 661
Spagna	12 003 612 000		7 838 673 879
Francia	23 880 801 000		15 594 790 219
Croazia	483 272 000		315 589 308
Italia	17 500 853 000		11 428 516 623
Cipro	185 558 000		121 174 247
Lettonia	279 697 000	0,6 530 263 (1)	182 649 487
Lituania	411 930 000		269 001 108
Lussemburgo	394 697 000		257 747 507
Ungheria	1 239 469 000		809 405 808
Malta	104 602 000		68 307 853
Paesi Bassi	7 354 650 000		4 802 779 600
Austria	3 720 154 000		2 429 358 262
Polonia	4 681 410 000		3 057 083 675
Portogallo	1 933 791 000		1 262 816 309
Romania	1 874 072 000		1 223 818 234
Slovenia	429 322 000		280 358 541
Slovacchia	865 923 000		565 470 460
Finlandia	2 268 419 000		1 481 337 181
Svezia	5 044 851 000		3 294 420 193
Regno Unito	24 483 615 000		15 988 443 592
Totale	157 476 700 000		102 836 420 809

(1) Calcolo dell'aliquota: $(102\,836\,420\,809) / (157\,476\,700\,000) = 0,65302622355002$.




TABELLA 4

Calcolo della riduzione lorda del contributo RNL per la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia e il suo finanziamento, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 6)

Stato membro	Riduzione lorda	Quota percentuale della base RNL	Chiave RNL applicata alla riduzione lorda	Finanziamento della riduzione
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (3)
Belgio		2,83	31 084 353	31 084 353
Bulgaria		0,32	3 517 825	3 517 825
Repubblica ceca		1,14	12 518 490	12 518 490
Danimarca	- 141 559 436	1,94	21 290 739	- 120 268 697
Germania		21,59	237 425 396	237 425 396
Estonia		0,15	1 611 838	1 611 838
Irlanda		1,54	16 981 424	16 981 424
Grecia		1,20	13 145 704	13 145 704
Spagna		7,62	83 832 514	83 832 514
Francia		15,16	166 782 096	166 782 096
Croazia		0,31	3 375 143	3 375 143
Italia		11,11	122 224 918	122 224 918
Cipro		0,12	1 295 926	1 295 926
Lettonia		0,18	1 953 387	1 953 387
Lituania		0,26	2 876 895	2 876 895
Lussemburgo		0,25	2 756 540	2 756 540
Ungheria		0,79	8 656 378	8 656 378
Malta		0,07	730 534	730 534
Paesi Bassi	- 756 798 522	4,67	51 364 437	- 705 434 085
Austria		2,36	25 981 335	25 981 335
Polonia		2,97	32 694 690	32 694 690
Portogallo		1,23	13 505 482	13 505 482
Romania		1,19	13 088 408	13 088 408
Slovenia		0,27	2 998 359	2 998 359
Slovacchia		0,55	6 047 555	6 047 555
Finlandia		1,44	15 842 504	15 842 504
Svezia	- 201 449 966	3,20	35 232 940	- 166 217 026
Regno Unito		15,55	170 992 114	170 992 114
Totale	- 1 099 807 924	100,00	1 099 807 924	0




TABELLA 5

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2017 conformemente all'articolo 4 della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 5)

Descrizione	Coefficiente ⁽¹⁾ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	17,1 194	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,4 429	
3. (1) - (2)	9,6 765	
4. Spesa ripartita totale		118 550 222 885
5. Spese relative all'allargamento ⁽²⁾		25 135 292 635
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) - (5)		93 414 930 250
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		5 965 942 623
8. Vantaggio del Regno Unito ⁽³⁾		1 019 406 910
9. Correzione britannica di base = (7) - (8)		4 946 535 713
10. Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁽⁴⁾		- 45 769 948
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) - (10)		4 992 305 660
⁽¹⁾ Percentuali arrotondate. ⁽²⁾ L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia. ⁽³⁾ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL. ⁽⁴⁾ Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10 al 20 % al 1° gennaio 2014 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).		




TABELLA 6

Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito fissata a – 4 992 305 660 EUR (capitolo 1 5)

Stato membro	Parti nelle basi RNL	Parti senza il Regno Unito	Parti senza la Germania, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia e il Regno Unito	3/4 della parte di Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia nella colonna 2	Importo della colonna 4 ripartito secondo la chiave della colonna 3	Chiave di finanziamento	Chiave di finanziamento applicata alla correzione
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)	(7)
Belgio	2,83	3,35	5,37		1,52	4,86	242 848 053
Bulgaria	0,32	0,38	0,61		0,17	0,55	27 483 181
Repubblica ceca	1,14	1,35	2,16		0,61	1,96	97 801 325
Danimarca	1,94	2,29	3,68		1,04	3,33	166 334 951
Germania	21,59	25,56	0,00	– 19,17	0,00	6,39	319 035 307
Estonia	0,15	0,17	0,28		0,08	0,25	12 592 561
Irlanda	1,54	1,83	2,93		0,83	2,66	132 668 215
Grecia	1,20	1,42	2,27		0,64	2,06	102 701 463
Spagna	7,62	9,03	14,48		4,09	13,12	654 945 669
Francia	15,16	17,96	28,81		8,14	26,10	1 302 993 398
Croazia	0,31	0,36	0,58		0,16	0,53	26 368 472
Italia	11,11	13,16	21,12		5,97	19,13	954 888 235
Cipro	0,12	0,14	0,22		0,06	0,20	10 124 487
Lettonia	0,18	0,21	0,34		0,10	0,31	15 260 935
Lituania	0,26	0,31	0,50		0,14	0,45	22 475 882
Lussemburgo	0,25	0,30	0,48		0,13	0,43	21 535 609
Ungheria	0,79	0,93	1,50		0,42	1,35	67 628 382
Malta	0,07	0,08	0,13		0,04	0,11	5 707 334
Paesi Bassi	4,67	5,53	0,00	– 4,15	0,00	1,38	69 019 868
Austria	2,36	2,80	0,00	– 2,10	0,00	0,70	34 911 864
Polonia	2,97	3,52	5,65		1,60	5,12	255 428 883
Portogallo	1,23	1,45	2,33		0,66	2,11	105 512 244
Romania	1,19	1,41	2,26		0,64	2,05	102 253 833
Slovenia	0,27	0,32	0,52		0,15	0,47	23 424 831
Slovacchia	0,55	0,65	1,04		0,30	0,95	47 246 822
Finlandia	1,44	1,71	2,74		0,77	2,48	123 770 345
Svezia	3,20	3,79	0,00	– 2,84	0,00	0,95	47 343 511
Regno Unito	15,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Totale	100,00	100,00	100,00	– 28,26	28,26	100,00	4 992 305 660

I calcoli sono effettuati con quindici decimali.




TABELLA 7
Riepilogo del finanziamento (¹) del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro


Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)				Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi gli adeguamenti						Totale risorse proprie (¹)
	Contributi netti nel settore dello zucchero (80 %)	Dazi doganali netti (80 %)	Totale delle risorse proprie tradizionali nette (80 %)	Costi di riscossione (20 % delle RPT, lordi) (p.m.)	Risorsa propria basata sull'IVA	Risorsa propria basata sull'RNL	Riduzione a favore di Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Svezia	Correzione a favore del Regno Unito	Totale «contributi nazionali»	Percentuale del totale «contributi nazionali» (%)	
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)	(11) = (3) + (9)
Belgio	p.m.	2 473 200 000	2 473 200 000	618 300 000	562 615 800	2 906 510 838	31 084 353	242 848 053	3 743 059 044	3,12	6 216 259 044
Bulgaria	p.m.	88 100 000	88 100 000	22 025 000	71 622 900	328 930 634	3 517 825	27 483 181	431 554 540	0,36	519 654 540
Repubblica ceca	p.m.	287 500 000	287 500 000	71 875 000	219 838 200	1 170 528 678	12 518 490	97 801 325	1 500 686 693	1,25	1 788 186 693
Danimarca	p.m.	377 700 000	377 700 000	94 425 000	342 184 800	1 990 768 846	- 120 268 697	166 334 951	2 379 019 900	1,98	2 756 719 900
Germania	p.m.	4 731 600 000	4 731 600 000	1 182 900 000	2 093 050 050	22 200 220 084	237 425 396	319 035 307	24 849 730 837	20,69	29 581 330 837
Estonia	p.m.	32 900 000	32 900 000	8 225 000	34 618 800	150 713 237	1 611 838	12 592 561	199 536 436	0,17	232 436 436
Irlanda	p.m.	305 400 000	305 400 000	76 350 000	258 161 700	1 587 830 745	16 981 424	132 668 215	1 995 642 084	1,66	2 301 042 084
Grecia	p.m.	1 771 100 000	1 771 100 000	44 275 000	222 046 800	1 229 175 661	13 145 704	102 701 463	1 567 069 628	1,30	1 744 169 628
Spagna	p.m.	1 712 500 000	1 712 500 000	428 125 000	1 588 284 900	7 838 673 879	83 832 514	654 945 669	10 165 736 962	8,47	11 878 236 962
Francia	p.m.	1 749 800 000	1 749 800 000	437 450 000	3 133 713 300	15 594 790 219	166 782 096	1 302 993 398	20 198 279 013	16,82	21 948 079 013
Croazia	p.m.	52 600 000	52 600 000	13 150 000	72 490 800	315 589 308	3 375 143	26 368 472	417 823 723	0,35	470 423 723
Italia	p.m.	2 095 900 000	2 095 900 000	523 975 000	1 996 195 200	11 428 516 623	122 224 918	954 888 235	14 501 824 976	12,08	16 597 724 976
Cipro	p.m.	21 900 000	21 900 000	5 475 000	27 833 700	121 174 247	1 295 926	10 124 487	160 428 360	0,13	182 328 360
Lettonia	p.m.	48 000 000	48 000 000	12 000 000	34 150 500	182 649 487	1 953 387	15 260 935	234 014 309	0,19	282 014 309
Lituania	p.m.	87 400 000	87 400 000	21 850 000	52 562 400	269 001 108	2 876 895	22 475 882	346 916 285	0,29	434 316 285
Lussemburgo	p.m.	22 000 000	22 000 000	5 500 000	59 204 550	237 747 507	2 756 540	21 535 609	341 244 206	0,28	363 244 206
Ungheria	p.m.	157 000 000	157 000 000	39 250 000	157 682 400	809 405 808	8 656 378	67 628 382	1 043 372 968	0,87	1 200 372 968
Malta	p.m.	13 200 000	13 200 000	3 300 000	15 690 300	68 307 853	730 534	5 707 334	90 436 021	0,08	103 636 021
Paesi Bassi	p.m.	2 746 600 000	2 746 600 000	686 650 000	469 998 750	4 802 779 600	- 705 434 085	69 019 868	4 636 364 133	3,86	7 382 964 133
Austria	p.m.	221 100 000	221 100 000	55 275 000	519 125 400	2 429 358 262	25 981 335	34 911 864	3 009 376 861	2,51	3 230 476 861
Polonia	p.m.	705 200 000	705 200 000	176 300 000	597 816 000	3 057 083 675	32 694 690	255 428 883	3 943 023 248	3,28	4 648 223 248
Portogallo	p.m.	154 700 000	154 700 000	38 675 000	289 464 300	1 262 816 309	13 505 482	105 512 244	1 671 298 335	1,39	1 825 998 335
Romania	p.m.	162 200 000	162 200 000	40 550 000	205 819 200	1 223 818 234	13 088 408	102 253 833	1 544 979 675	1,29	1 707 179 675
Slovenia	p.m.	77 400 000	77 400 000	19 350 000	60 011 100	280 358 541	2 998 359	23 424 831	366 792 831	0,31	444 192 831
Slovacchia	p.m.	105 300 000	105 300 000	26 325 000	90 016 800	565 470 460	6 047 555	47 246 822	708 781 637	0,59	814 081 637
Finlandia	p.m.	154 100 000	154 100 000	38 525 000	288 650 400	1 481 337 181	15 842 504	123 770 345	1 909 600 430	1,59	2 063 700 430
Svezia	p.m.	548 000 000	548 000 000	137 000 000	321 624 300	3 294 420 193	- 166 217 026	47 343 511	3 497 170 978	2,91	4 045 170 978
Regno Unito	p.m.	3 535 600 000	3 535 600 000	883 900 000	3 465 086 700	15 988 443 592	170 992 114	- 4 992 305 660	14 632 176 746	12,18	18 167 816 746
Totale	p.m.	22 844 000 000	22 844 000 000	5 711 000 000	17 249 560 050	102 836 420 809	0	0	120 085 980 859	100,00	142 929 980 859

(¹) p.m. (risorse proprie + altre entrate = totale delle entrate = 142 929 980 859 + 1 848 645 936 = 144 778 626 795)

(²) Totale delle risorse proprie in percentuale del RNL: (142 929 980 859) / (1 574 767 000 000) = 0,91 %; Massimale delle risorse proprie in percentuale del RNL: 1,20 %.

B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 1/2018	Nuovo importo
1	RISORSE PROPRIE	142 832 334 754	97 646 105	142 929 980 859
3	ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI	p.m.		p.m.
4	ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE	1 547 408 825		1 547 408 825
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI	45 050 050		45 050 050
6	CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE	110 000 000		110 000 000
7	INTERESSI DI MORA E MULTE	115 000 000		115 000 000
8	ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI	6 186 061		6 186 061
9	ENTRATE VARIE	25 001 000		25 001 000
	TOTALE GENERALE	144 680 980 690	97 646 105	144 778 626 795



TITOLO 1
RISORSE PROPRIE


CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM)

CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

CAPITOLO 1 3 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM


CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 1/2018	Nuovo importo
	CAPITOLO 1 1			
1 1 0	Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti	p.m.		p.m.
1 1 1	Contributi connessi all'ammasso dello zucchero	p.m.		p.m.
1 1 3	Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata e sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione	p.m.		p.m.
1 1 7	Tassa sulla produzione	p.m.		p.m.
1 1 8	Prelevi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio	p.m.		p.m.
1 1 9	Prelievo di eccedenza	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 1 1 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 1 2			
1 2 0	Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom	22 844 000 000		22 844 000 000
	CAPITOLO 1 2 — TOTALE	22 844 000 000		22 844 000 000
	CAPITOLO 1 3			
1 3 0	Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom	17 249 560 050		17 249 560 050
	CAPITOLO 1 3 — TOTALE	17 249 560 050		17 249 560 050
	CAPITOLO 1 4			
1 4 0	Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom	102 738 774 704	97 646 105	102 836 420 809
	CAPITOLO 1 4 — TOTALE	102 738 774 704	97 646 105	102 836 420 809



CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO**CAPITOLO 1 6 — RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 1/2018	Nuovo importo
1 5 0	CAPITOLO 1 5			
	<i>Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	0,—		0,—
	CAPITOLO 1 5 — TOTALE	0,—		0,—
1 6 0	CAPITOLO 1 6			
	<i>Riduzione lorda del contributo RNL annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	0,—		0,—
	CAPITOLO 1 6 — TOTALE	0,—		0,—
Titolo 1 — Totale		142 832 334 754	97 646 105	142 929 980 859



TITOLO 1
RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

1 4 0 *Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom*

Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 1/2018	Nuovo importo
102 738 774 704	97 646 105	102 836 420 809

Commento


La risorsa basata sull'RNL è una risorsa «complementare» che fornisce le entrate necessarie per coprire, in un determinato esercizio, le spese eccedenti l'importo generato dalle risorse proprie tradizionali, dai versamenti a titolo dell'IVA e dalle altre entrate. La risorsa basata sull'RNL assicura implicitamente l'equilibrio ex ante del bilancio generale dell'Unione.

L'aliquota di prelievo della risorsa RNL viene determinata in funzione delle entrate supplementari necessarie per finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre risorse (versamenti a titolo dell'IVA, risorse proprie tradizionali e altre entrate). Un'aliquota di prelievo viene quindi applicata all'RNL di ciascuno degli Stati membri.

L'aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio è pari allo 0,6530%.

Basi giuridiche


Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).



CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM (seguito)

1 4 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2018	Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018	Nuovo importo
Belgio	2 903 751 024	2 759 814	2 906 510 838
Bulgaria	328 618 305	312 329	328 930 634
Repubblica ceca	1 169 417 228	1 111 450	1 170 528 678
Danimarca	1 988 878 554	1 890 292	1 990 768 846
Germania	22 179 140 343	21 079 741	22 200 220 084
Estonia	150 570 131	143 106	150 713 237
Irlanda	1 586 323 054	1 507 691	1 587 830 745
Grecia	1 228 008 524	1 167 137	1 229 175 661
Spagna	7 831 230 835	7 443 044	7 838 673 879
Francia	15 579 982 522	14 807 697	15 594 790 219
Croazia	315 289 647	299 661	315 589 308
Italia	11 417 664 921	10 851 702	11 428 516 623
Cipro	121 059 189	115 058	121 174 247
Lettonia	182 476 056	173 431	182 649 487
Lituania	268 745 684	255 424	269 001 108
Lussemburgo	257 502 768	244 739	257 747 507
Ungheria	808 637 255	768 553	809 405 808
Malta	68 242 993	64 860	68 307 853
Paesi Bassi	4 798 219 225	4 560 375	4 802 779 600
Austria	2 427 051 517	2 306 745	2 429 358 262
Polonia	3 054 180 887	2 902 788	3 057 083 675
Portogallo	1 261 617 229	1 199 080	1 262 816 309
Romania	1 222 656 183	1 162 051	1 223 818 234
Slovenia	280 092 333	266 208	280 358 541
Slovacchia	564 933 530	536 930	565 470 460
Finlandia	1 479 930 609	1 406 572	1 481 337 181
Svezia	3 291 292 047	3 128 146	3 294 420 193
Regno Unito	15 973 262 111	15 181 481	15 988 443 592
<i>Totale dell'articolo 1 4 0</i>	102 738 774 704	97 646 105	102 836 420 809



COMMISSIONE

SEZIONE III
COMMISSIONE



COMMISSIONE


SPESE

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 1/2018		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI	2 208 268 036	2 153 674 136			2 208 268 036	2 153 674 136
	Riserve (40 02 40, 40 02 41)	130 185 000	25 000 000			130 185 000	25 000 000
		2 338 453 036	2 178 674 136			2 338 453 036	2 178 674 136
02	MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI	2 356 185 710	2 062 361 812			2 356 185 710	2 062 361 812
03	CONCORRENZA	109 841 980	109 841 980			109 841 980	109 841 980
04	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	14 504 772 962	12 207 667 532			14 504 772 962	12 207 667 532
	Riserve (40 02 41)	11 102 000	8 327 000			11 102 000	8 327 000
		14 515 874 962	12 215 994 532			14 515 874 962	12 215 994 532
05	AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	58 159 838 271	55 462 985 694			58 159 838 271	55 462 985 694
	Riserve (40 02 41)	1 800 000	1 350 000			1 800 000	1 350 000
		58 161 638 271	55 464 335 694			58 161 638 271	55 464 335 694
06	MOBILITÀ E TRASPORTI	4 007 575 953	2 267 065 045			4 007 575 953	2 267 065 045
07	AMBIENTE	498 283 862	350 533 612			498 283 862	350 533 612
	Riserve (40 02 41)	1 000 000	750 000			1 000 000	750 000
		499 283 862	351 283 612			499 283 862	351 283 612
08	RICERCA E INNOVAZIONE	6 890 257 765	6 472 483 396			6 890 257 765	6 472 483 396
09	RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE	2 132 573 932	2 259 062 678			2 132 573 932	2 259 062 678
10	RICERCA DIRETTA	403 727 789	397 336 829			403 727 789	397 336 829
11	AFFARI MARITTIMI E PESCA	1 084 735 790	659 590 725			1 084 735 790	659 590 725
	Riserve (40 02 41)	46 565 000	43 302 703			46 565 000	43 302 703
		1 131 300 790	702 893 428			1 131 300 790	702 893 428
12	STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI	94 563 454	94 367 704			94 563 454	94 367 704




COMMISSIONE

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 1/2018		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13	POLITICA REGIONALE E URBANA	39 812 082 371	34 132 507 452	97 646 105	97 646 105	39 909 728 476	34 230 153 557
14	FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE	175 802 112	168 303 344			175 802 112	168 303 344
15	ISTRUZIONE E CULTURA	3 806 105 904	3 502 751 391			3 806 105 904	3 502 751 391
	<i>Riserve (40 01 40, 40 02 41)</i>	42 785 652	33 226 000			42 785 652	33 226 000
		3 848 891 556	3 535 977 391			3 848 891 556	3 535 977 391
16	COMUNICAZIONE	213 021 691	211 969 691			213 021 691	211 969 691
17	SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	599 104 264	562 925 962			599 104 264	562 925 962
18	MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI	2 637 400 839	2 257 961 158			2 637 400 839	2 257 961 158
19	STRUMENTI DI POLITICA ESTERA	816 917 462	705 331 155			816 917 462	705 331 155
	<i>Riserve (40 01 40, 40 02 41)</i>	23 750 000	8 673 000			23 750 000	8 673 000
		840 667 462	714 004 155			840 667 462	714 004 155
20	COMMERCIO	115 924 575	114 524 575			115 924 575	114 524 575
21	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO	3 486 428 453	3 248 829 555			3 486 428 453	3 248 829 555
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	6 250 000				6 250 000	
		3 492 678 453	3 248 829 555			3 492 678 453	3 248 829 555
22	POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO	3 891 105 748	3 680 713 958			3 891 105 748	3 680 713 958
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	70 000 000	35 000 000			70 000 000	35 000 000
		3 961 105 748	3 715 713 958			3 961 105 748	3 715 713 958
23	AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE	1 189 000 497	1 195 508 750			1 189 000 497	1 195 508 750
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	2 000 000	1 500 000			2 000 000	1 500 000
		1 191 000 497	1 197 008 750			1 191 000 497	1 197 008 750
24	LOTTA CONTRO LA FRODE	82 294 500	79 884 041			82 294 500	79 884 041



COMMISSIONE


Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 1/2018		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
25	COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE	244 565 633	244 015 633			244 565 633	244 015 633
26	AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE	1 126 245 771	1 128 233 771			1 126 245 771	1 128 233 771
	Riserve (40 01 40)	5 915 694	5 915 694			5 915 694	5 915 694
		1 132 161 465	1 134 149 465			1 132 161 465	1 134 149 465
27	BILANCIO	78 630 924	78 630 924			78 630 924	78 630 924
28	AUDIT	19 359 668	19 359 668			19 359 668	19 359 668
29	STATISTICHE	144 068 650	130 593 650			144 068 650	130 593 650
30	PENSIONI E SPESE CONNESSE	1 899 409 800	1 899 409 800			1 899 409 800	1 899 409 800
31	SERVIZI LINGUISTICI	398 802 462	398 802 462			398 802 462	398 802 462
32	ENERGIA	1 640 012 879	1 579 046 002			1 640 012 879	1 579 046 002
33	GIUSTIZIA E CONSUMATORI	257 557 182	224 742 182			257 557 182	224 742 182
34	AZIONE PER IL CLIMA	155 158 150	96 805 400			155 158 150	96 805 400
	Riserve (40 02 41)	500 000	375 000			500 000	375 000
		155 658 150	97 180 400			155 658 150	97 180 400
40	RISERVE	858 755 346	508 019 397			858 755 346	508 019 397
	Totale	156 098 380 385	140 665 841 064	97 646 105	97 646 105	156 196 026 490	140 763 487 169
	<i>Di cui riserve (40 01 40, 40 02 40, 40 02 41)</i>	341 853 346	163 419 397			341 853 346	163 419 397



COMMISSIONE

TITOLO 13
POLITICA REGIONALE E URBANA

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 1/2018		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA»	89 843 307	89 843 307			89 843 307	89 843 307
13 03	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI	30 096 255 130	25 391 963 602			30 096 255 130	25 391 963 602
13 04	FONDO DI COESIONE (FC)	9 418 157 040	8 480 393 602			9 418 157 040	8 480 393 602
13 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PRAEDESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE	92 853 894	80 306 941			92 853 894	80 306 941
13 06	FONDO DI SOLIDARIETÀ	50 000 000	50 000 000	97 646 105	97 646 105	147 646 105	147 646 105
13 07	REGOLAMENTO SUGLI AIUTI	34 473 000	26 000 000			34 473 000	26 000 000
13 08	PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE RIFORME STRUTTURALI (SRSP) — ASSISTENZA TECNICA OPERATIVA	30 500 000	14 000 000			30 500 000	14 000 000
	Titolo 13 — Totale	39 812 082 371	34 132 507 452	97 646 105	97 646 105	39 909 728 476	34 230 153 557



COMMISSIONE

TITOLO 13
POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 06 — FONDO DI SOLIDARIETÀ

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 1/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 06	FONDO DI SOLIDARIETÀ							
13 06 01	<i>Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia</i>	9	50 000 000	50 000 000	97 646 105	97 646 105	147 646 105	147 646 105
13 06 02	<i>Assistere gli Stati in fase di negoziato di adesione colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia</i>	9	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
Capitolo 13 06 — Totale			50 000 000	50 000 000	97 646 105	97 646 105	147 646 105	147 646 105

13 06 01 *Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia*

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 1/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
50 000 000	50 000 000	97 646 105	97 646 105	147 646 105	147 646 105

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli stanziamenti risultanti dalla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in caso di catastrofi gravi o regionali negli Stati membri. Il sostegno dovrebbe essere prestato in caso di catastrofi naturali agli Stati membri interessati, fissando una scadenza per l'impiego del sostegno finanziario concesso e stabilendo che i paesi beneficiari devono motivare l'utilizzo del sostegno di cui beneficiano. Il sostegno ricevuto, successivamente compensato tramite pagamenti a carico di terzi, ad esempio in base al principio «chi inquina paga» o erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni, dovrebbe essere recuperato.

Ad eccezione degli acconti, la destinazione degli stanziamenti sarà effettuata mediante storni di stanziamenti dalla riserva o, in caso di insufficienti stanziamenti iscritti in riserva, mediante un bilancio rettificativo, contemporaneamente alla decisione di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884), in particolare l'articolo 10.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1025 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 13 luglio 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare due voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*


⁽¹⁾ GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.



ALLEGATO

Le voci seguenti sono cancellate dall'allegato III:

- «62. IRAQI LIFE INSURANCE COMPANY. Indirizzi: a) Aqaba Bin Nafie Square, P.O. Box 989, Baghdad, Iraq;
b) P.O. Box 989, Karradah Al Sharkiya, Baghdad, Iraq.»
- «96. NATIONAL INSURANCE COMPANY [IRAQ]. Indirizzi: a) Khullani Street, P.O. Box 248, Baghdad, Iraq;
b) Aman Building, Khullani Square, Baghdad, Iraq.»

18CE1703

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1026 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 2018****recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventiduesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la ventiduesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.
- (3) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventiduesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 17 luglio 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 112,50 EUR/100 kg.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/1027 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 2018****che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per *Sorghum* spp.****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni per la produzione di sementi previste dalla direttiva 66/402/CEE si basano sulle norme internazionali stabilite dal sistema per le sementi (*Seed Scheme*) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
- (2) Alla riunione annuale del 2017 dell'OCSE sui sistemi per le sementi, la norma relativa alle distanze di isolamento per la coltivazione di *Sorghum* spp. è stata modificata, in particolare per tenere conto delle zone in cui la presenza di *S. halepense* o *S. sudanense* pone un problema specifico di impollinazione incrociata.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 66/402/CEE.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Modifiche della direttiva 66/402/CEE**

L'allegato I della direttiva 66/402/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2***Recepimento**


1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L25 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.



*Articolo 3***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4***Destinatari**


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 66/402/CEE, il punto 2 è sostituito dal seguente:

- «2. La coltura è conforme alle seguenti norme per quanto concerne le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un'impollinazione estranea indesiderabile:


Coltura	Distanza minima
<i>Phalaris canariensis</i> , <i>Secale cereale</i> , esclusi gli ibridi:	
— per la produzione di sementi di base	300 m
— per la produzione di sementi certificate	250 m
<i>Sorghum</i> spp.	
— per la produzione di sementi di base (*)	400 m
— per la produzione di sementi certificate (*)	200 m
<i>xTriticosecale</i> , varietà autoimpollinanti	
— per la produzione di sementi di base	50 m
— per la produzione di sementi certificate	20 m
<i>Zea mays</i>	200 m

(*) Nelle zone in cui la presenza di *S. halepense* o *S. sudanense* pone un problema specifico di impollinazione incrociata, si applicano le seguenti disposizioni:

- le colture destinate alla produzione di sementi di base di *Sorghum bicolor* o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti;
- le colture destinate alla la produzione di sementi certificate di *Sorghum bicolor* o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 400 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti.

Le distanze minime di cui alla tabella precedente possono non essere rispettate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.»

18CE1705



DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/1028 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2018

che rettifica la direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie *Lolium x boucheanum* Kunth

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21 bis,

considerando quanto segue:

- (1) A causa di un errore di trascrizione nella direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione ⁽²⁾, che ha modificato la direttiva 66/401/CEE, il riferimento alla nota a piè di pagina «(1)» nell'allegato III della direttiva 66/401/CEE è stato erroneamente soppresso dalla voce «Poaceae (Gramineae)». Di conseguenza, gli Stati membri non possono più autorizzare l'aumento a 25 tonnellate del peso massimo del lotto se il fornitore è stato autorizzato in tal senso dall'autorità competente.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il pertinente allegato della direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109.
- (3) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Modifica della direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109**

L'allegato della direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2***Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ Direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie *Lolium x boucheanum* Kunth (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 59).



*Articolo 3***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4***Destinatari**


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Al punto 2 dell'allegato della direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, che modifica l'allegato III della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, nella prima colonna della tabella, la voce relativa a «*Poaceae (Gramineae)*» è sostituita dalla voce seguente con relativa nota a piè di pagina:

«*Poaceae (Gramineae)* ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il peso massimo del lotto può essere aumentato a 25 tonnellate se il fornitore è stato autorizzato in tal senso dall'autorità competente.»

18CE1706



DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA**del 27 marzo 2018****che modifica il protocollo 2 della decisione n. 1/98 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli [2018/1029]**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ⁽¹⁾,visti il protocollo complementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia ⁽³⁾ stabilisce il regime preferenziale applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra l'Unione e la Turchia. Il protocollo 2 di tale decisione contiene disposizioni dettagliate relative al regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di prodotti agricoli originari dell'Unione, compreso un regime preferenziale per l'importazione di carni bovine congelate.
- (2) L'Unione e la Turchia si sono consultate e hanno convenuto di modificare il regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di carni bovine originarie dell'Unione e di estendere l'ambito di applicazione dell'attuale contingente tariffario, stabilito nell'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98, alle carni bovine fresche e refrigerate.
- (3) Il protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2018

*Per il Consiglio di associazione UE-Turchia**La presidente*

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 361 del 31.12.1977, pag. 29.⁽²⁾ GUL 361 del 31.12.1977, pag. 60.⁽³⁾ Decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (98/223/CE) (GUL 86 del 20.3.1998, pag. 1).

ALLEGATO

Le voci di cui al codice NC 0202 20 dell'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98 sono sostituite dalle seguenti:

«Codice NC	Descrizione	Riduzione del dazio NPF (%)	Contingente tariffario (peso netto in tonnellate)
0201 20 0202 20	Altri pezzi di carni bovine, non dissossati, freschi o refrigerati, o congelati	riduzione del 50 % con un dazio massimo del 30 %	5 000
0201 20 0202 20	Altri pezzi di carni bovine, non dissossati, freschi o refrigerati, o congelati	riduzione del 30 % con un dazio massimo del 43 %	14 100»

18CE1707



DECISIONE (UE) 2018/1030 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2018

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, nel quadro dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
- (3) Tali negoziati si sono conclusi e il 18 maggio 2017 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.
- (4) L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione europea il 13 marzo 2018, con riserva della sua conclusione in data successiva, in conformità della decisione (UE) 2017/1363 del Consiglio ⁽²⁾.
- (5) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ Approvazione del Parlamento europeo del 4 luglio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/1363 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 191 del 22.7.2017, pag. 1).



Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista dall'accordo. ⁽¹⁾


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER

⁽¹⁾ La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

A. Lettera dell'Unione

Signor,

in seguito ai negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica dell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, mi prego proporre quanto segue:

L'Unione europea integra nel suo elenco per il territorio doganale dell'UE 28 le concessioni contenute nell'elenco dell'UE 27 con le modifiche indicate di seguito:

aumento di 1 875 tonnellate del contingente tariffario UE «Carni di animali della specie bovina, congelate - Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, congelate», voci tariffarie 0202 e 0206.29.91, mantenendo l'attuale dazio contingentale del 20 %. Il nuovo contingente tariffario è di 54 875 tonnellate;

aumento di 135 tonnellate (peso carcassa) del contingente tariffario UE assegnato alla Nuova Zelanda per «Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate», voce tariffaria 0204, mantenendo l'attuale dazio contingentale dello 0 %. Il nuovo contingente tariffario assegnato alla Nuova Zelanda è di 228 389 tonnellate;


L'Unione europea e la Nuova Zelanda si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore 14 giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Mi prego proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на
 Hecho en Bruselas, el
 V Bruselu dne
 Udfærdiget i Bruxelles, den
 Geschehen zu Brüssel am
 Brüssel,
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
 Done at Brussels,
 Fait à Bruxelles, le
 Sastavljeno u Bruxellesu
 Fatto a Bruxelles, addì
 Briselē,
 Priimta Briuselyje
 Kelt Brüsszelben,
 Magħmul fi Brussell,
 Gedaan te Brussel,
 Sporządzono w Brukseli, dnia
 Feito em Bruxelas,
 Întocmit la Bruxelles,
 V Bruseli
 V Bruslju,
 Tehty Brysselissä
 Utfärdat i Bryssel den

13 -03- 2018



За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 За Европскоу униј
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsku unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

B. Lettera della Nuova Zelanda

Signor,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«In seguito ai negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 sulla modifica dell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, mi pregio proporre quanto segue:

L'Unione europea integra nel suo elenco per il territorio doganale dell'UE 28 le concessioni contenute nell'elenco dell'UE 27 con le modifiche indicate di seguito:


aumento di 1 875 tonnellate del contingente tariffario UE "Carni di animali della specie bovina, congelate - Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, congelate", voci tariffarie 0202 e 0206.29.91, mantenendo l'attuale dazio contingentale del 20 %. Il nuovo contingente tariffario è di 54 875 tonnellate;

aumento di 135 tonnellate (peso carcassa) del contingente tariffario UE assegnato alla Nuova Zelanda per "Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate", voce tariffaria 0204, mantenendo l'attuale dazio contingentale dello 0 %. Il nuovo contingente tariffario assegnato alla Nuova Zelanda è di 228 389 tonnellate;

L'Unione europea e la Nuova Zelanda si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore 14 giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Mi pregio proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.».


Posso comunicarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.




Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

13 -03- 2018

For New Zealand
За Нова Зеландия
Por Nueva Zelanda
Za Nový Zéland
På New Zealands vegne
Für Neuseeland
Uus-Meremaa nimel
Για τη Νέα Ζηλανδία
Pour la Nouvelle-Zélande
Za Novi Zeland
Per la Nuova Zelanda
Jaunzēlandes vārdā
Naujosios Zelandijos vardu
Új-Zéland részéről
Għal New Zealand
Voor Nieuw-Zeeland
W imieniu Nowej Zelandii
Pela Nova Zelândia
Pentru Noua Zeelandă
Za Nový Zéland
Za Novo Zelandijo
Uuden-Seelannin puolesta
För Nya Zeeland



18CE1708



DECISIONE (UE) 2018/1031 DEL CONSIGLIO**del 13 luglio 2018****relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione deve concludere con il paese terzo interessato un accordo sullo status.
- (2) Il 16 ottobre 2017, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d'Albania per un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo»).
- (3) I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 13 dicembre 2017 e si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo il 12 febbraio 2018.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽²⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽³⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (7) È pertanto opportuno firmare l'accordo e approvare il testo della dichiarazione comune allegata alla presente decisione relativa all'Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*È autorizzata, a nome dell'Unione europea, la firma dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo»), con riserva della sua conclusione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁽³⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁴⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



Articolo 2

Il testo della dichiarazione comune allegata alla presente decisione è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 3


Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER




ALLEGATO

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL
LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

Di conseguenza, è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Repubblica d'Albania, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali riguardanti le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.

18CE1709



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1032 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2018

che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato dalla microalga *Schizochytrium* sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento nonché all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) n. 463/2014 della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, l'immissione in commercio di olio contenente acido docosaesaenoico («DHA») e derivato dalla microalga *Schizochytrium* sp. quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in determinati alimenti, in alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso, in alimenti dietetici per scopi medici speciali, in altri prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare di cui alla direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ (escluse formule per lattanti e formule di proseguimento) e negli integratori alimentari.
- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2015/545 della Commissione ⁽⁶⁾ ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l'immissione sul mercato di olio contenente acido docosaesaenoico («DHA») e derivato da un altro ceppo della microalga *Schizochytrium* sp. (ATCC PTA-9695), quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in determinati alimenti, compresi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento nonché gli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
- (6) Il 21 novembre 2016 la società Mara Renewables Corporation ha presentato all'autorità competente del Regno Unito una domanda di estensione dell'uso dell'olio prodotto da un ceppo diverso della microalga *Schizochytrium* sp. (ceppo T18) ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 258/97. La domanda riguardava l'uso dell'olio derivato dal ceppo T18 della microalga *Schizochytrium* sp. in tutti gli alimenti autorizzati dalle decisioni di esecuzione (UE) n. 463/2014 e (UE) 2015/545 e l'estensione di tale uso alle puree di frutta e di verdura.
- (7) Il 10 gennaio 2017 la società Mara Renewables Corporation ha comunicato alla Commissione di aver immesso sul mercato dell'Unione il nuovo ingrediente alimentare «olio derivato da *Schizochytrium* sp.» prodotto dal ceppo T18, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La società intendeva utilizzare tale nuovo ingrediente alimentare in tutti gli alimenti precedentemente autorizzati a norma della decisione di esecuzione (UE) n. 463/2014.

⁽¹⁾ GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.


⁽²⁾ GUL 351 del 30.12.2017, pag. 72.

⁽³⁾ GUL 209 del 16.7.2014, pag. 55.

⁽⁴⁾ GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 124 del 20.5.2009, pag. 56.

⁽⁶⁾ GUL 90 del 2.4.2015, pag. 7.



- (8) Il 22 settembre 2017 la società Nutraveris ha comunicato alla Commissione di aver immesso sul mercato dell'Unione il nuovo ingrediente alimentare «olio derivato da *Schizochytrium* sp.» prodotto dal ceppo T18, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La società intendeva utilizzare tale nuovo ingrediente alimentare in tutti gli alimenti precedentemente autorizzati a norma delle decisioni di esecuzione (UE) n. 463/2014 e (UE) 2015/545.
- (9) Il 23 ottobre 2017 la società BASF ha comunicato alla Commissione di aver immesso sul mercato dell'Unione il nuovo ingrediente alimentare «olio derivato da *Schizochytrium* sp.» prodotto dal ceppo T18, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La società intendeva utilizzare tale nuovo ingrediente alimentare in tutti gli alimenti precedentemente autorizzati a norma delle decisioni di esecuzione (UE) n. 463/2014 e (UE) 2015/545.
- (10) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
- (11) La domanda di estensione dell'uso dell'olio derivato dal ceppo T18 della microalga *Schizochytrium* sp. è stata presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283.
- (12) Il 6 ottobre 2017 l'autorità competente del Regno Unito ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che l'estensione dell'uso dell'olio derivato dal ceppo T18 della microalga *Schizochytrium* sp. soddisfa i criteri per i nuovi alimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (13) Il 7 ottobre 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, gli altri Stati membri hanno formulato osservazioni che hanno confermato le conclusioni della valutazione iniziale.
- (14) Le conclusioni della valutazione iniziale presentano motivazioni sufficienti per stabilire che l'estensione dell'uso dell'olio derivato dal ceppo T18 della microalga *Schizochytrium* sp. è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (15) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli stabilisce requisiti relativi ai prodotti agricoli, in particolare al latte e ai prodotti lattiero-caseari. L'estensione dell'uso dell'olio derivato dal ceppo T18 della microalga *Schizochytrium* sp. dovrebbe essere autorizzata ferme restando le disposizioni di tale regolamento.
- (16) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce requisiti relativi agli integratori alimentari. L'estensione dell'uso dell'olio derivato dal ceppo T18 della microalga *Schizochytrium* sp. dovrebbe essere autorizzata ferme restando le disposizioni di tale direttiva.
- (17) Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ definisce le prescrizioni per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. L'estensione dell'uso dell'olio derivato dal ceppo T18 della microalga *Schizochytrium* sp. dovrebbe essere autorizzata ferme restando le disposizioni di tale regolamento.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, riguardante l'olio derivato dalla microalga *Schizochytrium* sp. (ceppo T18) è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.

La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51.

⁽³⁾ GUL 181 del 29.6.2013, pag. 181.



L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (UE) n. 609/2013.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) la voce «olio derivato da *Schizochytrium* sp. (T18)» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
«Olio derivato da <i>Schizochytrium</i> sp. (T18)	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "olio derivato dalla microalga <i>Schizochytrium</i> sp.»	
	Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte	200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g		
	Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande	200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g		
	Grassi spalmabili e condimenti	600 mg/100 g		
	Cereali da prima colazione	500 mg/100 g		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale		
	Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso	450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento		
	Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia	250 mg/pasto		
	Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi	200 mg/100 g		
	Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione			



Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>		
	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti		
	Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)	200 mg/100 g		
	Barrette ai cereali	500 mg/100 g		
	Grassi da cucina	360 mg/100 g		
	Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte)	80 mg/100 ml		
	Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013	A norma del regolamento (UE) n. 609/2013		
	Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	200 mg/100 g		
	Purea di frutta/verdura	100 mg/100 g		



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1033 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2018****recante duecentottantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 17 luglio 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare due voci dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1. i dati identificativi della voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» sono così modificati:

la voce «Ayyub Bashir (alias (a) Alhaj Qari Ayub Bashar, (b) Qari Muhammad Ayub). Titolo: (a) Qari, (b) Alhaj. Data di nascita: (a) 1966, (b) 1964, (c) 1969, (d) 1971. Nazionalità: (a) uzbeka, (b) afghana. Indirizzo: Mir Ali, Agenzia del Waziristan settentrionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2012.»

è sostituita da quanto segue:

«Ayyub Bashir (alias (a) Alhaj Qari Ayub Bashar, (b) Qari Muhammad Ayub). Titolo: (a) Qari, (b) Alhaj. Data di nascita: (a) 1966, (b) 1964, (c) 1969, (d) 1971. Cittadinanza: (a) uzbeka, (b) afghana. Indirizzo: Mir Ali, Agenzia del Waziristan settentrionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Altre informazioni: sarebbe rimasto ucciso in un attacco aereo a Chordar, provincia di Kunduz (Afghanistan), nel dicembre 2015. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2012.»


2. I dati identificativi della voce seguente dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» sono così modificati:

la voce «Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (alias (a) Jemaah Anshorut Tauhid, (b) Jemmah Ansharut Tauhid, (c) Jem'mah Ansharut Tauhid, (d) Jamaah Ansharut Tauhid, (e) Jama'ah Ansharut Tauhid, (f) Laskar 99). Indirizzo: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia, telefono: 0271-2167285, e-mail: info@ansharuttauhid.com. Altre informazioni: (a) fondata e guidata da Abu Bakar Ba'asyir; (b) creata il 27 luglio 2008 a Solo, Indonesia; (c) associata alla Jemmah Islamiyah (JI); (d) sito web: <http://ansharuttauhid.com/>. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.3.2012.»

è sostituita da quanto segue:

«Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (alias (a) Jemaah Anshorut Tauhid, (b) Jemmah Ansharut Tauhid, (c) Jem'mah Ansharut Tauhid, (d) Jamaah Ansharut Tauhid, (e) Jama'ah Ansharut Tauhid, (f) Laskar 99). Indirizzo: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia, telefono: 0271-2167285, e-mail: info@ansharuttauhid.com. Altre informazioni: (a) gruppo affiliato allo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq, che ha perpetrato attacchi in Indonesia; (b) fondato e guidato da Abu Bakar Ba'asyir; (c) creato il 27 luglio 2008 a Solo, Indonesia; (d) è stato associato alla Jemmah Islamiya (JI); (e) sito web: <http://ansharuttauhid.com/>. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.3.2012.»

18CE1711



DECISIONE (UE) 2018/1034 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2018

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. x/xxxx di tale comitato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del Consiglio del 3 ottobre 2002 ⁽¹⁾ l'Unione ha concluso l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) ⁽²⁾ («accordo»), che è entrato in vigore il 1° gennaio 2003 ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 dell'accordo («comitato misto») modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, e l'allegato 2, relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale.
- (3) L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto ⁽⁴⁾ tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009.
- (4) Nel corso delle sue riunioni che si terranno nel 2018, il comitato misto dovrà adottare una decisione del comitato misto per l'aggiornamento dell'accordo ai progressi tecnici e normativi.
- (5) La decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha stabilito la posizione dell'Unione europea riguardo a un progetto di decisione del comitato misto tenendo conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2015.
- (6) Nel corso dei negoziati con le altre parti contraenti ⁽⁶⁾ dell'accordo, è risultato evidente che occorre apportare alcune modifiche al testo approvato dal Consiglio. Queste riguardavano, nel particolare, la relazione tra le norme

⁽¹⁾ Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).


⁽²⁾ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

⁽³⁾ Informazioni sull'entrata in vigore dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44).

⁽⁴⁾ Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio, del 27 giugno 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 48).

⁽⁶⁾ Le parti contraenti dell'accordo Interbus sono l'Unione europea, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.



dell'Unione riguardo al tachigrafo intelligente e l'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) («accordo AETR») e, vista la situazione in alcune parti contraenti dell'accordo Interbus, un periodo transitorio per gli importi dei risarcimenti stabiliti all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

- (7) È opportuno abrogare la decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio e stabilire la nuova posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto nel corso delle sue riunioni del 2018, poiché la decisione adottata da tale comitato sarà vincolante per l'Unione.
- (8) A partire dal 2018 la posizione dell'Unione nel corso delle riunioni del comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso delle riunioni del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 23 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio è abrogata

Articolo 3

La presente decisione e la decisione del comitato misto sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).



PROGETTO

DECISIONE N. x/xxxx⁽¹⁾ DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO RELATIVO AI SERVIZI INTERNAZIONALI OCCASIONALI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATI CON AUTOBUS (ACCORDO INTERBUS)

del ...

che adatta l'articolo 8 dell'accordo e gli allegati 1, 2, 3 e 5 dell'accordo, adattando il «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1», introducendo un «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011», e abroga la raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus)⁽²⁾, come aggiornato dalla decisione del comitato misto n. 1/2011⁽³⁾, in particolare l'articolo 24 dell'accordo,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 23 dell'accordo Interbus («accordo») istituisce un comitato misto onde facilitare la gestione dell'accordo («comitato misto»).
- (2) In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale. Il comitato misto dovrebbe intervenire a tal fine nel momento in cui l'accordo deve essere aggiornato per tenere conto dei progressi tecnici e legislativi.
- (3) L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009. È ora opportuno incorporare le nuove misure che l'Unione ha adottato nel frattempo.
- (4) La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto⁽⁴⁾ introduce un rapporto tecnico utilizzato per i controlli su strada degli autobus. Tale raccomandazione è diventata obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo, le condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada di cui all'allegato 1 dell'accordo, le norme tecniche applicabili agli autobus di cui all'allegato 2 dell'accordo, il modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione di cui all'allegato 3 dell'accordo e il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati che figura all'allegato 5 dell'accordo sono adattati in conformità dell'allegato della presente decisione. Anche il «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1» è adattato in conformità dell'allegato della presente decisione. Inoltre, è aggiunto all'accordo un «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011».

⁽¹⁾ Il numero e l'anno dell'imminente decisione del comitato misto sono indicati con «x/xxxx». La precedente designazione era «1/2016».

⁽²⁾ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

⁽³⁾ Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).

⁽⁴⁾ Raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, relativo all'utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell'osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'allegato 2 dell'accordo (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 46).



Articolo 2

1. Il «Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1» accluso all'accordo Interbus è adattato e spostato nel nuovo allegato 6 dell'accordo Interbus.
2. All'accordo Interbus è aggiunto un nuovo allegato, come segue:

«ALLEGATO 6

Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus

Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada

DICHIARAZIONE DI (nome della parte contraente) RELATIVA ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO 1

Le quattro condizioni di cui al capo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51):

- a) sono state recepite nell'ordinamento nazionale con
..... (riferimenti legislativi);
- b) saranno recepite nell'ordinamento nazionale
..... (data).

Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

(da effettuare entro i due mesi successivi all'adozione della decisione n. x/xxxx del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo Interbus)

DICHIARAZIONE EFFETTUATA DA (nome della parte contraente)

1. Per quanto riguarda l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011, la legislazione nazionale vigente del dichiarante stabilisce i seguenti limiti massimi per il risarcimento per il decesso, comprese spese ragionevoli per le esequie, o le lesioni personali, nonché per la perdita o il danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, non inferiori a:

- EUR (o importo equivalente nella valuta nazionale) per passeggero;
- EUR (o importo equivalente nella valuta nazionale) per bagaglio.


2. La legislazione nazionale vigente del dichiarante prevede che, in caso di danneggiamento di una sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza, l'importo del risarcimento sia pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura perduta o danneggiata?

SÌ NO

3. Si prevede che gli importi finanziari stabiliti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 181/2011, nonché il risarcimento in caso di danneggiamento di una sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza, saranno adattati dal dichiarante ai requisiti del regolamento entro (data, entro tre anni dall'entrata in vigore della decisione n. x/xxxx del comitato misto ai sensi dell'accordo Interbus o, a seconda dei casi, entro tre anni dalla data di ratifica dell'accordo Interbus di una nuova parte contraente).»

Articolo 3

La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto è abrogata.



Articolo 4


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto

Il presidente

Il segretario



ALLEGATO

Adattamento dell'articolo 8, relativo alle disposizioni in materia sociale, dell'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, dell'allegato 2, relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus, dell'allegato 3, relativo al modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione, dell'allegato 5, riguardante il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati, del «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1», nonché l'introduzione di un «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011»⁽¹⁾

1) All'articolo 8 dell'accordo, l'elenco degli atti dell'Unione è così modificato:

a) il riferimento al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è sostituito dal seguente:

«— regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19), che si applica fino alla data in cui diventa applicabile il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

In luogo del regolamento (CEE) n. 3821/85 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli,»;

b) è aggiunto il seguente atto dell'Unione:

«— regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1), che si applica a decorrere dalla data in cui diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui all'articolo 46 del medesimo regolamento.

In luogo del regolamento (UE) n. 165/2014 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli, fatto salvo l'articolo 13 dell'accordo AETR.».

2) All'allegato 1 dell'accordo, l'elenco degli atti dell'Unione è sostituito dal seguente:

«regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1);


regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);

regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);

regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

Durante un periodo transitorio di un massimo di tre anni dalla data di adozione della decisione n. x/xxxx del comitato misto, qualsiasi parte contraente diversa dall'Unione europea può scegliere di applicare, in luogo dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011, le proprie disposizioni nazionali alle questioni trattate da tale articolo. Al fine di beneficiare del periodo transitorio, una parte contraente ne dà notifica al segretariato del comitato misto tramite un «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011» di cui all'allegato 6, debitamente compilato e firmato, entro due mesi dall'adozione della decisione n. x/xxxx del comitato misto.».

⁽¹⁾ Per l'adattamento degli atti si è tenuto conto delle nuove misure adottate dall'Unione europea fino al 31 dicembre 2015.



3) L'allegato 2 dell'accordo è così modificato:

a) l'articolo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:

- direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51), che si applica a decorrere dal 20 maggio 2018;
- Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134), che si applica a decorrere dal 20 maggio 2018.»;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dimensioni massime autorizzate e pesi massimi autorizzati:

- direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1);
- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);
- regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31);»;

iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada:

- regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19), o regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli, che si applica fino alla data in cui diventa applicabile il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

In luogo del regolamento (CEE) n. 3821/85 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli;

- regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1), che si applica a decorrere dalla data in cui diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui all'articolo 46 del medesimo regolamento.


In luogo del regolamento (UE) n. 165/2014 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli, fatto salvo l'articolo 13 dell'accordo AETR.».

b) l'articolo 2 è così modificato:

i) i titoli e i riferimenti tra il primo paragrafo e la tabella sono sostituiti dai seguenti:

«Emissioni allo scarico:

- regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012 della Commissione, del 29 maggio 2012 (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 16);



- regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1);

Emissioni sonore:

- direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172), che si applica fino al 30 giugno 2027 nel rispetto dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e dei dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131), che si applica, a norma dell'articolo 15 del medesimo regolamento, dal 1° luglio 2016, dal 1° luglio 2019 e dal 1° luglio 2027;

Frenatura:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Pneumatici:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Serbatoi di carburante:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Retrovisori:


- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Cinture di sicurezza – Installazione:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Cinture di sicurezza – Ancoraggio:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);



Sedili:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme):

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Allestimento interno (uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi, resistenza della sovrastruttura ecc.):

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza:


- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);
- regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/562 della Commissione, dell'8 aprile 2015 (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 35);

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);
- regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione relativi all'installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 18).»;

ii) la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Voce	Regolamento UNECE (ultima versione applicabile)	Atti dell'Unione
Emissioni allo scarico	49	Regolamento (CE) n. 715/2007, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012 Regolamento (CE) n. 595/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014
Emissioni sonore	51	Direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE del Consiglio, che si applica fino al 30 giugno 2027 nel rispetto dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 540/2014 Regolamento (UE) n. 540/2014, che si applica, a norma dell'articolo 15 del medesimo, dal 1° luglio 2016, dal 1° luglio 2019 e dal 1° luglio 2027
Frenatura	13	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166




Voce	Regolamento UNECE (ultima versione applicabile)	Atti dell'Unione
Pneumatici	54 117	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	48	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Serbatoi di carburante	34 58	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Retrovisori	46	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Cinture di sicurezza – installazione	16	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Cinture di sicurezza – ancoraggio	14	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Sedili	17	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme)	118	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Allestimento interno (uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi, resistenza della sovrastruttura ecc.)	66 107	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza	131	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 Regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/562 della Commissione
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	130	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 Regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione».

4) Nell'allegato 3 dell'accordo, il testo nelle note a piè di pagina è sostituito dal seguente:

«Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY) Croazia (HR), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Ungheria (H), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Romania (RO), Repubblica Slovacca (SK), Slovenia (SLO); Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Regno Unito (UK), da completare.».

5) Nell'allegato 5 dell'accordo, il testo nelle note a piè di pagina è sostituito dal seguente:

«Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY) Croazia (HR), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Ungheria (H), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Romania (RO), Repubblica Slovacca (SK), Slovenia (SLO); Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Regno Unito (UK), da completare.».



- 6) Il «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1» accluso all'accordo diventa parte di un nuovo allegato 6, dal titolo «Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus». I suoi termini sono modificati come segue:
- a) al paragrafo 1, il numero del paragrafo è soppresso e la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «Le quattro condizioni di cui al capo I del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).»;
- b) il paragrafo 2 è soppresso.
- 7) Il seguente modello di dichiarazione è aggiunto al nuovo allegato 6 dell'accordo:


«Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

(da effettuare entro i due mesi successivi all'adozione della decisione n. x/xxxx del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo Interbus)

DICHIARAZIONE EFFETTUATA DA (nome della parte contraente)

1. Per quanto riguarda l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011, la legislazione nazionale vigente del dichiarante stabilisce i seguenti limiti massimi per il risarcimento per il decesso, comprese spese ragionevoli per le esequie, o le lesioni personali, nonché per la perdita o il danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, non inferiori a:
- EUR (o importo equivalente nella valuta nazionale) per passeggero;
- EUR (o importo equivalente nella valuta nazionale) per bagaglio.
2. La legislazione nazionale vigente del dichiarante prevede che in caso di danneggiamento di una sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza, l'importo del risarcimento sia pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura perduta o danneggiata?
- SÌ NO
3. Si prevede che gli importi finanziari stabiliti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 181/2011, nonché il risarcimento in caso di danneggiamento di una sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza, saranno adattati dal dichiarante ai requisiti del regolamento entro (data, entro tre anni dall'entrata in vigore della decisione n. x/xxxx del comitato misto ai sensi dell'accordo Interbus o, a seconda dei casi, entro tre anni dalla data di ratifica dell'accordo Interbus di una nuova parte contraente).».

18CE1712



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1035 DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2018
relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati sul DNA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI ⁽³⁾ del Consiglio dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) La Croazia ha informato il segretariato generale del Consiglio riguardo agli schedari nazionali di analisi del DNA cui vengono applicati gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI, e riguardo alle condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, della medesima decisione.
- (4) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (5) La Croazia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati sul DNA.
- (6) La Croazia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la Lituania e la Polonia.
- (7) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Croazia e il gruppo di valutazione lituano/polacco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.
- (8) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA.
- (9) L'8 marzo 2018 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che la Croazia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
- (10) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati sul DNA, la Croazia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.
- (11) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione della decisione stessa, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.
- (12) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati sul DNA al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del 7 luglio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).



- (13) La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, la Croazia può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 24 luglio 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.


Fatto a, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS

18CE1713



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1036 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 2018****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2018) 4875]

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1008 della Commissione ⁽⁵⁾ a seguito dei casi recenti di peste suina africana in Lettonia, Lituania, Polonia e Romania.
- (2) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia pubblicata il 7 novembre 2017 ⁽⁶⁾.
- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1008 la situazione epidemiologica dell'Unione riguardo alla peste suina africana è cambiata, con il verificarsi di ulteriori casi di tale malattia che devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (4) Nel luglio 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Braila in Romania. Tale focolaio di peste suina africana nei suini domestici determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Le zone della Romania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I e III di tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1008 della Commissione, del 16 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 180 del 17.7.2018, pag. 72).⁽⁶⁾ EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.

- (5) Nel luglio 2018 sono stati rilevati due focolai di peste suina africana nei suini domestici nella frazione di Bukaišu, nella provincia di Tērvetes e nella regione di Saldus in Lettonia. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Lettonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare ora nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato, anziché in quello di cui alla parte II.
- (6) Nel luglio 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nella regione di Šiauliai in Lituania. Tale focolaio di peste suina africana nei suini domestici determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Lituania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare ora nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato, anziché in quello di cui alla parte II.
- (7) Nel luglio 2018 è stato inoltre rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Telšiai in Lituania. Tale caso di peste suina africana in un suino selvatico determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Lituania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare ora nell'elenco di cui alla parte II di tale allegato, anziché in quello di cui alla parte I.
- (8) Nel luglio 2018 sono stati rilevati due casi di peste suina africana nei suini selvatici nei distretti di Młynary e Hrubieszów in Polonia. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare ora nell'elenco di cui alla parte II di tale allegato, anziché in quello di cui alla parte I.
- (9) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania, Lettonia, Lituania e Polonia e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto allegato.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín,
- katastrální území obcí v okrese Zlín:
 - Bělov,
 - Biskupice u Luhačovic,
 - Bohuslavice nad Vláří,
 - Brumov,
 - Bylnice,
 - Divnice,
 - Dobrkovice,
 - Dolní Lhota u Luhačovic,
 - Drnovice u Valašských Klobouk,
 - Halenkovice,
 - Haluzice,
 - Hrádek na Vlárské dráze,
 - Hřivínův Újezd,
 - Jestřabí nad Vláří,
 - Kaňovice u Luhačovic,
 - Kelníky,
 - Kladná-Žilín,
 - Kochavec,
 - Komárov u Napajedel,
 - Křekov,
 - Lipina,
 - Lipová u Slavičína,
 - Ludkovice,
 - Luhačovice,
 - Machová,
 - Mirošov u Valašských Klobouk,
 - Mysločovice,
 - Napajedla,
 - Návojná,
 - Nedašov,
 - Nedašova Lhota,



- Nevšová,
- Otrokovice,
- Petrůvka u Slavičina,
- Pohořelice u Napajedel,
- Polichno,
- Popov nad Vlárí,
- Poteč,
- Pozlovice,
- Rokytnice u Slavičina,
- Rudimov,
- Řetečov,
- Sazovice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Smolina,
- Spytihněv,
- Svatý Štěpán,
- Šanov,
- Šarovy,
- Štítná nad Vlárí,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Valašské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Žlutava.

2. Estonia


Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Skrundas novada, Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Vaiņodes novads,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiгуvos seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Rietavo savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,



6. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gmina Stare Juchy w powiecie etckim,
- gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,
- gminy Pozezdrze, Węgorzewo i część gminy Budry położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,
- gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,
- gminy Giżycko z miastem Giżycko, Krukłanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,
- gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,
- gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,
- gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,
- gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,
- część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
- gminy Elbląg, Godkowo, Pasłek i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,
- powiat miejski Elbląg.

w województwie podlaskim:

- gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,
- gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gmina Poświętne w powiecie białostockim,
- gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
- gminy Wizajny i Przerośl w powiecie suwalskim,
- gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

w województwie mazowieckim:

- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzбно i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
- gmina Kotuń w powiecie siedleckim,
- gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
- powiat miejski Ostrołęka,
- powiat ostrowski,
- gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
- gmina Krasne w powiecie przasnyskim,



- gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
 - gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Głinojeck, Gołmin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,
 - gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,
 - gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
 - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tuszcz w powiecie wołomińskim,
 - gminy Dobrze, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dęba Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,
 - gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Zelechów w powiecie garwolińskim,
 - powiat kozienicki,
 - gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
 - powiat żyrardowski,
 - gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
 - gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,
 - gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,
 - gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.
- w województwie lubelskim:
- gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,
 - gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 w powiecie łęczyńskim,
 - gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,
 - gminy Trzeszczany, Werbkowice, część gminy Mircze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
 - gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki i część gminy Ostrów Lubelski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głęboke i Stary Uścimów do wschodniej granicy gminy w powiecie lubartowskim,
 - gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,
 - gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,
 - gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzeziński do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
 - gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Siennica Różana położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
 - gmina Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ułhówek w powiecie tomaszowskim,
 - powiat miejski Lublin.



7. Romania

Le seguenti zone della Romania:


- Galați county,
- Vrancea county,
- Buzău county,
- Cluj county,
- Maramureș county,
- Bistrița-Năsăud county,
- Arad county with the following delimitation:
 - In the North side of the line described by following localities:
 - Macea
 - Șiria
 - Bârzava
 - Toc, which is junction with National Road no. 7
 - North of National Road no. 7
- Hunedoara county with the following delimitation:
 - North of the line described by following localities:
 - Brănișca
 - Deva municipality
 - Turdaș
 - Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road no. 7
 - North of National Road no. 7
- Alba county with the following delimitation:
 - North of National Road no. 7
- Vaslui county,
- Bacau county,
- Covasna county,
- Prahova county,
- Ilfov county,
- Giurgiu county.

PARTE II


1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- katastrální území obcí v okrese Zlín:
 - Bohuslavice u Zlína,
 - Bratřejov u Vizovic,
 - Březnice u Zlína,
 - Březová u Zlína,
 - Březůvky,
 - Dešná u Zlína,
 - Dolní Ves,
 - Doubravy,



- Držková,
- Fryšták,
- Horní Lhota u Luhačovic,
- Horní Ves u Fryštáku,
- Hostišová,
- Hrobice na Moravě,
- Hvozdná,
- Chrastěšov,
- Jaroslavice u Zlína,
- Jasenná na Moravě,
- Karlovice u Zlína,
- Kašava,
- Klečůvka,
- Kostelec u Zlína,
- Kudlov,
- Kvítkovice u Otrokovic,
- Lhota u Zlína,
- Lhotka u Zlína,
- Lhotsko,
- Lípa nad Dřevnicí,
- Loučka I,
- Loučka II,
- Louky nad Dřevnicí,
- Lukov u Zlína,
- Lukoveček,
- Lutonina,
- Lužkovice,
- Malenovice u Zlína,
- Mladcová,
- Neubuz,
- Oldřichovice u Napajedel,
- Ostrata,
- Podhradí u Luhačovic,
- Podkopná Lhota,
- Provodov na Moravě,
- Prštné,
- Příluky u Zlína,
- Racková,
- Raková,
- Salaš u Zlína,
- Sehradice,
- Slopné,



- Slušovice,
- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ublo,
- Újezd u Valašských Klobouk,
- Velčková,
- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Vysoké Pole,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.

2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3. Ungheria


Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.


4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:


- Ādažu novads,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielaucis pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,



- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novada Cieceres, Gaiķu un Remtes pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Brocēnu pilsēta,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles, Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,



- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,




- Talsu novads,
- Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnijos,
- Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslovo ir Simno seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokuų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos,



- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

6. Polonia


Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,
- powiat olecki,
- gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim,
- część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,
- część gminy Budry położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,
- gminy Łomża, Piątница, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
- gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,
- gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
- część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,



- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
 - gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraz, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
 - gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
 - gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,
 - gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat augustowski,
 - gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
 - powiat miejski Białystok.
- w województwie mazowieckim:
- gminy Przesmyki, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim, gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
 - powiat łosicki,
 - gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
 - gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,
 - gmina Joniec w powiecie płońskim,
 - gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
 - gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Żąbki w powiecie wołomińskim,
 - część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,
 - gmina Borowie w powiecie garwolińskim,
 - powiat warszawski zachodni,
 - powiat legionowski,
 - powiat otwocki,
 - powiat piaseczyński,
 - powiat pruszkowski,
 - gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
 - gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
 - powiat miejski Warszawa.



w województwie lubelskim:


- gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,
- gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kozuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od zachodniej granicy miasta Łuków do zachodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,
- gmina Wyryki, i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,
- gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie białskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Niedźwiada, Ostrówek, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,
- gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
- gminy Fajslawice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
- gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 w powiecie łączyńskim,
- gminy Horodło, Dołhobyczów, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kułakowice Trzecie, Stefankowice i Annopol i część gminy Mircze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie hrubieszowskim,
- gminy Siedliszcze, część gminy wiejskiej Chełm położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

PARTE III

1. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielaucis pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vitiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96



- Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9
- Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104
- Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvberzes, pagasts,
- Neretas novada Mazzalves pagasts,
- Ozolnieku novada Salgales pagasts,
- Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts
- Tērvetes novada Bukaišu pagasts
- Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

2. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:


- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos.
- Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Joscainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,
- Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė.

3. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim



w województwie podlaskim:


- gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
- gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,
- gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
- gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,
- gmina Goniądz w powiecie monieckim

w województwie mazowieckim:

- gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,
- gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
- gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,
- gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, część gminy Siedlce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,

w województwie lubelskim:

- gminy Białopole, Dubienka, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Żmudź i część gminy wiejskiej Chełm położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie na zachód i na północ od powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Siennica Różana położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno - wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus i część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,
- część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841 w powiecie łęczyńskim,
- gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,



- gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tucza i Wisznice w powiecie białskim,
- gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówek i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,
- gminy Jeziorzany, Michów, Kock, część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Ostrów Lubelski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów i część gminy Uścimów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,
- gminy Adamów, Serokomla Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świętkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Koźuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;
- gmina Uchanie i część gminy Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kułakowice Trzecie, Stefankowice i Annpol w powiecie hrubieszowskim,
- gmina Baranów w powiecie puławskim,
- gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

4. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Satu Mare county,
- Tulcea county,
- Constanța county,
- Bihor county,
- Salaj county
- Brăila county,
- Ialomița county,
- Călărași county.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

18CE1714



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1037 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2018

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese, della Russia e della Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 23 giugno 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese («RPC»), della Federazione russa («Russia») e della Turchia («i paesi interessati») conformemente all'articolo 5 del regolamento di base e ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 10 maggio 2017 dall'Associazione dei produttori europei di ferroleghie («Euroalliages» o «il denunciante») per conto dell'unico produttore UE di ferrocromo a basso tenore di carbonio nell'Unione, Elektrowerk Weisweiler GmbH. Il denunciante rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione di ferrocromo a basso tenore di carbonio. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente grave pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il denunciante, i produttori esportatori noti nei paesi interessati e le autorità cinesi, russe e turche, gli importatori noti e gli utilizzatori, come pure le associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

1.2. Risposte al questionario

- (4) La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione di ferrocromo a basso tenore di carbonio, a dieci utilizzatori e a otto importatori che si sono manifestati in seguito all'apertura dell'inchiesta.
- (5) La Commissione ha ricevuto risposte da un produttore turco, dall'unico produttore dell'Unione e da quattro utilizzatori di ferrocromo a basso tenore di carbonio. Nessuno degli otto importatori ha risposto al questionario.

1.3. Visite di verifica

- (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito elencate.

— Produttori dell'Unione

— Elektrowerk Weisweiler GmbH –«EWW», Germania, e la sua società collegata Afarak Trading Limited –«ATL», Malta

— Utilizzatori


— Aperam Sourcing SCA, Lussemburgo

— Salzgitter AG, Germania

— VDM Metals International GmbH, Germania

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese, della Russia e della Turchia (GU C 200 del 23.6.2017, pag. 17).



- Produttore esportatore della Turchia
- Eti Elektrometalurji A.Ş., Antalya, Turchia

1.4. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (7) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2016 e il 31 marzo 2017 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.5. Mancata istituzione di misure provvisorie

- (8) A motivo della mancanza di chiarezza in merito alla definizione del prodotto, la Commissione ha deciso di non istituire misure provvisorie, bensì di proseguire l'inchiesta. Il 23 marzo 2018 tutte le parti interessate hanno ricevuto un documento informativo che illustra i motivi della mancata istituzione di misure provvisorie. Varie parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto.

2. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (9) Con il messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2018 il denunciante ha informato la Commissione di voler ritirare la denuncia.
- (10) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (11) Il denunciante è l'unico produttore di ferrocromo a basso tenore di carbonio nell'Unione e nessun'altra parte si è manifestata per opporsi all'eventuale istituzione di misure antidumping. Poiché dall'inchiesta non erano comunque emerse considerazioni indicanti che la chiusura sarebbe stata contraria all'interesse dell'Unione, si è ritenuto che fosse opportuno chiudere il presente procedimento.
- (12) Alla luce del ritiro della denuncia da parte dell'industria dell'Unione e della proposta chiusura del procedimento senza istituzione di misure, la Commissione non ha ritenuto necessario analizzare le osservazioni ricevute dalle parti interessate per quanto riguarda l'apertura dell'inchiesta e le risultanze preliminari illustrate nel documento informativo menzionato al considerando 8.

3. DIVULGAZIONE E CONCLUSIONE

- (13) Le parti interessate sono state informate in merito all'intenzione della Commissione di chiudere il procedimento ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni. Alla Commissione non sono tuttavia pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.
- (14) La Commissione conclude pertanto che è opportuno chiudere senza istituzione di misure il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di ferrocromo contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio, originario della RPC, della Russia e della Turchia.
- (15) La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio, originario della RPC, della Russia e della Turchia, attualmente classificato con il codice NC 7202 49 50, è chiuso.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1715



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1038 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lentille verte du Puy» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Lentille verte du Puy», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione ⁽²⁾ modificato dal regolamento (CE) 1509/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Lentille verte du Puy» (DOP).

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GUL 156 del 13.6.1997, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione, del 12 luglio 2000, che modifica alcuni elementi dei disciplinari concernenti numerose denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GUL 174 del 13.7.2000, pag. 7).

⁽⁴⁾ GU C 41 del 3.2.2018, pag. 13.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

18CE1716



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1039 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2018

relativo all'autorizzazione delle sostanze rame(II) diacetato monoidrato, rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, cloruro di rame(II) diidrato, ossido di rame(II), solfato di rame(II) pentaidrato, chelato di rame(II) di amminoacidi idrato, chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) e chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006 e (UE) n. 349/2010 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 e (UE) 2016/2261 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) I composti di rame acetato di rame, monoidrato, carbonato basico di rame, monoidrato, cloruro rameico, diidrato, ossido rameico, solfato rameico, pentaidrato, chelato rameico di amminoacidi, idrato e chelato rameico di idrato di glicina sono stati autorizzati per un periodo illimitato dal regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione ⁽³⁾ e dal regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione ⁽⁴⁾ come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali in conformità alla direttiva 70/524/CEE. Tali sostanze sono state iscritte successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate domande di rivalutazione delle sostanze acetato di rame, monoidrato, carbonato basico di rame, monoidrato, cloruro rameico, diidrato, ossido rameico, solfato rameico, pentaidrato, chelato rameico di amminoacidi, idrato e chelato rameico di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. I richiedenti hanno chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) In base a considerazioni scientifiche, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha raccomandato nei suoi pareri del 14 novembre 2012 ⁽⁵⁾, del 31 gennaio 2013 ⁽⁶⁾ e dell'11 marzo 2015 ⁽⁷⁾ di modificare la denominazione «rameico» in «[di] rame(II)» al fine di evitare possibili equivoci. L'Autorità ha inoltre raccomandato di suddividere il chelato di rame(II) di amminoacidi, in considerazione delle sue caratteristiche chimiche, nei due gruppi seguenti: chelato di rame(II) di amminoacidi idrato e chelato di rame(II) di idrolizzati proteici.
- (5) L'Autorità ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le sostanze rame(II) diacetato monoidrato, rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, cloruro di rame(II) diidrato, ossido di rame(II), solfato di rame(II) pentaidrato, chelato di rame(II) di amminoacidi idrato, chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) e chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) («le sostanze in questione») non hanno

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006, relativo all'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo dei composti di oligoelementi (GU L 86 del 24.3.2006, pag. 4).

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(12):2969.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2013;11(2):3107.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2015;13(4):4057.



un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. In considerazione delle capacità di irritazione respiratoria, oculare e cutanea, è opportuno adottare adeguate misure di protezione per la manipolazione degli additivi in questione e delle premiscelate che li contengono, al fine di evitare rischi per la sicurezza degli utilizzatori.

- (6) Per quanto concerne il tenore di nichel degli additivi, in particolare del solfato di rame(II) pentaidrato, ad alcuni lotti dell'additivo potrebbero applicarsi le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Gli operatori del settore dei mangimi che immettono tali additivi sul mercato dovrebbero ottemperare alle pertinenti prescrizioni. L'Autorità ha inoltre concluso che le sostanze in questione sono efficaci nel soddisfare il fabbisogno di rame degli animali. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'Autorità nutre tuttavia preoccupazioni in merito alla rigorosa osservanza della prescrizione relativa al quantitativo massimo di rame somministrato all'animale nel caso in cui il rame sia aggiunto all'acqua di abbeveraggio. È quindi opportuno autorizzare l'uso delle sostanze in questione come specificato nell'allegato del presente regolamento e vietarne l'uso nell'acqua di abbeveraggio.
- (8) Per quanto riguarda la potenziale incidenza sull'ambiente, è stato chiesto all'Autorità di presentare un parere scientifico per una revisione del tenore massimo di rame attualmente autorizzato nei mangimi completi. Nel parere del 13 luglio 2016⁽²⁾ l'Autorità ha raccomandato di modificare i tenori massimi di rame autorizzati nei mangimi completi per varie specie bersaglio. È opportuno adottare tali nuovi livelli. Tuttavia la drastica riduzione raccomandata per i suinetti a 25 mg/kg immediatamente dopo lo svezzamento non dovrebbe essere attuata in un'unica fase per non mettere a rischio il soddisfacimento del fabbisogno fisiologico degli animali, in particolare in una fase così delicata, e per evitare altre incidenze negative sulla salute dei suinetti. In vista di un'ulteriore riduzione in occasione della prossima revisione dei tenori massimi al fine di rispettare il limite di 25 mg/kg per i suinetti immediatamente dopo lo svezzamento, gli operatori del settore dei mangimi e gli istituti di ricerca dovrebbero essere incoraggiati a raccogliere nuovi dati scientifici sull'incidenza dei livelli raccomandati dall'Autorità sulla salute e sul benessere dei suinetti come pure a vagliare prontamente le possibilità di utilizzo e l'efficacia di alternative all'integrazione del rame come menzionato dall'Autorità.
- (9) In seguito alla concessione di nuove autorizzazioni per le sostanze acetato di rame, monoidrato, carbonato basico di rame, monoidrato, cloruro rameico, diidrato, ossido rameico, solfato rameico, pentaidrato, chelato rameico di aminoacidi, idrato e chelato rameico di idrato di glicina, le voci relative a tali sostanze nei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 dovrebbero essere interamente soppresse. L'autorizzazione del solfato di rame-lisina è scaduta il 31 marzo 2004. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno espungere la voce relativa a tale sostanza dal regolamento (CE) n. 1334/2003.
- (10) Il regolamento (UE) n. 349/2010 della Commissione⁽³⁾ e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012⁽⁴⁾, (UE) n. 1230/2014⁽⁵⁾ e (UE) 2016/2261⁽⁶⁾ della Commissione hanno autorizzato vari composti di rame come additivi nutrizionali per mangimi. Al fine di tener conto delle conclusioni espresse dall'Autorità nel parere del 13 luglio 2016, che hanno anche costituito la base scientifica per le disposizioni concernenti il tenore totale di rame nei mangimi composti per gli additivi autorizzati dal presente regolamento e che fanno principalmente riferimento all'incidenza sull'ambiente dell'integrazione dei mangimi con rame, è opportuno allineare i tenori massimi di rame previsti dal regolamento (UE) n. 349/2010 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 e (UE) 2016/2261 alle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda il tenore di rame nei mangimi composti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 349/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 e (UE) 2016/2261.
- (11) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze acetato di rame, monoidrato, carbonato basico di rame, monoidrato, cloruro rameico, diidrato, ossido rameico, solfato rameico, pentaidrato, chelato rameico di aminoacidi, idrato e

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).


⁽²⁾ EFSA Journal 2016;14(8):4563.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 349/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, relativo all'autorizzazione del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali (GUL 104 del 24.4.2010, pag. 31).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 269/2012 della Commissione, del 26 marzo 2012, relativo all'autorizzazione del dicloruro di rame triidrossido come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali (GUL 89 del 27.3.2012, pag. 3).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1230/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo all'autorizzazione del bilisinato di rame quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (GUL 331 del 18.11.2014, pag. 18).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'ossido di rame(II) quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (GUL 342 del 16.12.2016, pag. 18).



chelato rameico di idrato di glicina e dei composti di rame autorizzati dal regolamento (UE) n. 349/2010 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 e (UE) 2016/2261, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Condizioni d'uso particolari

Le sostanze specificate nell'allegato e autorizzate come additivi appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi» non sono utilizzate nell'acqua di abbeveraggio.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 1334/2003

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003, alla voce E4 relativa all'elemento Rame-Cu, sono soppressi i seguenti additivi: acetato di rame, monoidrato, carbonato basico di rame, monoidrato, cloruro rameico, diidrato, ossido rameico, solfato rameico, pentaidrato, solfato di rame-lisina e chelato rameico di amminoacidi, idrato.

Articolo 4

Modifica del regolamento (CE) n. 479/2006

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 479/2006 è soppressa la voce E4 relativa all'additivo «chelato rameico di idrato di glicina».

Articolo 5

Modifica del regolamento (UE) n. 349/2010

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 349/2010, alla riga 3b4.10, il testo dell'ottava colonna è sostituito dal seguente:

«Bovini

— Bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 (in totale)

— Altri bovini: 30 (in totale)

Ovini: 15 (in totale)

Caprini: 35 (in totale)


Suinetti

— Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 (in totale)

— Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 (in totale)

Crostacei: 50 (in totale)

Altri animali: 25 (in totale)».



*Articolo 6***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 269/2012**

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 269/2012, alla riga 3b409, il testo dell'ottava colonna è sostituito dal seguente:

- «Bovini
- Bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 (in totale)
- Altri bovini: 30 (in totale)
- Ovini: 15 (in totale)
- Caprini: 35 (in totale)
- Suinetti
- Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 (in totale)
- Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 (in totale)
- Crostacei: 50 (in totale)
- Altri animali: 25 (in totale)».

*Articolo 7***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1230/2014**

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1230/2014, alla riga 3b411, il testo dell'ottava colonna è sostituito dal seguente:

- «Bovini
- Bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 (in totale)
- Altri bovini: 30 (in totale)
- Ovini: 15 (in totale)
- Caprini: 35 (in totale)
- Suinetti
- Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 (in totale)
- Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 (in totale)
- Crostacei: 50 (in totale)
- Altri animali: 25 (in totale)».

*Articolo 8***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261**

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261, alla riga 3b412, il testo dell'ottava colonna è sostituito dal seguente:

- «Bovini
- Bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 (in totale)
- Altri bovini: 30 (in totale)
- Ovini: 15 (in totale)
- Caprini: 35 (in totale)
- Suinetti
- Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 (in totale)
- Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 (in totale)
- Crostacei: 50 (in totale)
- Altri animali: 25 (in totale)».



*Articolo 9***Misure transitorie**

1. Le sostanze «acetato di rame, monoidrato», «carbonato basico di rame, monoidrato», «cloruro rameico, diidrato», «ossido rameico», «solfato rameico, pentaidrato», «chelato rameico di amminoacidi, idrato» e «chelato rameico di idrato di glicina» quali autorizzate dal regolamento (CE) n. 1334/2003 e dal regolamento (CE) n. 479/2006 e i composti di rame autorizzati dal regolamento (UE) n. 349/2010 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 e (UE) 2016/2261, e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 13 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2018, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 13 agosto 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 13 agosto 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2018

Per la Commissione


Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
3b401	—	Rame(II) diacetato monoidrato	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Rame(II) diacetato monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 31 %</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Formula chimica: $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$</p> <p>Numero CAS: 6046-93-1</p> <p>Metodi di analisi (1)</p> <p>Per l'identificazione del rame(II) diacetato monoidrato nell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Farmacopea europea, monografie 2146 e 20301 <p>Per la caratterizzazione cristallografica dell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — diffrazione dei raggi X <p>Per la determinazione del tenore totale di Cu nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato inductivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621) 	Tutte le specie animali	—	—	<p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> — Bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 (in totale) — Altri bovini: 30 (in totale) <p>Ovini: 15 (in totale)</p> <p>Caprini: 35 (in totale)</p> <p>Suine</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 (in totale) — Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 (in totale) <p>Crostacei: 50 (in totale)</p> <p>Altri animali: 25 (in totale)</p>	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale.</p>	13 agosto 2028

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi.

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Cu) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
3b402	—	Rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato	Per la determinazione del tenore totale di Cu nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009 (?) della Commissione, allegato IV, parte C] o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato inductivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621)	Tutte le specie animali	—	—	Bovini — Bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 (in totale) — Altri bovini: 30 (in totale) Ovini: 15 (in totale) Caprini: 35 (in totale)	1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 3. L'etichetta comprende la seguente indicazione: — per i mangimi destinati all'alimentazione degli ovini se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo mangime può causare l'avvelenamento di alcune razze ovine» — per i mangimi destinati all'alimentazione dei bovini dopo l'inizio della ruminazione se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo»	13 agosto 2028
			Composizione dell'additivo Rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 52 % Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ Numero CAS: 100742-53-8						



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p><i>Metodi di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione del carbonato nell'additivo per mangimi:</p> <p>— Farmacopea europea, monografia 20301</p> <p>Per la determinazione del Cu totale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato inductivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621)</p> <p>Per la determinazione del Cu totale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <p>— spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato IV, parte C] o</p> <p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato inductivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621)</p>			<p>Tenore minimo</p> <p>Tenore dell'elemento (Cu) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p>	<p>Tenore massimo</p> <p>Suineti</p> <p>— Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 (in totale)</p> <p>— Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 (in totale)</p> <p>Crostacei: 50 (in totale)</p> <p>Altri animali: 25 (in totale)</p>	<p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale.</p> <p>3. L'etichetta comprende la seguente indicazione:</p> <p>— per i mangimi destinati all'alimentazione degli ovini se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg:</p> <p>«Il tenore di rame in questo mangime può causare l'avvelenamento di alcune razze ovine»</p>	




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
3b403	—	Cloruro di rame(II) idrato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Cloruro di rame(II) idrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 36 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formula chimica: $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$</p> <p>Numero CAS: 10125-13-0</p> <p><i>Metodi di analisi (1)</i></p> <p>Per l'identificazione del cloruro nell'additivo per mangimi:</p> <p>— Farmacopea europea, monografia 20301</p> <p>Per la caratterizzazione cristallografica dell'additivo per mangimi:</p> <p>— diffrazione dei raggi X</p>	Tutte le specie animali	—	<p>Bovini</p> <p>— Bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 (in totale)</p> <p>— Altri bovini: 30 (in totale)</p> <p>Ovini: 15 (in totale)</p> <p>Caprini: 35 (in totale)</p> <p>Suine</p> <p>— Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 (in totale)</p> <p>— Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 (in totale)</p> <p>Crostaici: 50 (in totale)</p> <p>Altri animali: 25 (in totale)</p>	<p>— per i mangimi destinati all'alimentazione dei bovini dopo l'inizio della ruminazione se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg:</p> <p>«Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo»</p>	13 agosto 2028	




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p>Per la determinazione del Cu totale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato inductivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621) <p>Per la determinazione del Cu totale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato IV, parte C] o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato inductivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621) 					<p>3. L'etichetta comprende la seguente indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i mangimi destinati all'alimentazione degli ovini se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo mangime può causare l'avvelenamento di alcune razze ovine» — per i mangimi destinati all'alimentazione dei bovini dopo l'inizio della ruminazione se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo» 	
3b404	—	Ossido di rame(II)	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Ossido di rame(II), in polvere, con un tenore minimo di rame del 77 %</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Formula chimica: CuO</p> <p>Numero CAS: 1317-38-0</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> — Bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 (in totale) — Altri bovini: 30 (in totale) <p>Ovini: 15 (in totale)</p> <p>Caprini: 35 (in totale)</p>	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p>	13 agosto 2028




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Metodi di analisi (1)</p> <p>Per la caratterizzazione cristallografica dell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — diffrazione dei raggi X <p>Per la determinazione del Cu totale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato inductivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621) <p>Per la determinazione del Cu totale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato IV, parte C] o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato inductivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621) 			<p>Tenore minimo</p> <p>Tenore dell'elemento (Cu) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p>	<p>Tenore massimo</p> <p>Suineti</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 (in totale) — Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 (in totale) <p>Crostacei: 50 (in totale)</p> <p>Altri animali: 25 (in totale)</p>	<p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale.</p> <p>3. L'etichetta comprende la seguente indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i mangimi destinati all'alimentazione degli ovini se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg: <p>«Il tenore di rame in questo mangime può causare l'avvelenamento di alcune razze ovine»</p>	



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
3b405	—	Solfato di rame(II) pentaidrato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Solfato di rame(II) pentaidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 24 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formula chimica: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$</p> <p>Numero CAS: 7758-99-8</p> <p><i>Metodi di analisi (1)</i></p> <p>Per l'identificazione del solfato di rame(II) pentaidrato nell'additivo per mangimi:</p> <p>— Farmacopea europea, monografie 0894 e 20301</p> <p>Per la caratterizzazione cristallografica dell'additivo per mangimi:</p> <p>— diffrazione dei raggi X</p>	Tutte le specie animali	—	<p>Bovini</p> <p>— Bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 (in totale)</p> <p>— Altri bovini: 30 (in totale)</p> <p>Ovini: 15 (in totale)</p> <p>Caprini: 35 (in totale)</p> <p>Suine</p> <p>— Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 (in totale)</p> <p>— Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 (in totale)</p> <p>Crostaici: 50 (in totale)</p> <p>Altri animali: 25 (in totale)</p>	<p>— per i mangimi destinati all'alimentazione dei bovini dopo l'inizio della ruminazione se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg:</p> <p>«Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo»</p> <p>1. Il solfato di rame(II) pentaidrato può essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>2. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p>	13 agosto 2028	




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p>Per la determinazione del Cu totale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621) <p>Per la determinazione del Cu totale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato IV, parte C] o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621) 			<p>Tenore minimo</p> <p>Tenore dell'elemento (Cu) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p>	<p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale.</p> <p>4. L'etichetta comprende la seguente indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i mangimi destinati all'alimentazione degli ovini se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg: <p>«Il tenore di rame in questo mangime può causare l'avvelenamento di alcune razze ovine»</p>		




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
3b406	—	Chelato di rame(II) di aminoacidi idrato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Complesso di rame(II) di aminoacidi in cui il rame e gli aminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di rame del 10 %.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formula chimica: $\text{Cu}(\text{x})_{1-3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$, x = l'anione di qualsiasi aminoacido derivato dall'idrolizzato proteico di soia</p> <p>Al massimo il 10 % delle molecole supera i 500 Da</p>	Tutte le specie animali				<p>— per i mangimi destinati all'alimentazione dei bovini dopo l'inizio della ruminazione se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg:</p> <p>«Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo»</p>	13 agosto 2028
							<p>Bovini</p> <p>— Bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 (in totale)</p> <p>— Altri bovini: 30 (in totale)</p> <p>Ovini: 15 (in totale)</p> <p>Caprini: 35 (in totale)</p> <p>Suine</p> <p>— Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 (in totale)</p> <p>— Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 (in totale)</p> <p>Crostacei: 50 (in totale)</p> <p>Altri animali: 25 (in totale)</p>	<p>1. Il chelato di rame(II) di aminoacidi idrato può essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>2. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p>	




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p><i>Metodi di analisi</i> (1)</p> <p>Per la quantificazione del tenore di amminoacidi nell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cromatografia a scambio ionico combinata alla derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte F] <p>Per la determinazione del Cu totale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato inductivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621) <p>Per la determinazione del Cu totale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato IV, parte C] o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato inductivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621) 			<p>Tenore minimo</p> <p>Tenore massimo</p> <p>Tenore dell'elemento (Cu) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p>	<p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale.</p> <p>4. L'etichetta comprende la seguente indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i mangimi destinati all'alimentazione degli ovini se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg: <p>«Il tenore di rame in questo mangime può causare l'avvelenamento di alcune razze ovine»</p>		



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
3b407	—	Chelato di rame(II) di idrolizzati proteici	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di rame del 10 % e un tenore minimo di rame in forma chelata del 50 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formula chimica: $\text{Cu}(\text{x})_{1-3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$, x = l'anione di qualsiasi amminoacido derivato dall'idrolizzato proteico di soia</p> <p><i>Metodi di analisi</i> (1)</p> <p>Per la quantificazione degli idrolizzati proteici nell'additivo per mangimi:</p> <p>— cromatografia a scambio ionico combinata alla derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte F]</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Bovini</p> <p>— Bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 (in totale)</p> <p>— Altri bovini: 30 (in totale)</p> <p>Ovini: 15 (in totale)</p> <p>Caprini: 35 (in totale)</p> <p>Suine</p> <p>— Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 (in totale)</p> <p>— Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 (in totale)</p> <p>Crociacei: 50 (in totale)</p> <p>Altri animali: 25 (in totale)</p>	<p>— per i mangimi destinati all'alimentazione dei bovini dopo l'inizio della ruminazione se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg:</p> <p>«Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo»</p>	13 agosto 2028




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p>Per la verifica qualitativa della chelazione del rame nell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier (FTIR) seguita da metodi di regressione multivariata <p>Per la determinazione del Cu totale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato inductivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621) <p>Per la determinazione del Cu totale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato IV, parte C] o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato inductivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621) 			Tenore minimo	Tenore massimo	<p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale.</p> <p>3. L'etichetta comprende la seguente indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i mangimi destinati all'alimentazione degli ovini se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg: <p>«Il tenore di rame in questo mangime può causare l'avvelenamento di alcune razze ovine»</p>	



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Cu) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
3b413	—	Chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Chelato di rame(II) di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di rame del 15 % e un'umidità massima del 13 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formula chimica: $\text{Cu}(\text{x})_{1,3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$, x = anione di glicina</p> <p><i>Metodi di analisi (1)</i></p> <p>Per la quantificazione del tenore di glicina nell'additivo per mangimi:</p> <p>— cromatografia a scambio ionico combinata alla derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte F]</p>	Tutte le specie animali	—	<p>Bovini</p> <p>— Bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 (in totale)</p> <p>— Altri bovini: 30 (in totale)</p> <p>Ovini: 15 (in totale)</p> <p>Caprini: 35 (in totale)</p> <p>Suine</p> <p>— Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 (in totale)</p> <p>— Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 (in totale)</p> <p>Crostaie: 50 (in totale)</p> <p>Altri animali: 25 (in totale)</p>	<p>— per i mangimi destinati all'alimentazione dei bovini dopo l'inizio della ruminazione se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg:</p> <p>«Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo»</p>	13 agosto 2028	




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p>Per la determinazione del Cu totale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621) <p>Per la determinazione del Cu totale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato IV, parte C] o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621) 					<p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale.</p> <p>3. L'etichetta comprende la seguente indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i mangimi destinati all'alimentazione degli ovini se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg: <p>«Il tenore di rame in questo mangime può causare l'avvelenamento di alcune razze ovine»</p>	



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore minimo	Tenore dell'elemento (Cu) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		
3b414	—	Chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Chelato di rame(II) di idrato di glicina, liquido, con un tenore minimo di rame del 6 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formula chimica: $\text{Cu}(\text{x})_{1,3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$, x = anione di glicina</p> <p><i>Metodi di analisi (1)</i></p> <p>Per la quantificazione del tenore di glicina nell'additivo per mangimi:</p> <p>— cromatografia a scambio ionico combinata alla derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte F]</p>				<p>Bovini</p> <p>— Bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 (in totale)</p> <p>— Altri bovini: 30 (in totale)</p> <p>Ovini: 15 (in totale)</p> <p>Caprini: 35 (in totale)</p> <p>Suine</p> <p>— Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 (in totale)</p> <p>— Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 (in totale)</p> <p>Crosta: 50 (in totale)</p> <p>Altri animali: 25 (in totale)</p>	<p>— per i mangimi destinati all'alimentazione dei bovini dopo l'inizio della ruminazione se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg:</p> <p>«Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo»</p>	13 agosto 2028



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore minimo	Tenore dell'elemento (Cu) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		
			<p>Per la determinazione del Cu totale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621) <p>Per la determinazione del Cu totale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato IV, parte C] o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) (EN 15510 o CEN/TS 15621) 					<p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale.</p> <p>4. L'etichetta comprende la seguente indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i mangimi destinati all'alimentazione degli ovini se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg: <p>«Il tenore di rame in questo mangime può causare l'avvelenamento di alcune razze ovine»</p>	



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore minimo	Tenore dell'elemento (Cu) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		
								per i mangimi destinati all'alimentazione dei bovini dopo l'inizio della ruminazione se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo»	

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-additives/evaluation-reports>.
 (2) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).



DECISIONE (UE) 2018/1040 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 2017****relativa all'aiuto di Stato SA.32544 (2011/C) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore del gruppo ferroviario greco TRAINOSE S.A.***[notificata con il numero C(2017) 4047]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 9 febbraio 2011, la Grecia ha notificato alla Commissione alcune misure a favore del gruppo ferroviario greco – TRAINOSE SA («TRAINOSE»).
- (2) Con lettere del 23 marzo 2011 e 5 luglio 2011, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni circa le misure notificate, che la Grecia ha fornito con lettere del 6 maggio 2011 e 5 ottobre 2011.
- (3) Con lettera del 13 luglio 2011 la Commissione ha comunicato alla Grecia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato») in relazione alle misure notificate («decisione di avvio») ⁽¹⁾. Con lettera del 13 settembre 2011, la Grecia ha trasmesso i propri commenti sulla decisione di avvio. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla decisione di avvio.
- (4) Con lettere del 21 dicembre 2011, 14 febbraio 2012, 16 marzo 2012, 23 marzo 2012, 11 giugno 2012, 25 ottobre 2012, 7 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 24 luglio 2015, 28 gennaio 2016, 21 aprile 2016, 10 ottobre 2016 e 13 febbraio 2017, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Grecia.
- (5) La Grecia ha fornito alla Commissione ulteriori informazioni con lettere del 5 ottobre 2011, 20 gennaio 2012, 14 maggio 2012, 4 luglio 2012, 26 marzo 2013, 26 agosto 2015, 15 febbraio 2016, 10 marzo 2016, 23 maggio 2016, 2 dicembre 2016, 5 dicembre 2016, 9 dicembre 2016, 31 gennaio 2017 e 27 marzo 2017.
- (6) Con lettera del 1º luglio 2013, la Grecia ha comunicato alla Commissione la propria decisione di revocare la misura relativa al trasferimento di proprietà di cinque terminali dall'Organizzazione delle ferrovie elleniche (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Ο.Σ.Ε. o «OSE») a TRAINOSE (misura 6, descritta nella sezione 3.6). Con lettera del 9 dicembre 2016, la Grecia ha notificato alla Commissione la propria decisione di revocare la misura relativa alla seconda tranche dell'aumento di capitale pari a 65 milioni di EUR a favore di TRAINOSE (misura 2, descritta nella sezione 3.2).
- (7) Con lettera del 2 dicembre 2016, la Grecia ha accettato in via eccezionale che la presente decisione fosse adottata esclusivamente in lingua inglese.

⁽¹⁾ GU C 272 del 15.9.2011, pag. 7.



2. CONTESTO DELLE MISURE

- (8) Il beneficiario delle misure è TRAINOSE, l'operatore storico dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci in Grecia, di proprietà statale al 100 %.
- (9) Costituita nel 2005 come impresa controllata di OSE, nel dicembre 2008 TRAINOSE è diventata un'entità giuridica distinta, completamente indipendente da OSE.
- (10) TRAINOSE è l'unico fornitore di servizi di trasporto ferroviario in Grecia e offre anche servizi di trasporto internazionale con autobus.
- (11) Dal 2008, la situazione finanziaria di TRAINOSE si è costantemente deteriorata. L'impresa ha risentito della situazione economica della Grecia, subendo significative ripercussioni negative, quali il calo della domanda di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci a causa della cessazione dell'attività di alcune imprese e dell'incapacità di altre di effettuare i pagamenti dovuti. Tra il 2008 e il 2012 il numero di passeggeri-chilometro serviti è diminuito del 49 % e il traffico di merci in tonnellate-chilometro si è ridotto di ben il 64 %, con una conseguente contrazione dei ricavi di esercizio di TRAINOSE.
- (12) Nel periodo tra il 2008 e il 2012, TRAINOSE ha riportato utili negativi al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA). Inoltre, ha registrato un capitale proprio negativo e un aumento dell'indebitamento fino alla fine del 2013, come indicato in sintesi nella tabella 1 che segue. Benché l'impresa fosse ammissibile allo scioglimento a norma della legislazione greca almeno dal 2008, lo Stato, in qualità di proprietario esclusivo, ha scelto di non procedere con lo scioglimento di TRAINOSE.

Tabella 1

Panoramica dei principali indicatori finanziari di TRAINOSE 2008-2015

(milioni di EUR)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fatturato	108,0	98,7	102,7	84,6	82,9	75,7	77,9	68,7
EBITDA ⁽¹⁾	- 233,0	- 231,5	- 187,5	- 33,5	- 0,25	1,1	0,1	1,6
Interessi passivi	0,05	0,05	0,1	0,09	0,1	0,2	0,1	0,1
EBT	- 232,2	- 231,1	- 187,3	- 33,6	- 0,3	1,95	1,5	2,8
Perdite cumulate	424,5	655,6	842,9	876,5	876,2	874,2	873,1	870,6
Capitale sociale	153,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0
Capitale proprio	- 271,5	- 442,6	- 629,9	- 663,4	- 663,2	- 661,2	- 660,0	- 657,6
Indebitamento	375,6	566,6	779,9	828,7	861,4	882,6	792,0	789,5
Rapporto debito/patrimonio netto	- 1,38	- 1,28	- 1,23	- 1,25	- 1,29	- 1,33	- 1,2	- 1,2

⁽¹⁾ EBITDA significa utili al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento; EBT significa utili al lordo delle imposte.

- (13) Il 3 maggio 2010, per beneficiare dell'assistenza finanziaria di UE e FMI, la Grecia ha firmato un memorandum d'intesa ⁽¹⁾ con la Commissione europea, la Banca centrale europea e il Fondo monetario internazionale («Troika»), che prevedeva la privatizzazione di TRAINOSE dal 2010 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Memorandum d'intesa su condizioni specifiche di politica economica, 3 maggio 2010.

⁽²⁾ Secondo il calendario iniziale, il varo della procedura di gara relativa a Trainose era previsto nel quarto trimestre del 2012, con il trasferimento delle attività al fondo di privatizzazione greco.



- (14) Il programma di ripresa macroeconomica per la Grecia comprende le misure elencate in dettaglio nel memorandum di intesa alle quali è subordinata l'assistenza finanziaria di UE e FMI, ossia le riforme che la Grecia si è impegnata a intraprendere per superare le proprie difficoltà economiche. Il programma di ripresa macroeconomica ha individuato la necessità della ristrutturazione di TRAINOSE in considerazione della sua importanza sistemica per l'economia greca. Dal 2010 TRAINOSE rientra anche nel programma di privatizzazioni ⁽¹⁾ della Grecia, la cui attuazione è stata avviata da Hellenic Republic Asset Development Fund S.A ⁽²⁾. («HRADF»), al 100 % di proprietà dello Stato greco.
- (15) Il 18 gennaio 2013, la Grecia ha deciso di procedere con la privatizzazione di TRAINOSE mediante la vendita di azioni corrispondenti al 100 % del capitale sociale della società ⁽³⁾. Il 5 aprile 2013, la Grecia ha trasferito a HRADF tutte le azioni di TRAINOSE. Il 28 giugno 2013, il consiglio di amministrazione di HRADF ha approvato la procedura, la tempistica e le condizioni relative alla vendita del 100 % del capitale sociale di TRAINOSE a un investitore da selezionare mediante gara d'appalto pubblica. Successivamente, HRADF ha pubblicato il bando per la privatizzazione di TRAINOSE ⁽⁴⁾. Nessuno dei tre investitori che hanno manifestato interesse ha presentato un'offerta con valore d'impegno per TRAINOSE.
- (16) Il processo di privatizzazione è ripreso nel gennaio 2016. Il 26 luglio 2016, Ferrovie dello Stato Italiane SpA («TRENITALIA»), una società holding di proprietà statale che gestisce infrastrutture e servizi di trasporto sulla rete ferroviaria italiana, ha presentato un'offerta con valore d'impegno per TRAINOSE. Il prezzo concordato per la privatizzazione di TRAINOSE è 45 milioni di EUR. L'accordo di compravendita è stato firmato da HRADF e TRENITALIA il 18 gennaio 2017 e l'operazione si dovrebbe chiudere a seguito dell'adozione della presente decisione.

3. DESCRIZIONE DELLE MISURE E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE DI AVVIO

- (17) Nella decisione di avvio, la Commissione ha individuato le seguenti misure che configurano potenziali aiuti di Stato a favore di TRAINOSE:
- misura 1: cancellazione dei debiti;
 - misura 2: aumento di capitale;
 - misura 3: sovvenzioni annuali a TRAINOSE per il periodo 2011-2013;
 - misura 4: trasferimento dei dipendenti di TRAINOSE presso altri datori di lavoro del settore pubblico;
 - misura 5: accordi sul livello dei servizi (*service level agreement*, SLA) tra TRAINOSE e OSE;
 - misura 6: trasferimento di terminali per merci da OSE a TRAINOSE.

3.1. Misura 1: cancellazione dei debiti

- (18) La Grecia prevede la cancellazione di debiti fino a 748,6 milioni di EUR nei confronti di OSE, relativi a oneri per infrastrutture, fornitura e manutenzione di materiale rotabile e altri servizi, maturati da TRAINOSE nel periodo 2007-2010, come indicato nella tabella 2. La cancellazione dei debiti non è ancora stata attuata ed è soggetta all'approvazione della Commissione.

Tabella 2

Andamento dei debiti di TRAINOSE nei confronti di OSE nel periodo 2007-2010 ⁽¹⁾

(milioni di EUR)


Anno	Debito contratto	Debito accumulato
2007	120,9	120,9
2008	212,6	333,5

⁽¹⁾ Il programma di privatizzazioni è contenuto nella tabella II del capitolo B' della legge 3985/2011 sul quadro di strategia di bilancio a medio termine 2012-2015. Lettera di intenti, memorandum in materia di politiche economiche e finanziarie e memorandum di intesa tecnico dell'8 dicembre 2010, cfr.: <https://www.imf.org/external/np/loi/2010/grc/120810.pdf>.

⁽²⁾ HRADF è stata istituita ai sensi della legge 3986/2011 in materia di misure urgenti per l'attuazione del quadro di strategia di bilancio a medio termine 2012-2015, Gazzetta del governo greco A'152 dell'1.7.2011.

⁽³⁾ Decisione n. 226 del 18 gennaio 2013 del comitato interministeriale per la ristrutturazione dell'attivo e le privatizzazioni («ICARP»).

⁽⁴⁾ Decisione n. 232 del 5 aprile 2013 dell'ICARP (Gazzetta del governo greco B'803 del 5.4.2013).



(milioni di EUR)

Anno	Debito contratto	Debito accumulato
2009	206,0	539,5
2010	209,1	748,0

(¹) Comunicazione della Grecia del 27 marzo 2017, pag. 1.

- (19) Nella decisione di avvio, la Commissione ha rilevato che la cancellazione dei debiti configurerebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e ha espresso dubbi in merito alla compatibilità di tale aiuto con il mercato interno. In particolare, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la cancellazione dei debiti di TRAINOSE nei confronti di OSE si possa considerare una compensazione a favore di TRAINOSE per l'adempimento di un obbligo di servizio pubblico («OSP») in assenza di un atto d'incarico e di un importo di compensazione stabilito ex ante.

3.2. Misura 2: aumento di capitale

- (20) Nel 2009, la Grecia ha aumentato di 60 milioni di EUR il capitale sociale di TRAINOSE.
- (21) La Grecia ha informato la Commissione che la seconda tranche dell'aumento di capitale inizialmente prevista per un importo di 65 milioni di EUR non è stata eseguita, né lo sarà più, e si dovrebbe considerare revocata.
- (22) Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che nel 2009 un operatore in un'economia di mercato («MEO») avrebbe effettuato conferimenti di capitale a favore di TRAINOSE, data la difficile situazione finanziaria della società. La Commissione ha pertanto osservato che l'aumento di capitale configurerebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e ha espresso dubbi in merito alla compatibilità di tale aiuto con il mercato interno.

3.3. Misura 3: sovvenzioni annuali a TRAINOSE per il periodo 2011-2013

- (23) A norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), le sovvenzioni annuali a TRAINOSE per i servizi di trasporto di passeggeri si sono limitate a 50 milioni di EUR nel periodo 2011-2013.
- (24) Nella decisione di avvio, data la mancanza di informazioni sufficienti, la Commissione ha espresso il dubbio che la presunta compensazione di obblighi di servizio pubblico (OSP) sotto forma di sovvenzioni annuali possa costituire un vantaggio economico indebito a favore di TRAINOSE. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che le sovvenzioni annuali a TRAINOSE per il periodo 2011-2013 configurano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e ha espresso dubbi in merito alla compatibilità di tale aiuto con il mercato interno.


3.4. Misura 4: trasferimento dei dipendenti di TRAINOSE presso altri datori di lavoro del settore pubblico

- (25) Nel periodo 2011-2013, 593 dipendenti di TRAINOSE sono stati trasferiti presso altri datori di lavoro del settore pubblico, quali ospedali pubblici, ministeri, autorità regionali e comuni, università, enti previdenziali e pensionistici e musei. Gli stipendi e i privilegi dei dipendenti rimasti presso TRAINOSE sono stati ridotti.
- (26) Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato che la Grecia non aveva dimostrato l'esistenza di uno svantaggio strutturale dovuto alla presenza dei dipendenti interessati. Di conseguenza, la Commissione ha osservato che il trasferimento di tali dipendenti costituisce un aiuto di Stato e ha espresso dubbi in merito alla compatibilità di tale aiuto con il mercato interno.

3.5. Misura 5: accordi sul livello dei servizi tra TRAINOSE e OSE

- (27) A seguito della raccomandazione della Troika di formalizzare le relazioni commerciali tra TRAINOSE e OSE, TRAINOSE ha concluso con OSE una serie di accordi sul livello dei servizi per quanto concerne: a) manutenzione di materiale rotabile; b) locazione di materiale rotabile; c) formazione di personale; d) affitto di uffici; e) noleggio di autobus.

(¹) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).



- (28) Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che gli accordi sul livello dei servizi tra OSE e TRAINOSE fossero conclusi a condizioni di mercato e in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno.

3.5.1. *Accordo sul livello dei servizi concernente la manutenzione di materiale rotabile*

- (29) A norma dell'accordo sul livello dei servizi concernente la manutenzione di materiale rotabile concluso tra OSE e TRAINOSE il [...] (*), i costi indicativi dei servizi di manutenzione erano fissati a [0-50] milioni di EUR l'anno. Il prezzo applicato era stabilito in funzione dei costi di materiali e pezzi di ricambio e del personale addetto alla manutenzione e di costi amministrativi pertinenti. La durata di questo SLA era di due anni, con un'eventuale proroga di un anno. La fatturazione era mensile (in caso di impossibilità, semestrale) ed era prevista una compensazione al termine di ciascun esercizio. L'accordo prevedeva clausole nei confronti di entrambe le parti concernenti i ritardi nella consegna di materiale rotabile e la manutenzione, e una clausola nei confronti di TRAINOSE in caso di ritardato pagamento.
- (30) La Grecia ha affermato che lo stipendio annuale del personale di manutenzione di OSE ([25 000 – 50 000] EUR) è simile a quello percepito dal personale di AMEL (Attiko Metro Operation Company).
- (31) Nella decisione di avvio la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il confronto dei costi di manutenzione di OSE con i costi totali di AMEL, e non con i costi del solo personale di manutenzione di AMEL, fosse pertinente.

3.5.2. *Accordo sul livello dei servizi concernente la locazione di materiale rotabile*

- (32) A norma dell'accordo sul livello dei servizi concernente la locazione di materiale rotabile concluso tra OSE e TRAINOSE il [...], i costi indicativi a carico di TRAINOSE erano fissati a [0-50] milioni di EUR l'anno. L'accordo teneva conto dell'ammortamento annuale del materiale rotabile in locazione e dei relativi costi di finanziamento (ossia gli interessi sul prestito per ottenere il materiale rotabile). La fatturazione era mensile (in caso di impossibilità, semestrale) ed era prevista una compensazione al termine di ciascun esercizio. La durata dell'accordo sul livello dei servizi con OSE era di due anni, con una possibile proroga di un ulteriore anno.
- (33) Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi sulla conformità della locazione alle condizioni di mercato, poiché la formula per il relativo calcolo comprendeva un fattore di ammortamento di 2/3 per il quale non erano state fornite spiegazioni.


3.5.3. *Accordo sul livello dei servizi concernente la formazione del personale*

- (34) A norma dell'accordo sul livello dei servizi per la formazione del personale di [...], OSE avrebbe fornito a TRAINOSE la formazione tecnica e professionale del personale incaricato della circolazione e della sicurezza (ad esempio corsi di formazione e rilascio di licenze per operare su reti ferroviarie elettrificate). I costi indicativi a carico di TRAINOSE per questi servizi erano fissati a [0-5] milioni di EUR l'anno. La tariffa era in funzione del numero totale di ore di formazione effettuate e del numero di partecipanti, con [0-30] EUR all'ora per gruppi di più di 15 persone, [20-40] EUR all'ora per gruppi tra 10 e 15 persone e [20-40] EUR all'ora per gruppi tra 5 e 9 persone. La formazione si svolgeva presso i locali di OSE e *in situ* sulla rete ferroviaria. Le spese di formazione comprendevano l'onorario del personale di formazione, il costo del materiale di formazione, le attrezzature, i locali e tutte le relative imposte e tasse. La durata dell'accordo sul livello dei servizi era di due anni, con una possibile proroga di un ulteriore anno.
- (35) Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che le tariffe per la formazione indicate rispecchiassero le tariffe di mercato, poiché la Grecia non aveva fornito informazioni dettagliate concernenti corsi di formazione analoghi forniti da altri soggetti.

3.5.4. *Accordo sul livello dei servizi concernente l'affitto di uffici*

- (36) A norma dell'accordo sul livello dei servizi tra GAIAOSE (fino al 2013 la controllata di OSE nel settore immobiliare) e TRAINOSE del [...], TRAINOSE affittava uffici di [0-5 000] m² a un prezzo di [0-50 000] EUR al mese ([0-15] EUR/m²), per un periodo di [0-5] anni. Il canone variava in base ai cambiamenti dell'indice dei prezzi al consumo («IPC») su base annua. TRAINOSE era tenuta a depositare una cauzione pari a due mensilità di affitto ([0-50] EUR per il primo anno, soggetta ad adeguamento su base annua). Tutte le imposte, le tasse e le spese relative alla locazione (elettricità, costi di manutenzione ecc.) erano a carico di TRAINOSE.
- (37) Nella decisione di avvio la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l'affitto mensile applicato a TRAINOSE fosse conforme alle condizioni di mercato, poiché sembrava che fosse stato calcolato dalla stessa TRAINOSE e non da un perito indipendente.

(*) Informazioni riservate.



3.5.5. Accordo sul livello dei servizi concernente il noleggio di autobus

- (38) In base all'accordo sul livello dei servizi concernente il noleggio di autobus concluso tra OSE e TRAINOSE il [...], TRAINOSE ha noleggiato [20-50] autobus, [0-10] autocisterne, [10-25] autocarri e [0-10] autovetture per un periodo di [0-5] anni, con una possibile proroga di un ulteriore anno. I costi a carico di TRAINOSE per il noleggio erano fissati a [0-5] milioni di EUR l'anno. L'importo del canone era in funzione del valore dei veicoli il [...] [...], scontato del [5-10]% su base annua a titolo di ammortamento. La tassa di circolazione e le spese di manutenzione e assicurazione erano a carico di TRAINOSE.
- (39) Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che i costi annuali di noleggio fossero a un livello di mercato, poiché si basavano sul valore corrente dei veicoli, mentre avrebbero dovuto essere calcolati in funzione della domanda e dell'offerta dei beni.

3.6. Misura 6: trasferimento di terminali per merci da OSE a TRAINOSE

- (40) Inizialmente, la Grecia prevedeva di trasferire a TRAINOSE cinque terminali di proprietà di OSE. Con lettera del 1º luglio 2013, la Grecia ha informato la Commissione di avere revocato la misura.

3.7. Compatibilità dell'aiuto

- (41) Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che, in assenza di informazioni complete sugli atti d'incarico e sulla metodologia della compensazione, le misure 1 e 3 si potessero considerare compatibili con il mercato interno ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007.
- (42) Nella decisione di avvio, la Commissione ha valutato anche la compatibilità delle misure con il mercato interno a norma degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ⁽¹⁾. In particolare, la Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che il piano di ristrutturazione proposto per TRAINOSE si basasse su ipotesi realistiche circa le condizioni operative future e se permettesse di ripristinare la redditività a lungo termine di TRAINOSE entro un lasso di tempo ragionevole. La Commissione ha anche messo in dubbio il fatto che le misure compensative proposte fossero sufficienti per compensare le distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto per la ristrutturazione. Inoltre, la Commissione ha espresso dubbi circa la capacità di TRAINOSE di fornire un contributo significativo alla propria ristrutturazione. In assenza di informazioni sufficienti, la Commissione non era neppure in grado di valutare se si fosse rispettato il principio dell'aiuto «una tantum».
- (43) Nella decisione di avvio, la Commissione ha annunciato che avrebbe valutato se le misure notificate si possano considerare aiuti compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del trattato. La Commissione ha osservato che il trasporto ferroviario può costituire un servizio essenziale per il funzionamento dell'economia di uno Stato membro e che un'interruzione nel trasporto ferroviario può provocare effetti sistemici a catena sull'intera economia, in particolare a causa delle interruzioni nella catena logistica. La Commissione ha sottolineato che questi effetti potrebbero essere particolarmente gravi in paesi oggetto di una ristrutturazione macroeconomica. Tuttavia, in assenza di informazioni sufficienti, la Commissione non era in grado di stabilire se si potesse ritenere che l'aiuto contribuisse a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia della Grecia e ha pertanto invitato la Grecia e le parti interessate a fornire informazioni pertinenti in proposito.


4. OSSERVAZIONI PERVENUTE DAGLI INTERESSATI

- (44) A seguito della pubblicazione della decisione di avvio nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, non sono pervenute osservazioni da parti interessate.

5. COMMENTI DELLA GRECIA

- (45) La Grecia ha affermato che le misure a favore di TRAINOSE comportavano una riorganizzazione della società e, più in generale, del settore ferroviario greco, secondo gli impegni assunti dalla Grecia nei confronti della Troika a norma, tra l'altro, del memorandum di intesa del 3 maggio 2010. Inoltre, quello ferroviario è un settore cruciale dell'economia greca, in virtù del livello di occupazione generato e del ruolo svolto all'interno della catena logistica in Grecia.

⁽¹⁾ GUC 249 del 31.7.2014, pag. 1.



- (46) La Grecia ha asserito che le misure descritte nella decisione di avvio non configurano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Qualora la Commissione dovesse concludere che le misure, in tutto o in parte, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, l'aiuto si dovrebbe considerare compatibile con il trattato.
- (47) Nella sua risposta alla decisione di avvio, la Grecia ha fornito ulteriori chiarimenti sulle misure descritte nella sezione 3 e sulla relativa compatibilità.

5.1. Misura 1: cancellazione dei debiti

- (48) Con lettera del 23 marzo 2017, la Grecia ha chiarito che i debiti in essere oggetto della misura di cancellazione ammontano a 748,6 milioni di EUR (cfr. tabella 2).
- (49) La cancellazione dei debiti accumulati dovrebbe compensare TRAINOSE per la gestione non redditizia di 26 linee di trasporto passeggeri, in conseguenza degli obblighi di servizio pubblico («OSP») in termini di tariffe e servizi imposti dalla legislazione greca ⁽¹⁾. Secondo la Grecia, lo Stato non ha mai rispettato i propri impegni di compensare TRAINOSE per le perdite derivanti dall'assolvimento di tali OSP.
- (50) Si presume che la cancellazione di questi debiti non fornisca un vantaggio economico indebito a TRAINOSE, poiché ai sensi della legislazione greca ⁽²⁾ la società avrebbe il diritto di pretendere questa compensazione a titolo di indennità compensativa. Tuttavia, non è stato adottato un approccio giudiziario, poiché potrebbe ritardare la ristrutturazione di TRAINOSE. La Grecia ritiene pertanto che, come stabilito dalla Corte, tra l'altro nella sentenza *Asteris* ⁽³⁾ e sostenuto dalla Commissione in un caso relativo all'esproprio di agricoltori tedeschi ⁽⁴⁾, il risarcimento per danni subiti a causa di azioni/omissioni imputabili allo Stato non costituisca aiuto di Stato.
- (51) La Grecia ha affermato che, benché stabilita ex post, la compensazione è stata comunque calcolata in modo da garantire che si avvicinasse il più possibile al livello che sarebbe stato determinato ex ante, e da produrre un risultato vicino alla stima contenuta nel piano aziendale di TRAINOSE per il 2007 sulla base dei dati del 2005.
- (52) Il calcolo si è basato sulle perdite che TRAINOSE avrebbe sostenuto se avesse gestito l'intera rete dopo l'attuazione del piano di ristrutturazione, quindi escludendo eventuali inefficienze precedenti. In altre parole, la compensazione ex post degli OSP non è stata calcolata sulla base delle perdite sostenute da TRAINOSE per linea nel 2010, bensì sulla base delle perdite di una TRAINOSE ristrutturata, ossia un'impresa gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto, in grado di assolvere gli OSP richiesti. La Grecia ha pertanto affermato che non esiste alcun rischio di internalizzazione di inefficienze precedenti e che la compensazione non supera quanto è necessario per coprire tutti i costi sostenuti, meno tutte le entrate pertinenti, senza includere un margine di utile ragionevole al quale TRAINOSE avrebbe diritto.

5.2. Misura 2: aumento di capitale

- (53) La Grecia ha ribadito che l'aumento di capitale di 60 milioni di EUR effettuato nel 2009 non ha comportato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, nella misura in cui tale misura era conforme al principio dell'operatore in un'economia di mercato («MEO»). La seconda tranche dell'aumento di capitale, di 65 milioni di EUR, non è stata eseguita e si dovrebbe considerare revocata.
- (54) Sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'aumento di capitale e considerando che già nel 2009 era previsto un intervento di ristrutturazione della società in vista della privatizzazione di TRAINOSE, la Grecia ha sottolineato che prevedeva un rendimento accettabile del capitale conferito entro un lasso di tempo ragionevole.
- (55) La decisione di aumentare il capitale era motivata dalle seguenti considerazioni:
- a) il desiderio di evitare il crollo dell'unico operatore (al 100 % di proprietà statale) che forniva servizi di trasporto ferroviario in Grecia e di garantirne la redditività a lungo termine;

⁽¹⁾ Legge greca 674/1970, regio decreto greco 404/1972, decreto legislativo greco 1300/1972 e legge greca 2671/1998 (Gazzetta del governo greco A'289 del 28.12.1998).

⁽²⁾ Comunicazione della Grecia del 27 marzo 2017, pag. 1.

⁽³⁾ Cause riunite da C-106/87 a 120/87, *Asteris e altri/Grecia e CEE*, 1988, ECLI:EU:C:1988:457, punti 24-25.

⁽⁴⁾ Decisione della Commissione 1999/268/CE, del 20 gennaio 1999, relativa all'acquisto di terreni in virtù della legge tedesca sulle indennità compensative (GUL 107 del 24.4.1999, pag. 21).



- b) la prospettiva di privatizzare la società e quindi ottenere il maggior rendimento possibile dall'operazione;
- c) il desiderio di evitare la chiusura di varie attività commerciali di OSE, il gestore dell'infrastruttura, anch'esso al 100 % di proprietà statale.
- (56) La Grecia ha affermato che queste considerazioni erano conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, secondo la quale sarebbe accettabile tenere conto anche di un vantaggio materiale indiretto, come il desiderio di proteggere l'immagine del gruppo o di riorientare le sue attività ⁽¹⁾.
- (57) L'unica opzione alternativa disponibile era la liquidazione di TRAINOSE, che avrebbe avuto conseguenze disastrose per lo Stato, in quanto unico azionista, e per l'economia greca. Poiché TRAINOSE non possedeva attività significative che consentissero a un investitore di recuperare una parte del capitale investito, lo Stato greco avrebbe perso il proprio investimento nella società. Inoltre, la Grecia avrebbe perso il suo unico operatore ferroviario, mettendo a rischio anche il gestore dell'infrastruttura ferroviaria OSE.
- (58) La Grecia ha affermato inoltre che, nella sua veste di *azionista corrente*, potrebbe accettare rendimenti temporaneamente inferiori, a fronte dell'aumento dell'investimento esistente. Un'autorità pubblica che controlla un'impresa o un gruppo di imprese sarebbe meno motivata da considerazioni di puro profitto a breve termine.

5.3. Misura 3: sovvenzioni annuali a TRAINOSE per il periodo 2011-2013


- (59) La Grecia ha chiarito che le sovvenzioni annuali a TRAINOSE per il periodo 2011-2013 sono state concesse in accordo con la Troika per consentire alla società di raggiungere il pareggio, pur mantenendo in attività una serie di linee in perdita. La compensazione è erogata sulla base di un contratto di OSP, assegnato direttamente senza una procedura di gara pubblica. Il contratto di OSP è stato firmato il 15 giugno 2011 e secondo quanto affermato dalla Grecia è conforme al regolamento (CE) n. 1370/2007, salvo per l'obbligo di pubblicazione preliminare di talune informazioni nella Gazzetta ufficiale.
- (60) La Grecia ha asserito che i parametri di calcolo del contratto di OSP sono conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1370/2007. A causa della mancata separazione dei conti di TRAINOSE dalla sua costituzione, il calcolo della compensazione si è basato sulle stime e ipotesi più aggiornate di TRAINOSE (conti di gestione). Dall'ottobre 2011, TRAINOSE ha tenuto conti separati per OSP e altre attività, evitando quindi eventuali sovvenzioni incrociate tra le diverse attività. La separazione dei conti è stata applicata anche ex post per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 settembre 2011 sulla base di conti di gestione. La compensazione per OSP è stata limitata, d'accordo con la Troika, a 50 milioni di EUR l'anno.
- (61) Il contratto di OSP conteneva disposizioni che prevedevano la possibilità di modificare la compensazione degli obblighi di servizio pubblico (come la riduzione della portata dei servizi) in caso di aumento dei costi o riduzione delle entrate, al fine di mantenere il limite di 50 milioni di EUR l'anno.
- (62) L'attuale contratto di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri doveva essere rinnovato mediante assegnazione diretta a TRAINOSE entro la fine di aprile 2014, per una durata massima di cinque anni.

5.4. Misura 4: trasferimento dei dipendenti di TRAINOSE presso altri datori di lavoro del settore pubblico

- (63) La Grecia ha sostenuto che, in linea con la sentenza *Combus* ⁽²⁾, il trasferimento dei dipendenti non ha conferito alcun vantaggio a TRAINOSE, poiché non ha ridotto oneri che normalmente graverebbero sul bilancio di un'impresa, bensì oneri imposti dallo Stato a causa dello status di parastatali dei dipendenti di TRAINOSE (il quale status comporta limitazioni ai licenziamenti e stipendi superiori a quelli di mercato). Secondo la Grecia, in sostanza, la misura si riferisce all'eliminazione di uno svantaggio strutturale derivante dal periodo in cui la società era un monopolio di Stato.
- (64) La Grecia ha affermato che lo status di parastatali dei dipendenti di TRAINOSE e i relativi oneri a carico di TRAINOSE erano imposti per legge e pertanto sono imputabili allo Stato greco.

⁽¹⁾ Causa C-303/88, *Italia/Commissione*, [1991] ECLI:EU:C:1991:136.

⁽²⁾ Causa T-157/01, *Danske Busvognmaend/Commissione*, [2004] ECLI:EU:T:2004:76.



- (65) TRAINOSE è un'entità giuridicamente distinta da OSE dal 2008, e i suoi rapporti con il personale sono soggetti alla stessa legislazione greca in materia di lavoro, agli stessi contratti collettivi di lavoro («CCL») e alle stesse norme generali sul lavoro («GEKAP») applicabili a OSE (collettivamente «regolamenti specifici sul lavoro»). TRAINOSE, in quanto successore di OSE per quanto concerne i servizi di trasporto ferroviario, ha ereditato di conseguenza l'intero quadro giuridico sul lavoro applicabile a OSE. Allo stesso modo, nel 1970 OSE aveva ereditato il proprio quadro giuridico sul lavoro dalle ferrovie dello Stato ellenico (Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους o «SEK»⁽¹⁾), una società di diritto pubblico che godeva del monopolio sulla gestione della rete ferroviaria greca e i cui dipendenti godevano dello status di dipendenti pubblici e beneficiavano di conseguenza di tutti i vantaggi che ne derivavano.
- (66) Nel 2005, il diritto allo status di parastatali è stato abolito per i nuovi assunti, mentre i dipendenti assunti con il regime precedente hanno mantenuto a pieno titolo il proprio status. Quindi, secondo la Grecia, lo Stato greco è responsabile del livello eccessivamente elevato degli stipendi percepiti dai dipendenti di TRAINOSE.
- (67) La Grecia spiega inoltre che, anche dopo la firma del nuovo CCL il 24 marzo 2011, che ha abolito numerosi privilegi dei dipendenti di TRAINOSE, i dipendenti rimanenti beneficerebbero comunque di uno stipendio gonfiato, in media superiore del [10-30]% agli stipendi dei dipendenti del settore privato con un'analoga esperienza di lavoro, come illustrato nella tabella 3.
- (68) Dalla sua creazione nel 2007, TRAINOSE non ha assunto nuovi dipendenti, tranne una persona.
- (69) La Grecia ha spiegato che a norma degli articoli 15, 16 e 18, paragrafo 2, della legge 3891/2010⁽²⁾ in totale sono stati trasferiti presso altri datori di lavoro del settore pubblico 593 dipendenti di TRAINOSE (575 nel 2011, 10 nel 2012 e 8 nel 2013), ossia il 4 % in meno di quanto inizialmente previsto⁽³⁾.
- (70) TRAINOSE non possiede i mezzi finanziari per offrire al proprio personale un piano di pensionamento volontario. La Grecia ha sottolineato che l'eventuale vantaggio derivante a TRAINOSE dal trasferimento dei dipendenti in ogni caso sarebbe compensato dalle perdite che la società continuerà a sostenere in conseguenza dello status privilegiato dei suoi dipendenti imposto dallo Stato, poiché anche dopo l'accordo collettivo proposto sulla riduzione delle retribuzioni, i restanti dipendenti manterrebbero comunque stipendi superiori alla media del mercato.

Tabella 3

Confronto tra le normali retribuzioni di TRAINOSE e la media delle normali retribuzioni mensili del settore privato

Categoria di personale	Normale retribuzione mensile attuale del personale di TRAINOSE (in EUR)	MEDIA della normale retribuzione mensile del personale del settore privato (in EUR)	Differenza salariale
Macchinisti	[2 000-3 000]	1 694	- [25-50] %
Personale di carrozza	[2 000-3 000]	1 682	- [0-25] %
Conducenti di autobus	[2 000-3 000]	1 587	- [0-25] %
Amministrazione	[1 000-2 000]	1 566	- [0-25] %
Addetti al carico	[1 000-2 000]	1 514	- [0-25] %
Totale	[1 000-2 000]	1 641	- [0-25] %

- (71) Per quantificare i vantaggi derivanti dal trasferimento dei dipendenti, la Grecia ha fornito uno studio preparato dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers. I calcoli si basano sul trasferimento previsto inizialmente di 620 dipendenti. Secondo lo studio, il vantaggio ammonta alla differenza tra i «normali costi» di un piano di

(1) SEK era un ente del settore pubblico istituito nel 1920 che ha gestito la maggior parte delle linee ferroviarie greche fino al 31 dicembre 1970, quando tutte le ferrovie della Grecia, con l'eccezione di linee industriali private e E.I.S., sono state trasferite alla nuova società di proprietà statale *Hellenic Railways Organisation S.A.* ossia OSE.

(2) Gazzetta del governo greco A'188 del 4.1.2010.

(3) Comunicazione della Grecia del 27 marzo 2017, pag. 2.



pensionamento volontario a carico di una società privata e i costi di un ipotetico piano di pensionamento volontario per i dipendenti di TRAINOSE ([100-200] milioni di EUR). La differenza tra i due piani ammonta a [0-100] milioni di EUR. Secondo la Grecia, tuttavia, i costi per il piano di pensionamento volontario di TRAINOSE comprendevano oltre [0-100] milioni di EUR di costi anomali a carico di TRAINOSE dovuti allo status permanente e alle retribuzioni più elevate dei suoi dipendenti, di cui non si dovrebbe tenere conto.

Tabella 4

**Quantificazione del vantaggio concesso a TRAINOSE con il trasferimento di 593 dipendenti
(in base a uno studio PWC su 620 dipendenti)**

(milioni di EUR)	
Categoria	Stima aggiornata
a) Valore attualizzato del piano di pensionamento volontario per 593 dipendenti TRAINOSE	[100-200]
b) Valore economico di un piano di pensionamento volontario equivalente di un'impresa privata	[0-100]
a) - b) «Costi anomali» per il piano di pensionamento volontario di TRAINOSE	[0-100]
c) Valore attualizzato delle retribuzioni del personale rimanente (stipendi di TRAINOSE)	[200-300]
d) Valore attualizzato delle retribuzioni del personale rimanente (stipendi equivalenti al settore privato)	[100-200]
c) - d) «Costi anomali» del personale rimanente di TRAINOSE	[0-100]

5.5. Misura 5: accordi sul livello dei servizi tra TRAINOSE e OSE

- (72) In relazione agli accordi sul livello dei servizi tra TRAINOSE e OSE, la Grecia ha asserito che secondo le raccomandazioni della Troika gli accordi sono stati conclusi a condizioni di mercato e pertanto non configurano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

5.5.1. Accordo sul livello dei servizi concernente la manutenzione di materiale rotabile

- (73) La Grecia ha spiegato che il confronto dei costi di manutenzione di OSE è stato effettuato sulla base del personale di manutenzione di AMEL e non sulla base della totalità del personale di AMEL. La retribuzione annuale dei tecnici di manutenzione di AMEL al momento della stipulazione dell'accordo sul livello dei servizi oscillava tra [25 000-50 000] EUR e [25 000-50 000] EUR a seconda dell'esperienza e degli anni di impiego presso l'azienda, e la retribuzione annuale media risultava di [25 000-50 000] EUR.
- (74) Inoltre, la Grecia ha spiegato che la retribuzione media annuale del personale addetto alla manutenzione del materiale rotabile di OSE al momento della stipulazione dell'accordo sul livello dei servizi era stimata a [25 000-50 000] EUR, o [20-40] EUR all'ora. La stima si basava sul normale stipendio medio a dicembre 2010 e su indennità costituite da pagamenti di lavoro straordinario e contributi assicurativi. A seguito dell'attuazione della legge 3899/2010 ⁽¹⁾ lo stipendio rettificato del personale addetto alla manutenzione del materiale rotabile di OSE ammontava a [20-40] EUR in virtù di ulteriori riduzioni. Di conseguenza, il guadagno per OSE ammonta a [0-5] EUR per ora di manutenzione, con un margine di rendimento di [0-10] %.

5.5.2. Accordo sul livello dei servizi concernente la locazione di materiale rotabile

- (75) La Grecia ha illustrato il calcolo dei canoni di locazione del materiale rotabile indicati nel relativo accordo sul livello dei servizi. I canoni si basavano sull'ammortamento annuale del materiale rotabile e sui costi di finanziamento per ottenere il materiale, che la Grecia ha considerato alla pari con i tassi di mercato.
- (76) La Grecia ha inoltre giustificato il fattore di ammortamento utilizzato (2/3), affermando che è pienamente conforme alle norme contabili per competenza applicate da tutte le società per azioni greche. Il fattore di ammortamento corrispondeva al [...] del valore finanziato da risorse proprie della società e al [...] del valore

⁽¹⁾ Gazzetta del governo greco A'212 del 17.12.2010.



finanziato mediante prestiti. Secondo la Grecia, tutti i bilanci di OSE erano verificati ogni anno da un revisore esterno certificato e OSE applicava i principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS). Di conseguenza, il valore contabile e l'ammortamento annuale del materiale rotabile, come riportato nel registro dell'attivo di OSE, erano pienamente conformi agli IFRS anche per quanto concerne il valore dell'attivo.

- (77) La Grecia ha aggiunto che OSE applicherebbe una politica di non discriminazione, addebitando lo stesso prezzo per gli stessi servizi a qualsiasi altro operatore ferroviario. Su questa base, la Grecia ha fornito un calcolo aggiornato dello studio PWC, come illustrato nella tabella 4.

5.5.3. Accordo sul livello dei servizi concernente la formazione del personale

- (78) OSE ha fornito a TRAINOSE una formazione tecnica e professionale obbligatoria, ivi compresa la formazione sull'attuale flotta di treni, corsi di addestramento e licenze per lavorare sulle reti ferroviarie elettrificate, sulla guida economica ecc. Il programma di formazione era in linea con il quadro sulle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) dell'agenzia ferroviaria europea ⁽¹⁾ e le comunicazioni dell'autorità nazionale per la sicurezza del trasporto ferroviario ⁽²⁾.
- (79) Al fine di determinare il costo orario medio che OSE dovrebbe applicare per le attività di formazione, la Grecia ha effettuato un confronto con altri fornitori di corsi di formazione in Grecia. Non è stato possibile effettuare un confronto diretto dei costi di formazione del personale con i prezzi di mercato, poiché OSE è l'unica organizzazione che offre seminari tecnici per macchinisti e su altri argomenti attinenti alle ferrovie. Di conseguenza, per il confronto sono stati scelti LAEK (fondo per l'occupazione e la formazione professionale) e IEKEM TEE (istituto di istruzione e formazione per i membri della Camera tecnica di Grecia) in virtù dei servizi che essi forniscono nella formazione.
- (80) Al momento della conclusione dell'accordo sul livello dei servizi, LAEK forniva sovvenzioni fino a un ammontare di [20-40] EUR all'ora per persona per la formazione del personale delle imprese beneficiarie che ricorrevano a istruttori/servizi di formazione esterni. Per i servizi di formazione del personale organizzati internamente dalle imprese (ricorrendo a propri istruttori e/o infrastrutture), la sovvenzione concessa da LAEK oscillava tra 33 EUR e 14 EUR all'ora per persona, a seconda del numero di partecipanti, come sintetizzato nella tabella 5.

Tabella 5

Sovvenzione media di LAEK per la formazione interna, per ora e partecipante

(EUR)	
Numero di partecipanti	Sovvenzione media per ora e partecipante
fino a 3	33
fino a 6	25
fino a 15	16
fino a 35	14

- (81) Secondo la Grecia, al momento della conclusione dell'accordo sul livello dei servizi, IEKEM TEE pagava in media 26 EUR all'ora per seminari tecnici equivalenti, come illustrato nella tabella 6 fornita dalla Grecia.


Tabella 6

Tariffe orarie per corsi di formazione offerti da IEKEM TEE

(EUR/ora)		
Organizzazione che offre la formazione	Corso	Tariffa oraria in EUR
IEKEM TEE	Post-formazione di tecnici della sicurezza	9,90
IEKEM TEE	Audit e assicurazione di infrastrutture e materiali industriali	13,39

⁽¹⁾ Direttiva 2014/106/UE della Commissione, del 5 dicembre 2014, che modifica gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 42).

⁽²⁾ Autorità di regolamentazione delle ferrovie (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων o RAS).



		(EUR/ora)
Organizzazione che offre la formazione	Corso	Tariffa oraria in EUR
IEKEM TEE	Settore immobiliare	13,41
IEKEM TEE	Diploma in Management & Leadership	14,35
IEKEM TEE	Autocard 2009 – 3D	15,75
IEKEM TEE	Project Management per ingegneri	15,75
PWC Training Services	Management – Mini MBA	16,88
Hellenic Association of management	Diploma in gestione ambientale	17,31
PWC Training Services	IVA: contabilità e prassi	18,00
PWC Training Services	Workshop su contabilità e tassazione	20,51
PWC Training Services	Analisi di bilancio	25,33
Economotechniki Seminars SA.	Pratiche di riduzione dei costi nell'industria alimentare	35,00
Economotechniki Seminars SA.	Struttura operativa di magazzini e logistica d'impresa	35,00
Advanced Business Process Management SA.	Tariffazione computerizzata	57,40
Advanced Business Process Management SA.	Riforme in materia di risultati finanziari e controversie contabili	57,40
Advanced Business Process Management SA.	Stima dei costi industriali	60,68
Tariffa oraria media		26,63


- (82) La Grecia ha affermato che il costo medio orario per partecipante negoziato tra TRAINOSE e OSE rientrava nella fascia di mercato presa a confronto. I costi per la formazione del personale di TRAINOSE fornita da OSE erano equivalenti ai costi di servizi analoghi forniti da un'altra società. Inoltre, nella trattativa si è tenuto conto della normale prassi di mercato di offrire uno sconto per programmi di formazione con un numero elevato di partecipanti.

5.5.4. Accordo sul livello dei servizi concernente l'affitto di uffici

- (83) La Grecia ha sottolineato che il canone mensile di [0-10] EUR a m² per uffici con una superficie totale di [0-5 000] m², ossia in totale [0-50 000] EUR al mese, corrispondeva a un prezzo di mercato basato su una valutazione di un immobile di OSE del 2005 (aggiornata al 2011) effettuata da GAIAOSE, una società completamente separata e indipendente da TRAINOSE. Come base per la valutazione si è fatto riferimento a un rapporto di Eurobank Properties Services su immobili con caratteristiche analoghe ubicati ad Atene.
- (84) La Grecia ha spiegato che gli adeguamenti del canone tenevano conto dello stato dell'edificio affittato, della sua ubicazione e del costante deterioramento dell'area circostante, così come del calo della domanda nel mercato immobiliare e dell'incertezza del contesto economico. La Grecia ha affermato che al momento della conclusione dell'accordo sul livello dei servizi la maggior parte dei contratti di locazione era stata rinegoziata con riduzioni dei canoni fino al 30 %.

5.5.5. Accordo sul livello dei servizi concernente il noleggio di autobus

- (85) La Grecia ha spiegato che il canone annuale per ciascun veicolo noleggiato da TRAINOSE era calcolato in funzione del suo valore corrente e dell'ammortamento per un dato esercizio. Al fine di garantire l'applicazione di tariffe di mercato, il valore corrente di ciascun veicolo messo su strada il 1° gennaio 2011 e il rispettivo ammortamento sono stati stimati dai fornitori di ciascun tipo di veicolo.



5.6. Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

- (86) La Grecia ha affermato che le misure dovrebbero essere considerate aiuti compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, che prevede che un aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno se il suo obiettivo è *«porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro»*.
- (87) La Grecia ha dichiarato di non essere stata in grado di raggiungere una situazione di bilancio equilibrata dopo il primo programma di stabilità nel dicembre 2010 perché non ha rispettato gli obiettivi fiscali, a causa della spesa eccessiva, dell'evasione fiscale, delle proiezioni fiscali troppo ottimistiche e dell'insuccesso della riforma dei sistemi sanitario e pensionistico. Nel 2009, il settore pubblico forniva oltre il 50 % del PIL, con un effetto di spiazzamento degli investimenti privati e indebolimento dei risultati economici. Sempre nel 2009, il debito pubblico lordo ammontava al 115 % del PIL, mentre il debito netto esterno sfiorava il 100 % del PIL, e almeno per il 75 % riguardava il settore pubblico, con scadenze relativamente lunghe.
- (88) Secondo la Grecia, la rigidità dei mercati della produzione e del lavoro e gli scarsi risultati di molte politiche strutturali hanno influito negativamente sui suoi risultati economici, con la conseguenza di un basso tasso di occupazione e di una scarsa produttività del lavoro. La Grecia era pertanto particolarmente vulnerabile di fronte alla crisi economico-finanziaria mondiale del 2008-2009. Il tasso medio di adeguatezza patrimoniale delle banche greche è salito all'11,7 % alla fine del 2009, in parte grazie ai conferimenti di capitale pubblico. Tuttavia, i prestiti in sofferenza sono aumentati dal 5 % nel 2008 al 7,7 % nel dicembre 2009, creando preoccupazioni in merito alla solvibilità del debito sovrano.
- (89) In seguito alla richiesta di assistenza finanziaria ufficiale presentata dalla Grecia nell'aprile 2010, è stato concluso il memorandum di intesa del 2010. Data l'importanza sistemica del settore ferroviario greco e la sua diretta dipendenza dal bilancio statale greco, il memorandum di intesa ha imposto la ristrutturazione dell'intero settore ferroviario come condizione per l'erogazione dell'aiuto finanziario richiesto dalla Grecia.
- (90) La ristrutturazione del settore ferroviario era estremamente importante per la Grecia. Le ferrovie hanno contribuito allo sviluppo regionale della Grecia e la loro potenziale scomparsa avrebbe conseguenze disastrose per l'economia del paese nel suo complesso.
- (91) TRAINOSE è l'unico operatore ferroviario della Grecia e in quanto tale gestisce una serie di linee per il trasporto di passeggeri e merci su una rete ferroviaria urbana e suburbana lunga 2 554 km, che percorre la Grecia da sud a nord, attraversando e servendo le città e i porti principali del Paese. In caso di cessazione dell'attività di TRAINOSE o di disservizi significativi, le ripercussioni negative sarebbero gravi per una serie di parti interessate. In particolare, ne risentirebbero passeggeri, clienti/fornitori, dipendenti, altri soggetti commerciali privati e pubblici attinenti alle ferrovie e in ultima analisi l'economia greca nel suo complesso, poiché molte delle attività attuali e, soprattutto, delle potenziali opportunità, in particolare nel settore del trasporto merci, andrebbero perdute o sarebbero rallentate in misura significativa.
- (92) Una cessazione/interruzione delle attività di TRAINOSE priverebbe i passeggeri di un certo numero di linee pubbliche, urbane e suburbane per un certo periodo di tempo. TRAINOSE svolge circa 300 servizi di trasporto di passeggeri al giorno, compresi collegamenti suburbani e Intercity di alta qualità, e circa 16 milioni di passeggeri si avvalgono ogni anno dei servizi di TRAINOSE. Le linee soggette a OSP gestite da TRAINOSE rappresentano più del 98 % di tutte le linee di trasporto ferroviario interno di passeggeri della Grecia. L'eventuale interruzione dei servizi di trasporto ferroviario comporterebbe pesanti difficoltà per la rete di trasporto pubblico nel suo complesso, in primo luogo per le reti urbane di Atene (8 milioni di passeggeri all'anno), Salonico e Patrasso. Poiché determinate linee urbane a traffico elevato sono servite esclusivamente da TRAINOSE, una simile circostanza non solo peggiorerebbe le condizioni del traffico nelle aree urbane, ma costringerebbe i passeggeri a utilizzare altri mezzi di trasporto più costosi, soprattutto su linee suburbane. Un esempio è l'interruzione del servizio di TRAINOSE nel 2011 sulla linea Edessa-Florina nella Grecia settentrionale, dove i costi per i passeggeri pendolari sono aumentati del 50 %. Nel 2011, di concerto con la Troika, la Grecia ha deciso di cessare di operare su determinate linee non redditizie e di aumentare in misura significativa il prezzo dei biglietti sulle linee rimanenti. Nel contempo, la Grecia ha deciso di sospendere le tariffe scontate riservate in precedenza a studenti, militari, famiglie numerose ecc..
- (93) Inoltre, la Grecia ha affermato che TRAINOSE offre servizi specializzati e di nicchia di carattere turistico su linee provinciali che si caratterizzano esse stesse come attrazioni. Queste linee promuovono una preziosa attività economica locale e ampliano o integrano l'offerta, di importanza cruciale, dell'industria greca del turismo.
- (94) Secondo le stime, il traffico di merci trasportate da TRAINOSE su base annua supera [0-500] milioni di tonnellate, di cui all'incirca [50-100]% sono esportazioni. Di conseguenza, TRAINOSE contribuisce in misura significativa alle attività di esportazione delle aziende manifatturiere greche. Certi prodotti, a causa delle



dimensioni e del tonnellaggio, possono essere trasportati solo mediante ferrovia e l'interruzione dei servizi di trasporto ferroviario comporterebbe gravi conseguenze per la catena logistica in Grecia, con ripercussioni per società come EBZ SA e VIOHALKO SA, e i porti del Pireo e di Salonicco. La privatizzazione del porto del Pireo è stata completata nel 2016, mentre quella del porto di Salonicco era prevista per marzo 2017.

- (95) La ferrovia è un mezzo di trasporto fondamentale per le forze armate greche. I servizi comprendono il trasporto di merci con servizi regolari di linea (carburante, attrezzature militari pesanti) e il trasporto di personale delle forze armate greche in tempo di pace. Le ferrovie e TRAINOSE sono anche elementi essenziali nei piani di trasporto e mobilitazione di massa delle forze armate greche nell'eventualità di una crisi. TRAINOSE svolge un ruolo cruciale nelle esercitazioni di mobilitazione rapida condotte regolarmente per verificare tra l'altro i tempi di reazione. Per tutte queste esigenze, TRAINOSE deve mantenere a disposizione e pronti per l'uso in qualsiasi momento almeno [...] carri merci e [...] autocisterne.
- (96) TRAINOSE è un datore di lavoro diretto e indiretto molto importante in Grecia, dove oltre il 99 % delle imprese sono PMI; conta 655 dipendenti a tempo pieno e ha accumulato un'esperienza e una competenza significative nel settore ferroviario. Il tasso di disoccupazione della Grecia è già uno dei più elevati nell'UE (23 %) e se TRAINOSE cessasse la sua attività, la situazione ovviamente peggiorerebbe ulteriormente.
- (97) Secondo la Grecia, la liquidazione di TRAINOSE avrebbe conseguenze negative anche per i suoi fornitori. EESSTY, l'impresa di manutenzione del materiale rotabile, e OSE, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, si troverebbero in grave difficoltà e molto probabilmente fallirebbero. Attualmente EESSTY ha 416 dipendenti e circa il 100 % delle sue entrate annuali deriva dal suo rapporto commerciale con TRAINOSE. OSE occupa 1 595 persone (1 396 dipendenti di OSE e altri 199 di ERGOSE, una controllata di OSE responsabile dello sviluppo e dell'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria) e i canoni versati da TRAINOSE nel 2015 hanno rappresentato l'86 % delle entrate di OSE per l'accesso alle linee ferroviarie per quell'anno. Anche GAIAOSE, che gestisce il materiale rotabile e il patrimonio immobiliare, ne risentirebbe negativamente. Anche una serie di imprese private, quali fornitori di servizi e appaltatori per servizi di pulizia, ristorazione e biglietteria, spedizionieri ecc., subirebbero ripercussioni molto negative.
- (98) Inoltre, la Grecia ricorda che la costruzione di una rete ferroviaria sicura, moderna e integrata è una delle priorità dell'Unione. Secondo la Grecia, la ferrovia è uno dei mezzi di trasporto più ecocompatibili e sicuri. Di conseguenza, la scelta di lasciare la Grecia sostanzialmente priva di ferrovie sarebbe in contrasto con le iniziative adottate dall'Unione negli ultimi anni per orientare i flussi di traffico verso la ferrovia e migliorare la rete ferroviaria dell'Unione. Il completamento delle opere di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria nei prossimi due o tre anni, ivi compresa la costruzione ed elettrificazione di una nuova linea ferroviaria ad alta velocità a doppio binario per la maggior parte della rete ferroviaria, garantirà la presenza delle condizioni necessarie per la fornitura di servizi ferroviari più efficienti.
- (99) La Grecia ha affermato che l'approvazione dell'aiuto a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sarebbe coerente anche con la precedente prassi decisionale della Commissione. Nel 1987, la Commissione aveva approvato l'aiuto sotto forma di riorganizzazione finanziaria di imprese del settore pubblico in Grecia osservando che «nel caso in cui una parte così ampia dell'industria greca dovesse essere posta in liquidazione ne risulterebbero rilevanti conseguenze negative per il successo del programma di austerità»⁽¹⁾. Nella fattispecie, è indubbio che il fatto di porre in liquidazione TRAINOSE influirebbe negativamente sulla possibilità di ripresa della Grecia. Inoltre, nel 1991 la Commissione ha approvato un aiuto per un programma di riforma in Grecia⁽²⁾, rilevando che il programma in questione era parte integrante della decisione 91/136/CEE⁽³⁾ del Consiglio relativa al risanamento dell'economia greca. Allo stesso modo, nella fattispecie, la ristrutturazione del settore ferroviario rientra nell'accordo di finanziamento concluso tra la Grecia e la Troika per la ripresa dell'economia greca.
- (100) Inoltre, la Grecia si è impegnata a intraprendere le seguenti misure al fine di garantire l'ulteriore apertura del mercato ferroviario greco:
- a) entro dicembre 2013 si doveva completare l'istituzione di un'amministrazione aggiudicatrice indipendente per i contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007, non integrata nel ministero dei Trasporti, né nell'Autorità per la sicurezza, né nell'Autorità di regolamentazione delle ferrovie;

(1) Decisione della Commissione 88/167/CEE, del 7 ottobre 1987, relativa ad aiuti del governo greco a favore dell'industria greca in virtù della legge 1386/1983 (GU L 76 del 22.3.1988, pag. 18).

(2) Decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato NN 11/91, non pubblicata.

(3) Decisione 91/136/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativa ad un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica (GU L 66 del 13.3.1991, pag. 22).



- b) il rinnovo del contratto di servizio pubblico con TRAINOSE per il trasporto di passeggeri era previsto entro la fine di aprile 2014 per un periodo massimo di cinque anni;
 - c) inoltre, i futuri contratti di OSP saranno assegnati dall'amministrazione aggiudicatrice indipendente tramite procedure di gara pubbliche per pacchetti di servizi. A tale proposito, il contratto di OSP sarà suddiviso in pacchetti di servizi, da aggiudicare con diversi contratti, ciascuno di durata non superiore a cinque anni. La Grecia garantisce che ognuno di questi contratti di OSP, alla scadenza, sarà nuovamente offerto in appalto dall'amministrazione aggiudicatrice indipendente. L'adozione del quadro giuridico necessario per gli OSP era prevista nel 2013;
 - d) ai partecipanti alle prime gare per i contratti di OSP saranno comunicate informazioni pertinenti relative al periodo dell'assegnazione diretta dell'obbligo di servizio pubblico a TRAINOSE con un anticipo sufficiente per preparare le offerte su tale base;
 - e) i contratti di locazione concernenti tutto il materiale rotabile utilizzato in tutti i contratti di servizio pubblico saranno sincronizzati in termini di durata e per consentire un'eventuale riassegnazione del materiale rotabile, se necessaria all'atto della modifica dei contratti di servizio pubblico. Il contratto di locazione tra TRAINOSE e lo Stato inizialmente doveva essere sincronizzato con il contratto di OSP quinquennale, con un'opzione aggiuntiva per una proroga fino a un massimo di cinque anni. I contratti dovevano essere aggiudicati a prezzi di mercato.
- (101) Di conseguenza, secondo il parere della Grecia, l'aiuto a favore di TRAINOSE è un elemento importante nell'ambito delle iniziative intraprese dalla Grecia per superare una delle peggiori crisi economiche e finanziarie della sua storia e pertanto si può considerare inteso a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

6. RITIRO DELLA NOTIFICA


- (102) Come indicato nella sezione 3, la Grecia ha ritirato la notifica concernente l'aumento di capitale di 65 milioni di EUR (parte della misura 2) e il trasferimento di cinque terminali da OSE a TRAINOSE (misura 6).
- (103) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽¹⁾, lo Stato membro interessato può ritirare la notifica prima che la Commissione abbia adottato una decisione sull'aiuto. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589, nei casi in cui la Commissione abbia già avviato il procedimento d'indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.
- (104) Poiché la Grecia ha ritirato la notifica e non intende procedere con l'aumento di capitale di 65 milioni di EUR (parte della misura 2) né con il trasferimento dei terminali (misura 6), è opportuno decidere di chiudere il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato relativamente a tali misure notificate.

7. VALUTAZIONE

7.1. Esistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

- (105) In virtù dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, «[...] sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (106) I criteri sanciti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono cumulativi. Pertanto, per determinare se la misura in questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, tutte le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:
- a) il beneficiario è un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per cui svolge un'attività economica;
 - b) la misura è finanziata da risorse statali e imputabile allo Stato;
 - c) la misura conferisce un vantaggio economico;
 - d) il vantaggio è selettivo;
 - e) la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza e può incidere sugli scambi tra Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).



7.1.1. Attività economica e nozione di impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

- (107) In applicazione della giurisprudenza consolidata, la Commissione deve innanzitutto stabilire chi sarà il beneficiario della misura oggetto della valutazione. L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si riferisce al concetto di impresa nel definire il beneficiario dell'aiuto.
- (108) La Commissione ritiene che fornendo servizi di trasporto di passeggeri e merci dietro compenso, TRAINOSE svolga un'attività economica e si debba quindi considerare come un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato per l'intero periodo nel quale le misure di aiuto in questione sono state o saranno concesse.

7.1.2. Misura 1: cancellazione dei debiti

7.1.2.1. Risorse statali e imputabilità allo Stato

- (109) Per costituire un aiuto di Stato, la misura in questione deve essere finanziata con risorse statali e la decisione di concedere la misura deve essere imputabile allo Stato ⁽¹⁾.
- (110) OSE procederà alla cancellazione dei debiti sulla base di una decisione ministeriale congiunta a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della legge greca 3891/2010.
- (111) Nella sentenza *Stardust Marine* ⁽²⁾ la Corte di giustizia ha stabilito che le risorse di un'impresa di diritto privato, le cui azioni sono in maggioranza di proprietà pubblica, costituiscono risorse statali.
- (112) OSE è al 100 % di proprietà dello Stato greco. Quindi, si tratta chiaramente di un'impresa pubblica ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2006/111/CE della Commissione ⁽³⁾. Poiché OSE è un'impresa pubblica, le sue risorse costituiscono risorse statali.
- (113) Per quanto concerne l'imputabilità, nella sentenza *Stardust Marine* la Corte di giustizia ha stabilito inoltre che il fatto che lo Stato o un ente statale sia l'azionista unico o di maggioranza di un'impresa non è sufficiente per constatare che un trasferimento di risorse effettuato da tale impresa sia imputabile ai suoi azionisti pubblici ⁽⁴⁾. Secondo la Corte di giustizia, anche nel caso in cui lo Stato sia in grado di controllare un'impresa pubblica e di esercitare un'influenza dominante sulle operazioni di quest'ultima, l'esercizio effettivo di tale controllo nel caso concreto non può essere automaticamente presunto, poiché un'impresa pubblica può agire con maggiore o minore indipendenza, a seconda del grado di autonomia ad essa concesso dallo Stato.
- (114) La Commissione osserva che la cancellazione dei debiti sarà effettuata da OSE sulla base di una decisione ministeriale congiunta che ordina alla società di cancellare i debiti di TRAINOSE.
- (115) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la cancellazione dei debiti comporti l'impiego di risorse statali, sia decisa dallo Stato greco e ad esso imputabile.

7.1.2.2. Vantaggio economico

- (116) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per vantaggio si intende qualsiasi vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento statale ⁽⁵⁾. Non sono considerati rilevanti né la causa né lo scopo dell'intervento dello Stato, ma solo gli effetti della misura sull'impresa ⁽⁶⁾.
- (117) Nella fattispecie, la Grecia intende annullare 748,6 milioni di EUR di debiti direttamente connessi alle attività ferroviarie di TRAINOSE. Un operatore ragionevole in un'economia di mercato non cancellerebbe un importo di debiti di una tale entità senza una remunerazione. Sollevando TRAINOSE dall'obbligo giuridico di assicurare il

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione («Stardust Marine»)*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294.

⁽²⁾ *Stardust Marine*, punti 51 e seguenti.

⁽³⁾ Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

⁽⁴⁾ *Stardust Marine*, punti 51 e seguenti.

⁽⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *Syndicat français de l'Express international (SFEI) e altri/La Poste e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 60; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 1999, *Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee*, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41; sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione («Stardust Marine»)*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 69.

⁽⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 1974, *Repubblica Italiana/Commissione delle Comunità europee*, C-173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 13.



servizio del debito e infine procedere al suo rimborso, la misura effettivamente fornirà dei fondi aggiuntivi a TRAINOSE che li potrà utilizzare per la sua attività commerciale e/o per investimenti, migliorando i suoi indicatori finanziari, cosa che a sua volta potrebbe ridurre futuri oneri finanziari e/o migliorare l'accesso ai finanziamenti dal mercato. La cancellazione del debito potrebbe pertanto fornire a TRAINOSE un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato.

- (118) La Grecia ha asserito che la cancellazione dei debiti di TRAINOSE nei confronti di OSE comporta una compensazione per l'adempimento di un obbligo di servizio pubblico.
- (119) Per quanto concerne la concessione di un vantaggio economico tramite una compensazione dei costi sostenuti per l'adempimento di un obbligo di servizio pubblico, la Corte ha chiarito nella sentenza *Altmark* che si può escludere la concessione di un vantaggio se ricorrono le quattro condizioni cumulative che seguono ⁽¹⁾:
- a) in primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
 - b) in secondo luogo, i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
 - c) in terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;
 - d) in quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare l'offerente in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
- (120) La Commissione rileva innanzi tutto che dalla Grecia non erano pervenuti atti d'incarico in relazione al periodo in esame (2007-2010). L'articolo 7 della legge greca 674/1970 fa semplicemente riferimento alla possibilità per un operatore di richiedere un accordo finanziario, laddove la gestione di nuove linee o il mantenimento dell'operatività di quelle esistenti siano imposti a titolo obbligatorio e comportino o prolunghino un'attività in perdita. Inoltre, secondo l'articolo 20 della legge greca 674/1970, eventuali perdite derivanti dall'obbligo di fornire servizi a un determinato prezzo devono essere regolamentate da un accordo finanziario. A norma dell'articolo 18 della legge greca 674/1970, tale accordo finanziario disciplina anche le relazioni finanziarie tra l'operatore ferroviario (all'epoca OSE) e lo Stato greco e prevede i termini e le condizioni della compensazione da erogare a titolo di copertura di eventuali perdite per un periodo non superiore a 13 anni dalla ratifica dell'accordo. Come confermato dalla Grecia, l'operatore e lo Stato greco non hanno concluso un simile accordo per il periodo in esame. Ne consegue che TRAINOSE non era incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro e da compensare durante il periodo in esame, tra il 2007 e il 2010. La misura 1 pertanto non rispetta la prima condizione *Altmark*.
- (121) In secondo luogo, anche se a norma della legge greca 2671/1998 l'operatore ferroviario (all'epoca ancora OSE) fosse stato incaricato dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e della gestione di determinate linee a un dato prezzo, fino al 31 dicembre 2007 gli obblighi dello Stato greco di compensare l'operatore ferroviario erano limitati, come espressamente indicato nell'articolo 9.5 della legge.
- (122) In terzo luogo, la Commissione osserva che i parametri della compensazione non sono stati previamente stabiliti. La compensazione prevista si basa esclusivamente su un calcolo ex post con riferimento a stime finanziarie di TRAINOSE dopo la ristrutturazione. La Commissione conclude pertanto che i parametri in base ai quali è stata calcolata la presunta sottocompensazione non erano previamente stabiliti e che quindi la misura 1 non rispetta neanche la seconda condizione *Altmark*.
- (123) Considerando il carattere cumulativo delle condizioni *Altmark*, non occorre che la Commissione verifichi se le altre due condizioni siano state rispettate nella fattispecie.
- (124) Si conclude pertanto che la decisione della Grecia di cancellare i debiti di TRAINOSE conferisce a tale impresa un vantaggio economico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Altmark Trans*, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, punti da 87 a 95.



7.1.2.3. Selettività

- (125) Per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura di Stato deve favorire «talune imprese o talune produzioni». Quindi, solo le misure che favorendo talune imprese concedono un vantaggio selettivo rientrano nella nozione di aiuti di Stato. Poiché va ad esclusivo vantaggio di TRAINOSE e non è disponibile per altre imprese greche nell'ambito di un intervento generale di politica economica, la misura di cancellazione dei debiti è selettiva ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.1.2.4. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

- (126) La Commissione deve esaminare se la misura falsi o rischi di falsare la concorrenza e possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Si presume l'esistenza di una distorsione della concorrenza ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato ogniqualvolta lo Stato conceda un vantaggio finanziario a un'impresa in un settore liberalizzato dove esiste, o potrebbe esistere, una situazione di concorrenza ⁽¹⁾.
- (127) Quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti che operano sul mercato dell'Unione, queste ultime sono da considerarsi influenzate dall'aiuto ⁽²⁾. È sufficiente che il destinatario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza ⁽³⁾.
- (128) Il mercato del trasporto ferroviario di merci nell'UE è stato aperto per la prima volta alla concorrenza sulla rete transeuropea del trasporto merci per ferrovia il 15 marzo 2003, con il primo pacchetto ferroviario ⁽⁴⁾. Il secondo pacchetto ferroviario ha liberalizzato tutto il trasporto internazionale di merci il 1° gennaio 2006 e il trasporto nazionale di merci per ferrovia a partire dal 1° gennaio 2007 ⁽⁵⁾. Tuttavia, numerosi Stati membri avevano liberalizzato unilateralmente i rispettivi mercati nazionali prima di tale data.
- (129) Per quanto concerne il trasporto di passeggeri, con effetto dal 1° gennaio 2010 il terzo pacchetto ferroviario ha aperto il mercato del trasporto internazionale di passeggeri ⁽⁶⁾. Pur riguardando esclusivamente i servizi internazionali, il pacchetto comprende le attività dei beneficiari sulle linee interessate. In ogni caso, come stabilito dalla Corte nella sentenza *Altmark*, il fatto che una società di trasporti operi esclusivamente in uno Stato membro non esclude la possibilità che eventuali aiuti incidano sugli scambi all'interno dell'Unione ⁽⁷⁾. A tale proposito, va notato che dal 1995 diversi Stati membri hanno aperto unilateralmente i rispettivi mercati del trasporto ferroviario di passeggeri e che eventuali vantaggi concessi a una società di trasporto ferroviario in uno Stato membro possono ridurre la possibilità di un concorrente di un altro Stato membro di operare in quel mercato geografico.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2000, *Alzetta e altri/Commissione*, T-298/97, ECLI:EU:T:2000:151, punti da 141 a 147.

⁽²⁾ Cfr., in particolare, sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, *Philip Morris/Commissione*, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11; sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2001, *Ferring*, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, punto 21; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, *Italia/Commissione*, C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, punto 44.


⁽³⁾ Sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, *Het Vlaamse Gewest/Commissione*, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77.

⁽⁴⁾ Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001 che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1), direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26), direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento dell'agenzia) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1), direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114) e direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164).

⁽⁶⁾ Nel 2007 è stato adottato un terzo pacchetto, che comprende il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1), il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14), la direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44) e la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

⁽⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, punti 77-81.



- (130) Nella fattispecie, TRAINOSE offre servizi, anche transfrontalieri, in concorrenza con altre imprese che forniscono servizi di trasporto nel mercato interno. Quindi, il vantaggio economico selettivo conferito a TRAINOSE mediante la prevista cancellazione dei debiti rafforza la sua posizione economica, sollevando l'operatore ferroviario dai debiti contratti nel periodo 2007-2010. Di conseguenza, TRAINOSE fornirà servizi di trasporto ferroviario nel mercato interno senza l'onere di tutti i relativi investimenti e/o costi di esercizio sostenuti in passato.
- (131) La Commissione conclude che la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza nel mercato interno e può incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

7.1.2.5. Conclusione

- (132) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la cancellazione dei debiti che la Grecia intende attuare costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.1.3. Misura 2: aumento di capitale

7.1.3.1. Risorse statali e imputabilità allo Stato


- (133) Come indicato al considerando 109, la misura in questione deve essere finanziata con risorse statali e la decisione di concedere la misura deve essere imputabile allo Stato.
- (134) L'aumento di capitale è stato finanziato direttamente dal bilancio statale greco e deciso dal Comitato interministeriale per le imprese e le organizzazioni pubbliche, che rappresenta le autorità centrali greche.
- (135) Di conseguenza, l'aumento di capitale ha comportato l'impiego di risorse statali, a sua volta deciso dallo Stato greco e ad esso imputabile.

7.1.3.2. Vantaggio economico

- (136) La Grecia ha asserito che l'aumento di capitale non conferisce un vantaggio economico indebito a TRAINOSE, in quanto qualsiasi investitore privato in una situazione analoga a quella della Grecia avrebbe scelto di effettuare ulteriori investimenti nella società al fine di salvaguardare l'investimento esistente invece di chiedere la liquidazione. La Grecia si attendeva che l'aumento di capitale, inteso alla ristrutturazione di TRAINOSE e seguito dalla sua privatizzazione, avrebbe consentito di recuperare gran parte degli investimenti e di evitare ripercussioni negative per OSE.
- (137) Al fine di stabilire se l'investimento della Grecia conferisca un vantaggio a TRAINOSE, è necessario valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili che opera alle normali condizioni di un'economia di mercato (principio dell'operatore in un'economia di mercato, «MEO») avrebbe realizzato l'investimento in questione ⁽¹⁾.
- (138) La Grecia ha asserito che la sua decisione di conferire un apporto di capitale a TRAINOSE era intesa ad evitare il collasso dell'unico operatore ferroviario della Grecia ed eventuali ricadute negative sull'economia greca.
- (139) Tuttavia, il criterio dell'operatore in un'economia di mercato dovrebbe essere applicato facendo astrazione da qualsiasi considerazione che derivi esclusivamente dal ruolo dello Stato membro come pubblica autorità (ad esempio, considerazioni di politica sociale, regionale o settoriale) ⁽²⁾. In altre parole, se l'intervento dello Stato è

⁽¹⁾ Cfr., ad esempio, sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione (Tubemeuse), C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, punto 29; sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1991, Italia/Commissione (ALFA Romeo), C-305/89, ECLI:EU:C:1991:142, punti 18 e 19; sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, Cityflyer Express/Commissione, T-16/96, ECLI:EU:T:1998:78, punto 51; sentenza del Tribunale del 21 gennaio 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione, cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96, ECLI:EU:T:1999:7, punto 104; sentenza del Tribunale del 6 marzo 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, cause riunite T-228/99 e T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57.

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punti 79, 80 e 81; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Regno del Belgio/Commissione, C-234/84, ECLI:EU:C:1986:302, punto 14; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Regno del Belgio/Commissione, C-40/85, ECLI:EU:C:1986:305, punto 13; sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 22; sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 2003, Germania/Commissione, C-334/99, ECLI:EU:C:2003:55, punto 134; sentenza del Tribunale del 6 marzo 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, cause riunite T-228/99 e T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57; sentenza del Tribunale del 24 settembre 2008, Kahla Thüringen Porzellan/Commissione, T-20/03, ECLI:EU:T:2008:395; sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2002, Linde/Commissione, T-98/00, ECLI:EU:T:2002:248.



mosso da motivi di pubblico interesse, ad esempio motivi di sviluppo sociale o regionale tali da aumentare le perdite o ridurre i profitti della holding, il comportamento dello Stato, pur essendo razionale da una prospettiva di pubblico interesse, può al tempo stesso comprendere considerazioni di cui gli operatori in un'economia di mercato normalmente non terrebbero conto, o che addirittura rifiuterebbero, se riducono il rendimento atteso per la holding. La Commissione ritiene pertanto che, ai fini dell'applicazione del criterio dell'operatore in un'economia di mercato all'aumento di capitale, occorra ignorare le ricadute negative sull'economia greca o il fatto che TRAINOSE sia l'unico operatore ferroviario della Grecia.

- (140) La Grecia ha affermato inoltre che già nel 2009 si prevedeva di ristrutturare TRAINOSE in vista della privatizzazione, e pertanto esisteva la prospettiva di un rendimento accettabile del capitale conferito entro un lasso di tempo ragionevole. La Grecia ha anche sottolineato che temporanei rendimenti inferiori sarebbero accettabili per un investitore esistente.
- (141) Per stabilire se l'intervento dello Stato sia conforme alle condizioni di mercato, occorre effettuare una valutazione ex ante, tenendo conto delle informazioni disponibili alla data in cui l'intervento è stato deciso ⁽¹⁾. Infatti, qualsiasi investitore privato accorto operante in un'economia di mercato svolge solitamente una propria valutazione ex ante della strategia e delle prospettive finanziarie di un progetto ⁽²⁾. Non è sufficiente basarsi su valutazioni economiche operate successivamente contenenti una constatazione retrospettiva dell'effettiva redditività dell'investimento realizzato dallo Stato membro ⁽³⁾.
- (142) Una valutazione economica basata su una metodologia comunemente accettata ⁽⁴⁾ deve fondarsi su dati obiettivi, verificabili e affidabili ⁽⁵⁾, che dovrebbero essere sufficientemente dettagliati e dovrebbero riflettere la situazione economica nel momento in cui l'operazione è stata decisa, tenendo conto del livello di rischio e delle aspettative future. Un metodo ampiamente accettato per determinare il rendimento (annuo) degli investimenti consiste nel calcolare il tasso interno di rendimento (TRI) ⁽⁶⁾. Si può altresì valutare la decisione di investimento col metodo del valore attuale netto (VAN) ⁽⁷⁾, che nella maggior parte dei casi produce risultati equivalenti al TRI.
- (143) Prima che il Comitato interministeriale per le imprese e le organizzazioni pubbliche nel 2009 prendesse la decisione di conferire un apporto di capitale di 60 milioni di EUR, la Grecia non ha effettuato una valutazione del rendimento atteso, utilizzando una metodologia comunemente accettata o qualsivoglia altra metodologia. La Grecia non ha fornito prove fattuali di una futura redditività per l'azionista a sostegno della decisione di conferire capitale a TRAINOSE. Non esistono documenti che illustrino o calcolino la remunerazione del capitale per l'azionista di TRAINOSE o un aumento del valore della partecipazione azionaria della Grecia a seguito del conferimento di capitale. La Commissione osserva che le previsioni di utili e perdite di TRAINOSE si limitano a indicare un ritorno alla redditività atteso a partire dal 2011; e anche la redditività cumulata prevista fino al 2013 (14 milioni di EUR) è insufficiente per compensare le perdite attese di TRAINOSE nel 2011 (- 165 milioni di EUR).
- (144) Inoltre, la Grecia non ha valutato le prospettive di privatizzazione di TRAINOSE, né ha quantificato i proventi attesi della privatizzazione. La Commissione rileva che nel momento in cui è stato deciso irrevocabilmente l'aumento di capitale (ossia nel 2009), è possibile che la privatizzazione della società fosse solo vagamente pianificata, ma non era ancora stato pubblicato un mandato di privatizzazione, né erano state presentate offerte con valore di impegno e non era ancora chiaro se la privatizzazione avrebbe avuto un esito positivo. TRAINOSE è stata inserita nel programma di privatizzazioni della Grecia solo nel 2010 ⁽⁸⁾, e la Grecia ha effettivamente deciso di procedere con la privatizzazione della società solo nel 2013 ⁽⁹⁾. In ogni caso, nessun investitore ha presentato un'offerta con valore di impegno e il processo di privatizzazione ha dovuto essere nuovamente avviato nel 2016, in vista di una privatizzazione attesa nel 2017.
- (145) Per valutare se un'operazione è conforme alle condizioni di mercato è opportuno prendere in considerazione il fatto che l'ente pubblico interessato ha avuto una precedente esposizione economica nei confronti di un'impresa ⁽¹⁰⁾. Ai fini del criterio dell'operatore in un'economia di mercato, la precedente esposizione deve essere

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punti 83, 84, 85 e 105; sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punti 71 e 72; sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, Cityflyer Express/Commissione, T-16/96, ECLI:EU:T:1998:78, punto 76.

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punti da 82 a 85 e 105.

⁽³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punto 85.

⁽⁴⁾ Cfr. sentenza del Tribunale del 29 marzo 2007, Scott/Commissione, T-366/00, ECLI:EU:T:2007:99, punto 134, e sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2010, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, C-239/09, ECLI:EU:C:2010:778, punto 39.

⁽⁵⁾ Cfr. sentenza del Tribunale del 16 settembre 2004, Valmont Nederland BV/Commissione, T-274/01, ECLI:EU:T:2004:266, punto 71.


⁽⁶⁾ Il TRI non si basa sugli utili contabili di un determinato anno, ma tiene conto dei flussi di cassa futuri che l'investitore si aspetta di ricevere nel corso dell'intera durata dell'investimento. È definito come il tasso di attualizzazione per il quale il valore attuale netto dell'insieme dei flussi di cassa è pari a zero.

⁽⁷⁾ Il VAN è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell'investimento, attualizzati al tasso di rendimento adeguato (il costo del capitale).

⁽⁸⁾ Cfr. considerando 14.

⁽⁹⁾ Cfr. considerando 15.

⁽¹⁰⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 3 aprile 2014, ING Groep NV, C-224/12 P, ECLI:EU:C:2014:213, punti da 29 a 37.



considerata nel quadro di scenari controfattuali. Ad esempio, nel caso di un intervento di capitale o di debito in un'impresa pubblica in difficoltà, il rendimento previsto di tale investimento dovrebbe essere confrontato con il rendimento previsto nello scenario controfattuale della liquidazione della società. Nel caso in cui la liquidazione fornisca maggiori guadagni o perdite inferiori, un operatore in un'economia di mercato prudente sceglierebbe tale opzione ⁽¹⁾.

- (146) Prima dell'aumento di capitale la Grecia non aveva valutato i possibili proventi di un'ipotetica liquidazione di TRAINOSE. La Commissione osserva che al 31 dicembre 2008 il valore contabile dell'attivo di TRAINOSE ammontava a 104 milioni di EUR, mentre il valore del passivo ammontava a 376 milioni di EUR. Quindi, è probabile che la Grecia in quanto azionista di TRAINOSE in un ipotetico scenario di liquidazione non avrebbe beneficiato di alcun rendimento. Come corollario, le passività della Grecia si sarebbero limitate per legge alla perdita delle sue partecipazioni, senza ulteriori investimenti nella società.
- (147) A prescindere dalla pressione sociale e politica che deriverebbe da una decisione di consentire a TRAINOSE di entrare in liquidazione, la Commissione resta del parere che i costi per un operatore in un'economia di mercato in una simile situazione sarebbero pari a zero, poiché lo Stato greco è l'unico azionista di TRAINOSE. In simili circostanze, l'aumento di capitale potrebbe solo comportare una perdita per lo Stato greco, alla quale un operatore in un'economia di mercato non avrebbe acconsentito.
- (148) La Commissione ritiene pertanto che la decisione di aumentare il capitale di TRAINOSE di 60 milioni di EUR abbia conferito a TRAINOSE un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato.

7.1.3.3. Selettività

- (149) Poiché era a esclusivo vantaggio di TRAINOSE e non rientrava in una più ampia misura di politica economica generale a favore delle imprese greche, l'aumento di capitale è da considerarsi selettivo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.1.3.4. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

- (150) Per i motivi esposti nella sezione 7.1.2.4, l'aumento di capitale ha falsato o minacciato di falsare la concorrenza nel mercato interno e poteva anche incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

7.1.3.5. Conclusione

- (151) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'aumento di capitale di 60 milioni di EUR attuato nel 2009 costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.1.4. Misura 3: sovvenzioni annuali a TRAINOSE per il periodo 2011-2013

7.1.4.1. Risorse statali e imputabilità allo Stato


- (152) Poiché le sovvenzioni annuali a TRAINOSE per il periodo 2011-2013 erano erogate direttamente a valere sul bilancio dello Stato greco, la misura comporta l'impiego di risorse statali, è decisa dallo Stato e pertanto ad esso imputabile.

7.1.4.2. Vantaggio economico

- (153) La Grecia ha asserito che le sovvenzioni annuali a TRAINOSE per il periodo 2011-2013 comprendono una compensazione per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico.
- (154) Con riferimento alle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza *Altmark* ⁽²⁾, la Commissione osserva che il contratto di OSP per il periodo 2011-2013 non era stato assegnato nell'ambito di una procedura di appalto pubblico.

⁽¹⁾ Cfr., a questo proposito, la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2000, *Alitalia/Commissione*, T-296/97, ECLI:EU:T:2000:289, o la sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 2013, *Frucona/Commissione*, C-73/11 P, ECLI:EU:C:2013:32, punti 79 e 80.

⁽²⁾ Cfr. considerando 119.



- (155) Quando l'obbligo di servizio pubblico non è stabilito mediante una procedura di gara, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.
- (156) La Commissione osserva che nel 2011, quando è stato concluso il contratto di OSP, TRAINOSE era in difficoltà finanziarie e i costi a suo carico non avrebbero potuto essere considerati costi di un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste. La compensazione degli OSP per il periodo dal 2011 al 2013 era basata su stime contenute nel piano di ristrutturazione di TRAINOSE, senza una valutazione controfattuale dei costi di un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste. La Commissione ritiene pertanto che questo criterio non sia stato rispettato.
- (157) Considerando il carattere cumulativo delle condizioni *Altmark*, non occorre che la Commissione verifichi se le altre tre condizioni siano state rispettate nella fattispecie.
- (158) Si conclude pertanto che le sovvenzioni fornite a TRAINOSE nel periodo dal 2011 al 2013 conferiscono un vantaggio economico a TRAINOSE ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.1.4.3. Selettività

- (159) Poiché erano esclusivamente a disposizione di TRAINOSE e a suo vantaggio, le sovvenzioni annuali fornite nel periodo 2011-2013 erano selettive ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.1.4.4. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

- (160) Per i motivi esposti nella sezione 7.1.2.4, le sovvenzioni hanno falsato o minacciato di falsare la concorrenza nel mercato interno e potevano anche incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

7.1.4.5. Conclusione

- (161) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le sovvenzioni annuali concesse dalla Grecia nel periodo 2011-2013 costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.1.5. Misura 4: trasferimento dei dipendenti di TRAINOSE presso altri datori di lavoro del settore pubblico

7.1.5.1. Risorse statali e imputabilità allo Stato

- (162) Il programma di trasferimento dei dipendenti di TRAINOSE trae origine dalla legge greca 3891/2010 e prevede il trasferimento dei dipendenti di TRAINOSE presso altri datori di lavoro del settore pubblico, quali ministeri o comuni, che li remunerano con le rispettive risorse pubbliche.
- (163) Di conseguenza, la misura comporta l'impiego di risorse statali, è decisa dallo Stato greco e ad esso imputabile.

7.1.5.2. Vantaggio economico

- (164) Secondo la Grecia, la riduzione della forza lavoro mediante il trasferimento di dipendenti non conferisce alcun vantaggio a TRAINOSE, poiché si deve considerare come una compensazione una tantum per lo svantaggio strutturale che TRAINOSE continua a subire in relazione ai restanti dipendenti.
- (165) In alternativa, per quantificare il possibile vantaggio derivante dal trasferimento dei dipendenti, la Grecia ha fornito uno studio preparato da un consulente. Secondo lo studio, il vantaggio è pari alla differenza tra i «normali costi» di un ipotetico piano di pensionamento volontario a carico di una società privata e i costi di un ipotetico piano di pensionamento volontario per i dipendenti di TRAINOSE, (120 milioni di EUR). Tuttavia, la Grecia sostiene che dai costi dell'ipotetico piano di pensionamento volontario si dovrebbero dedurre i «costi anomali» a carico della società a causa dello status di parastatali dei dipendenti di TRAINOSE, sia quelli trasferiti sia i restanti 904 dipendenti. Secondo la Grecia, il vantaggio «reale» derivante dal trasferimento dei dipendenti ammonta a 37 milioni di EUR.



- (166) La Commissione osserva che qualora la situazione finanziaria di un'impresa migliori grazie all'intervento dello Stato a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato, è presente un vantaggio ⁽¹⁾. A tale proposito, ai fini della nozione di aiuto di Stato non è solo rilevante la concessione di vantaggi economici positivi, ma può costituire un vantaggio anche un intervento che allevii gli oneri economici, ivi compresa qualsiasi riduzione degli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa ⁽²⁾. Occorre valutare se la situazione finanziaria dell'impresa, a seguito della misura statale, sia migliorata rispetto alla situazione finanziaria che si sarebbe presentata se non fosse stata presa la misura ⁽³⁾.
- (167) Occorre quindi valutare se il trasferimento dei dipendenti di TRAINOSE sia inteso ad alleviare uno svantaggio strutturale che TRAINOSE continuerebbe a subire in assenza di quella particolare misura.
- (168) La Commissione osserva che TRAINOSE si trovava in una situazione di esubero di personale. In normali condizioni di mercato, un'impresa istituirebbe un piano di pensionamento volontario per incoraggiare il personale a ritirarsi. Come affermato dalla Grecia, TRAINOSE tuttavia non disponeva dei fondi necessari a tale scopo, e di conseguenza il governo greco ha istituito il programma di trasferimento dei dipendenti presso altri datori di lavoro del settore pubblico.
- (169) Allo stesso modo, non può essere accettato l'argomento che la misura non conferisca un vantaggio a TRAINOSE in quanto si tratta di una compensazione per un determinato svantaggio che l'impresa ha ereditato dagli obblighi derivanti da precedenti contratti collettivi di lavoro. Il trasferimento dei dipendenti di TRAINOSE ha avuto l'effetto di ridurre i costi del personale che TRAINOSE avrebbe dovuto sostenere e che costituiscono normali costi a carico di un'impresa, anche se sorti in conseguenza del particolare status dei dipendenti di TRAINOSE e più elevati di quelli relativi a dipendenti che non godevano di uno status analogo ⁽⁴⁾.
- (170) Inoltre, i vantaggi finanziari derivanti a TRAINOSE dalla riduzione del costo del personale in virtù del trasferimento di alcuni dei suoi dipendenti presso altri datori di lavoro del settore pubblico non si possono paragonare ai presunti svantaggi derivanti dallo status di parastatali dei dipendenti di TRAINOSE a norma dei contratti collettivi.
- (171) Per rispondere agli argomenti invocati dalla Grecia per quanto concerne i presunti svantaggi dovuti allo status di parastatali dei dipendenti di TRAINOSE si possono fare tre considerazioni. Primo, TRAINOSE, a seguito della completa apertura del mercato ferroviario greco alla concorrenza, disponeva e continua a disporre di personale qualificato e competente, senza il quale non avrebbe potuto mantenere la propria posizione di mercato. Secondo, come precisato dalla Grecia, a norma del nuovo contratto collettivo di lavoro, numerosi privilegi dei dipendenti di TRAINOSE sono stati aboliti e sono state prese misure per ridurre il costo del personale esistente di TRAINOSE. Terzo, attualmente in Grecia non sono attivi altri operatori ferroviari e il confronto generale effettuato dalla Grecia con altri dipendenti del settore privato con un'esperienza lavorativa analoga non si può considerare un riferimento valido, in considerazione della specificità del personale di TRAINOSE.
- (172) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, i costi relativi ai vantaggi derivanti dalla legislazione precedente sembrano essere normali costi a carico di un'impresa. Di conseguenza, lo sgravio da tali costi mediante il trasferimento dei dipendenti favorisce TRAINOSE ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.1.5.3. Selettività

- (173) Il trasferimento dei dipendenti ha avvantaggiato solo TRAINOSE e pertanto è selettivo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.1.5.4. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi


- (174) Per i motivi esposti nella sezione 7.1.2.4, il trasferimento dei dipendenti ha falsato o minacciato di falsare la concorrenza nel mercato interno e poteva anche incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 60; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 1999, Spagna/Commissione, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41.

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, punto 13; sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, punto 25; sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio 1999, Italia/Commissione, C-6/97, ECLI:EU:C:1999:251, punto 15; sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2005, Heiser, C-172/03, ECLI:EU:C:2005:130, punto 36.

⁽³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, C-173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 13.

⁽⁴⁾ Decisione 2012/540/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, relativa all'aiuto di Stato C 25/08 (ex NN 23/08) riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom (GU L 279 del 12.10.2012, pag. 1); confermata dalla sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2016 nella causa C-211/15 P, Orange (France Télécom)/Commissione, ECLI:EU:C:2016:798, e dalla sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2014 nella causa C-620/13 P, BT plc/Commissione, ECLI:EU:C:2014:2309.



7.1.5.5. Conclusione

- (175) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il trasferimento dei dipendenti di TRAINOSE presso altri datori di lavoro del settore pubblico tra il 2011 e il 2013 costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.1.6. Misura 5: accordi sul livello dei servizi tra TRAINOSE e OSE

7.1.6.1. Vantaggio economico

- (176) Come affermato nella sezione 3.5.5, nella decisione di avvio la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che gli accordi sul livello dei servizi conclusi tra TRAINOSE e OSE fossero stati stipulati a condizioni di mercato.
- (177) In risposta alla decisione di avvio, la Grecia ha fornito ulteriori chiarimenti sul metodo adottato per stabilire i canoni per i servizi specificati nei vari accordi tra TRAINOSE e OSE. Come indicato al punto 72, la Grecia ha asserito che, in linea con le raccomandazioni della Troika, gli accordi sul livello dei servizi sono stati stipulati a condizioni di mercato e pertanto non hanno conferito alcun vantaggio economico a TRAINOSE.
- (178) Occorre quindi verificare se i termini e le condizioni degli accordi sul livello dei servizi conclusi tra TRAINOSE e OSE abbiano fornito a TRAINOSE un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato ⁽¹⁾. A tale scopo, la Commissione deve valutare se un ipotetico operatore in un'economia di mercato («MEO») in una situazione analoga a quella di OSE, tenuto conto delle informazioni disponibili, delle condizioni di mercato prevalenti in quel momento e degli sviluppi prevedibili, avrebbe concluso l'accordo sul livello dei servizi in questione ai medesimi termini e condizioni ⁽²⁾.
- (179) Gli accordi sul livello dei servizi non sono stati conclusi attraverso una procedura di selezione concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, che avrebbe costituito una prova diretta e specifica della conformità alle condizioni di mercato. La Troika ha raccomandato la stipulazione di accordi sul livello dei servizi per formalizzare le relazioni commerciali già esistenti con OSE, che all'epoca non era soltanto il gestore dell'infrastruttura, ma anche il fornitore del materiale rotabile e dei servizi di manutenzione e di formazione del personale, nonché di uffici e autobus a TRAINOSE. Alla data della conclusione degli accordi sul livello dei servizi, TRAINOSE era l'unico operatore ferroviario presente in Grecia e dipendeva anche da molti dei servizi offerti da OSE.
- (180) Il fatto che gli accordi sul livello dei servizi non siano stati conclusi mediante una procedura di gara non significa che non siano conformi alle condizioni di mercato ⁽³⁾. In assenza di una procedura di selezione, per stabilire se è conforme alle condizioni di mercato, l'accordo sul livello dei servizi può essere valutato alla luce delle condizioni alle quali si sono svolte operazioni analoghe effettuate da operatori privati in situazioni analoghe (benchmarking) ⁽⁴⁾.
- (181) Per individuare un parametro di riferimento adeguato, è necessario prestare particolare attenzione al tipo di operatore, al tipo di operazione e al mercato (o ai mercati) in questione. Nel caso in cui si siano verificati significativi sviluppi economici, anche la tempistica delle operazioni è particolarmente importante. Se del caso, può essere necessario adeguare i parametri di riferimento di mercato disponibili in funzione delle caratteristiche specifiche dell'intervento dello Stato ⁽⁵⁾. Spesso la comparazione parametrica (benchmarking) non si basa su un valore di riferimento preciso, ma su una gamma di possibili valori, valutando un insieme di operazioni comparabili.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 60; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 1999, Spagna/Commissione, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), punto 74; Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012, Land Burgenland e Austria/Commissione, cause riunite T-268/08 e T-281/08, ECLI:EU:T:2012:90; causa T-274/01, Valmont/Commissione, ECLI:EU:T:2004:266, punto 45; causa C-290/07 P, Commissione/Scott, ECLI:EU:C:2010:480, punto 68; cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Commissione, ECLI:EU:T:2003:57, punto 246 e giurisprudenza ivi citata. Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punti 83, 84, 85 e 105; sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punti 71 e 72; sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, Cityflyer Express/Commissione, T-16/96, ECLI:EU:T:1998:78, punto 76.

⁽³⁾ Cfr. sentenza del Tribunale del 12 giugno 2014, Sarc/Commissione, T-488/11, ECLI:EU:T:2014:497, punto 98.

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), punto 97.

⁽⁵⁾ Cfr. sentenza del Tribunale del 6 marzo 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, cause riunite T-228/99 e T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57, punto 251.



a) *Accordo sul livello dei servizi concernente la manutenzione di materiale rotabile*


- (182) La Commissione osserva che il prezzo per i servizi di manutenzione del materiale rotabile era stato stabilito in funzione dei costi di materiali e pezzi di ricambio, dei costi del personale addetto alla manutenzione e dei costi amministrativi pertinenti. Di conseguenza, il prezzo indicato nell'accordo sul livello dei servizi copriva tutti i costi relativi ai servizi di manutenzione forniti da OSE, compreso anche un contributo ai costi amministrativi pertinenti.
- (183) Il principale fattore di costo per la fornitura di servizi di manutenzione è il costo del personale addetto. AMEL, la società responsabile del funzionamento della metropolitana di Atene fino al 2010, era l'unica società presente in Grecia che si potesse confrontare con OSE, tenendo conto della natura dei servizi forniti e dell'ambiente di mercato prevalente. Prima di concludere l'accordo sul livello dei servizi, OSE pagava al proprio personale addetto alla manutenzione uno stipendio medio di [25 000-50 000] EUR all'anno, o [20-40] EUR all'ora. La Commissione osserva che al momento della stipulazione dell'accordo sul livello dei servizi la retribuzione annuale dei tecnici di manutenzione di AMEL andava da [25 000-50 000] EUR a [25 000-50 000] EUR, a seconda dell'esperienza e degli anni di impiego presso l'azienda, e la retribuzione annuale media dei tecnici addetti alla manutenzione di AMEL risultava pari a [25 000-50 000] EUR. Di conseguenza, lo stipendio medio del personale addetto alla manutenzione di OSE era paragonabile a quello dei tecnici di manutenzione di AMEL.
- (184) La Commissione rileva che dopo l'entrata in vigore della legge 3899/2010, i costi del personale addetto alla manutenzione di OSE si sono ulteriormente ridotti di [0-5] EUR all'ora, mentre l'accordo con TRAINOSE non è stato adeguato. Di conseguenza, l'utile per OSE è aumentato di [0-5] EUR per ora di manutenzione, contribuendo ulteriormente al margine di rendimento di [0-10] % realizzato da OSE con un approccio guidato dal mercato.
- (185) La Commissione osserva inoltre che la durata dell'accordo sul livello dei servizi era di due anni, con possibile proroga di un anno. L'accordo prevedeva anche sanzioni per eventuali ritardi nella consegna del materiale rotabile e nei casi di ritardato pagamento. Si evince quindi che l'accordo sul livello dei servizi è stato concordato tenendo in considerazione gli interessi commerciali delle parti e non sembra costituire uno strumento dissimulato per utilizzare OSE come veicolo per conferire a TRAINOSE un vantaggio indebito rispetto alle condizioni di mercato.
- (186) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si può ritenere che un ipotetico operatore in un'economia di mercato avrebbe concluso l'accordo sul livello dei servizi concernente la manutenzione di materiale rotabile, che pertanto non ha conferito un vantaggio economico indebito a TRAINOSE.

b) *SLA concernente la locazione di materiale rotabile*

- (187) La Commissione osserva che i canoni di locazione del materiale rotabile indicati nell'accordo sul livello dei servizi si basano sull'ammortamento annuale e sui costi di finanziamento di tale materiale rotabile. Il fattore di ammortamento, rispecchiando il mix finanziario, corrispondeva al [...] del valore finanziato da risorse proprie della società e al [...] del valore finanziato mediante prestiti.
- (188) La Commissione rileva che il fattore di ammortamento è pienamente conforme alle norme contabili per competenza applicate dalle società per azioni greche e che i bilanci di OSE erano verificati ogni anno da un revisore esterno certificato. Inoltre, poiché i bilanci di OSE si basavano sui principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS), il valore del materiale rotabile riportato nel registro dell'attivo di OSE corrisponde al suo valore di mercato.
- (189) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che l'accordo sul livello dei servizi concernente la locazione di materiale rotabile sia stato concluso a condizioni di mercato e pertanto non conferisca a TRAINOSE un vantaggio economico indebito.

c) *SLA concernente la formazione del personale*

- (190) La Commissione osserva che, prima di definire l'accordo sul livello dei servizi concernente la formazione del personale, TRAINOSE ha tentato di confrontare il costo orario della formazione applicato da altri fornitori di servizi di formazione in Grecia. Poiché OSE è l'unico fornitore di corsi di formazione tecnici per macchinisti e su altri argomenti attinenti alle ferrovie, non si è trattato di un confronto diretto.
- (191) Come indicato al considerando 79, LAEK e IEKEM TEE sono stati scelti per il confronto in considerazione dei servizi di formazione che forniscono. Il costo orario della formazione oscilla tra [0-20] EUR e [20-40] EUR per i servizi forniti da LAEK, e tra [0-15] EUR e [50-70] EUR per i servizi forniti da IEKEM TEE.



- (192) Secondo la Commissione, i costi della formazione negoziati tra OSE e TRAINOSE rientravano nei prezzi di mercato e pertanto l'accordo sul livello dei servizi concernente la formazione del personale è stato concluso a condizioni di mercato e non conferisce un vantaggio indebito a TRAINOSE. Il costo della formazione è in funzione del numero totale di ore di formazione erogate nel programma di formazione, del numero di partecipanti al programma (minimo cinque (5) persone), e del costo orario medio del programma per partecipante, a seconda del numero di partecipanti, come segue:

Numero di partecipanti	Costo orario medio in EUR
$5 \leq X \leq 10$	[20-40]
$10 \leq X \leq 15$	[20-40]
$15 < X$	[0-20]

d) *Accordo sul livello dei servizi concernente l'affitto di uffici*

- (193) Il canone mensile indicato nell'accordo sul livello dei servizi concluso nel 2011 concernente l'affitto di uffici è stato stabilito sulla base di una relazione fornita da un perito immobiliare indipendente alla fine del 2005 e aggiornata da GAIAOSE per tenere conto dello stato corrente dell'edificio e delle aree circostanti e delle condizioni di mercato prevalenti.
- (194) Alla fine del 2005, il valore stimato di locazione degli uffici ammontava a [10-20] EUR per m². L'immobile in cui si trovano gli uffici affittati è stato costruito nel 1972 e non è conforme agli standard delle moderne infrastrutture per uffici, considerando che mancano *open space* e la percentuale di zone comuni è molto elevata (30 %). L'edificio stesso è in condizioni mediocri, mentre negli ultimi anni la situazione dell'area circostante si è deteriorata, anche con l'aumento della criminalità.
- (195) La Commissione rileva che all'epoca dell'accordo sul livello dei servizi concernente l'affitto di uffici, la domanda di spazi per uffici era scesa del 30 %, tra la fine del 2005 e febbraio 2011, a causa della crisi economica, con una conseguente riduzione degli affitti. Quanto precede è confermato dalla relazione di mercato di un perito indipendente privato, Eurobank Properties Services, che situa i canoni di mercato per immobili con caratteristiche simili nell'area dove si trovavano gli uffici in una fascia tra 11 e 14 EUR per m² nel luglio 2010, con una riduzione del 20 % rispetto al 2009.
- (196) Tenendo conto dei fattori citati ai punti 193 e 194, il canone mensile è stato adeguato da [10-20] EUR per m² nel 2005 a [0-10] EUR per m² nel 2011. Questo adeguamento ha comportato una riduzione del [20-40] %, che corrisponde all'incirca alla riduzione dei prezzi nell'area interessata e allo stato dell'edificio affittato⁽¹⁾. Oltre a versare il canone di base, TRAINOSE era obbligata a coprire tutti i costi relativi agli uffici, quali manutenzione, energia, imposte e tasse ecc.
- (197) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene che l'accordo sul livello dei servizi concernente l'affitto di uffici sia stato concluso a condizioni di mercato e pertanto non conferisca a TRAINOSE un vantaggio economico indebito.

e) *Accordo sul livello dei servizi concernente il noleggio di autobus*

- (198) La Commissione osserva che i canoni di noleggio per gli autobus e altri veicoli indicati nel relativo accordo sul livello dei servizi si basavano sul valore di mercato di ciascun veicolo al 1° gennaio 2001, rettificato in base all'ammortamento annuale. Il valore di mercato dei veicoli e l'ammortamento annuale erano stimati dagli stessi fornitori dei veicoli.
- (199) Sulla base di quanto sopra, la Commissione ritiene che l'accordo sul livello dei servizi concernente il noleggio di autobus sia stato concluso a condizioni di mercato e pertanto non conferisca a TRAINOSE un vantaggio economico indebito.

f) *Conclusione*

- (200) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che gli accordi sul livello dei servizi non hanno conferito alcun vantaggio economico indebito a TRAINOSE.

⁽¹⁾ Cfr. Bank of Greece, The real estate market: developments and prospect, Annual Report 2010 (aprile 2011). https://www.bankofgreece.gr/BogDocumentEn/Governor%27s_AnnualReport2010,April2011ChapterV,S,section2.pdf



- (201) In considerazione del fatto che le condizioni necessarie per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono cumulative, l'assenza di una di esse è decisiva. Non è pertanto necessario valutare se la misura 5 soddisfa le altre condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (202) La Commissione conclude quindi che la misura 5 non configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.2. Legittimità dell'aiuto

- (203) A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione in merito a eventuali progetti diretti a istituire o modificare aiuti e non possono dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato abbia condotto a una decisione finale.
- (204) La Commissione osserva che la misura 1 non è ancora stata attuata e che la sua attuazione è soggetta alla presente decisione. Poiché la misura 1 non è ancora stata attuata, la Commissione ritiene che la Grecia abbia rispettato l'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ⁽¹⁾.
- (205) La Commissione rileva che le misure 2, 3 e 4 sono state attuate nel periodo 2011-2013. Poiché gli aiuti concessi tramite tali misure non erano stati preventivamente approvati dalla Commissione, la Grecia non ha rispettato l'obbligo di sospensione ad essa incombente a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e le misure 2, 3 e 4 costituiscono pertanto un aiuto di Stato illegale.

7.3. Compatibilità dell'aiuto


- (206) Poiché le misure 1, 2, 3 e 4 configurano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve valutare se tale aiuto si possa considerare compatibile con il mercato interno.
- (207) Alla luce delle circostanze molto specifiche del caso in esame e dell'economia greca, la Grecia ha asserito che l'aiuto in questione si può considerare compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, in ragione del fatto che intende porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.
- (208) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato «*Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: [...] gli aiuti destinati [...] a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; [...]*».
- (209) Come per qualsiasi deroga al divieto di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, tale disposizione deve essere interpretata e applicata in modo restrittivo. Ai fini di una simile applicazione rigorosa occorre tenere conto, in particolare, della natura e dell'oggettiva gravità del turbamento dell'economia dello Stato membro interessato, da un lato, e dell'adeguatezza, necessità e proporzionalità dell'aiuto inteso a porvi rimedio, dall'altro, tenendo in considerazione nel contempo la possibile importanza sistemica e la posizione del beneficiario e del settore interessato, così come la prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.

7.3.1. La situazione economica in Grecia

- (210) La situazione economica della Grecia è oggettivamente caratterizzata da una crisi profonda e prolungata che non trova precedenti. Nel 2016 la Grecia ha vissuto il nono anno consecutivo di una recessione che si è fatta particolarmente sentire nel 2009, 2010, 2011 e 2012 (con un calo del PIL reale rispettivamente del 3,1 %, 4,9 %, 7,1 % e 6 %). Nel periodo 2008-2016, la contrazione del PIL è stata superiore al 25 %. Il picco del debito pubblico lordo della Grecia era atteso nel 2016, al 179,7 % del PIL. Il tasso di disoccupazione in Grecia era in media del 24,9 %, e in alcune regioni fino al 30,7 %, contro una media del 9,4 % nell'UE-28. Lo Stato greco non ha praticamente nessuna possibilità di accedere ai mercati finanziari e le finanze pubbliche dipendono ancora dall'erogazione di nuove tranches di prestiti pianificati, peraltro ancora in discussione, da parte dell'Eurogruppo e di altri creditori internazionali. Di conseguenza, a giugno 2017 l'economia della Grecia resta ancora fortemente esposta a incertezze e shock.
- (211) Come rilevato dalla Commissione nella decisione del 20 dicembre 2011 che applica l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del trattato a misure per porre rimedio alla situazione della Grecia ⁽²⁾, la portata e la durata della contrazione dell'economia della Grecia vanno ben al di là delle difficoltà affrontate dalle economie degli Stati membri nel contesto del normale ciclo economico, nel quale i rallentamenti devono essere accettati come parte del normale modello di crescita e sviluppo.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2004, Fleuren Compost/Commissione, T-109/01, ECLI:EU:T:2004:4.

⁽²⁾ SA.34044 (2011/N)*EL*Proroga del regime temporaneo greco di garanzia dei prestiti (GU C 29 del 2.2.2012, pag. 4).



- (212) Gli effetti eccezionali della crisi e il ruolo degli aiuti di Stato concessi ai fornitori di servizi energetici con posizioni di primo piano sul mercato greco per affrontarli o porvi rimedio sono stati riconosciuti anche dalla Commissione nel 2013 e 2014 ⁽¹⁾. Inoltre, la Commissione ritiene che la proroga fino al 30 giugno 2017 delle misure di aiuto a sostegno del settore finanziario greco siano necessarie per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia greca, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del trattato ⁽²⁾. Le conclusioni concernenti la situazione dell'economia greca dal dicembre 2011 restano tuttora valide ai fini dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.
- (213) La Commissione concorda con la Grecia che questa situazione ha influito sul settore ferroviario greco, provocando una serie di ripercussioni negative, quali il calo della domanda di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci a causa della chiusura di alcune imprese e dell'impossibilità di altre di effettuare i pagamenti dovuti (ad esempio Hellenic Sugar Industry, «HSI»), la riduzione dell'attività economica in determinate zone e la possibile liquidazione di TRAINOSE. La Commissione osserva che tra il 2008 e il 2012 il numero di passeggeri-chilometro è diminuito del 49 % e il traffico di merci in tonnellate-chilometro è diminuito del 64 %.
- (214) L'interruzione dell'attività di TRAINOSE comporterebbe pesanti difficoltà per la rete di trasporto pubblico in generale e per le reti urbane di Atene (8 milioni di passeggeri all'anno), Salonico e Patrasso in particolare. L'importanza di TRAINOSE in quanto unico fornitore di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci in Grecia si è evidenziata al culmine della crisi dei rifugiati, quando alcune linee sono state parzialmente chiuse o il traffico è stato ridotto. Quando il confine a Idomeni era aperto, circa otto treni merci assicuravano collegamenti quotidiani da e verso l'Europa centrale. Dopo la chiusura del confine, i collegamenti si sono ridotti a quattro treni, che percorrono una tratta più lunga attraverso la vicina Bulgaria; di conseguenza, le spese di trasporto sono aumentate per gli importatori ed esportatori greci. Un treno con un carico di 34 automobili di norma costerebbe fino a 50 000 EUR per il trasporto del carico in Europa centrale in due o tre giorni, ma il percorso più lungo comporta ritardi fino a 12 giorni, con un aumento dei costi di quasi 20 %. I costi diretti extra sostenuti da un'associazione di esportatori della Grecia settentrionale, che rappresenta circa 500 piccole imprese, sono ammontati a circa 5 milioni di EUR e hanno frenato gli sforzi per rilanciare l'economia dopo sei anni di recessione. A questo proposito è essenziale agevolare la transizione per conseguire l'obiettivo strategico della vendita del 100 % del capitale azionario di TRAINOSE all'investitore, che deve essere considerata un traguardo fondamentale nell'attuazione del programma concordato con l'Eurogruppo ⁽³⁾.

7.3.2. La posizione di TRAINOSE nell'economia greca


- (215) In conseguenza della crisi economica profonda e prolungata, TRAINOSE ha registrato un calo degli utili operativi e un aumento dell'indebitamento senza precedenti, come evidenziato nella tabella 1. Inoltre, una combinazione di condizioni inedite straordinarie ha dato origine a debiti in sofferenza nel sistema di trasporto ferroviario greco, un eccesso di personale e un arretrato negli investimenti in infrastrutture, con ripercussioni negative anche su OSE ⁽⁴⁾ e rischi per la connettività della rete di trasporto ferroviario in Grecia.
- (216) Il sostegno fornito dalle misure oggetto della presente decisione, concesso o da concedere a TRAINOSE e a OSE, ha consentito di mantenere la rete ferroviaria greca, di migliorare l'infrastruttura carente (ad esempio con l'elettrificazione della linea Atene-Tithorea) e di continuare a fornire servizi di trasporto di passeggeri e merci sulla rete urbana ed extraurbana di 2 554 km che percorre la Grecia da sud a nord, attraversando e servendo le città e i porti principali del paese.
- (217) La Commissione osserva che TRAINOSE fornisce circa 300 servizi di trasporto di passeggeri al giorno e che i passeggeri che si avvalgono dei servizi di TRAINOSE sono circa 16 milioni all'anno. Le linee soggette a OSP gestite da TRAINOSE rappresentano più del 98 % di tutte le linee di trasporto ferroviario interno di passeggeri della Grecia. L'eventuale cessazione/interruzione dell'attività di TRAINOSE priverebbe inevitabilmente i passeggeri di linee pubbliche essenziali, sia urbane che extraurbane. In tal caso, l'unica opzione possibile sarebbe assicurare la continuità dell'OSP in condizioni di emergenza.
- (218) Inoltre, l'eventuale interruzione dei servizi di trasporto ferroviario comporterebbe pesanti difficoltà per la rete di trasporto pubblico nel suo complesso, in primo luogo per le reti urbane di Atene (8 milioni di passeggeri all'anno), Salonico e Patrasso. Poiché determinate linee urbane a traffico elevato sono servite esclusivamente da

⁽¹⁾ Decisione della Commissione del 5 febbraio 2013 nel caso SA.34986 (2012/NN) — Grecia — Sostegno alla liquidità nel settore dell'energia — DEPA, non ancora pubblicata nella GU — ulteriormente prorogata nel caso SA. 36871 (2013/NN) — Proroga del sostegno alla liquidità di DEPA (GU C 348 del 3.10.2014, pag. 1), e decisione della Commissione del 31 luglio 2014 nel caso SA.36323 — Grecia — Sostegno alla liquidità a favore dell'azienda energetica greca PPC (2013/NN), (GU C 348 del 3.10.2014, pag. 7).

⁽²⁾ Decisione della Commissione del 19 dicembre 2016 relativa all'aiuto di Stato SA.46955 (2016/N) — Grecia — Proroga del regime statale di garanzia dei prestiti (articolo 2 legge 3723/2008), non ancora pubblicata nella GU.

⁽³⁾ <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25/eurogroup-statement-greece/>

⁽⁴⁾ Decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato SA.32543 (2011/N) - Misure a favore del gruppo OSE (non ancora pubblicata nella GU).



TRAINOSE, una simile circostanza non solo peggiorerebbe le condizioni del traffico nelle aree urbane, ma costringerebbe i passeggeri a utilizzare altri mezzi di trasporto più costosi e inquinanti, per lo più su linee suburbane, con il conseguente aumento dei costi per i pendolari. L'attività di TRAINOSE è fondamentale anche per il turismo, che svolge un ruolo rilevante nell'economia greca (con un contributo diretto di circa 8 % al PIL).

- (219) Inoltre, TRAINOSE trasporta ogni anno più di 300 milioni di tonnellate di merci, di cui circa l'83 % destinato ai mercati esteri, e contribuisce quindi alle esportazioni delle imprese greche. TRAINOSE collega i porti del Pireo e di Salonico. Inoltre certi prodotti, a causa delle dimensioni e del tonnellaggio, possono essere trasportati solo mediante ferrovia e l'interruzione dei servizi di trasporto ferroviario comporterebbe gravi conseguenze per la catena logistica in Grecia, con ripercussioni per società come HSI SA e VIOHALKO SA, e i porti del Pireo e Salonico.
- (220) TRAINOSE offre anche servizi di trasporto per le forze armate greche e svolge un ruolo importante per la mobilitazione di massa delle forze armate greche nell'eventualità di una crisi.
- (221) TRAINOSE ha 655 dipendenti a tempo pieno e ha accumulato un'esperienza e una competenza significative nel settore ferroviario; è un datore di lavoro diretto e indiretto molto importante in Grecia, dove oltre il 99 % delle imprese sono PMI. I tassi di disoccupazione sono ai massimi storici e rappresentano la variabile più difficile da risolvere. In Grecia le PMI sono esposte a rischi anomali di volatilità economica a causa dell'instabilità del contesto economico del paese e, in particolare, dei suoi effetti sull'accesso ai finanziamenti, cruciale per le PMI.
- (222) TRAINOSE non aveva prospettive ragionevoli di riuscire a superare la crisi finanziaria nella quale si trovava e che è costantemente peggiorata a partire dal 2008. La mancata approvazione dell'aiuto oggetto della presente decisione avrebbe come inevitabile conseguenza la liquidazione dell'impresa, che non inciderebbe solo su TRAINOSE, ma avrebbe ripercussioni negative anche su suoi fornitori. EESSTY, l'impresa di manutenzione del materiale rotabile, incontrerebbe notevoli difficoltà e molto probabilmente fallirebbe. Attualmente EESSTY ha 416 dipendenti e circa il 100 % delle sue entrate annuali deriva dal suo rapporto commerciale con TRAINOSE.
- (223) Poiché TRAINOSE è l'unico operatore ferroviario e OSE è l'unico gestore dell'infrastruttura ferroviaria, il rischio di interruzione che potrebbe derivare dall'incapacità di TRAINOSE di continuare a fornire servizi di trasporto ferroviario metterebbe a rischio la continuità della fornitura di servizi di trasporto ferroviario per passeggeri e merci in Grecia e, a sua volta, la capacità di OSE di mantenere l'infrastruttura ferroviaria. OSE occupa 1 595 persone (1 396 dipendenti di OSE e altri 199 di ERGOSE, una controllata di OSE responsabile dello sviluppo e dell'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria) e i canoni versati da TRAINOSE nel 2015 hanno rappresentato l'86 % delle entrate di OSE per l'accesso alle linee ferroviarie per quell'anno.
- (224) Anche GAIAOSE, che gestisce il materiale rotabile e il patrimonio immobiliare, e una serie di altre imprese private, quali fornitori di servizi e appaltatori per servizi di pulizia, ristorazione e biglietteria, spedizionieri ecc., ne risentirebbero negativamente.
- (225) La Commissione ritiene quindi che l'aiuto sia destinato a far fronte a un rischio specifico per il sistema ferroviario greco e alle drammatiche conseguenze dell'interruzione dei servizi di trasporto ferroviario per l'economia greca e la popolazione, al di là della situazione di TRAINOSE e dei vantaggi a suo favore. Alla luce delle circostanze straordinarie e specifiche affrontate dal settore ferroviario greco, cruciale per l'economia greca come spiegato al considerando 230 che segue, si constata che l'aiuto di Stato a favore di TRAINOSE ha l'obiettivo legittimo di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia greca. È pertanto necessario verificare l'adeguatezza, la necessità e la proporzionalità dell'aiuto per porre rimedio a tale grave turbamento, così come il suo impatto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. La Commissione ricorda che l'eccezionale gravità della crisi dell'economia greca, come spiegato nella sezione 7.3.1., in combinazione con il ruolo cruciale del settore ferroviario per la stessa economia greca, giustifica l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

7.3.3. *Adeguatezza, necessità e proporzionalità dell'aiuto e prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri*

- (226) La Grecia ha ribadito che le misure di aiuto a favore di TRAINOSE sono adeguate, necessarie e proporzionate e non eserciteranno effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi per quanto concerne i mercati geografici e di servizi nei quali TRAINOSE opera e continuerà a operare.



7.3.3.1. Adeguatezza della misura di aiuto

- (227) Per quanto riguarda l'adeguatezza dell'aiuto a TRAINOSE per porre rimedio a un turbamento di un'intera economia, la Commissione osserva che trova giustificazione nella particolarità del settore del trasporto ferroviario greco.
- (228) In primo luogo, il settore ferroviario in Grecia presenta caratteristiche uniche e non è confrontabile con altri settori industriali e TRAINOSE rappresenta di fatto l'intero settore economico del trasporto ferroviario di merci e passeggeri.
- (229) In secondo luogo, il trasporto ferroviario è cruciale per il funzionamento di altri settori industriali che dipendono dal trasporto di beni e persone da un luogo a un altro in un dato momento. Di conseguenza, il trasporto ferroviario presenta un forte potenziale per provocare effetti a catena pregiudizievoli per l'intera economia, in caso di interruzione di un servizio. Nessun altro settore industriale svolge un ruolo così essenziale in termini di dipendenza degli altri operatori del mercato dai servizi che fornisce.
- (230) In considerazione dei negoziati in corso tra la Grecia e i suoi creditori sulle principali questioni aperte ⁽¹⁾ che devono essere risolte per raggiungere un accordo sul pacchetto politico generale che consentirebbe di completare la seconda revisione del programma di adeguamento economico della Grecia, occorre una particolare attenzione per fare chiarezza ai fini della prevista vendita di TRAINOSE.
- (231) L'aiuto è pertanto adeguato per far fronte a un rischio specifico per il sistema ferroviario greco ed evitare l'interruzione dei servizi ferroviari per l'economia greca e la popolazione, al di là della situazione di TRAINOSE e dei vantaggi a suo favore. Alla luce delle circostanze straordinarie e specifiche affrontate dal settore ferroviario greco, la Commissione ritiene che l'aiuto a TRAINOSE sia adeguato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia greca. L'aiuto sarà sufficiente per consentire alle imprese di ripristinare la propria redditività, o almeno svolgere i propri compiti in modo affidabile.

7.3.3.2. Necessità e proporzionalità dell'aiuto

- (232) Il sostegno è limitato nel tempo e consiste principalmente in un aiuto *tantum* ben circoscritto, che è stato o sarà erogato innanzi tutto mediante la cancellazione dei debiti di TRAINOSE verso OSE, un aumento di capitale di 60 milioni di EUR nel 2009, erogazioni dirette di 50 milioni di EUR nel periodo 2011-2013 e il trasferimento di dipendenti di TRAINOSE presso altri datori di lavoro del settore pubblico. In assenza di queste misure, per un totale di 1,02 miliardi di EUR, TRAINOSE cesserebbe l'attività con la conseguenza di gravi turbamenti e implicazioni sistemiche per altre imprese greche che dipendono dai servizi di trasporto forniti da TRAINOSE. Inoltre, TRAINOSE sarà completamente privatizzata e la nuova proprietà dovrebbe avere la possibilità di reindirizzare, nella misura necessaria, l'attività della società per renderla più competitiva, una volta risolti i problemi provocati dalla crisi economica greca nel mercato ferroviario. La riduzione dell'onere finanziario di una parte delle passività pregresse è un presupposto fondamentale per la privatizzazione.
- (233) Per quanto concerne le sovvenzioni annuali, gli importi sembrano proporzionati, in quanto le sovvenzioni sono di carattere compensativo e sono state stabilite in accordo con la Troika. Sono servite per coprire solo parzialmente le perdite operative registrate tra il 2008 e il 2011 (cfr. tabella 1) e quindi non hanno fornito a TRAINOSE risorse aggiuntive che la società avrebbe potuto utilizzare per effettuare investimenti e/o espandere l'attività in altri mercati geografici o di servizi. Lo stesso vale, *mutatis mutandis*, per quanto concerne l'aumento di capitale di 60 milioni di EUR nel 2009 e la prevista cancellazione dei debiti nei confronti di OSE. Quest'ultima è commisurata all'ammontare dovuto da TRAINOSE e, anche in combinazione con il precedente aumento di capitale, non riesce comunque ad assorbire le perdite pregresse e a riportare il rapporto debito/patrimonio netto della società a una solida condizione di solvibilità (cfr. tabella 1). Gli indicatori finanziari di TRAINOSE durante il periodo della crisi economica greca a partire dal 2008 mostrano che allo stato attuale i pagamenti a OSE non possono essere effettuati da risorse proprie. Sarebbe poco realistico e deleterio nel contesto della crisi dell'economia greca che TRAINOSE aumentasse in misura significativa le tariffe o i prezzi al fine di generare nel breve termine introiti sufficienti per saldare il debito.
- (234) Per quanto concerne il trasferimento di 593 dipendenti, dalle informazioni fornite dalla Grecia emerge che la misura è stata limitata e calibrata per alleviare la situazione di esubero di personale e ridurre in parte i costi del personale preesistenti a carico di TRAINOSE, derivanti dallo specifico status di parastatali dei dipendenti e dalla

(1) <http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2017/03/20/>



precedente politica di assunzione della società. Altre imprese greche che impiegano personale soggetto al diritto comune, compresi fornitori effettivi o potenziali di servizi ferroviari, non sopportano costi della stessa natura ed entità. Di conseguenza, il vantaggio conferito a TRAINOSE in virtù del trasferimento di 593 addetti alla manutenzione si limita a garantire pari condizioni tra TRAINOSE e concorrenti effettivi e/o potenziali per quanto concerne i costi del personale.

- (235) La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto sia necessario e proporzionato al fine di consentire a TRAINOSE di svolgere i propri compiti in modo affidabile ed evitare che il suo possibile scioglimento peggiori la situazione di grave turbamento dell'economia greca.

7.3.3.3. Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri


- (236) In merito alla prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri, va notato che le misure sono intese direttamente a garantire la temporanea sopravvivenza dell'operatore ferroviario greco TRAINOSE fino all'attuazione e al completamento del rilevamento della società e non si può ritenere che abbiano effetti di ricaduta negativa particolarmente significativi su altri Stati membri.
- (237) Le misure in questione non servono, né sono servite, ad aumentare la capacità di TRAINOSE. Al contrario, la Grecia ha ristrutturato e riorganizzato TRAINOSE per renderla più efficiente e, per quanto possibile, limitare gli effetti negativi dei turbamenti citati sopra. Con la privatizzazione di TRAINOSE e la vendita a TRENITALIA, la Grecia ha definitivamente tagliato i legami tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e l'operatore ferroviario.
- (238) Inoltre, la Grecia si è impegnata a promuovere l'apertura del mercato ferroviario greco, ad esempio istituendo per i contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri, a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007, un'amministrazione aggiudicatrice indipendente che a partire dal 2021 aggiudicherà contratti di OSP tramite procedure di gara pubbliche per pacchetti di servizi di durata massima di 5 anni ciascuno, e fornendo ai partecipanti alle prime gare per gli OSP informazioni pertinenti e con un anticipo sufficiente per preparare le offerte e sincronizzare i contratti di locazione di materiale rotabile con i contratti di OSP.
- (239) Alla luce delle considerazioni di cui sopra e degli impegni della Grecia, la Commissione ritiene che l'aiuto non eserciti effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

7.3.4. Conclusione

- (240) La Commissione conclude che l'aiuto di Stato a TRAINOSE ha l'obiettivo legittimo di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia greca; è adeguato, necessario e proporzionato e non esercita effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Di conseguenza, si deve dichiarare compatibile con il mercato interno in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

7.4. Conclusioni

- (241) In considerazione del ritiro della notifica concernente il trasferimento dei terminali da OSE e l'aumento di capitale di 65 milioni di EUR a favore di TRAINOSE (cfr. parte della misura 2 e misura 6), il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato s'intende chiuso rispetto alle misure notificate.
- (242) La Commissione ritiene che la prevista cancellazione dei debiti di TRAINOSE per un importo di 748,6 milioni di EUR (misura 1), l'aumento di capitale di 60 milioni di EUR attuato nel 2009 (parte della misura 2), le sovvenzioni annuali a TRAINOSE per il periodo dal 2011 al 2013 per un ammontare fino a 150 milioni di EUR (misura 3) e il trasferimento dei dipendenti di TRAINOSE presso altri datori di lavoro del settore pubblico (misura 4) configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e si possano dichiarare compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del trattato in ragione del fatto che intendono porre rimedio a un grave turbamento dell'economia greca.
- (243) Per quanto concerne gli accordi sul livello dei servizi tra TRAINOSE e OSE (misura 5), la Commissione ritiene che gli accordi siano stati conclusi a condizioni di mercato e pertanto non costituiscano aiuti di Stato,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A seguito del ritiro della notifica del trasferimento dei terminali da OSE a TRAINOSE e dell'aumento di capitale di 65 milioni di EUR, il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato rispetto a tali misure notificate in favore di TRAINOSE SA è divenuto privo di oggetto e s'intende chiuso.

Articolo 2

1. L'aiuto di Stato sotto forma di cancellazione dei debiti per un importo di 748,6 milioni di EUR in favore di TRAINOSE, che la Grecia intende attuare, costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. L'attuazione della misura di cancellazione di questi debiti è di conseguenza autorizzata.
2. L'aumento di capitale di 60 milioni di EUR attuato nel 2009 in favore di TRAINOSE costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.
3. Le sovvenzioni annuali per un ammontare fino a 150 milioni di EUR erogate nel periodo dal 2011 al 2013 in favore di TRAINOSE costituiscono un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.
4. Il trasferimento di 593 dipendenti presso altri datori di lavoro del settore pubblico durante il periodo dal 2011 al 2013 è compatibile con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.
5. Gli accordi sul livello dei servizi concernenti la manutenzione e la locazione del materiale rotabile, la formazione del personale, l'affitto degli uffici e il noleggio degli autobus non configurano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.


Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2017

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

18CE1718



DECISIONE (UE) 2018/1041 DEL CONSIGLIO**del 13 luglio 2018****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, l'adesione della Croazia all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ⁽²⁾, dev'essere approvata mediante un protocollo di tale accordo. Si deve applicare una procedura semplificata in base alla quale il protocollo dev'essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dai paesi terzi interessati.
- (2) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Repubblica di Corea si sono conclusi positivamente e il protocollo è stato firmato, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, a Bruxelles il 21 giugno 2017 ⁽³⁾.
- (3) È opportuno pertanto approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*È approvato, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Approvazione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018.

⁽²⁾ GUL 20 del 23.1.2013, pag. 2.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2018/902 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GUL 161 del 26.6.2018, pag. 1).

⁽⁴⁾ Il protocollo è stato pubblicato in GUL 161 del 26.6.2018, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma.



Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, procede alla notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER

18CE1719



REGOLAMENTO (UE) 2018/1042 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l'equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5 700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione⁽²⁾ stabilisce norme dettagliate in materia di operazioni di trasporto aereo commerciale effettuate con velivoli ed elicotteri, comprese le ispezioni di rampa di aeromobili di operatori che sono sotto la sorveglianza in materia di sicurezza di un altro Stato membro o di un paese terzo, quando atterrano in aeroporti situati nel territorio soggetto alle disposizioni del trattato. Tale regolamento prevede inoltre che i membri dell'equipaggio non debbano prestare servizio su un aeromobile quando si trovano sotto l'effetto di sostanze psicoattive o se sono inidonei a causa di lesioni, affaticamento, cure mediche, malattie o altre cause analoghe.
- (2) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») ha individuato un certo numero di rischi per la sicurezza e ha formulato una serie di raccomandazioni per attenuare tali rischi. L'attuazione di alcune di queste raccomandazioni esige modifiche normative per quanto riguarda la valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta prima di intraprendere voli di linea, la realizzazione di un programma di sostegno per gli equipaggi di condotta, l'esecuzione da parte degli Stati membri di test alcolemici casuali sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina e l'esecuzione da parte degli operatori aerei commerciali di test sistematici per il rilevamento di sostanze psicoattive nei membri degli equipaggi di condotta e di cabina.
- (3) Per quanto riguarda le prove per il rilevamento di sostanze psicoattive, è opportuno prendere in considerazione il manuale sulla prevenzione dell'uso problematico di sostanze nel settore dell'aviazione (*Manual on Prevention of Problematic Use of Substances in the Aviation Workplace*, doc. 9654) dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
- (4) L'attuale programma di ispezioni di rampa di cui all'allegato II, capo RAMP, del regolamento (UE) n. 965/2012 fornisce già un quadro per l'ispezione di operatori sistematica, strutturata e basata sul rischio, con ampie disposizioni e garanzie riguardanti, tra l'altro, la protezione dei dati, la formazione degli ispettori, il campionamento basato sul rischio, il fermo macchina di un aeromobile e le modalità per evitare inutili ritardi. È pertanto opportuno applicare tale quadro consolidato all'esecuzione di test alcolemici sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina. Un membro dell'equipaggio di condotta o di cabina che rifiuti di cooperare durante i test o che, a seguito di un test con esito positivo confermato, risulti essere sotto l'effetto di sostanze psicoattive deve essere rimosso dall'incarico.
- (5) In alcuni Stati membri, test casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive vengono già effettuati da autorità diverse da quelle autorizzate a norma del capo RAMP dell'allegato II. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero poter eseguire, a determinate condizioni, test alcolemici sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina, che non rientrino nel quadro istituito dal programma delle ispezioni di rampa di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 965/2012.

⁽¹⁾ GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).



- (6) Gli Stati membri dovrebbero anche avere la possibilità di effettuare test supplementari per individuare la presenza di sostanze psicoattive diverse dagli alcolici.
- (7) Nell'allegato 6, parti I e II, della convenzione di Chicago l'ICAO raccomanda che i velivoli a turbina con una massa massima certificata al decollo (MCTOM) pari o inferiore a 5 700 kg e una configurazione operativa massima di sedili passeggeri da sei a nove siano dotati di un sistema di allarme di prossimità al suolo.
- (8) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012 per allinearli agli standard e alle pratiche raccomandate dell'ICAO e per ridurre il rischio di voli controllati fin quasi all'urto contro il terreno.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri n. 14/2016 e n. 15/2016 formulati dall'Agenzia a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:

- 1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Ispezioni di rampa

1. Le ispezioni di rampa di aeromobili di operatori che sono sotto la sorveglianza in materia di sicurezza di un altro Stato membro o di un paese terzo vengono effettuate a norma del capo RAMP dell'allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i test alcolemici cui vengono sottoposti i membri degli equipaggi di condotta e di cabina riguardino sia gli operatori sotto la propria sorveglianza che quelli sotto la sorveglianza di un altro Stato membro o di un paese terzo. Tali test sono eseguiti da ispettori di rampa nel quadro del programma delle ispezioni di rampa di cui al capo RAMP dell'allegato II.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono provvedere affinché i test alcolemici cui vengono sottoposti i membri degli equipaggi di condotta e di cabina siano effettuati da altre autorità autorizzate e al di fuori del quadro stabilito dal programma delle ispezioni di rampa di cui al capo RAMP dell'allegato II, purché detti test alcolemici conseguano gli stessi obiettivi e rispettino gli stessi principi dei test effettuati nel quadro stabilito dal capo RAMP dell'allegato II. I risultati dei suddetti test alcolemici sono inseriti nella banca dati centralizzata, in conformità alla lettera b) della norma ARO.RAMP.145.
4. Gli Stati membri possono eseguire ulteriori test per il rilevamento di sostanze psicoattive diverse dagli alcolici. In tal caso lo Stato membro ne dà notifica all'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») e alla Commissione.»;

- 2) l'articolo 9 *ter* è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 *ter*


Esame

1. L'Agenzia effettua un esame continuo dell'efficacia delle disposizioni concernenti i limiti dei tempi di volo e di servizio e i requisiti relativi ai tempi di riposo contenuti negli allegati II e III. Entro il 18 febbraio 2019 l'Agenzia presenta una prima relazione sui risultati di tale esame.

L'esame presuppone competenze scientifiche e si basa sui dati operativi raccolti nel lungo termine, con l'assistenza degli Stati membri, successivamente alla data di applicazione del presente regolamento.

L'esame valuta l'impatto di almeno i seguenti fattori sullo stato di attenzione dell'equipaggio:

- a) tempi di servizio superiori a 13 ore nell'orario più favorevole del giorno;
- b) tempi di servizio superiori a 10 ore nell'orario meno favorevole del giorno;
- c) tempi di servizio superiori a 11 ore per i membri dell'equipaggio in uno stato di acclimatazione sconosciuto;



- d) tempi di servizio che includono un numero elevato di tratte (più di 6);
- e) servizi a chiamata come «standby» o riserva seguiti da servizi di volo; e
- f) orari irregolari.

2. L'Agenzia effettua un esame continuo dell'efficacia delle disposizioni concernenti i programmi di sostegno, la valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta e i test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina di cui agli allegati II e IV. Entro il 14 agosto 2022 l'Agenzia presenta una prima relazione sui risultati di tale esame.

L'esame presuppone competenze scientifiche pertinenti e si basa sui dati raccolti, con l'assistenza degli Stati membri e dell'Agenzia, nel lungo termine.»;

- 3) gli allegati I, II, IV, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 14 agosto 2020.

Tuttavia i punti 3, lettera f), e 6, lettera b), dell'allegato si applicano a decorrere dal 14 agosto 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati I, II, IV, VI, VII e VIII sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) è inserito il seguente punto 78 bis):

«78 bis) «uso improprio di sostanze», uso di una o più sostanze psicoattive da parte dei membri dell'equipaggio di condotta e di cabina e di altro personale critico ai fini della sicurezza in modo tale da:

a) costituire un pericolo diretto per chi le usa o metta in pericolo la vita, la salute o il benessere di terzi; e/o

b) provocare o peggiorare un problema o un disturbo di tipo professionale, sociale, mentale o fisico;»;

b) è inserito il seguente punto 98 bis):

«98 bis) «sostanze psicoattive», gli alcolici, gli oppiacei, i derivati della cannabis, i sedativi e gli ipnotici, la cocaina, altri psicotrofici, allucinogeni e solventi volatili, ad eccezione della caffeina e del tabacco;»;

c) è inserito il seguente punto 105 bis):

«105 bis) «personale critico ai fini della sicurezza», persone che potrebbero pregiudicare la sicurezza aeronautica qualora dovessero eseguire impropriamente i loro compiti e le loro funzioni, compresi i membri dell'equipaggio di condotta e di cabina, il personale di manutenzione degli aeromobili e i controllori del traffico aereo;»;

2) l'allegato II (parte ARO) è così modificato:

a) è inserita la seguente norma ARO.RAMP.106:

«ARO.RAMP.106 Test alcolemici

a) L'autorità competente effettua test alcolemici sull'equipaggio di condotta e di cabina.

b) L'agenzia trasmette alle autorità competenti un elenco degli operatori dell'Unione e dei paesi terzi per definire le priorità dei test alcolemici nell'ambito del programma delle ispezioni di rampa in conformità alla norma ARO.RAMP.105, sulla base di una valutazione del rischio eseguita dall'Agenzia, tenendo conto della fondatezza e dell'efficacia degli attuali programmi di test per il rilevamento delle sostanze psicoattive.

c) Al momento di selezionare gli operatori che devono sottoporre a test alcolemici l'equipaggio di condotta e di cabina, l'autorità competente si avvale dell'elenco stabilito a norma della lettera b).

d) Ogni qualvolta vengono registrati i dati relativi ai test alcolemici nella banca dati centralizzata conformemente alla lettera b) della norma ARO.RAMP.145, l'autorità competente si assicura che tali dati non comprendano i dati personali del membro dell'equipaggio interessato.

e) Qualora vi sia un ragionevole motivo o sospetto, i test alcolemici possono essere effettuati in qualsiasi momento.

f) La metodologia per i test alcolemici applica standard di qualità riconosciuti che garantiscono l'accuratezza dei risultati dei test.

g) A un membro dell'equipaggio di condotta o di cabina che rifiuti di cooperare durante i test o che, a seguito di un test con esito positivo, risulti essere sotto l'effetto di alcolici non è consentito di continuare a svolgere le proprie mansioni.»;

3) l'allegato IV (parte CAT) è così modificato:


a) alla norma CAT.GEN.MPA.100, lettera c), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) quando si trovano sotto l'effetto di sostanze psicoattive o se sono inidonei a causa di lesioni, affaticamento, cure mediche, malattie o altre cause analoghe;»;

b) la norma CAT.GEN.MPA.170 è sostituita dalla seguente:

«CAT.GEN.MPA.170 Sostanze psicoattive

a) L'operatore adotta tutte le ragionevoli misure per assicurare che nessuna persona salga o si trovi a bordo dell'aeromobile sotto l'effetto di sostanze psicoattive al punto che la sicurezza dell'aeromobile e dei suoi occupanti possa essere messa in pericolo.



- b) L'operatore elabora e mette in atto una politica per la prevenzione e l'individuazione dell'uso improprio di sostanze psicoattive da parte dei membri dell'equipaggio di condotta e di cabina e di altro personale critico ai fini della sicurezza posti sotto il suo controllo diretto, al fine di garantire che la sicurezza dell'aeromobile e dei suoi occupanti non sia messa in pericolo.
 - c) Fatta salva la legislazione nazionale applicabile sulla protezione dei dati in relazione alla conduzione di test di rilevamento sulle persone, l'operatore elabora e mette in atto una procedura obiettiva, trasparente e non discriminatoria per la prevenzione e l'individuazione dei casi di uso improprio di sostanze psicoattive da parte dei propri equipaggi di condotta e di cabina e di altro personale critico ai fini della sicurezza.
 - d) Nel caso di un test con esito positivo confermato, l'operatore ne informa la propria autorità competente e l'autorità responsabile del personale in questione, ad esempio un ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.»;
- c) la norma CAT.GEN.MPA.175 è sostituita dalla seguente:

«CAT.GEN.MPA.175 Pericoli per la sicurezza

- a) L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che nessuna persona agisca od ometta di agire in maniera avventata, intenzionale o negligente in modo tale da:
 - 1) mettere in pericolo l'aeromobile o le persone a bordo; o
 - 2) far sì o permettere che l'aeromobile metta in pericolo persone o cose.
- b) L'operatore si assicura che l'equipaggio di condotta sia stato sottoposto a una valutazione psicologica prima di intraprendere voli di linea, al fine di:
 - 1) individuare le caratteristiche e l'idoneità psicologiche dell'equipaggio di condotta in relazione all'ambiente di lavoro; e
 - 2) ridurre la probabilità di interferenze negative con l'impiego in sicurezza dell'aeromobile.
- c) L'operatore può, in considerazione della portata, della natura e della complessità della sua attività, sostituire la valutazione psicologica di cui alla lettera b) con una valutazione interna delle caratteristiche e dell'idoneità psicologiche dell'equipaggio di condotta.»;
- d) è inserita la seguente norma CAT.GEN.MPA.215:

«CAT.GEN.MPA.215 Programma di sostegno

- a) L'operatore consente, agevola e assicura l'accesso a un programma di sostegno proattivo e non punitivo volto a fornire assistenza e supporto all'equipaggio di condotta nel riconoscere, affrontare e superare eventuali problemi che ne potrebbero pregiudicare la capacità di esercitare in sicurezza i privilegi della loro licenza. Tale accesso è messo a disposizione di tutti gli equipaggi di condotta.
 - b) Fatta salva la legislazione nazionale applicabile sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, nonché di libera circolazione di tali dati, la protezione della riservatezza dei dati è una condizione indispensabile per un programma di sostegno efficace in quanto incoraggia l'uso di un tale programma e ne garantisce l'integrità.»;
- e) alla norma CAT.GEN.NMPA.100, lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:
- «1) quando si trova sotto l'effetto di sostanze psicoattive o se è inidoneo a causa di lesioni, affaticamento, cure mediche, malattie o altre cause analoghe;»;
- f) alla norma CAT.IDE.A.150 è aggiunta la seguente lettera c):
- «c) I velivoli a turbina per i quali il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 1° gennaio 2019 e aventi una MCTOM pari o inferiore a 5 700 kg e una MOPSC da sei a nove devono essere dotati di un TAWS che soddisfi i requisiti per gli equipaggiamenti di classe B, come specificato in uno standard accettabile.»;
- 4) l'allegato VI (parte NCC) è così modificato:
- a) alla norma NCC.GEN.105, lettera e), il punto 2) è sostituito dal seguente:
 - «2) se è sotto l'effetto di sostanze psicoattive o per altri motivi di cui al punto 7.g. dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008.»;



5) l'allegato VII (parte NCO) è così modificato:

a) alla norma NCO.SPEC.115, lettera e), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) se è sotto l'effetto di sostanze psicoattive o per altri motivi di cui al punto 7.g. dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008.»;

6) l'allegato VIII (parte SPO) è così modificato:

a) alla norma SPO.GEN.105, lettera e), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) se è sotto l'effetto di sostanze psicoattive o per altri motivi di cui al punto 7.g. dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008.»;

b) la norma SPO.IDE.A.130 è sostituita dalla seguente:

«SPO.IDE.A.130 Sistema di avviso e rappresentazione del terreno (TAWS)


a) I velivoli a turbina con una massa massima al decollo certificata (MCTOM) superiore a 5 700 kg o una MOPSC superiore a nove devono essere dotati di un TAWS che soddisfi i requisiti per:

1) gli equipaggiamenti di classe A, come specificato in uno standard accettabile, nel caso di velivoli per i quali il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011; o

2) gli equipaggiamenti di classe B, come specificato in uno standard accettabile, nel caso di velivoli per i quali il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima volta entro il 1° gennaio 2011.

b) Quando sono impiegati in operazioni commerciali, i velivoli a turbina per i quali il CofA individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 1° gennaio 2019 e aventi una MCTOM pari o inferiore a 5 700 kg e una MOPSC da sei a nove devono essere dotati di un TAWS che soddisfi i requisiti per gli equipaggiamenti di classe B come specificato in uno standard accettabile.».

18CE1720



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1043 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2018

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenamidone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/68/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva fenamidone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva fenamidone, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2019.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione del fenamidone è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha redatto un rapporto di valutazione per il rinnovo in consultazione con lo Stato membro correlatore e il 12 febbraio 2015 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. Essa ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.
- (8) L'11 febbraio 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sulla possibilità che il fenamidone soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (9) L'Autorità ha constatato specifici problemi. In particolare, non è stato possibile raggiungere una conclusione sul potenziale genotossico del fenamidone e fissare valori di riferimento basati su considerazioni sanitarie. Di conseguenza non hanno potuto essere eseguite le valutazioni dei rischi per i consumatori e dei rischi non alimentari. Inoltre è stato rilevato un elevato rischio di contaminazione delle acque sotterranee a livelli superiori al limite parametrico per l'acqua potabile di 0,1 µg/l a causa di un metabolita tossicologicamente rilevante (RPA 412708) in tutti gli scenari pertinenti per le colture coltivate in terreni aventi prevalentemente pH 7 o superiore. L'Autorità ha anche concluso che la valutazione dei rischi per i consumatori dovuti all'esposizione

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.


⁽²⁾ Direttiva 2003/68/CE della Commissione, dell'11 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazione etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutole (GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA (European Food Safety Authority), 2016. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenamidone* (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva fenamidone come antiparassitario). EFSA Journal 2016;14(2):4406, 173 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4406. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.



a un altro metabolita delle acque sotterranee (RPA 412636), presente anche negli alimenti di origine animale e vegetale, non ha potuto essere terminata. Inoltre le definizioni dei residui nei prodotti animali e vegetali per la valutazione dei rischi non sono state completate in termini di inclusione dei metaboliti potenzialmente rilevanti. L'Autorità ha infine concluso che la valutazione dei rischi per i mammiferi selvatici non ha potuto essere terminata e che, in base alle informazioni disponibili, non si poteva escludere un elevato rischio per gli organismi acquatici dovuto all'esposizione al metabolita acetofenone.

- (10) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sul progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.
- (11) Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente, non è stato tuttavia possibile dissipare i timori riguardo alla sostanza attiva.
- (12) Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. Non è quindi opportuno rinnovare l'approvazione della sostanza attiva fenamidone in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
- (13) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (14) È opportuno dare agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenamidone.
- (15) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti fenamidone, tale periodo dovrebbe scadere entro il 14 novembre 2019.
- (16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato la scadenza del fenamidone fino al 31 luglio 2019, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.
- (17) Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del fenamidone a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva


L'approvazione della sostanza attiva fenamidone non è rinnovata.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 62 relativa al fenamidone.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiazolidinone, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetozina e s-metolachlor (GU L 163 del 28.6.2018, pag. 13).



*Articolo 3***Misure transitorie**

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenamidone entro il 14 febbraio 2019.

*Articolo 4***Periodo di tolleranza**

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 14 novembre 2019.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE1721



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1044 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 4795]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾, al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾, allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4,

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.


⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 261 dell'11.10.2017, pag. 26).



della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.


- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/894 della Commissione ⁽¹⁾ in seguito alla notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata nella regione di Dobrich di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, in seguito alla comparsa di tale nuovo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.
- (7) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/894, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un'azienda avicola anch'essa situata nella regione di Dobrich di tale Stato membro.
- (8) La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, in seguito alla comparsa di tale nuovo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta in tale Stato membro.
- (9) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda avicola in cui è stata confermata la comparsa del nuovo focolaio.
- (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE in seguito alla comparsa del nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.
- (11) È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (12) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione in modo che siano incluse le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa del nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e al fine di aggiornare la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/894 della Commissione, del 21 giugno 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 159 del 22.6.2018, pag. 37).




Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Dobrich region:	
Municipality of Dobrich — Donchevo — Bogdan — Opanets	21.7.2018
Municipality of Dobrich: — Miladinovtsi — Lovtchantsi	29.7.2018»

2) nella parte B la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:


«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Dobrich Region:	
Municipality of Dobrich: — Stefanovo	dal 18.6.2018 al 30.7.2018
Municipality of Dobrich: — Miladinovtsi — Lovtchantsi	dal 30.7.2018 al 7.8.2018
Municipality of Dobrich: — Donchevo — Bogdan — Opanets	dal 22.7.2018 al 30.7.2018
Municipality of Dobrich: — Stefanovo — Branishte — Dobrich — Draganovo — Novo Botevo — Odrintsi — Plachidol — Vedrina — Vrachantsi	30.7.2018



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Municipality of Dobrich: — Karapelit — Polkovnik Ivanovo — Smolnitsa — Malka Smolnitsa — Samuilovo — Zlatia — Kozloduitsi — Medovo — Geshanovo — Enevo — Orlova Mogila — Dolina — Tyanovo	7.8.2018»

18CE1722



**DECISIONE N. 2/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA
FORMAZIONE «COMMERCIO»****del 14 maggio 2018****relativa al ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione e delle misure di
salvaguardia per i dazi all'esportazione, di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV
dell'accordo di associazione [2018/1045]**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune parti dell'accordo, tra cui le disposizioni relative all'eliminazione dei dazi doganali e i relativi allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, sono applicate a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le tabelle relative all'eliminazione dei dazi all'esportazione dell'Ucraina, prevede la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa (la stessa percentuale) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.
- (3) L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le misure di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione da applicare ai dazi all'esportazione di merci specifiche, prevede analogamente la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa (la stessa percentuale) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.
- (4) Una modifica tecnica dell'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo è necessaria per il codice tariffario 1207 99 97 00 al fine di tenere conto della descrizione corretta secondo la classificazione unificata dei prodotti (UKTZED) dell'Ucraina.
- (5) A norma dell'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio di associazione può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (6) L'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo specifica che il consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione. Ai sensi dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (7) Il consiglio di associazione UE-Ucraina, con la decisione n. 3/2014 del 15 dicembre 2014, ha conferito al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato commercio») il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati attinenti al commercio, compresi gli allegati I-C e I-D dell'accordo.
- (8) È pertanto opportuno che il comitato commercio adotti una decisione per ricalcolare le tabelle di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dall'allegato di cui all'appendice 1 della presente decisione.



Articolo 2

L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dall'allegato di cui all'appendice 2 della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

La presidente

Nataliya MYKOLSKA

I segretari

Per l'Ucraina

Oleksiy ROZHKOV

Per l'UE

Christian Frigaard RASMUSSEN



APPENDICE 1

«ALLEGATO I-C

TABELLE DI ELIMINAZIONE DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE

Dazi espressi in % salvo diversa indicazione.

Bestiame e pelli non conciate

Codice SA	Descrizione	EIV (2016 (*)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
	Animali vivi della specie bovina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura:												
0102 90 05 00	di peso non superiore a 80 kg	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 21 00	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 29 00	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg non destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 41 00	di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 49 00	di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg non destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 51 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	



Codice SA	Descrizione	EIV (2016 (1))	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
0102 90 59 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 61 00	Vacche di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 69 00	Vacche di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 71 00	Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 79 00	Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, non destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 90 00	Animali della specie bovina non domestica	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
	Animali vivi della specie ovina:												
0104 10 10 00	riproduttori di razza pura	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0104 10 30 00	Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0104 10 80 00	altri animali vivi della specie ovina, ad eccezione dei riproduttori di razza pura e degli agnelli (non ancora usciti dall'anno)	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, picciati o altrimenti conservati, ma non concitati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati	11	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D




Codice SA	Descrizione	EIV (2016 (*)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergaminate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	11	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D
4103 90	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, picciati o altrimenti conservati, ma non concianti né pergaminate né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo, ad eccezione di rettili e suini	11	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D

(*) Di seguito, il 2016 è indicato a fini informativi ed esclusivamente per indicare la data di entrata in vigore («EIV») dell'accordo e la conformità dei dati riportati nella tabella al livello concordato dei dazi all'esportazione.


Semi di alcuni tipi di colture da olio

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
1204 00	Semi di lino, anche frantumati	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	v. allegato I-D
1207 99 97 00	Semi di camelina (Camelina spp)	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	



Rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
7202 99 80 00	nicel ferrocromo e altre ferroleghie	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7204 21	cascami e avanzi di acciaio legato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7204 29 00 00	cascami e avanzi di acciaio legato ecc.	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7204 50 00 00	cascami lingottati per rifusione di acciaio legato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7218 10 00 00	acciai inossidabili in lingotti e in altre forme primarie	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7401 00 00 00	metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7402 00 00 00	rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 12 00 00	barre di colata per la fabbricazione di fili (barre da filo) di rame raffinato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 13 00 00	billette di rame raffinato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 19 00 00	rame raffinato ecc.	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 21 00 00	leghe a base di rame-zinco (ottone)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 22 00 00	leghe a base di rame-stagno (bronzo)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D



Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
7403 29 00 00	altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405); leghe di rame e di nichel (cuproniche), o leghe di rame, nichel e zinco (argentone)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7404 00	cascami e avanzi di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7405 00 00 00	leghe madri di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7406	polveri e pagliette di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7419 99 10 00	griglie e maglie in filo di rame	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7415 29 00 00	altri oggetti in rame non filettati, escluse le rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7415 39 00 00	altri oggetti in rame filettati (ad eccezione di viti per legno, altre viti, bulloni e dadi)	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7418 19 90 00	oggetti da tavola, da cucina o altri oggetti per uso domestico e loro parti, di rame (eccettuati spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi e apparecchi per cuocere o riscaldare dei tipi impiegati per usi domestici, non elettrici, e loro parti)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7419	altri lavori in rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7503 00	cascami e avanzi di nichel	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D



Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
7602 00	cascami e avanzi di alluminio	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7802 00 00 00	cascami e avanzi di piombo	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7902 00 00 00	cascami e avanzi di zinco	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
8002 00 00 00	cascami e avanzi di stagno	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8101 97 00 00	cascami e avanzi di tungsteno	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8105 30 00 00	cascami e avanzi di cobalto e di lavori di cobalto	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8108 30 00 00	cascami e avanzi di titanio e di lavori di titanio	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
8113 00 40 00	cascami e avanzi di cermet e di lavori di cermet	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	

Cascami e avanzi di metalli ferrosi

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
7204 10 00 00	cascami e avanzi di ghisa	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 30 00 00	cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 10 00	toriture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 91 00	spuntature di stampaggio o di taglio in pacchetti	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	



Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
7204 41 99 00	spuntature di stampaggio o di taglio non in pacchetti	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 10 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi, spezzettati	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 30 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi in pacchetti	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 90 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi, smistati e non smistati	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 50 00 00	cascami in barre per la fusione di metalli ferrosi, ad eccezione dell'acciaio legato	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0 [»]	



APPENDICE 2

«ALLEGATO I-D


MISURE DI SALVAGUARDIA PER I DAZI ALL'ESPORTAZIONE

1. Nel corso dei quindici (15) anni successivi all'entrata in vigore («EIV») dell'accordo, l'Ucraina può applicare una misura di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione dei dazi all'esportazione sulle merci elencate nell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, in conformità delle disposizioni dei punti da 1 a 11, se nel corso di uno dei periodi di un anno successivi all'EIV il volume complessivo delle esportazioni dall'Ucraina nell'UE nell'ambito di ciascuno dei codici doganali ucraini elencati supera il livello di soglia indicato nella tabella dell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di associazione.
2. La maggiorazione che l'Ucraina può applicare a norma del punto 1 è fissata secondo la tabella figurante nell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo e può essere applicata solo per il resto del periodo di cui al punto 1.
3. L'Ucraina applica le eventuali misure di salvaguardia in modo trasparente. A tal fine, l'Ucraina notifica quanto prima per iscritto all'UE la propria intenzione di applicare l'eventuale misura fornendo tutte le informazioni pertinenti, tra cui il volume (in tonnellate) di produzione interna o di raccolta dei materiali e il volume di esportazioni verso l'Unione e a livello mondiale. L'Ucraina invita l'Unione a consultazioni con il massimo anticipo possibile rispetto all'imposizione di eventuali misure al fine di discutere tali informazioni. Non è adottata alcuna misura nei 30 giorni lavorativi successivi all'invito a procedere a consultazioni.
4. L'Ucraina provvede affinché le statistiche utilizzate come motivazione per le eventuali misure siano affidabili, adeguate e accessibili al pubblico in tempo utile. L'Ucraina fornisce puntualmente statistiche trimestrali sui volumi (in tonnellate) delle esportazioni verso l'Unione e a livello mondiale.
5. L'applicazione e il funzionamento dell'articolo 31 del presente accordo e i relativi allegati possono essere esaminati e rivisti dal comitato per il commercio di cui all'articolo 465 del presente accordo.
6. Tutte le forniture delle merci in questione che erano in fase di trasporto sulla base di un contratto concluso prima della maggiorazione imposta a norma dei punti 1, 2 e 3 sono esentate da tale sovrapprezzo.
7. Il presente allegato definisce: le merci originarie che possono essere soggette a misure di salvaguardia conformemente all'articolo 31 del presente accordo, i livelli di soglia per l'applicazione di tali misure definiti per ciascun codice doganale ucraino menzionato e la maggiorazione massima che può essere applicata ai dazi all'esportazione per ogni periodo di un anno per ciascuna di tali merci. Tutti i dazi sono espressi in % salvo diversa indicazione. L'EIV si riferisce al periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo; l'EIV + 1 si riferisce al periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo e così via fino all'EIV + 15.
8. Per le pelli non conciate come definite di seguito:

Definizione: le pelli non conciate di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 4101, 4102, 4103 90.

Anno (OMC)	2016 ⁽¹⁾	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	22,0	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	11,00	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	315,0	330,0	345,0	360,0	375,0
Maggiorazione massima	0,00	0,66	1,30	2,05	2,86	3,75

⁽¹⁾ Di seguito, il 2016 è indicato a fini informativi ed esclusivamente per indicare la data di entrata in vigore dell'accordo e la conformità dei dati riportati nella tabella al livello concordato dei dazi all'esportazione.



Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	5,0	3,75	2,50	1,25	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	390,0	405,0	420,0	435,0	450,0
Maggiorazione massima	5,0	6,25	7,5	8,75	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

9. Per i semi di girasole, anche frantumati, come definiti di seguito:

Definizione: i semi di girasole, anche frantumati, di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 1206 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,5

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	6,4	7,3	8,2	9,1	10,0



Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0


10. Per i rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati come definiti di seguito:

Definizione: cascami e avanzi di acciaio legato di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 50 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	4 000,0	4 200,0	4 400,0	4 600,0	4 800,0	5 000,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	5 200,0	5 400,0	5 600,0	5 800,0	6 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0



Definizione: acciai inossidabili in forma di lingotti e in altre forme primarie di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7218 10 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	2 000,0	2 100,0	2 200,0	2 300,0	2 400,0	2 500,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	2 600,0	2 700,0	2 800,0	2 900,0	3 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rame di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0




Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rame di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	4 000,0	4 200,0	4 400,0	4 600,0	4 800,0	5 000,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	5 200,0	5 400,0	5 600,0	5 800,0	6 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0



Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0


Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

11. Nei cinque anni successivi alla fine del periodo transitorio, cioè tra EIV + 10 ed EIV + 15, continuerà a essere disponibile il meccanismo di salvaguardia. Il valore massimo della maggiorazione diminuirà in modo lineare dal suo valore specificato a EIV + 10 fino a raggiungere 0 a EIV + 15.»

18CE1723

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-074) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 9 2 0 *

€ 20,00

